



GRAD PULA

CITTÀ DI POLA

Službene novine Bollettino ufficiale

ISSN 1847-5507

BROJ

Petak, 09.06.2017.

05/17

NUMERO

Venerdì, 09-06-2017



Ai sensi dell'articolo 100 e 102 della Legge sull'assetto territoriale e l'edilizia („Gazzetta ufficiale“, n. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12 e 80/13) e in relazione all'articolo 188 della Legge sull'assetto territoriale („Gazzetta ufficiale“ nn. 153/13) e dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola („Bollettino ufficiale“ della Città di Pola nn. 7/09, 16/09, 12/11 e 1/13), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il giorno 8 giugno 2017, emana la

DELIBERA
sull'abrogazione parziale
del Piano urbanistico d'esecuzione
„Stari grad Pula“

Articolo 1

Con la presente Delibera parte del Piano urbanistico d'esecuzione "Città vecchia Pola" ("Bollettino ufficiale del Comune di Pola", nn. 4/92, 6/92 e 3/93 e "Bollettino ufficiale della Città di Pola", nn. 1/97, 5/97, 11/07 e 2/09 - di seguito nel testo: Piano) si abroga.

Articolo 2

La zona di copertura di parte del Piano che si abroga circonda e/o taglia i seguenti settori:

- settore LXXI in totalità,
- settore LXII / blocco 18 si sottrae parte della facciata dell'edificio in via Riva fino all'asse di Via Riva,
- settore LXII / blocco 17 si sottrae Piazza San Tommaso con il campanile (località 1.) dalla facciata dell'edificio in piazza e parco vicino alla Cattedrale fino all'asse di Via Riva,
- settore LXII / blocco 16 si sottrae parte della facciata dell'edificio in via Riva fino all'asse di

Via Riva e parte della facciata dell'edificio in Via San Giovanni fino all'asse della Via San Giovanni comprendendo

- L'incrocio delle vie San Giovanni, Castropoli e Carrara,
- settore LXIX/ blocco 59 si sottrae parte del Parco Tito da via dell'Anfiteatro e l'asse San Giovanni fino all'asse della Via Riva e fino al confine del Parco Valeria comprendendo l'incrocio delle vie Statuti vecchi, passeggiata Nello Milotti, Via alla stazione e Vicolo Nevenka Zacchigna.

La parte di copertura del Piano che si abroga è evidenziata nelle rappresentazioni grafiche contenute nell'Elaborato che è allegato ed è parte integrante della presente Decisione e in modo adeguato si attua su tutte le parti del Piano.

Articolo 3

L'Elaborato di abrogazione di parte del Piano "Stari grad Pula" (di seguito nel testo: Elaborato del Piano) è stato realizzato dall'Elaboratore professionale "Studio BF" s.r.l. di Zagabria.

L'Elaborato del Piano del comma precedente contiene:

Parte descrittiva: Delibera di abrogazione di parte del Piano "Stari grad Pula".

Parte grafica: zona di copertura di parte del Piano che si revoca:

Foglio n. 2	Procedimento di revoca di parte del Piano "Stari grad" Piano di sistemazione e assetto dello spazio Intervento di restauro e conservazione degli edifici esistenti	MJ. 1:1000
Foglio n.4	Procedimento di revoca di parte del Piano "Stari grad" Condizioni tecniche urbanistiche e enumerazione degli edifici	MJ. 1:1000

ALLEGATI OBBLIGATORI:

- I. Motivazione del PIANO - INTRODUZIONE
CONTENUTO Procedimento di revoca di parte del Piano urbanistico d'esecuzione "Stari grad Pula"
- II. FONDAMENTI PROFESSIONALI IN RAPPORTO AI QUALI SI BASANO LE SOLUZIONI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
- III. LISTA DEI DOCUMENTI SETTORIALI E REGOLAMENTI CHE È STATO NECESSARIO RISPETTARE NELL'ESECUZIONE
- IV. RICHIESTE E PARERI DI CUI AGLI ARTT. 79 E ARTICOLO 94 della Legge sull'assetto territoriale e l'edilizia (GU 76/07, 38/09, 55/11, 50/12, 55/12 e 80/13)
- V. RELAZIONE SUL DIBATTITO PROFESSIONALE
- VI. RELAZIONE SUL DIBATTITO PUBBLICO E SUL DIBATTITO PUBBLICO RIPETUTO
- VII. EVIDENZA DEL PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE
- VIII. RIASSUNTO PER IL PUBBLICO
- IX. DATI SULLA PERSONA GIURIDICA AUTORIZZATA AD ESEGUIRE I LAVORI PROFESSIONALI DI ASSETTO DEL TERRITORIO (ESECUTORE PROFESSIONALE: Studio BF d.o.o., ZAGREB)

Articolo 4

L'elaborato del Piano è realizzato in 6 (sei) copie originali autenticate con il timbro del Consiglio municipale della Città di Pula-Pola e con la sottoscrizione del Presidente del Consiglio municipale della Città di Pula-Pola.

Gli originali si conservano:

- una copia nell'archivio della documentazione della Città di Pula-Pola,
- tre copie nell'Assessorato all'urbanistica, agli affari comunali e al patrimonio della Città di Pola,
- una copia nel Ministero dell'edilizia e dell'assetto territoriale,
- una copia nell'Ente per l'assetto territoriale della Regione Istriana.

La visione all'Elaborato del Piano si assicura nella sede del portatore esecutivo – Città di Pola, Assessorato all'urbanistica, agli affari comunali e al patrimonio, Foro 2.

Articolo 5

Si autorizza il Comitato per lo statuto e altri atti generali che, in conformità alle disposizioni dell'articolo 113 della Legge sull'assetto territoriale ("Gazzetta ufficiale" nn. 153/13), stabilisca il testo emendato delle Disposizioni d'implementazione e la parte grafica del Piano urbanistico d'esecuzione "Stari grad Pula" ("Bollettino ufficiale del Comune di Pola" n. 4/92, 6/92 e 3/93 e "Bollettino ufficiale della Città di Pola", nn. 1/97, 5/97, 11/07 e 2/09)

Articolo 6

La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione nel "Bollettino ufficiale" della Città di Pola.

CLASSE: 350-01/12-01/34

NUM.PROT.: 2168/01-03-02-00-0153-17-317

Pola, 8 giugno 2017

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI POLA

IL PRESIDENTE

Tiziano Sošić, f.to

Ai sensi dell'articolo 100 della Legge sull'assetto territoriale e l'edilizia („Gazzetta ufficiale della Repubblica di Croazia“ nn.76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12 e 80/13) e in relazione all'articolo 188 della Legge sull'assetto territoriale ("Gazzetta ufficiale" nn. 153/13) e dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 7/09, 16/09, 12/11 e 1/13), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il giorno 8 giugno 2017, emana la

DELIBERA

sull'emanazione delle II Modifiche e integrazioni mirate al Piano di assetto del territorio della Città di Pola

Articolo 1

Con la presente Delibera si emanano le II Modifiche e integrazioni mirate al Piano d'assetto territoriale („Bollettino ufficiale“ della Città di Pola nn. 5a/06, 12/12, 5/14, 8/14-testo emendato e grafico, 7/15, 13/14, 10/15-testo emendato, 5/16 e 8/16-testo emendato e grafica) - di seguito nel testo: PAT di Pola.

Il creatore delle II Modifiche e integrazioni mirate al PAT di Pola è "STUDIO BF" d.o.o iz Zagreba, Ribnjak 14.

Articolo 2

Le II Modifiche e integrazioni mirate al Piano di assetto del territorio della Città di Pola sono parte integrante della presente Delibera e sono composte dalla parte descrittiva e da quella grafica con allegati.

La parte descrittiva delle II Modifiche e integrazioni mirate al PAT di Pola contengono:

Disposizioni d'implementazione del PIANO - Modifiche e integrazioni

1. Condizioni per la determinazione delle finalità delle superfici nel territorio della Città di Pola
2. Condizioni di sistemazione dello spazio
5. Condizioni di determinazione dei corridoi o percorsi e superfici stradali e altri sistemi infrastrutturali
6. Misure di tutela dei valori paesaggistici e naturali e delle unità storico-culturali
8. Misure per evitare gli impatti ambientali negativi
9. Misure d'implementazione del piano

La parte descrittiva delle II Mirate modifiche e integrazioni al PAT di Pola contengono:

Parte grafica - modifiche e integrazioni:

3.A.	Condizioni di utilizzo e protezione dello spazio – Zone soggette a limiti specifici nell'utilizzo	1:25000
3.C.	Condizioni d'uso e protezione delle zone - misure specifiche	1:25000
5.1.	„Territori edificabili c.c. Pola e c.c. Gallesano,	1:5000

Allegati obbligatori alle Modifiche e integrazioni mirate al PAT di Pola sono:

- I. **MODIFICHE E INTEGRAZIONI MIRATE**
INTRODUZIONE
 Modifiche e integrazioni mirate del Piano d'assetto territoriale della Città di Pola
 - 3 Piano d'assetto territoriale
 - 3.2 Organizzazione dello spazio e destinazione principale e uso degli spazi
 - 3.4 Condizioni d'uso, allestimento e tutela dello spazio
 - 3.5 Sviluppo del sistema infrastrutturale
 - 3.5.1 Sistema di traffico infrastrutturale (strade, ferrovie, aeroporti e porti marittimi, telecomunicazioni pubbliche, condutture di produzione)
- II. **FONDAMENTI DELLA PROFESSIONE SUI QUALI SI BASANO LE SOLUZIONI D'ASSETTO TERRITORIALE**
- III. **LISTA DEI DOCUMENTI SETTORIALI E REGOLAMENTI CHE È STATO NECESSARIO RISPETTARE NELL'ESECUZIONE**
- IV. **RICHIESTE E PARERI DELL'ART. 79, DELL'ART. 94 E DELL'ART. 94 LEGGE SULL'ASSETTO DEL TERRITORIO E L'EDILIZIA („BOLLETTINO UFFICIALE“ 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12 I 80/13)**
- V. **RELAZIONE SUL DIBATTITO PROFESSIONALE**
- VI. **RELAZIONE SUL DIBATTITO PUBBLICO E SUL DIBATTITO PUBBLICO RIPETUTO**
- VII. **EVIDENZA DEL PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE**
- VIII. **RIASSUNTO PER IL PUBBLICO**
- IX. **DATI SULLA PERSONA GIURIDICA AUTORIZZATA AD ESEGUIRE I LAVORI PROFESSIONALI DI ASSETTO DEL TERRITORIO (ESECUTORE PROFESSIONALE:“ STUDIO BF“ s.p.a. ZAGREB)**

Con il contenuto dell'Elaborato delle II Modifiche e integrazioni mirate al Piano di assetto del territorio della Città di Pola menzionate nel presente articolo nel modo adeguato si sostituiscono le parti del Piano di assetto del territorio della Città di Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola n. 5a/06, 12/12, 5/14, 8/14- testo emendato e grafico, 7/15, 13/14, 10/15-testo emendato, 5/16 e 8/16-testo emendato e grafica) - di seguito nel testo:

MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELLE DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEL PIANO

1. CONDIZIONI PER LA DETERMINAZIONE DELLE FINALITÀ DELLE SUPERFICI NEL TERRITORIO DELLA CITTÀ DI POLA

1.1. INSEDIAMENTI

Articolo 3

Nell'art. 12 comma 1 delle Disposizioni d'implementazione in seguito al testo "edifici infrastrutturali" si aggiunge il testo "sistemare pontoni e "pontoni"",

1.9 MARE

Articolo 4

Nell'articolo 24 della disposizione d'implementazione il comma 2 cambia e recita:

"Nella zona di mare è possibile costruire e collocare gli edifici e i pontoni e "pontoni", dispositivi e installazioni necessarie per lo svolgimento della navigazione sicura come anche degli altri edifici, per i quali saranno prescritte condizioni più dettagliate in base al piano del territorio dell'area più ristretta."

1.9.1 TRAFFICO MARITTIMO

Articolo 5

Nell'art. 25 comma 1 delle disposizioni d'implementazione l'alinea 13 cambia e recita:

" - pista / area / luogo per l'atterraggio e il decollo degli idrovolanti di interesse locale".

2. CONDIZIONI DI SISTEMAZIONE DELLO SPAZIO

2.2 Territori edificabili degli insediamenti

2.2.1 DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 6

Nell'articolo 40 della definizione dei termini e delle variabili nella Disposizione d'implementazione cambia i seguenti termini e variabili che recitano:

"Specchi di mare" sono zone di mare con traffico marittimo, ormeggio per pontoni e "pontoni", superfici/località per aggancio/ancoraggio degli idrovolanti, nonché zone di mare per sport e ricreazione".

Nell'articolo 40 la definizione dei termini e delle variabili in seguito al testo dei termini e delle variabili LINEA COSTIERA si aggiunge anche un nuovo termine e la variabile:

"PONTONE" è un oggetto galleggiante che non è destinato alla navigazione, collegato alla terraferma, destinato a varie attività".

5. CONDIZIONI DI DETERMINAZIONE DEI CORRIDOI O PERCORSI E SUPERFICI STRADALI E ALTRI SISTEMI INFRASTRUTTURALI

5.1 SISTEMI DEL TRAFFICO

5.1.2. Traffico ferroviario

Articolo 7

Nell'articolo 112 comma 2 delle Disposizioni d'implementazione in seguito al testo "a 6 metri" si aggiunge il testo "misurati da entrambe le parti dall'asse del binario.

5.1.3. Traffico marittimo

Articolo 8

Nell'art. 113 comma 1 nella disposizione d'implementazione il comma 13 cambia e recita:

" - pista / area / luogo per l'atterraggio e il decollo degli idrovolanti di interesse locale".

5.1.5. Traffico aereo

Articolo 9

Nell'art. 117a comma 1 della Disposizione d'implementazione il comma 13 cambia e recita:

“Nella parte dello specchio di mare della zona portuale di Pola si pianifica l'intervento pista / area / posizione per l'atterraggio e il decollo e la zona / posizione per l'attracco / ancoraggio degli idrovolanti.”

6. Misure di tutela dei valori paesaggistici e naturali e delle unità storico-culturali

6.1 Beni culturali

Articolo 10

Nell'articolo 154 comma 3 nelle Disposizioni d'implementazione in seguito all'alinea 4 si aggiunge un nuovo alinea “-Riva”.

6.2 Beni naturali e valori paesaggistici

6.2.2. Aree ecologicamente importanti

Articolo 11

Nell'articolo 163 della Disposizione d'implementazione il comma 1 cambia e recita:

“Secondo l'ordinanza concernente l'elenco dei tipi di habitat, mappe di habitat e tipi di habitat in via di estinzione e rare (Bollettino ufficiale n. 88/2014) e sulla Direttiva dell'UE sugli habitat nel territorio della Città di Pola sono presenti gli habitat in via di estinzione e rari.”

6.2.3. Zone di rete ecologica della Repubblica di Croazia (UE rete ecologica NATURA 2000)

Articolo 12

Nell'articolo 163 delle Disposizioni d'implementazione

- nel comma 1 in seguito al testo “n. 124/2013” si aggiunge il testo “”105/2015”
- nel comma 3 In seguito al testo “n. 124/2013” si aggiunge il testo “”105/2015”
- nel comma 4 Misure di protezione dopo l'alinea 3 si aggiunge un nuovo alinea che recita:
“Misure elementari per la protezione delle specie di uccelli (e i modi di esecuzione delle misure) nei Territori di tutela per gli uccelli (POP) sono prescritte nel Regolamento sugli obiettivi di tutela e misure elementari di tutela degli uccelli nel territorio della rete ecologica (Gazzetta ufficiale n. 15/14).
- Nel comma 5 la lettera “E” nella prima riga nella parola “Ekološke” cambia in “e”, e parte del testo in seguito alla parola reti “Repubblica di Croazia, prescritte della Disposizione sulla rete ecologica (“Gazzetta ufficiale” n. 124/13) - si cancella
- nella rappresentazione tabellare comma 5 si cancella completamente la colonna “numero”
- nella rappresentazione tabellare, comma 5 nella seconda fila la parola “Attentamente” si sostituisce con la parola “Appropriato”

8. MISURE PER PREVENIRE L'IMPATTO NEGATIVO SULL'AMBIENTE

8.3 TUTELA DEL MARE

Articolo 13

Nell'articolo 178 comma 1 delle Disposizioni d'implementazione nella quarta linea dopo la parola “Croazia” si aggiunge il testo “Oltre a quanto menzionato alla zona costiera è possibile la realizzazione del pontile e ‘pontone’, che può essere realizzato in conformità con le disposizioni del presente piano generale rispettando tutte le normative pertinenti relative alla protezione del mare.”

9. Misure d'implementazione del piano

Articolo 14

Nell'articolo 195 comma 6 l'alinea 2 cambia e recita:

“Piano regolatore d'esecuzione “Città vecchia Pola” (“Bollettino ufficiale del Comune di Pola”, nn. 3/92 e 6/92 e “Bollettino ufficiale della Città di Pola”, nn. 1/97, 5/97 e 11/07, correzione 2/09, Delibera sull'abrogazione di parte del Piano regolatore d'esecuzione „Città vecchia Pola““

Nell'articolo 195 comma 6 alinea 11 alla fine del testo il segno d'interpunzione del punto “.” si sostituisce con il segno d'interpunzione della virgola “,”.

All'art. 195 comma 6 dopo l'alinea 12 si aggiunge un nuovo alinea che recita:

“- del Piano di assetto del territorio “Riva”

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 15

Le II modifiche e integrazioni mirate al Piano di assetto del territorio di Pola sono realizzate in sei (6) copie originali e autenticate con il timbro del Consiglio municipale della Città di Pola-Pola e con la sottoscrizione del Presidente del Consiglio municipale della Città di Pola-Pola.

Gli originali si conservano:

- una copia nell'archivio della documentazione della Città di Pola-Pola,
- tre copie nell'Assessorato all'urbanistica, agli affari comunali e al patrimonio della Città di Pola,
- una copia nel Ministero dell'edilizia e dell'assetto territoriale,
- una copia nell'Ente per l'assetto territoriale della Regione Istriana.

La visione del Piano dell'articolo 1 della presente Delibera si assicura nella sede del portatore della realizzazione - Assessorato agli affari comunali, all'urbanistica e al patrimonio, Pola, Foro 2.

Articolo 16

Si autorizza il Comitato per lo statuto e altri atti generali che, in conformità alle disposizioni dell'articolo 113 della Legge sull'assetto territoriale (“Gazzetta ufficiale” nn. 153/13), confermi il testo emendato delle disposizioni d'implementazione e la parte grafica del Piano di assetto del territorio della Città di Pola-Pola.

Articolo 17

La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione nel "Bollettino ufficiale" della Città di Pola.

CLASSE: 350-01/1201/34

NUM.PROT.: 2168/01-03-02-00-0153-17-318

Pola, 8 giugno 2017

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI POLA

IL PRESIDENTE

Tiziano Sošić, f.to

Ai sensi dell'articolo 100 della Legge sull'assetto territoriale e l'edilizia (GU 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 e 80/13) in riferimento all'art. 188 della Legge sull'assetto territoriale ("Gazzetta ufficiale" nn. 153/13) e dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 7/09, 16/09, 12/11 e 1/13 - testo emendato), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi l'8 giugno 2017, emana la

DELIBERA

sull'emanazione delle I Modifiche e integrazioni mirate del Piano regolatore generale della Città di Pola

Articolo 1

Con la presente Delibera si emanano le I Modifiche e integrazioni al Piano regolatore generale della Città (di seguito nel testo: PRG-) , („Bollettino ufficiale della Città di Pola” nn. 5a/08, 12/12, 5/14, 8/14-testo emendato, 10/14, 13/14, 19/14-testo emendato, 7/15 e 9/15-testo emendato).

Il creatore delle I Modifiche e integrazioni mirate al PRG di Pola è lo "STUDIO BF" d.o.o di Zagreba, Ribnjak 14.

Articolo 2

Le I Modifiche e integrazioni mirate al PRG sono parte integrante della presente Delibera e sono composte dalla parte descrittiva e da quella grafica con allegati.

La parte descrittiva delle I Modifiche e integrazioni al PRG contengono:

Disposizioni d'implementazione del PIANO - Modifiche e integrazioni

1. Condizioni per la definizione e la delimitazione delle zone a destinazione pubblica e altre sul territorio della Città di Pola
6. Condizioni di ubicazione e modo di costruzione degli edifici a tutte le destinazioni d'uso - Definizione della morfologia urbana e tipologie
7. Condizioni per stabilire i tracciati e le superfici di traffico, delle telecomunicazioni e delle reti delle infrastrutture comunali
9. Misure di tutela dei valori paesaggistici e naturali e delle unità storico-culturali
10. Misure d'implementazione del piano

La parte grafica delle I Modifiche e integrazioni al PRG contengono:

- | | | |
|---|------|---------|
| 0. Area di copertura delle modifiche e integrazioni | 0. | 1:10000 |
| 1. USO E DESTINAZIONE DELLO SPAZIO | 1) | 1:5000 |
| 2. Rete delle attività economiche e sociali | 2. | 1:10000 |
| 3.1. Traffico | 3.1. | 1:10000 |
| 3.3. Sistema energetico. | 3.3. | 1:10000 |

UFFICIALE“ 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12 I 80/13)

- V DELIBERA SULL'ATTUAZIONE
- VI RELAZIONE SUL DIBATTITO PROFESSIONALE
- VII RELAZIONE SUL DIBATTITO PUBBLICO E SUL DIBATTITO PUBBLICO RIPETUTO
- VIII EVIDENZA DEL PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE
- IX RELAZIONE SUL DIBATTITO PUBBLICO E SUL DIBATTITO PUBBLICO RIPETUTO
- X DATI SULLA PERSONA GIURIDICA AUTORIZZATA AD ESEGUIRE I LAVORI PROFESSIONALI DI ASSETTO DEL TERRITORIO (ESECUTORE PROFESSIONALE.“ STUDIO BF“ s.p.a. ZAGREB)

Con il contenuto dell'Elaborato I delle Modifiche e integrazioni mirate del Piano regolatore generale della Città di Pola riportate nel presente articolo, in modo opportuno si sostituiscono le parti del Piano regolatore generale della Città di Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola n. 5a/08, 12/12, 5/14, 8/14 - testo emendato, 10/14, 13/14, 19/14-testo emendato, 7/15 e 9/15-testo emendato).

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLE DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEL PIANO

Articolo 3

Nella Delibera sull'emanazione del PRG ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 5a/08, 12/12, 5/14, 8/14-testo emendato, 10/14, 13/14, 19/14- testo emendato, 7/15 i 9/15-testo emendato) nell'articolo 12 dopo il comma 7 si aggiunge un nuovo comma 8 che recita:

“Ecezionalmente, all'interno della zona di copertura del Piano di assetto urbanistico (PAU) Riva, eccetto nella cornice delle superfici a destinazione pubblica e sociale, gli edifici a destinazione pubblica e sociale si possono costruire anche nell'ambito della destinazione del porto aperto per il traffico pubblico (JP1 E J1) nel cui caso non si permette la realizzazione dei vani a destinazione abitativa all'interno degli edifici a destinazione primaria e non si attua la limitazione delle attività consentite e della loro quota nel comma 1 del presente articolo”.

L'attuale comma 8 diventa comma 9.

Articolo 4

All'art. 13 dopo il comma 3 si aggiunge il comma 4 che recita:

“Ecezionalmente dalle disposizioni del primo comma del presenta articolo, all'interno della superficie a destinazione generale pubblica e sociale (D), all'interno della zona di copertura del PAU “Riva” , si consente l'esecuzione delle attività sportive e ricreative mentre non si consente la realizzazione di vani a destinazione abitativa all'interno degli edifici a destinazione elementare e non si attua la limitazione delle attività consentite e della loro quota dell'articolo 12 comma 1”.

Articolo 5

Nell'articolo 27 delle Disposizioni d'implementazione dopo il comma 2 si aggiunge un nuovo comma 3 che recita:

- 3.4.2. Sistema di economia idrica - Smaltimento delle acque reflue 3.4.2. 1:10000
- 4.1. Condizioni di utilizzo 4.1/b 1:5000
- 4.2. Zone e parti di applicazione delle misure pianificate di protezione 4.2. 1:10000
- 4.3. Modi di costruzione 4.3) 1:5000
- 4.4. Modi di utilizzo 4.4. 1:10000

Allegati obbligatori alle I Modifiche e integrazioni mirate al PRG sono:

I MOTIVAZIONE I. MODIFICHE E INTEGRAZIONI MIRATE AL PIANO REGOLATORE GENERALE DELLA CITTÀ DI POLA

- 1. INTRODUZIONE - BASE GIURIDICA - MOTIVI, PUNTI DI PARTENZA, COPERTURA
- 2. CONTENUTO
- 3. PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO- MODIFICHE E INTEGRAZIONI

- 3.2.1. Rappresentazione delle attività economiche
Aree destinate alle attività economiche
Turismo e ristorazione
Turismo nautico
- 3.2.3. Rappresentazione delle reti di traffico e di telecomunicazione
- 3.2.3.1. TRAFFICO
Distributori di benzina
Traffico ferroviario
Traffico marittimo
- 3.2.4 Rappresentazione della rete infrastrutturale
- 3.2.4.1. SISTEMA ENERGETICO
SETTORE ELETTROENERGETICO
- 3.2.5. Condizioni di utilizzo, assetto e protezione delle superfici e degli edifici
Zona della rete ecologica nazionale
- 3.2.5.3. AREE VERDI E RICREATIVE
Spazi verdi pubblici urbani
- 3.2.6.2. PROTEZIONE DEI VALORI E DELLE CARATTERISTICHE PARTICOLARI
Aree ecologicamente importanti
- 3.2.7. Modo e condizioni di costruzione
Modo e condizioni di costruzione
Destinazione pubblica e sociale D
Destinazione economica – professionale
Destinazione di traffico - porto aperto al traffico pubblico
Destinazione sportivo - ricreativa - sport R1
Destinazione di traffico - stazione ferroviaria SF
Destinazione di traffico - parcheggio pubblico e garage G
- 3.3. Rappresentazione degli indicatori di destinazione, modo di utilizzo e assetto delle superfici

II FONDAMENTI PROFESSIONALE SOPRA I QUALI SI BASANO LE SOLUZIONI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

III. LISTA DEI DOCUMENTI SETTORIALI E REGOLAMENTI CHE È STATO NECESSARIO RISPETTARE NELL'ESECUZIONE

IV RICHIESTE E OPINIONI DALL'ARTICOLO 79 E ART. 94 LEGGE SULL'ASSETTO DEL TERRITORIO E L'EDILIZIA („BOLLETTINO

“Eccezionalmente, all’interno della zona di copertura del PAU “Riva”, eccetto nella cornice delle superfici a destinazione economica, gli edifici a destinazione economico-commerciale e di servizio, si possono costruire anche nella cornice della destinazione dei porti aperti al traffico pubblico (JP1 i J1).”

Articolo 6

Nell’articolo 36 delle Disposizioni d’implementazione dopo il comma 6 si aggiunge un nuovo comma 7 che recita:

“All’interno della zona destinata a porto di turismo nautico (LN) in località di Porto 1-marina si consente quanto segue:

- nella parte di terraferma del porto - ristrutturazione degli edifici esistenti in base all’articolo 69 delle presenti Disposizioni, in conformità alla documentazione della Sovrintendenza alle antichità.
- nella parte di mare del porto: sistemazione dell’infrastruttura necessaria in funzione del porto di turismo nautico e svolgimento del traffico marittimo e della navigazione.”

Nell’articolo 36 delle Disposizioni d’implementazione nell’attuale comma 7 dopo la prima frase del comma si aggiunge il testo:

“Per il Porto di turismo nautico Santa Caterina - Marina, porto 2 - Porto a secco e Porto 1- Marina (esistente) la capacità massima concessa di numero di ormeggi in mare indicato nella rappresentazione tabellare rappresenta allo stesso tempo anche la capacità minima obbligatoria.

Il numero complessivo totale di ormeggi sulla terraferma per il Porto menzionato nel sotto comma precedente ammonta a 1000 ormeggi sulla terraferma per cui lo stesso si distribuisce per i singoli porti in conformità alla rappresentazione della tabella.”

Nell’articolo 36 delle Disposizioni d’implementazione nell’attuale comma 7 nella rappresentazione tabellare in seguito alla riga evidenziata dal numero 4 si aggiunge una nuova riga che recita:

5.	PORTO 1 – MARINA (ESISTENTE)	400	/
-----------	-------------------------------------	------------	---

Nell’ultima riga della rappresentazione tabellare nell’attuale comma 7 seconda colonna il numero “1.450” si sostituisce con il numero “1. 850.”

Nell’articolo 36 delle Disposizioni d’implementazione nell’attuale comma 7 nella rappresentazione tabellare si aggiunge il testo che recita:

“Nota: Per il porto 1 - Marina si stabilisce la possibilità di mantenere il numero “esistente” di ormeggi in mare a condizione che nel corso della ristrutturazione lo stesso si deve adeguare alle condizioni minime di 400 ormeggi. Fino all’adeguamento con il numero di ormeggi pianificato si concede solo la manutenzione”.

Nell’articolo 36 delle Disposizioni d’implementazione nell’attuale comma 8 nella rappresentazione tabellare in seguito all’ultima riga si aggiunge una nuova riga che recita:

PORTO 1	Marina (esistente)	400	/	2,61 ha	0,18 ha	2,79 ha	Densità esistente
---------	--------------------	-----	---	---------	---------	---------	-------------------

I commi 7.8, 9 e 10 diventano commi 8.9, 10 e 11.

Articolo 7

Nell’articolo 41 delle disposizione d’implementazione il comma 2 cambia e recita:

“Nella zona di mare destinata ai porti generali per il traffico pubblico si possono costruire muri costieri e di supporto, coste, moli e frangiflutti, sistemare costruzioni e dispositivi per l’ormeggio delle imbarcazioni e della segnaletica, sistemare costruzioni, dispositivi e installazioni necessarie allo svolgimento della navigazione sicura, organizzare località per l’ormeggio degli idrovolanti esclusivamente nella copertura del PRG “Riva” all’interno del porto generale aperto al traffico pubblico (JP1) con relativa segnaletica, pontoni “pontoni” e svolgere lavori simili. Tutte le attività devono essere in conformità con le relative prescrizioni sulle condizioni che devono soddisfare gli interventi pianificati nello spazio, nonché le prescrizioni per una navigazione sicura.

Dopo il comma 4 si aggiunge un nuovo comma che recita:

“Eccezionalmente, all’interno della zona di copertura del PAU “Riva” nella cornice delle superfici destinate a porto aperto al traffico pubblico (JP1 I j1) non si applica la quota obbligatoria delle piantagioni del parco e / o aree verdi naturali del presente articolo.

Articolo 8

Nell’articolo 42 delle Disposizioni d’implementazione dopo il comma 1 si aggiunge un nuovo comma che recita:

“Eccezionalmente dal comma 1 del presente articolo, nella cornice delle zone destinate a porto aperto al traffico pubblico (JP1) all'interno della zona di copertura del PAU “Riva”, si consente la realizzazione di attività educative legate alla navigazione e vela, attività del club e altre organizzazioni”.

Articolo 9

Nell'articolo 45 delle Disposizioni d'implementazione dopo il comma 5 si aggiunge un nuovo comma che recita:

“Eccezionalmente, all'interno della zona di copertura del PAU “Riva”, eccetto che nella cornice delle zone a destinazione sportivo ricreativa, gli edifici a destinazione sportivo ricreativa si possono costruire anche in porti aperti al traffico pubblico (JP1 i J1) nel cui caso non si permette la realizzazione di superfici verdi e zone di traffico pubbliche, eccetto zone pedonali, e non si applica la quota obbligatoria di piantagioni del parco e/o aree verdi del presente articolo”.

Articolo 10

Nell'articolo 46 delle Disposizioni d'implementazione dopo il comma 7 si aggiunge un nuovo comma che recita:

“All'interno delle zone a destinazione sportiva, che si realizzeranno nell'ambito del porto aperto al traffico pubblico (J1) nella copertura del PAU “Riva”, accanto alle attività menzionate nel comma precedente si permette anche l'esecuzione di attività culturali.

Articolo 11

Nell'articolo 50 delle Disposizioni d'implementazione dopo il comma 6 si aggiunge un nuovo comma che recita:

“Eccezionalmente dal comma 3 del presente articolo, all'interno della copertura del PAU “Riva”, si permette la costruzione della nuova stazione di trasformazione nella zona verde protettiva.”

Articolo 12

Nell'articolo 56 delle Disposizioni d'implementazione dopo il comma 5 si aggiungono due nuovi comma che recitano:

“All'interno della zona destinata a garage (G) nella copertura del PAU “Riva”, accanto alle attività menzionate nel comma precedente del presente articolo, si consente la realizzazione di attività per la fornitura di servizi pubblici e di altre infrastrutture e la ricollocazione delle stazioni di pompaggio esistenti nell'edificio di parcheggio pubblico - autosilos.

Eccezionalmente, la realizzazione di attività accompagnatorie del comma 5 alinea 4 del presente articolo, nella copertura del PAU “Riva”, si condiziona dall'esecuzione di attività di carattere giornaliero (senza la possibilità di eseguire attività che, in base a prescrizioni specifiche, consentono il lavoro notturno”.

Nell'articolo 56 nell'attuale coma 6, nella frase dopo il numero “55,” si aggiunge il testo “47 eccezionalmente nella copertura del PAU „Riva“, 161, 163 e 164,”

I comma attuali 6.7, e 8 diventano commi 8, 9, e 10.

Articolo 13

Nell'articolo 56 a. delle Disposizioni d'implementazione, dopo il comma 5 si aggiunge un nuovo comma che recita:

“Con il presente PRG si permette l'allacciamento del

Porto 1 - della marina con il sistema viario circostante a livello regionale che si può realizzare nell'ambito della zona delle superfici pedonali e veicolari (PK).”

Articolo 14

Nell'articolo 57 delle Disposizioni d'implementazione nel comma 3 secondo alinea in seguito al segno “(J7)” la congiunzione “e” si cancella e aggiunge il segno d'interpunzione “,”.

All fine del testo esistente del secondo alinea nel comma 3 dopo il segno „(J4)“ si aggiunge il testo: „, Vallelunga (J1) e porto passeggeri Riva (JP1).“

Nell'articolo 57 delle Disposizioni d'implementazione, dopo il comma 6 si aggiunge un nuovo comma che recita:

“Eccezionalmente dal comma 2 e 3 del presente articolo all'interno della copertura del PAU “Riva” all'interno del porto destinato al traffico pubblico (JP1) è possibile sistemare un'unità galleggiante/pontone per la fornitura delle imbarcazioni con combustibile in base alle disposizioni particolari di installazione di questo tipo di strutture. “

Articolo 15

Nell'articolo 67 delle Disposizioni d'implementazione dopo l'ultimo segno della morfologia urbana e tipologica si aggiunge un nuovo contrassegno e il testo che recita:

„J. “PONTONE” è un oggetto galleggiante che non è destinato alla navigazione, collegato alla terraferma, destinato a varie attività”.

Articolo 16

Nell'articolo 67 delle Disposizioni d'implementazione in mezzo al testo:

“ZONA I. - Aree di costruzione / realizzazione di punti di riferimento cittadino.

All'interno di queste zone si pianifica la costruzione di edifici a morfologia urbana e tipologia I”.

e il testo:

“ZONA DEL CIMITERO - Zona all'interno della quale si consente la costruzione di tutti i tipi di edifici legati alla costruzione specifica nel cimitero”.

si aggiunge il testo come segue:

“ZONA J. - La superficie totale dello specchio di mare all'interno della quale si consente l'installazione e l'ormeggio di “pontoni” - morfologia urbana e tipologia J.”

Articolo 17

Nell'articolo 68 che riguarda i termini e le variabili il testo che segue il termine

“LA RESTANTE SUPERFICIE DI MARE (ALL'INTERNO DELLA ZONA PORTUALE)” cambia e recita:

“È la zona dello specchio di mare all'interno della zona portuale stabilita nel Piano regolatore generale della Città di Pola per la quale nella parte grafica del piano non è separatamente specificata la destinazione d'uso. La zona menzionata è destinata principalmente all'organizzazione delle vie di navigazione. All'interno di tali zone, non disturbando con ciò le vie di navigazione, è possibile realizzare anche altri contenuti/edifici come ad esempio: pista / superficie per il decollo e l'atterraggio di idrovolanti, superficie di atterraggio / ormeggio di idrovolanti, pontili galleggianti, installazione di strutture sportive e ricreative per lo sport e il divertimento in acqua, la creazione di infrastrutture e dispositivi, nonché attività analoghe nello spazio.

La posizione esatta, come pure le dimensioni di tali interventi, si definiranno nel procedimento di rilascio dei permessi di costruzione in rapporto alla specificità dell'intervento e alla micro collocazione su cui lo stesso si pianifica come pure le condizioni che derivano dalle prescrizioni specifiche che sono di influenza sull'intervento concreto nello spazio."

Articolo 18

Nella tabella delle condizioni di ubicazione e modi di costruzione degli edifici a tutte le destinazioni d'uso dell'Articolo 69 la riga con i parametri numerici della zona con il contrassegno 47 cambia e recita:

47**	G	200*	800**	0,50**	15**	-**	ne	No.	Si	ne
------	---	------	-------	--------	------	-----	----	-----	----	----

Nella tabella delle condizioni di ubicazione e modi di costruzione degli edifici a tutte le destinazioni d'uso dell'Articolo 69 la riga con i parametri numerici della zona con il contrassegno 55 cambia e recita:

55**	Zone pavimentali sistematiche	-	esistente	-	esistente	-	ne	No.	Solo ristrutturazione **	ne
------	-------------------------------------	---	-----------	---	-----------	---	----	-----	--------------------------------	----

Dopo alle righe con i parametri delle zone a contrassegno numerico 160 si aggiungono nuove righe con contrassegni numerici che recitano:

161***	E	2250	5645	0,5	5,5	1	ne	No.	Si	ne
162****	E	600	6100	0,5****	10****	3****	ne	No.	Si	ne
163	J	500	4850	0,33	8	2	ne	No.	Si	ne
164 ^{oo}	B.	esistente	esistente	esistenti	esistente	esistenti	ne	No.	Solo ristrutturazione	esistenti

Dopo il testo: "Nota: Nella tabella per la zona 62, è stabilito il coefficiente massimo di edificabilità del 0,6 e la superficie massima di edificabilità di 8000 m², ma eccezionalmente per le necessità di costruzione di piscina aggiuntive sulla particella edificabile dell'albergo all'interno di copertura del Piano di assetto del territorio "Lungo mare" si consente il coefficiente massimo di edificabilità 0,7 e la superficie massima di edificabilità di 9500 m²." si aggiunge il seguente testo:

**Nota: Eccezionalmente, all'interno della copertura del PAU "Riva", nella zona 55 per il PAU "Riva", nella zona 55 per gli edifici in elevazione esistenti si consente la ristrutturazione nelle dimensioni esistenti in base alle disposizioni dell'articolo 72a comma 7.

**Nota: Eccezionalmente dalle condizioni stabilite nella tabella per la zona 47, sull'edificio a destinazione di stazione ferroviaria all'interno della copertura del PAU "Riva" si consente che in via eccezionale dalle condizioni stabilite nella tabella per la zona 47, per l'edificio a destinazione di stazione ferroviaria all'interno della copertura del PAU "Riva" si consente che la parte in elevazione dell'edificio di superficie massima di edificabilità di 400 m², superficie massima di edificabilità 5965 m², coefficiente massimo di edificabilità 0,25, altezza massima 10 m e numero massimo di livelli 2 e si prescrive in aggiunta anche il coefficiente di edificabilità sotterraneo nel valore di 0,035.

**Nota: Per la zona a designazione 161 all'interno della zona a copertura del PAU "Riva", si consente la collocazione di chioschi fino alla costruzione dell'edificio pianificato in base al Regolamento sui lavori edili semplici ed altri ("Gazzetta ufficiale" n. 79/14, 41/15 e 75/15).

Per la zona a designazione 161 all'interno della zona a copertura del PRG "Riva", si consente la collocazione di chioschi fino alla costruzione

**Nota: Nella tabella per la zona 162 è stabilita l'altezza massima complessiva di 10 m e il numero massimo di piani 3 che riguarda il margine settentrionale della zona. Eccezionalmente, per la zona 162 nella Tabella è stabilita l'altezza massima complessiva di 10 m e il numero massimo di piani 3 che riguarda il margine settentrionale della zona. Eccezionalmente, per la zona 162, il coefficiente massimo prescritto di edificabilità dato nella tabella, riguarda solo la parte in elevazione dell'edificio e si prescrive in aggiunta il coefficiente interrato di edificabilità nel valore di 1 e il numero massimo di piani in elevazione 2. Il tetto della parte interrata e in elevazione dell'edificio si adibisce a zona di parco e l'edificio deve essere formato come una struttura che consiste in un volume fuori terra che si estende in direzione nord-sud con una pendenza caratteristica della superficie del tetto lungo l'intera lunghezza della facciata collegata al livello del suolo.

^{oo}Nota: Eccezionalmente dalle condizioni stabilite nella tabella per la zona 164, all'interno della zona di copertura del PAU "Riva", per l'edificio esistente accanto al Parco Imperatore Francesco si consente l'annesso che deve essere confermato attraverso i processi di lavoro integrati.

Articolo 19

Nell'articolo 70 delle Disposizioni d'implementazione nella prima frase del comma 1 il numero "6" si sostituisce con il numero "8".

Articolo 20

Nell'articolo 71 delle Disposizioni d'implementazione nell'ultima frase del comma 1, dopo il numero "55" si aggiunge il segno d'interpunzione "," e si cancella la congiunzione "i". In seguito al numero "59" si aggiunge il testo "I 161".

Articolo 21

Nell'articolo 72a delle Disposizioni d'implementazione in seguito all'ultimo comma si aggiunge un nuovo comma che recita:

"Eccezionalmente, all'interno della zona di copertura del PAU "Riva", all'interno della zona 55 per l'edificio esistente in elevazione nella zona verde (JZ), per la costruzione esistente della gru e per la costruzione esistente al molo Fiume nella zona a destinazione pedonale che si realizzerà all'interno della parte di terraferma del porto aperto al traffico pubblico (JP1), si consente la ristrutturazione nelle dimensioni esistenti in conformità alla documentazione della Sovrintendenza all'antichità e alle disposizioni generali del presente piano".

Articolo 22

Nell'articolo 93 delle Disposizioni d'implementazione in seguito all'ultimo comma si aggiunge un nuovo comma che recita:

"Eccezionalmente dal comma 1 del presente articolo il porto esistente di turismo nautico Porto 1 - marina è permesso, fino all'attuazione di tutti i parametri previsti principalmente nella parte del progetto di ampliamento del porto, ristrutturare nel quadro delle finalità definite nelle dimensioni esistenti di approvazione della concessione ai sensi dell'articolo 36 e le disposizioni generali di questo piano".

Articolo 23

Nell'articolo 114 comma 2 delle Disposizioni d'implementazione, dopo l'alinea 12 si aggiunge un nuovo alinea che recita:

- Ristrutturazione della Via Riva e della Via 119 Brigate.

Articolo 24

All'art. 119 delle Disposizioni d'implementazione, dopo il comma 6 si aggiunge un nuovo comma che recita:

"Nella parte dell'intervento davanti, ovvero di fronte all'edificio in via Riva, all'interno della copertura del PAU "Riva", si consente l'allestimento di una piccola tettoia prefabbricata esclusivamente in seguito alla costruzione dell'allargamento in progetto "riva".

Articolo 25

Nell'articolo 125 delle Disposizioni d'implementazione nel comma 2 dopo il testo "6m" si aggiunge il testo " da entrambe le parti misurato dall'asse del binario".

Nell'articolo 125 delle Disposizioni d'implementazione nel comma 3 dopo il testo "Ferrovie croate" si aggiunge il testo " / dell'organo statale competente".

Articolo 26

Nell'articolo 126 delle Disposizioni d'implementazione nel comma 1, nel primo alinea dopo il sotto alinea 4 si aggiunge il sotto alinea 5 che recita:

"- porto di mare a destinazione specifica di importanza statale - Porto 1 - marina"

Nell'attuale sotto alinea 11 in seguito al testo "pista di decollo/atterraggio" si aggiunge il testo "/zona per l'atterraggio e il decollo"

Dopo l'attuale sotto alinea 11 si aggiunge un nuovo alinea che recita:

" - zona/località per l'aggancio/ancoraggio di idrovolanti"

Articolo 27

Nell' articolo 126.a. delle Disposizioni d'implementazione il comma 1 cambia e recita:

"Nella copertura del PRG è pianificata la località di decollo/atterraggio per gli idrovolanti (visibile nella parte grafica del PRG - n.3.1 foglio "Traffico". La pista / superficie per l'atterraggio e decollo può essere realizzata in altre posizioni all'interno del porto di Pula secondo le condizioni derivanti dalle normative speciali.

Il porto di Pola si trova al di fuori della copertura del Piano."

Articolo 28

Nell'articolo 162 a. delle Disposizioni d'implementazione, nel comma 1, dopo il numero "124/13" si aggiunge il segno d'interpunzione "," e il numero "105/2015".

Nel comma 3, sotto comma 2 alinea 2 "Corridoio per le tartarughe di mare - fascia costiera fino ai 50 metri di profondità - HR 2001136" - si cancella.

Nel comma 4 alinea 1 la parola "attentamente" si sostituisce con la parola "adeguato".

Nel comma 5 La parola "corridoio" si sostituisce con la parola "habitat".

Articolo 29

Nell'articolo 178 comma 3 delle Disposizioni d'implementazione, dopo l'alinea 4 si aggiunge un nuovo alinea numero 5 che recita: " - Riva".

Nel comma 4 dopo il testo "n. 4.1.," si aggiunge il testo "4.1.A i 4.1.B" e il segno d'interpunzione ",".

Articolo 30

All'art. 191 h, nel comma 1 il testo: In base al Regolamento sulle specie e tipi di habitat, alla mappa degli habitat, ai tipi di habitat in via di estinzione e rari, e alle misure di conservazione dei tipi di habitat (Gazzetta ufficiale nn. 06,119/09), cambia e recita: "Secondo l'ordinanza concernente l'elenco dei tipi di habitat, mappe di habitat e tipi di habitat in via di estinzione e rare (Bollettino ufficiale n. 88/2014).

Articolo 31

Nella tabella di copertura dei piani del territorio per

aree circoscritte dell'Articolo 219 dalla riga di indicazione numerica 69, si aggiunge una nuova riga ad indicazione numerica 70 che recita:

”	70	PRG “Riva”
---	----	------------

“

Articolo 32

Nell'articolo 220 delle Disposizioni d'implementazione, comma 1 alinea 2 dopo il numero “11/07” si aggiunge il segno d'interpunzione “,” e il testo 02/09, Delibera sull'abrogazione di parte del PAT “Città vecchia Pola”)

Nell'alinea 12 Alla fine del testo si cancella il segno d'interpunzione “. “

Dopo l'alinea 12 si aggiunge un nuovo alinea che recita:
“- Piano di assetto urbanistico “Riva””

Articolo 33

Dopo l'Art. 228 a. Delle Disposizioni d'implementazione si aggiunge un nuovo Articolo 228 b che recita:

”

Articolo 228.b.

All'interno della copertura del PAU “Riva”, all'interno della zona a designazione numerica 161 dalla parte grafica del Piano regolatore generale - foglio numero 4.3 foglio “Modo di costruzione”, è concessa la costruzione di edifici in elevazione che con il proprio volume deve essere inclusa in modo adeguato nella visuale dal mare verso l'Anfiteatro e nell'unità urbanistica della Via alla Stazione in conformità alla documentazione della Sovrintendenza ai monumenti. Condizioni più precise di costruzione nonché le condizioni importanti per gli interventi su tale superficie saranno stabiliti nelle soluzioni del PAU “Riva”. “

Articolo 34

All'Art. 233 dopo il comma 14 si aggiunge un nuovo comma che recita:

“Come linee guida per la realizzazione del PAU “Riva”, con il PRG - è necessario attenersi alle seguenti raccomandazioni:

- creazione di una nuova identità di città sul mare,
- ripristinano dei rapporti compromessi tra la città e il mare, ovvero assicurare una maggiore funzionalità e formazione degli spazi,
- trovare soluzioni di integrazione di alta qualità sotto tutti gli aspetti del traffico,
- allo scopo di sviluppare la circolazione pedonale, ossia il collegamento pedonale alla stazione ferroviaria e zone adiacenti, si dà la possibilità di un collegamento pedonale sotterraneo della stazione ferroviaria con i parcheggi pubblici e i garage sistemati a sud della stazione ferroviaria come pure con la riva assestata - passeggiata a est della stazione ferroviaria.”

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 35

Le I modifiche e integrazioni mirate al Piano regolatore generale di Pola sono realizzate in sei (6) copie originali e autenticate con il timbro del Consiglio municipale della Città di Pula-Pola e con la sottoscrizione del Presidente del Consiglio municipale della Città di Pula-Pola.

Gli originali si conservano:

- una copia nell'archivio della documentazione della Città di Pula-Pola,
- tre copie nell'Assessorato all'urbanistica, agli affari comunali e al patrimonio della Città di Pola,
- una copia nel Ministero dell'edilizia e dell'assetto territoriale,
- una copia nell'Ente per l'assetto territoriale della Regione Istriana.

La visione del Piano dell'articolo 1 della presente Delibera si assicura nella sede del portatore della realizzazione - Assessorato agli affari comunali, all'urbanistica e al patrimonio, Pola, Foro 2.

Articolo 36

Si autorizza il Comitato per lo statuto e altri atti generali che, in conformità alle disposizioni dell'articolo 113 della Legge sull'assetto territoriale (“Gazzetta ufficiale della Repubblica di Croazia nn. 153/13), confermi il testo emendato delle disposizioni d'implementazione e la parte grafica del Piano regolatore generale della Città di Pula-Pola.

Articolo 37

La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione nel "Bollettino ufficiale" della Città di Pola.

Classe: 350-01/12-01/34

Num.Prot.: 2168/01-03-02-00-0153-17-322

Pola, 8 giugno 2017

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI POLA

IL PRESIDENTE

Tiziano Sošić, f.to

Ai sensi dell'articolo 100 della Legge sull'assetto territoriale e l'edilizia (GU 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 e 80/13) in riferimento all'art. 188 della Legge sull'assetto territoriale ("Gazzetta ufficiale" nn. 153/13) e dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 7/09, 16/09, 12/11 e 1/13 - testo emendato), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi l'8 giugno 2017, emana la

DELIBERA **sull'emanazione del Piano d'assetto urbanistico "Riva"**

I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Con la presente Delibera si emana il Piano di assetto urbanistico "Riva" (di seguito nel testo: Piano).

Creatore del Piano è la ditta „Studio BF” d.o.o. di Zagabria, Ribnjak 14.

Articolo 2

Il Piano è parte integrante della presente Delibera ed è composto dalla parte descrittiva e da quella grafica con allegati obbligatori.

LA PARTE DESCRITTIVA DEL PIANO comprende:

DISPOSIZIONI D'IMPLEMENTAZIONE

- | | |
|-------|--|
| 0 | Disposizioni generali |
| 1 | Condizioni di definizioni e delimitazione delle zone a destinazione pubblica e altre |
| 2 | Condizioni di sistemazione degli edifici di attività economiche |
| 3 | Condizioni di collocazione delle attività accompagnatorie sui "pontoni" all'interno dello specchio di mare del porto generale aperto al traffico pubblico "Valllunga" (j1) - parte di mare |
| 4 | Condizioni di sistemazione degli edifici di attività sociali |
| 5 | Condizioni di sistemazione ossia costruzione, ristrutturazione e allestimento della rete viaria, elettrica, di comunicazione e comunale con strutture e zone corrispondenti |
| 5.1 | Condizioni di costruzione della rete stradale |
| 5.1.1 | Traffico stradale |
| 5.1.2 | Parcheggi pubblici e garage |
| 5.1.3 | Piazze e altre aree pedonali maggiori |
| 5.1.4 | Traffico ferroviario |
| 5.1.5 | Traffico marittimo |

- | | |
|-----|--|
| 5.2 | Condizioni di costruzione della rete di comunicazione elettronica |
| 5.3 | Condizioni di costruzione della rete comunale e di altre reti infrastrutturali |
| 6 | Condizioni di sistemazione delle aree verdi pubbliche |
| 7 | Misure di protezione e tutela delle unità naturali e storico-culturali |
| 8 | Gestione dei rifiuti |
| 9 | Misure per evitare gli impatti ambientali negativi |
| 10 | Misure di tutela particolare |
| 11 | Misure d'implementazione del piano |

LA PARTE GRAFICA DEL PIANO comprende:

- | | | |
|------|---|----------|
| 1 | Uso e destinazione delle superfici | M 1:1000 |
| 2.1 | Rete stradale, comunale e infrastrutturale - Traffico | M 1:1000 |
| 2.2 | Rete stradale, comunale e infrastrutturale - Rete di comunicazione elettronica | M 1:1000 |
| 2.3 | Rete stradale, comunale e infrastrutturale - Energia elettrica - media tensione | M 1:1000 |
| 2.4 | Rete stradale, comunale e infrastrutturale - Energia elettrica - bassa tensione | M 1:1000 |
| 2.5 | Rete di infrastrutture stradale, viaria e comunale - Energia elettrica - illuminazione pubblica | M 1:1000 |
| 2.6 | Rete di infrastrutture stradale, comunale e infrastrutturale - Approvvigionamento idrico | M 1:1000 |
| 2.7 | Rete di infrastrutture stradale, comunale e infrastrutturale - Smaltimento delle acque reflue | M 1:1000 |
| 2.8 | Rete di infrastrutture stradale, comunale e infrastrutturale - Fornitura di gas | M 1:1000 |
| 2.9 | Rete di infrastrutture stradale, comunale e infrastrutturale - Rete di acqua calda | M 1:1000 |
| 3 | Condizioni d'uso, allestimento e tutela dello spazio | M 1:1000 |
| 4.A | Modo e condizioni di costruzione - modi di costruzione | M 1:1000 |
| 4.B. | Modo e condizioni di costruzione - modi di utilizzo | M 1:1000 |

ALLEGATI OBBLIGATORI:

SUL DIBATTITO PUBBLICO RIPETUTO

I. MOTIVAZIONE

INTRODUZIONE

1. PUNTI DI PARTENZA

- 1.1. Posizione, importanza e specificità delle parti degli insediamenti nell'area della città
 - 1.1.1 Dati elementari dello stato nello spazio
 - 1.1.2 Caratteristiche di sviluppo territoriale
 - 1.1.3 Dotazione infrastrutturale
 - 1.1.4 Unità naturali, storico-culturali protette e valori ambientali e specificità
 - 1.1.5 Obblighi dai piani dell'area vasta (copertura, numero di abitanti e abitazioni, densità abitativa e di costruzione)
 - 1.1.6 Voto delle possibilità e limitazioni dello sviluppo in rapporto ai dati demografici ed economici nonché indicatori spaziali

2. OBIETTIVI DELL'ASSETTO TERRITORIALE

- 2.1. Obiettivo dell'assetto territoriale di importanza per la Città
 - 2.1.1 Sviluppo demografico
 - 2.1.2 Scelta delle strutture spaziali ed economiche
 - 2.1.3 Infrastruttura comunale e stradale
 - 2.1.4 Conservazione delle specificità spaziali di parte degli insediamenti
- 2.2. Obiettivi dell'assetto spaziale di parte degli insediamenti
 - 2.2.1 Uso razionale e tutela degli spazi in rapporto agli esistenti e numero pianificato degli abitanti, densità abitativa, indicazioni delle strutture costruite, valori e specificità del paesaggio, delle unità naturali e storico-culturali
 - 2.2.2 Miglioramento dell'assetto degli insediamenti e delle infrastrutture comunali

3. PIANO D'ASSETTO TERRITORIALE

- 3.1. Programma di costruzione e assetto dello spazio
- 3.2. Destinazione elementare dello spazio
- 3.3. Rappresentazione degli indicatori di destinazione, modo di utilizzo e assetto delle superfici
- 3.4. Rete di traffico e viaria
- 3.5. Rete dell'infrastruttura comunale
- 3.6. Condizioni di utilizzo, assetto e protezione delle superfici
 - 3.6.1 Condizioni e modo di costruzione
 - 3.6.2 Misure di tutela dei valori naturali e specificità e delle unità ambientali e storico-culturali
- 3.7. Misure per evitare gli impatti ambientali negativi

II. DOCUMENTAZIONE PROFESSIONALE SULLA QUALE SI BASANO LE SOLUZIONI PROGETTUALI SPAZIALI LISTA DEI DOCUMENTI PER SETTORIE PRESCRIZIONI ALLE QUALI È NECESSARIO ATTENERSI NELLA REALIZZAZIONE

III. RICHIESTE E PARERI DI CUI AGLI ARTT. 79 E ARTICOLO 94 LEGGE SULL'ASSETTO DEL TERRITORIO E SULL'EDILIZIA (NN 76/07, 38/09,50/11,90/11, 50/12,55/12 E 80/13)

IV. RELAZIONE SUL DIBATTITO PUBBLICO E

V. EVIDENZA DEL PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE

VI. SINTESI PER IL PUBBLICO

VII. DATI SULLA PERSONA GIURIDICA AUTORIZZATA AD ESEGUIRE I LAVORI PROFESSIONALI DI ASSETTO DEL TERRITORIO (ESECUTORE PROFESSIONALE: "STUDIO BF" d.o.o. Zagabria)

II DISPOSIZIONI D'IMPLEMENTAZIONE

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 3

(1) Il Piano di assetto urbanistico "Riva" (di seguito nel testo: Piano) è un documento a lungo termine che, in conformità agli obiettivi e compiti stabiliti dai piani vigenti per le aree vaste (Piano regolatore generale della città di Pola Bollettino ufficiale della Città di Pola 12/06, 12/12, 05/14, 8/14 - testo emendato, 7/15, 10/15 - testo emendato e 5/16) e (Piano regolatore generale della città di Pola Bollettino ufficiale della Città di Pola 5a/08, 12/12, 05/14, 8/14 - testo emendato, 10/14, 13/14 i 19/14 - testo emendato, 7/15 i 9/15 - testo emendato) e alla Delibera sull'elaborazione delle II Modifiche e integrazioni mirate del Piano d'assetto territoriale della Città di Pola, I con le Modifiche e integrazioni al Piano regolatore generale della Città di Pola, si abrogano parti del Piano regolatore d'esecuzione "Città Vecchia Pola" e con l'elaborazione del Piano di assetto urbanistico "Riva" (Bollettino ufficiale della Città di Pola 02/12) si stabiliscono le linee guida per l'assetto, le condizioni base di utilizzo, l'assestamento e la tutela dell'ambiente all'interno della zona della sua copertura.

(2) Con il piano vengono stabilite le basi a lungo termine dell'organizzazione e dell'assetto degli ambienti in conformità con gli obiettivi e compiti dello sviluppo sociale ed economico, e specialmente:

- divisione di base dello spazio in base alle disposizioni con le condizioni di sistemazione,
- sistema infrastrutturale di corridoi e degli edifici e il loro allacciamento al sistema delle aree più vaste,
- misure di protezione e miglioramento dell'ambiente,
- misure d'implementazione del Piano.

Articolo 4

(1) Il Piano è realizzato in conformità alle disposizioni della Legge sull'assetto del territorio e dell'edilizia (GU nn. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12, 80/13), alla Legge sull'assetto del territorio (GU 153/13), al Regolamento sui contenuti, misurazioni di rappresentazione cartografica, indicatori spaziali obbligatori, e allo standard degli elaborati dei piani del territorio (GU 106/98, 39/04, 45/04, 163/04 e 9/11), documentazione professionale - documentazione della Sovrintendenza all'antichità per la realizzazione del PAU Riva (creatore: Università di Zagabria, Facoltà di Architettura, Istituto per i beni architettonici di ottobre 2015) su cui è rilasciata l'opinione positiva della relativa Sovrintendenza ai beni culturali di Pola (classe: 612-08/12-10/0388, Sigla amm.: 532/-04-02-10/1-15-16 del 30/ 12/ 2015 (di seguito

nel testo documentazione della Sovrintendenza) e altri segni specifici.

(2) Tutti gli elementi in base ai quali si rilasceranno i permessi di costruzione e/o gli atti di esecuzione del piano, e che non sono particolarmente menzionati nel presente Piano, sono stabiliti sulla base delle disposizioni del piano territoriale vigente per le aree più vaste.

Articolo 5

(1) Il Piano di assetto urbanistico "Riva" comprende la parte edificata della zona edificabile dell'insediamento di Pola della superficie di 39,597 ha di cui la parte di terraferma ammonta a 17,323 ha, e quella di mare a 22,274 ha.

(2) Il Piano si riferisce a :

- parte del territorio edificabile degli insediamenti di Pola,
- parte del comune catastale di Pola.

(3) Il territorio di copertura del Piano si trova completamente all'interno della zona costiera protetta - limiti di spazio in conformità alla Legge sull'assetto del territorio (GU 153/13).

(4) Il confine di copertura del Piano è trasferito nella relativa base per la realizzazione del Piano in rapporto 1:1000 e indicata in tutte la rappresentazioni cartografiche.

Forma e dimensione del lotto edificabile

Articolo 6

(1) La forma e la grandezza del lotto edificabile si stabilisce prendendo in considerazione:

- destinazione d'uso e tipo di edificio la cui costruzione si pianifica sul lotto,
- linea di regolazione della superficie di traffico esistente e pianificata con la quale confina il lotto edificabile e la superficie di traffico alla quale si allaccia il lotto edificabile,
- lotti edificabili vicini, configurazione e altre caratteristiche del terreno,
- stato catastale e stato tavolare del terreno,
- condizioni specifiche di costruzione e altri elementi importanti per stabilire la forma del lotto edificabile.

La forma e la grandezza del lotto edificabile si stabiliscono in conformità a tutte le prescrizioni relative vigenti, alla formazione morfologica e tradizionale all'interno dell'insediamento e in base alle usanze.

(3) La grandezza del lotto edificabile è stabilita in rapporto alla superficie di edificabilità (minima e massima) e al coefficiente di costruzione (massimo) per singola zona in conformità alla distribuzione spaziale della zona all'interno della copertura del Piano data nella parte grafica del Piano, foglio n. 4.A. - Modo e condizioni di costruzione - modi di costruzione. La grandezza minima del lotto edificabile è identica alla superficie sotto all'edificio esistente, mentre la grandezza massima del lotto edificabile è identica alla superficie della zona in cui l'edificio esistente si trova.

(4) Eccezionalmente, allo scopo di mantenere la concezione planimetrica causa la disposizione del territorio e alla posizione specifica dell'edificio in rapporto allo spazio circostante nella parte grafica del Piano, foglio n. 4.A. Modo e condizione di costruzione - il modo di costruzione per gli interventi all'interno della zona con segno numerico 1-2a - parte edificabile fuori terra e 2b - parte edificabile interrata; 4a - parte edificabile fuori terra, 4b - la parte edificabile interrata e la zona delle rotaie ferroviarie per la ricezione e spedizione sono stabiliti i lotti edificabili con il segno I, II,

III sopra i quali sono rappresentate le posizioni delle linee di regolazione degli edifici pianificati la cui superficie e destinazione è visibile nella tabella del comma 7 del presente articolo.

(5) Nel Regolamento per il rilascio dei permessi di costruzione e/o atti per la realizzazione del piano con il quale si consente la costruzione causa la configurazione del terreno, risoluzione dei rapporti giuridico-patrimoniali e catastali e per stabilire le micro collocazioni delle strade tramite il procedimento di rilascio dei permessi di costruzione e/o atti per l'esecuzione del piano sono possibili minori deviazioni dai confini pianificati delle particelle edificabili e delle zone proposte nella parte grafica del Piano, foglio n. 4.A. Modo e condizioni di costruzione - modi di costruzione.

(6) Accanto alle Disposizioni del comma precedente del presente articolo, la forma dettagliata e la grandezza delle particelle edificabili contrassegnate con II e III si stabiliranno tramite il procedimento di rilascio dei permessi di costruzione e/o atti per l'attuazione del piano in conformità alle prescrizioni specifiche e alle condizioni dell'organo competente, e legato al traffico ferroviario.

(7) La rappresentazione delle superfici e delle destinazioni dei lotti edificabili per le zone del comma 4 del presente articolo sono date nella tabella di seguito:

Contrassegno del lotto edificabile	Destinazione del lotto edificabile	Superficie del lotto edificabile
I	L'edificio d'affari-economico all'interno della superficie a destinazione di contenuti aggiuntivi commerciali-di servizio (JP1-1)	1,13
II	L'edificio del parcheggio pubblico - autosilo all'interno della destinazione per garage (G)	1,22
III	Edifici della stazione ferroviaria all'interno della destinazione di stazione ferroviaria (ZK)	2,39

(8) Superfici di traffico pubbliche, pedonali-stradali (PK), pedonali e zone verdi (JZ) e zone di protezione verde (Z) stabilite nel presente Piano si considerano lotto/lotti edificabili cosa che si stabilirà in modo più dettagliato tramite il procedimento di rilascio dei permessi di costruzione e/o atti per la realizzazione. Le superfici di traffico pubbliche, superfici pedonali- stradali (PK) e/o superfici pedonali è possibile formare su di un'unica particella edificabile.

Articolo 7

(1) La grandezza e la superficie che si costruisce sulla particella edificabile sono definite dagli elementi:

- edificabilità della particella edificabile,
- utilizzo della particella edificabile,
- superficie massima e minima di edificabilità della particella edificabile,
- altezza e numero di piani dell'edificio.

Articolo 8

(1) L'edificabilità della particella edificabile si stabilisce tramite il coefficiente di edificabilità (k-ig). Il coefficiente massimo di edificabilità (k-ig) è stabilito dalle disposizioni del presente Piano e indicato nella tabella delle condizioni di ubicazione negli articoli: 55, 65, 86, 104 i 159 per ogni singola destinazione. In tal senso si considera il valore massimo concesso del rapporto della superficie edificata del terreno sotto all'edificio e la superficie totale della particella edificabile, per cui nella superficie edificata del terreno sotto l'edificio si calcola la superficie di tutte le costruzioni fuori terra e interrata dell'edificio principale nonché la superficie delle costruzioni ausiliari la cui costruzione si permette in conformità alle disposizioni complessive del presente Piano.

(2) La superficie massima e minima di edificabilità della particella edificabile è stabilita nelle disposizioni del presente Piano e indicata nella tabella delle condizioni di ubicazione negli articoli: 55, 65, 86, 104 i 159 per ogni singola destinazione. Nel calcolo della superficie massima/minima di costruzione si calcola la superficie della proiezione verticale di tutte le parti costruttive chiuse, aperte e ricoperte degli edifici base tranne i balconi, sulla particella edificabile, compresi i terrazzi al pianterreno degli edifici quando gli stessi sono la parte costruttiva del piano interrato, come anche la superficie della proiezione verticale degli edifici ausiliari seguenti: contenitori per la sistemazione di contenitori standard di rifiuti urbani e tettoie assestanti o collegate all'edificio.

(3) Nel coefficiente di edificabilità (k-ig) non si calcolano le proiezioni verticali di balconi, cornicioni, grondaie, piedritti e architravi, elementi di protezione dal sole, corpi illuminanti, pubblicità e elementi simili sulla particella edificabile.

(4) Dal bilancio del coefficiente di edificabilità della particella edificabile si escludono le superfici di manipolazione, l'accesso agli edifici, strade interne, rampe, installazioni e tombini e contenitori, che rappresentano la sistemazione del terreno circostante (particella edificabile), pavimentazione a terra, terrazze al pianterreno non coperte quando le stesse non sono parte costruttiva del piano interrato, e sono tutti minori di 1,0 m dal terreno circostante, muri e argini in base alla configurazione del terreno e interventi simili.

(5) Lo sfruttamento della particella edificabile si stabilisce tramite il coefficiente di sfruttamento della particella edificabile (k-is) nel quale si considera il rapporto tra la superficie complessiva dell'edificio e la superficie della particella edificabile.

(6) Eccezionalmente, nel Piano si stabilisce per la particella edificabile II. la destinazione di costruzione di parcheggio - autosilo che si costruirà sulla superficie destinata a garage (G) e per la particella edificabile III. destinata alla ristrutturazione degli edifici della stazione ferroviaria che si costruirà all'interno della superficie destinata a stazione ferroviaria (ZK), coefficiente di edificabilità fuori terra e interrato massimo e superficie di edificabilità fuori terra e interrata massima e minima.

Articolo 9

(1) La grandezza e la superficie dell'edificio dipende anche dalle grandezze stabilite nel presente Piano per la superficie massima e minima di edificabilità della particella edificabile.

(2) La superficie massima/minima di edificabilità della

particella edificabile si deve sistemare all'interno della parte edificabile della particella edificabile.

(3) Eccezione al comma precedente riguarda gli edifici ausiliari la cui collocazione è stabilita nell'articolo 19 delle presenti Disposizioni.

(4) Nella superficie massima di edificabilità non si calcolano le proiezioni verticali di proiezione dei balconi, cornicioni, grondaie, piedritti e architravi, elementi di protezione dal sole, corpi illuminanti, pubblicità e elementi simili sulla particella edificabile.

(5) Eccezionalmente, nel Piano si stabilisce per la particella edificabile II. la destinazione di costruzione di parcheggio - autosilo che si costruirà sulla superficie destinata a garage (G) e per la particella edificabile III. destinata alla ristrutturazione degli edifici della stazione ferroviaria che si costruirà all'interno della superficie destinata a stazione ferroviaria (ZK), coefficiente di edificabilità fuori terra e interrato massimo e superficie di edificabilità fuori terra e interrata massima e minima.

Articolo 10

(1) L'altezza massima dell'edificio è l'altezza che si misura dal terreno definitivamente spianato e assestato in ogni singolo luogo immediatamente vicino alla facciata dell'edificio fino all'orlo superiore dei cornicioni dell'edificio (orlo superiore della costruzione del soffitto dell'ultimo piano, ovvero l'altezza del muro rialzato del solaio non deve essere maggiore a 1,2 m).

(2) Parte più bassa non si considererà la rampa d'accesso della larghezza massima di 6,0 m per il garage sotterraneo, ubicata a distanza ottimale tra la superficie di traffico pubblico e il garage, nonché dalle scale esterne della larghezza massima di 2,5 m che accompagnano l'edificio con discesa in cantina.

(3) Altezza complessiva dell'edificio che si misura dal terreno definitivamente spianato e assestato in ogni singolo luogo ai piedi della facciata dell'edificio fino al punto massimo del tetto (solaio) può essere maggiore per al massimo 3,2 m dall'altezza massima dell'edificio, mentre per gli edifici a tetto piano essa è uguale all'altezza massima dell'edificio.

Articolo 11

(1) Numero massimo di piani fuori terra è il numero massimo di piani utili che è definito in rapporto alla destinazione e alle altre specificità dell'edificio, avendo in visione la costruzione circostante esistente e pianificata.

(2) Per piano fuori terra dell'edificio su terreno diritto, in base alle presenti Disposizioni, si considera il piano il cui dislivello tra la costruzione bassa del tetto e il punto più basso del terreno definitivamente assestato nei pressi immediati dell'edificio è maggiore di 1,0 m. Per piano sopra terra dell'edificio non si considera il piano interrato al quale si accede con la rampa d'entrata della larghezza massima di 6 metri al garage sotterraneo, collocata alla distanza ottimale tra la superficie di traffico e il garage e le scale esterne della larghezza massima di 2,5 metri accanto all'edificio per scendere al piano interrato.

(3) Per piano sopra terra dell'edificio, in base alle presenti Disposizioni, si considera anche il solaio per il quale si sottintende parte dell'edificio al di sopra dell'ultimo piano e immediatamente sotto al tetto obliquo o curvato, se ha 1 o più vani utili (camera, magazzini e simile), con pareti sopra alle quali si collega la costruzione del tetto. Gli impianti

dell'ascensore, le installazioni di macchine (elementi refrigeranti per l'immissione e l'emissione di aria), nonché elementi edili simili non si considerano piano sopra terra.

(4) Il numero massimo di piani interrati è il numero massimo di piani utili dell'edificio la cui differenza di altezza tra la quota più bassa della costruzione del tetto e il punto più basso del terreno definitivamente spianato ai piedi dell'edificio su terreno diritto è minore di 1,0 m.

(5) All'interno della copertura del Piano non si permette la costruzione di piani interrati, eccetto per la particella edificabile II. destinata alla costruzione di parcheggio - autosilo che si costruirà sulla superficie destinata a garage (G) e per la particella edificabile III. destinata alla ristrutturazione degli edifici della stazione ferroviaria che si costruirà all'interno della superficie destinata a stazione ferroviaria (ZK), e per le quali nella parte grafica del Piano foglio n. 4.A. Modo e condizioni di costruzione - modo di costruzione zona stabilita per la costruzione di piani interrati.

Sistemazione degli edifici sulla particella edificabile

Articolo 12

(1) La sistemazione dell'edificio che si costruisce sulla particella edificabile è definito dagli elementi:

- parte edificabile della particella edificabile,
- linea di costruzione.

Articolo 13

(1) La parte edificabile della particella edificabile come termine stabilito da prescrizioni particolari si stabilisce in base alla forma e alla grandezza della particella edificabile, alla destinazione dell'edificio, altezza e tipo di edificio, distanza minima dai confini con la particella edificabile vicina e alla linea di costruzione.

(2) La parte edificabile della particella edificabile si stabilisce nel senso che l'edificio è da una o più parti stabilite dalla linea di costruzione, e dal confine della particella edificabile in base alle condizioni per la distanza che derivano dalla tipologia di costruzione applicata.

(3) Eccezionalmente, nel Piano è stabilito per la particella edificabile II. destinata alla costruzione di parcheggio - autosilo che si costruirà sulla superficie destinata a garage (G) e per la particella edificabile III. destinata alla ristrutturazione degli edifici della stazione ferroviaria che si costruirà all'interno della superficie destinata a stazione ferroviaria (ZK), la parte fuori terra e la parte interrata dell'edificio che è indicato nella tabella delle condizioni di ubicazione negli articoli 86 e 104 e stabilita nella parte grafica del Piano foglio n. 4.A. Modo e condizioni di costruzione - modi di costruzione.

(4) Nella parte fuori terra della particella edificabile si devono sistemare la proiezioni verticali di tutte le parti costruttive chiuse, aperte e coperte dell'edificio principale eccetto i balconi, sulla particella edificabile, comprendendo anche le terrazze a pianterreno dell'edificio quando queste sono parte costruttiva del piano interrato. Nella parte interrata della particella edificabile si devono sistemare i piani scavati completamente interrati.

(5) La possibilità a edificare e la sistemazione degli edifici ausiliari è stabilita nell'articolo 19 delle presenti Disposizioni.

(6) Nella parte edificabile interrata e/o fuori terra non si deve sistemare la costruzione che rappresenta l'assetto del giardino (particella edificabile), superfici di manipolazione,

accessi agli edifici, strade interne, rampe, pozzetti d'ispezione e installazione e serbatoi, pavimentazioni a terra, terrazze a pianterreno non coperte quando le stesse non sono parte costruttiva del piano interrato che sono tutti minori di 1,0 m del terreno circostante, muri di sostegno e argini in base alla configurazione del terreno e interventi simili, come pure elementi edili su piani più alti come cornicioni, grondaie, piedritti e architravi, elementi di protezione dal sole, corpi illuminanti, pubblicità e elementi simili tutto nell'ambito della particella edificabile.

(7) Fa eccezione, nelle costruzioni sulla linea di regolazione verso la superficie di traffico pubblica, al di fuori della parte edificabile della particella edificabile (e fuori dal senso di costruzione) è possibile, accanto al citato, realizzare anche balconi, logge ed elementi simili, ma ad altezza maggiore di 4,5 m dal livello maggiore della parte della strada accanto alla particella edificabile e a condizione di non entrare nel profilo libero della strada. Accanto a quanto citato, al di fuori del senso di regolazione è possibile sistemare dei dispositivi per enfatizzare le pubblicità, ditte, elementi di protezione dal sole, vetrine, corpi illuminanti ed elementi simili di arredo urbano. Tali elementi di arredo urbano, una volta posti, non devono mettere in pericolo la sicurezza del traffico da nessun punto di vista e nemmeno disturbare il passaggio dei pedoni. Accanto alle zone pedonali gli stessi elementi possono essere enfatizzati da entrambe le parti della strada fino al limite per cui si assicura il passaggio indisturbato dei mezzi di intervento e di consegna, ovvero non minaccia la sicurezza del traffico.

(8) Sulla facciata dell'edificio che si trova sul confine della particella edificabile non possono essere eseguite delle aperture verso la particella adiacente, eccezione in cui la particella adiacente sia pubblica, adibita a parco o zona di traffico.

(9) I confini delle parti edificabili delle particelle edificabili contrassegnate con I, II e III per la zona del comma 4 articolo 4 sono dati nella parte grafica del Piano, rappresentazione cartografica n. 4.A. - Modo e condizioni di costruzione - modi di costruzione.

Articolo 14

(1) Su una particella edificabile si può costruire soltanto un edificio principale.

(2) Per edificio del comma precedente si considera anche un complesso di edifici nei sensi di definizione dalla Legge sulla costruzione (GU 153/13).

Articolo 15

(1) Nella linea di costruzione, in base alle presenti Disposizioni, si considera la linea obbligatoria con la quale si determina la posizione dell'edificio sulla particella edificabile nel modo che su di essa si appoggiano almeno 2 punti più rilevanti della facciata.

(2) La linea di costruzione si stabilisce prendendo in considerazione la destinazione d'uso e il tipo di edificio, la necessità di utilizzare in modo razionale il terreno, l'accesso dalla parte della superficie pubblica, la configurazione e altre caratteristiche del terreno, e in modo particolare le linee di costruzione degli edifici adiacenti esistenti o pianificati in elevazione.

(3) Nel presente Piano, allo scopo della disposizione degli edifici e della posizione specifica degli edifici in rapporto allo spazio circostante, nella parte grafica del Piano, rappresentazione cartografica n. 4.A. - Modo e condizione di

costruzione - modo di costruzione, alle particelle edificabili contrassegnate I, II e III della zona del comma 4 articolo 6 sono stabilite una o più posizioni della linea di regolazione obbligatoria.

(4) Nell'atto di rilascio della licenza edilizia e/o degli atti per la realizzazione del piano sulle particelle edificabili del comma precedente del presente articolo è obbligatorio attenersi a tutte le linee di regolazione.

(5) Nel Piano si stabilisce l'obbligo di costruzione di parte dell'edificio sulla linea di costruzione.

(6) Per le opere di infrastruttura non è necessario stabilire la linea di regolazione.

Articolo 16

(1) All'interno della zona di copertura del Piano distribuite le seguenti zone e tipologie di edifici:

E - Edifici a sé stanti di dimensioni medio grandi: gli edifici a sé stanti di dimensioni medio grandi con al minimo 4 unità funzionali, che sono da tutti i confini della propria particella edificabile, eccetto quelli viari, distanti al minimo $H/2+2,5$ metri, ma non meno di 6 metri. La distanza prescritta si deve soddisfare in ogni parte dell'edificio in rapporto all'altezza di tale parte, per cui la distanza dal confine della propria particella catastale si misura dal punto superiore della copertura della struttura del soffitto di ogni piano.

G - EDIFICI A SÉ STANTI E COMPLESSI DI GRANDI DIMENSIONI a tutte le destinazioni d'uso che sono da tutti i confini della propria particella edificabile, eccetto quella viaria, distanti al minimo 6,0 metri.

J - "PONTILE" è un oggetto galleggiante che non è destinato alla navigazione, collegato alla terraferma, destinato a varie attività".

ZONA DI SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE - Zone all'interno delle quali non è permessa la costruzione di edifici in elevazione tranne eccezionalmente, si consente la costruzione/sistemazione di sottostazioni elettriche (TS-3) nella cornice della superficie destinata alla tutela delle zone verdi (Z1), nonché della ristrutturazione degli edifici esistenti (servizi pubblici in Parco Imperatore Francesco Giuseppe I nell'ambito della superficie destinata a zona verde pubblica (JZ2) e costruzione della gru nell'ambito della superficie destinata a zona pedonale) nelle dimensioni esistenti e in conformità alla documentazione della Sovrintendenza all'antichità.

(2) L'uso e la collocazione spaziale della zona e le tipologie di edifici del presente articolo sono dati nelle presenti Disposizioni nonché nella rappresentazione cartografica n. 4.A. - Modo e condizioni di costruzione - modi di costruzione.

Forma della costruzione

Articolo 17

(1) Gli edifici che in base alle presenti Disposizioni del presente Piano si costruiranno all'interno della copertura del Piano è necessario modellare in base ad un'espressione architettonica moderna con un'elevata qualità di realizzazione e materiali adeguati. In tal senso, accanto alle caratteristiche funzionali della destinazione d'uso è necessario considerare anche la caratteristica di microlocazione.

(2) Tipo di tetto, pendenza e tipo di copertura vengono determinati rispettando le caratteristiche dell'edificio e delle costruzioni adiacenti esistenti, e saranno applicate le regole tecniche valide per le inclinazioni della superficie del tetto a

seconda del tipo di copertura. La pendenza del tetto non può superare i 22 gradi.

(3) Oltre alla realizzazione degli edifici con tetto obliquo è permessa la realizzazione del tetto piano, a cupola, a parabola e tetti simili irregolari.

(4) Allo scopo di utilizzare fonti di energia aggiuntive (energia solare) è possibile la realizzazione di interventi costruttivi allo scopo di utilizzare sistemi passivi per lo sfruttamento dell'energia solare solo nell'ambito della superficie del tetto degli edifici della stazione ferroviaria sulla particella edificabile contrassegnata III che si ristrutturerà all'interno della superficie a destinazione di stazione ferroviaria (ZK) in base al consenso della sovrintendenza all'antichità. Gli interventi (sistema di collettori solari ovvero moduli fotovoltaici) si realizzano esclusivamente per le necessità dei cittadini sopra ai quali si collocano ovvero per le necessità della zona, senza la possibilità di consegnare l'energia in rete.

(5) All'interno della copertura del Piano non è permessa la collocazione di celle fotovoltaiche su pali.

(6) Le pubblicità, insegne e vetrine che vengono collocate devono essere adattate all'edificio ossia allo spazio in termini di forma, volume, materiale e colore.

Assetto della particella edificabile

Articolo 18

(1) Nel presente Piano non si stabilisce in modo particolare l'inverdimento e la quota di superfici verdi.

(2) Eccezione dal comma precedente del presente articolo nel Piano si stabilisce per la particelle edificabile contrassegnata I destinata alla costruzione di edifici di contenuti accompagnatori di servizi amministrativo - commerciali e contenuti sportivi che si costruiranno all'interno della superficie a destinazione di porto aperto al traffico pubblico, porto passeggeri Riva (JP1-1) - terraferma, di cui il 20% della superficie deve essere sistemata esclusivamente a parco e/o zona verde come è definito nel comma 5 articolo 39 delle presenti Disposizioni.

(3) Eccezionalmente dal comma 1 del presente articolo nel Piano si stabilisce per la particella edificabile contrassegnata II destinata alla costruzione di edifici a scopo di garage - autosilo che si costruirà all'interno della superficie destinata a garage (G), la sistemazione della particella edificabile in modo che nell'ambito delle superfici non edificate e su tutte le superfici a precedente tetto verde la parte fuori terra e interrata dell'edificio deve sistemare a zona verde che si utilizzerà come parco, come è stabilito nell'articolo 141 delle presenti Disposizioni.

(4) Il numero necessario di posti parcheggio si stabilisce in base ai criteri dell'articolo 94 e risolve nell'ambito del garage - autosilo pubblico pianificato per tutto il territorio di copertura del Piano.

(5) L'eccezione al comma precedente del presente articolo è stabilita nel comma 2 dell'articolo 93 delle presenti Disposizioni.

(6) Il piano completamente interrato può essere collocato sul confine stesso della particella edificabile a condizione che con ciò non metta in pericolo la sicurezza degli edifici che si trovano sulla particella edificabile vicina.

(7) la particella edificabile può avere due allacciamenti alla superficie di traffico pubblico, tranne eccezionalmente la particella edificabile contrassegnata II destinata alla costruzione di parcheggi - autosilo che si costruirà all'interno della zona a destinazione di garage (G) che può avere anche tre allacciamenti alla superficie di traffico pubblico in base alle condizioni e al

permesso dell'assessorato responsabile per il traffico.

(8) Assestamento della particella edificabile si considera anche la costruzione di percorsi, terrazze e scale che sono appoggiati con tutta la superficie direttamente a terra, e giochi stabili per bambini. Per assestamento della particella edificabile si considera anche la costruzione di superfici di manipolazione, accesso agli edifici, strade interne, rampe, installazioni e tombini e contenitori, piastrelle a terra, terrazze scoperte al pianterreno quando le stesse non sono parte costruttiva del piano interrato, e sono tutti minori di 1,0 m dal terreno circostante, muri e argini in base alla configurazione del terreno e interventi simili.

Condizioni per la costruzione di recinzioni e edifici ausiliari sulle particelle edificabili

Articolo 19

(1) EDIFICI AUSILIARI sono edifici a carattere ausiliare che servono all'uso regolare degli edifici primari e che è possibile edificare sulla particella edificabile accanto all'edificio principale in conformità a tutte le disposizioni del presente Piano.

(2) Causa la specificità delle destinazioni pianificate nel senso della loro larga funzione pubblica con il presente Piano si permette la costruzione di edifici ausiliari: magazzini per la collocazione di contenitori per la sistemazione di contenitori standard di rifiuti urbani e tettoie a sé stanti o collegate all'edificio della superficie della pianta fino a 15,0 m² al di fuori delle dimensioni della pianta dell'edificio principale per la particella edificabile contrassegnata III destinata alla ristrutturazione degli edifici della stazione ferroviaria che si costruirà all'interno della superficie destinata a stazione ferroviaria (ZK). Edifici ausiliari del presente comma, che è permesso costruire, si calcolano nel coefficiente massimo di edificabilità (k-ig) e nella superficie massima di edificabilità della particella edificabile, e si possono collocare anche al di fuori della parte edificabile della particella edificabile all'interno della fascia accanto alla linea di regolazione e tra le particelle vicine, a distanza minima di 1,0 m dalla linea di regolazione profondità massima 6,0 m calcolando dalla linea di regolazione.

(3) Gli edifici ausiliari possono avere l'altezza massima complessiva di 3,0 m misurato dal livello del terreno circostante fino alla quota superiore esterna nei tetti piani, ovvero 4,0 m fino al punto esterno maggiore della linea di colmo nei tetti inclinati.

Articolo 20

(1) Causa la specificità delle destinazioni pianificate nel senso della loro funzione pubblica, nel presente Piano non si prevede la recinzione delle particelle edificabili.

(2) Eccezione al comma precedente del presente articolo nel Piano si stabilisce per la particella edificabile contrassegnata con III la destinazione di ristrutturazione dell'edificio della stazione ferroviaria che si costruirà all'interno della superficie destinata a stazione ferroviaria (ZK), che in base alla linea di regolazione può essere recintata fino all'altezza del muro di recinzione fino al massimo 1,5 m, e tutto in conformità all'articolo 109 delle presenti Disposizioni. Ai sensi di tali disposizioni, l'altezza di un muro di sostegno non si considera l'altezza di un muro di recinzione.

(3) La recinzione con la sua posizione, altezza e forma non deve minacciare la visibilità del traffico della superficie della strada, e con ciò influenzare la sicurezza del traffico.

Condizioni di ubicazione per la sistemazione e l'ormeggio dei "pontoni" e dei pontili nonché del loro allacciamento alla costa e all'infrastruttura comunale

Articolo 21

TERMINOLOGIA:

I termini che si usano nel Piano sono riportati di seguito e si utilizzano nelle definizioni che seguono e hanno i seguenti significati:

"PONTONE" - è un oggetto galleggiante che non è destinato alla navigazione, si usa per contenuti diversi e varie attività (culturali, sportive e commerciali - di servizio) e dotato di sistemi di ormeggio di oggetti galleggianti minori, legato alla terraferma e all'infrastruttura comunale con un ponte di accesso e/o ponte di pontone con il quale forma un'unità funzionale.

PONTE DI PONTONE - è un oggetto galleggiante, tipo di ponte che si trova sulla superficie dell'acqua del mare attraverso ancoraggio speciale e pontoni interconnessi, attaccato al 'pontone' e che serve a collegare e alla comunicazione tra i rispettivi "pontoni" e la costa, per "pontoni" distanziati più di 10,0 m dalla linea costiera.

PONTE DI ACCESSO - costruzione che si trova sulla superficie dell'acqua del mare, ancorata in modo permanente alla costa che serve a collegare e alla comunicazione tra i "pontoni" e la costa, al ponte di pontone del rispettivo "pontone" e la costa o il pontile e la costa.

PONTILE - è un oggetto galleggiante munito di sistemi di ormeggio che serve per l'attracco di natanti ed è collegato alla terraferma tramite ponte di accesso.

Forma e dimensione della relativa area di mare per la sistemazione dei "pontoni"

Articolo 22

(1) La forma e la dimensione della relativa area di mare per la sistemazione dei "pontoni" è definita in rapporto a:

- destinazione del "pontone",
- distanza dalla "parte costruttiva" del "pontone" in rapporto al confine della relativa area di mare per la sistemazione del "pontone",
- la distanza del "pontone" dalla linea costiera e il confine massimo degli interventi in mare,
- distanza reciproca tra due "pontoni" vicini o tra il "pontone" e il pontile.

(2) I confini tra la relativa zona di mare per la sistemazione dei "pontoni" sono stabiliti nella rappresentazione cartografica n. 4.A. - Modo e condizioni di costruzione - modi di costruzione.

Grandezza e superficie dei "pontoni"

Articolo 23

(1) La grandezza e la superficie dei "pontoni" che si allacciano alla terraferma sono definite dagli elementi:

- "coefficiente massimo di edificabilità (k-ig)" della rispettiva zona di mare per la sistemazione dei "pontoni",
- "sfruttamento della superficie" della relativa area di mare per la sistemazione dei "pontoni",
- "minima e massima superficie di edificabilità" della zona della relativa area di mare per la sistemazione dei "pontoni",
- altezza e numero di piani della sopraelevazione del "pontone".

(2) “L’edificabilità” della superficie della relativa zona di mare per la sistemazione del “pontone” si stabilisce tramite il coefficiente di edificabilità (k-ig). “Il coefficiente massimo di edificabilità (k-ig)” stabilito nelle disposizioni del presente Piano per le zone evidenziate nella tabella delle condizioni di ubicazione e modi di costruzione dell’articolo 62 per ogni singola destinazione, è il valore massimo concesso del rapporto della superficie “edificabile” totale della pianta del “pontone” e la superficie totale della relativa zona di mare per la sistemazione del “pontone”.

(3) “Lo sfruttamento della superficie” della relativa zona di mare per la sistemazione del “pontone” si stabilisce tramite il “coefficiente di sfruttamento (k-is)” nel quale si considera il rapporto tra la superficie “edificabile” (lorda) totale e la superficie del “pontone” e la superficie della relativa zona di mare per la sistemazione del “pontone”.

(4) L’altezza massima del “pontone” è l’altezza che si misura dalla coperta lungo la sovrastruttura del “pontone” fino all’orlo superiore del cornicione del “tetto” della sovrastruttura o del bordo superiore della costruzione del tetto dell’ultimo piano della sovrastruttura. Gli elementi di accesso al tetto piano quali le scale chiuse, la sala macchine degli ascensori nonché le installazioni delle macchine e elementi edili simili, non si considerano piano fuori terra, ovvero la loro altezza non si calcola nell’altezza massima del “pontone”.

(5) La superficie totale della pianta del “pontone” che si calcola “nell’edificabilità” della superficie della relativa zona di mare per la sistemazione del “pontone” è la proiezione verticale della pianta di tutte le parti costruttive del “pontone” che creano un’unità funzionale unica sulla superficie della relativa zona di mare per la sistemazione e l’ormeggio dei “pontoni”.

(6) La coperta del pontone è una struttura orizzontale che forma la struttura superiore dello scafo del “pontone”.

(7) La sovrastruttura è una struttura coperta e/o chiusa sopra la coperta del “pontone”. Il “pontone” può avere uno o più piani sovrastrutturali. L’altezza tra i piani della sovrastruttura si misura dal bordo superiore della coperta o dal pavimento della costruzione del piano della sovrastruttura fino all’orlo superiore della costruzione del tetto del piano annesso, ovvero all’orlo superiore della costruzione del tetto dell’ultimo piano della sovrastruttura.

(8) La grandezza e la superficie del “pontone” dipende anche dalle grandezze stabilite nel Piano per “la superficie massima e minima di edificabilità” del pontone.

(9) Nel calcolo della “superficie minima e massima di edificabilità” del “pontone” stabilite dalle disposizioni del presente Piano per le zone indicate nella tabella delle condizioni di ubicazione e dei modi di costruzione dell’articolo 62, si calcola la proiezione verticale della pianta di tutte le parti costruttive del “pontone” che formano un’unità funzionale unica sulla superficie della relativa zona di mare per la sistemazione dell’ancoraggio del “pontone”. La superficie massima e minima del “pontone” deve essere collocata all’interno della “parte edificabile” del “pontone”.

Collocazione della “parte costruttiva” del “pontone” all’interno della relativa area di mare per la sistemazione del “pontone”

Articolo 24

(1) La collocazione della “parte costruttiva” del “pontone” all’interno della relativa area di mare per la sistemazione del

“pontone” è definita dagli elementi:

- “parte costruttiva” del “pontone”,
- linea costiera,
- limite dei massimi interventi in mare.

(2) La superficie della “parte costruttiva” per la sistemazione e l’ancoraggio del “pontone” sono stabilite dalle disposizioni del presente Piano per ogni singola zona evidenziata nella tabella delle condizioni di ubicazione e modi di costruzione dell’articolo 62 e sono rappresentate nella parte grafica del Piano, rappresentazione cartografica n. 4.A. - Modo e condizioni di costruzione - modi di costruzione.

(3) La “parte costruttiva” del “pontone” sottintende la superficie dentro la quale è possibile sistemare e ormeggiare il “pontone”, per cui la distanza minima dall’ormeggio dello scafo del “pontone” in rapporto alla linea costiera assestata è 10,0m mentre quella massima è di 90,0 m. All’interno della “parte costruttiva” per la sistemazione e l’ormeggio del “pontone” stabilita come distanza minima di ormeggio dello scafo del “pontone” in rapporto alla linea costiera assestata (10,0 m dalla linea costiera) è necessario pianificare dei ponti di pontone e/o di accesso.

(4) La superficie totale della pianta del “pontone” deve essere sistemata all’interno della superficie della “parte costruttiva” per la sistemazione e l’ormeggio del “pontone”.

(5) All’interno di una superficie della “parte costruttiva” del “pontone” si può sistemare e ormeggiare solo un “pontone” che è collegato alla terraferma e all’infrastruttura comunale con al minimo un ponte di accesso e/o ponte di pontone della larghezza massima di 6,0 m e lunghezza di 10,0 m. Il ponte di accesso e/o il ponte di pontone è ancorato in modo permanente con una parte al “pontone” e con l’altra alla costa.

Forma del “pontone”

Articolo 25

(1) I “Pontoni” che in base alle presenti Disposizioni del presente Piano si sistemano e ormeggeranno all’interno della copertura del Piano, devono avere una forma moderna con un’elevata qualità di realizzazione e dell’uso dei materiali.

La realizzazione dei “pontoni” deve essere adeguata alle caratteristiche marittime della località (profondità, onde e influenza della bassa e dell’alta marea).

(2) Il “tetto” della sovrastruttura del “pontone” è possibile realizzare come piatto, con pendenza di 22° o combinato (parti del tetto inclinato e piatto). Lo spazio immediatamente sotto il tetto inclinato non può essere utilizzato come ulteriore piano utile.

(3) La realizzazione degli interventi costruttivi allo scopo di utilizzo del sistema passivo per lo sfruttamento dell’energia solare non si permette.

(4) Le pubblicità, insegne e vetrine che vengono collocate devono essere adattate alla struttura ossia allo spazio in termini di forma, volume, materiale e colore.

(5) Lungo l’orlo del “pontone” è possibile organizzare l’ormeggio di oggetti galleggianti minori (natanti e yacht fino a 15,0 m). Il sistema per l’ormeggio dei natanti può essere sistemato da tutti i lati del “pontone” eccetto nella parte in cui si trova il ponte di accesso e/o il ponte di pontone.

(6) La superficie per l’ormeggio di oggetti galleggianti minori al “pontone” è parte della relativa zona di mare per la sistemazione del “pontone” e deve essere collocata all’interno della zona di mare per l’ormeggio di oggetti galleggianti minori al “pontone” rappresentato nella parte

grafica del Piano, rappresentazione grafica n. 4.A. - Modo e condizioni di costruzione - modi di costruzione.

(7) La distanza minima tra due "pontoni" vicini o tra il pontile e il "pontone" ammonta al minimo a 36,0 m, e il canale di navigazione tra le file degli ormeggi deve ammontare al minimo a 1,25 a 1,5 volte la lunghezza dell'ormeggio più lungo.

(8) All'interno dell'area della zona di mare per l'ormeggio di oggetti galleggianti minori al "pontone" rappresentati nella parte grafica del Piano, rappresentazione cartografica n. 4.A. - Modi e condizioni di costruzione - modo di costruzione, ai lati del "pontone" è possibile realizzare un ormeggio di transito nel modo che su un "pontone" si possano sistemare al massimo 20 ormeggi, e tutto in base alle condizioni dell'organo competente.

(9) Nel Piano si stabilisce che al minimo il 10% della pianta della superficie del "pontone" si deve sistemare esclusivamente come superficie libera non "costruita" della superficie della copertura del "pontone".

(10) Sopra i "pontoni" non si consente l'accesso veicolare a parte le aree di intervento e manipolazione dei mezzi di soccorso che si deve prevedere in conformità al paragrafo 1 dell'articolo 186 delle presenti Disposizioni.

(11) L'accesso pedonale e dei mezzi di soccorso al "pontone" si realizza attraverso un ponte di accesso e/o ponte di pontone eccetto nel caso stabilito nel comma 2 dell'articolo 186 delle presenti Disposizioni. La larghezza massima consentita del profilo trasversale del passaggio pedonale per il "pontone" è 6,0 m.

(12) Il ponte di accesso e/o il ponte di pontone devono essere progettati in modo da avere un'adeguata elaborazione di superficie percorribile, che, oltre alle finalità pedonali principali, deve consentire il traffico dei mezzi di soccorso.

(13) Lo standard e le altre condizioni che l'accesso pedonale al "pontone" deve soddisfare riguardo la sicurezza del traffico pedonale e di soccorso si stabilirà in conformità alle regole professionali e in conformità a disposizioni specifiche.

(14) L'accesso pedonale e di soccorso al "pontone" deve essere eseguito in conformità con il

Condizioni per la sistemazione delle recinzioni sui "pontoni" e pontili

Articolo 26

(1) È obbligatoria la realizzazione di una recinzione protettiva lungo il bordo del ponte di pontone e/o del pontone di accesso e per motivi di sicurezza lungo il bordo del "pontone". L'altezza minima della recinzione protettiva è di 1,0 m.

(2) I pontili non si recintano.

Altre condizioni

Articolo 27

(1) I "pontoni" e i pontili si sistemano in conformità al permesso di ubicazione e in seguito alla collocazione si iscrivono nel relativo registro. I "pontoni" e i pontili si possono utilizzare in conformità al regolamento del Codice marittimo (GU 181/04) e alle prescrizioni portate in base alla Legge e alle disposizioni del presente Piano. Nel procedimento di rilascio del permesso di ubicazione e/o dell'atto per la realizzazione del piano per la sistemazione e l'ormeggio dei "pontoni" è necessario ottenere l'approvazione delle autorità

competenti in materia di sicurezza della navigazione.

(2) I "pontoni" e i pontili si iscrivono nel registro delle strutture galleggianti e delle strutture fisse gestite dalla capitaneria di porto per le strutture che si trovano nel suo territorio.

(3) Per ogni "pontone" e pontile è necessario assicurare l'allacciamento all'infrastruttura comunale (approvvigionamento idrico, drenaggio delle acque reflue, allacciamento all'energia elettrica e comunicazione elettrica).

(4) Il numero necessario di posti parcheggio si stabilisce in base ai criteri dell'articolo 94 e risolve nell'ambito del garage - autosilo pubblico.

(5) L'eccezione al comma precedente del presente articolo è stabilita nel comma 2 dell'articolo 93 delle presenti Disposizioni.

(6) La disposizione esatta delle aree parcheggio del comma precedente si stabilirà nel procedimento di rilascio della licenza edilizia e/o degli atti per la realizzazione del piano per la sistemazione e l'ormeggio di "pontoni" e pontili se l'autosilo non è realizzato.

1 CONDIZIONI DI DEFINIZIONE E DELIMITAZIONE DELLE ZONE A DESTINAZIONE PUBBLICA E ALTRE

Articolo 28

(1) L'organizzazione e la destinazione delle superfici è data nelle disposizioni generali del Piano, rappresentata graficamente nella rappresentazione n. 1 - Utilizzo e destinazione delle superfici, e la terminologia applicata si basa sulla legislazione in vigore.

(2) La superficie di copertura del Piano è diramata alle zone con seguente destinazione d'uso:

- 1.1 Destinazione economica
 - 1.1.1 Destinazione d'affari
 - 1.1.1.1 Destinazione trasporto pubblico (K4)
- 1.2 Destinazione pubblica e sociale
 - 1.2.1 Generale pubblica e sociale (D)
 - 1.2.2 Amministrativa (D1)
 - 1.2.3 Religiosa (D8)
- 1.3 Porto aperto al traffico pubblico
 - 1.3.1 Porto passeggeri Riva (JP1) - parte di terraferma e di mare
 - 1.3.1.1 Porto passeggeri Riva (JP1) - parte di terraferma e di mare
 - 1.3.1.2 Contenuti accompagnatori di servizio amministrativo - commerciale e di Contenuto sportivo (JP1-1) - parte di terraferma
 - 1.3.2 Porto generale aperto al traffico pubblico Vallelunga (J1) - parte di mare
 - 1.3.2.1 Contenuti accompagnatori sportivi (J11) - parte di mare - (J11-1), (J11-2) e (J11-3)
 - 1.3.2.2 Contenuti accompagnatori culturali (J12) - parte di mare
 - 1.3.2.3 Contenuto accompagnatorio dei porti sportivi (J13) - parte di mare - (J13-1) e (J13-2) - Ormeggio comunale „Mandracchio-Tivoli“
 - 1.3.2.4 Contenuti accompagnatori commerciali - di servizio (J14) - parte di mare
- 1.4 Porti a destinazione speciale
 - 1.4.1 Porto di turismo nautico (LN) - Porto 1 - marina - parte di terraferma e di mare
- 1.5 Superfici verdi pubbliche (JZ) - (JZ1) - Parco Re Zvonimir, (JZ2) - Parco Imperatore Francesco

Giuseppe I, (JZ3) - Parco Tito e (JZ4) - Parco sotto la Cattedrale

1.6 Zone verdi protette (Z) - (Z1) e (Z2)

1.7 Superfici pubbliche di traffico

1.8 Garage (G)

1.9 Stazione ferroviaria (ZK)

1.10 Superfici pedonali - viarie (PK) - (PK1) e (PK2)

1.11. Zone pedonali

Articolo 29

(1) La rete di superfici di trasporto pubblico, come pure la diramazione delle aree a singola destinazione, sono presentate in tutte le rappresentazioni grafiche del Piano, che si stabilirà nel dettaglio tramite il procedimento di rilascio delle licenze di costruzione e/o degli atti per la realizzazione del piano rispettando lo stato attuale delle misurazioni catastali e le relative normative tecniche.

(2) La linea costiera pianificata è rappresentata in tutte le rappresentazioni grafiche del Piano, e si stabilirà nel dettaglio nel procedimento di rilascio delle licenze edili e/o degli atti per la realizzazione del piano.

Destinazione economica

1.1.1 DESTINAZIONE D’AFFARI

Articolo 30

(1) La destinazione d'affari nel Piano è stabilita sulla superficie:

1.1.1.1 destinazione traffico pubblico (K4).

(2) L'edificio che si ristrutturerà all'interno della superficie a destinazione d'affari non può venir usato a scopo residenziale, né avere spazi a uso abitativo.

(3) All'interno della superficie a destinazione d'affari si possono creare e sistemare superfici verdi pubbliche e percorsi pedonali.

(4) Il numero necessario di posti parcheggio si stabilisce in base ai criteri dell'articolo 94 e risolve nell'ambito del garage - autosilo pubblico, ovvero in conformità al comma 2 dell'articolo 93 delle presenti Disposizioni.

Destinazione trasporto pubblico (K4)

Articolo 31

(1) La superficie di destinazione per traffico pubblico (K4) del comma 1 articolo 30, è pianificata per la ristrutturazione dell'edificio esistente che faceva parte del complesso della stazione ferroviaria, e si trova nel corridoio esteso della Via alla stazione, a nord dell'edificio esistente della stazione ferroviaria.

(2) All'interno della superficie destinata al traffico pubblico (K4) del comma 1 del presente articolo è possibile ristrutturare l'edificio esistente la cui destinazione è legata alle attività di traffico pubblico, ovvero alle attività compatibili di servizio, commerciali e di ristorazione a condizione che la superficie (lorda) dei contenuti accompagnatori dell'edificio non superi il 30% della superficie (lorda) dell'edificio.

(3) Nell'ambito degli edifici esistenti destinati al traffico pubblico nel presente Piano si permette lo svolgimento delle seguenti attività:

- attività di traffico e trasporto, come pure altre attività accompagnatorie nel traffico viario che sono legate al trasporto pubblico dei passeggeri,
- attività di servizio: manutenzione e riparazione dei veicoli

a motore destinati al traffico pubblico dei passeggeri, attività delle agenzie di viaggio, noleggio di altri mezzi di trasporto via terra e altre attività di servizio compatibili,

- attività di commercio: negozi al dettaglio eccetto: commercio di autoveicoli e accessori per autoveicoli, commercio di moto e commercio di combustibili e lubrificanti,
- attività di servizio: ristoranti, bar, cantine e approvvigionamento di cibo preparato.

(4) Le condizioni di ubicazione per la ristrutturazione degli edifici esistenti del comma 1 del presente articolo sono stabili nell'articolo 55 delle presenti Disposizioni all'indicazione numerica 5g.

(5) L'edificio esistente all'interno della superficie destinata al traffico pubblico (K4) del comma 1 del presente articolo, in relazione alla valorizzazione del patrimonio architettonico, contrassegnato con il numero di identificazione II.33. e indicato nella rappresentazione cartografica n. 3 Condizioni di utilizzo, assetto e protezione delle superfici. Nella ristrutturazione dell'edificio esistente è necessario attenersi alle condizioni di ristrutturazione stabilite nel paragrafo n. 7 Misure di protezione e tutela delle unità naturali e storico-culturali - 7.3.1. Patrimonio architettonico delle presenti Disposizioni.

Destinazione pubblica e sociale

Articolo 32

(1) La destinazione pubblica e sociale nel Piano è suddivisa nelle seguenti sotto-destinazioni:

1.2.1. generale pubblica e sociale (D),

1.2.2 amministrativa (D1),

1.2.3. religiosa (D8).

(2) Le superfici a destinazione pubblica e sociale sono stabilite per la ristrutturazione degli edifici esistenti pubblici e sociali nell'ambito dei quali è possibile costruire vani a destinazione d'affari-commerciale e vani a destinazione economica-di servizio-d'affari. La superficie edile (lorda) della destinazione economica-d'affari non deve superare il 10% della superficie (lorda) dell'edificio, eccetto nell'ambito della superficie a destinazione generale pubblica e sociale (D) per cui la superficie (lorda) edificabile non deve superare il 49% della superficie (lorda) edificabile dell'edificio e solo nell'ambito della superficie destinata a contenuti accompagnatori culturali (J12) - parte marittima che si realizzerà all'interno delle zone d'acqua del porto generale aperto al traffico pubblico Vallelunga (J1) - parte marittima, per cui la superficie "edificabile" (lorda) dei contenuti d'affari-economici secondari non deve superare il 30% della superficie "edificabile" (lorda) del "pontone".

(3) Gli edifici che non si ristrutturano all'interno della superficie a destinazione pubblica e sociale in conformità all'articolo 65 delle presenti Disposizioni alle indicazioni numeriche 5a, 5e e 5f (*) non possono essere abitative, né avere vani a destinazione abitabile.

(4) Il numero necessario di posti parcheggio si stabilisce in base ai criteri dell'articolo 94 e risolve nell'ambito del garage - autosilo pubblico, ovvero in conformità al comma 2 dell'articolo 93 delle presenti Disposizioni.

1.2.1 Destinazione pubblica e sociale (D)

Articolo 33

(1) La destinazione pubblica e sociale (D) nel presente

Piano è stabilita per l'edificio esistente accanto a Parco Imperatore Francesco Giuseppe I.

(2) All'interno della superficie a destinazione sociale e pubblica (D) del comma 1 del presente articolo si consente la realizzazione delle attività destinate alle attività sportive in conformità alle presenti Disposizioni.

(3) All'interno delle superfici a destinazione pubblica e sociale (D) si consente la ristrutturazione degli edifici esistenti nell'ambito dei cui contenuti ci stanno le destinazioni menzionate nel comma 4 del presente articolo.

(4) All'interno della superficie a destinazione pubblica e sociale (D), con il presente Piano si consente l'esecuzione delle seguenti attività:

- attività culturali: museo e altre attività culturali,
- attività sportive e ricreative eccetto le attività di marina,
- attività commerciali - commercio al dettaglio e negozi specializzati che sono legati alle edicole e articoli simili affini alle attività dell'edificio principale (sport e/o cultura),
- attività di servizio che sono legate all'attività principale dell'edificio (sport e/o cultura),
- attività di ristorazione: ristoranti e bar eccetto bar notturni e discoteche esclusivamente di carattere diurno senza la possibilità di effettuare quelle attività che in base a un regolamento specifico consentono il lavoro notturno,
- attività educative: educazione legata allo sport e/o alla cultura,
- attività di altre organizzazioni associative che sono legate allo sport e/o cultura.

(5) All'interno della superficie a destinazione pubblica e sociale (D), parte delle attività accompagnatorie del comma precedente del presente articolo all'interno delle attività principali (sport e/o cultura) non deve superare il 49% della superficie (lorda) dell'edificio.

(6) Le condizioni di ubicazione per la ristrutturazione degli edifici esistenti del comma 1 del presente articolo sono stabili nell'articolo 65 delle presenti Disposizioni all'indicazione numerica 5f (*).

(7) L'edificio esistente all'interno della superficie a destinazione pubblica e sociale (D) del comma 1 del presente articolo, in relazione alla valorizzazione del patrimonio architettonico, contrassegnato con il numero di identificazione II.13. e indicato nella rappresentazione cartografica n. 3 Condizioni di utilizzo, assetto e protezione delle superfici. Nella ristrutturazione dell'edificio esistente è necessario attenersi alle condizioni di ristrutturazione stabilite nel paragrafo n. 7 Misure di protezione e tutela delle unità naturali e storico-culturali - 7. 3.1 Patrimonio architettonico delle presenti Disposizioni.

1.2.2 Destinazione amministrativa (D1)

Articolo 34

(1) La destinazione amministrativa (D1) nel presente Piano è stabilita per l'edificio esistente che si trova all'inizio del Porto Fiume.

(2) All'interno della destinazione amministrativa (D1) del comma 1 del presente articolo si consente la ristrutturazione dell'edificio esistente che è destinato allo svolgimento delle attività amministrative legate al traffico marittimo, e nell'ambito dei cui contenuti ci sono attività menzionate nel comma 3 del presente articolo.

(3) Nell'ambito degli edifici esistenti nel presente Piano si permette lo svolgimento delle seguenti attività:

- attività amministrativa legata al traffico marittimo,
- attività commerciali - commercio al dettaglio e negozi specializzati che sono legati alle edicole e articoli simili affini alle attività dell'edificio principale e altro legato al traffico marittimo.

(4) Le condizioni di ubicazione per la ristrutturazione degli edifici esistenti del comma 1 del presente articolo sono stabili nell'articolo 65 delle presenti Disposizioni all'indicazione numerica 5e.

(5) L'edificio esistente all'interno della superficie destinata al traffico pubblico (D1) del comma 1 del presente articolo, in relazione alla valorizzazione del patrimonio architettonico, contrassegnato con il numero di identificazione II.11. e indicato nella rappresentazione cartografica n. 3 Condizioni di utilizzo, assetto e protezione delle superfici. Nella ristrutturazione dell'edificio esistente è necessario attenersi alle condizioni di ristrutturazione stabilite nel paragrafo n. 7 Misure di protezione e tutela delle unità naturali e storico-culturali - 7.3.1. Patrimonio architettonico delle presenti Disposizioni.

1.2.3 Destinazione religiosa (D8)

Articolo 35

(1) La destinazione religiosa (D8) nel presente Piano è stabilita per l'edificio esistente del Campanile - parte del complesso della Cattedrale dell'Assunzione della Beata Vergine Maria, che in base al decreto del 24 febbraio 2012 n. di registro Z-4448 è determinata come patrimonio culturale protetto individuale della Repubblica di Croazia.

(2) Nell'ambito degli edifici esistenti nel presente Piano si permette lo svolgimento solo delle attività religiose.

(3) Le condizioni di ubicazione per la ristrutturazione degli edifici esistenti del comma 1 del presente articolo sono stabili nell'articolo 65 delle presenti Disposizioni all'indicazione numerica 5a.

(4) L'edificio esistente all'interno della superficie a destinazione religiosa del comma 1 del presente articolo, in relazione alla valorizzazione del patrimonio architettonico, contrassegnato con il numero di identificazione I.5. e indicato nella rappresentazione cartografica n. 3 Condizioni di utilizzo, assetto e protezione delle superfici. Nella ristrutturazione dell'edificio esistente è necessario attenersi alle condizioni di ristrutturazione stabilite nel paragrafo n. 7 Misure di protezione e tutela delle unità naturali e storico-culturali - 7.3.1. Patrimonio architettonico delle presenti Disposizioni.

1.3 Porto aperto al traffico pubblico

Articolo 36

(1) La destinazione territoriale del porto aperto al traffico pubblico Pola nel Piano è suddivisa nelle seguenti sotto-destinazioni:

1.3.1. Porto passeggeri Riva (JP1) - parte di terraferma e di mare,

1.3.2 porto generale aperto al traffico pubblico Vallelunga (J1) - parte di mare.

(2) Le superfici pianificate nel presente Piano per il porto aperto al traffico pubblico - parte di mare e di terra, sono stabilite nelle superfici destinate a: ristrutturazione del porto passeggeri esistente Pola (JP1) - parte terrestre e di mare che deve essere equipaggiata con le attrezzature, le installazioni e le attrezzature necessarie in mare e sul

terreno, secondo le normative vigenti, in cui è possibile la superficie/località di attracco/ormeggio degli idrovolanti e/o la costruzione di nuovi edifici e porti pubblici per il trasporto pubblico Valledlunga (J1) - parte di mare stabilita per per l'impostazione e l'ancoraggio di pontili e di "pontoni".

Nella zona di mare destinata ai porti generali per il traffico pubblico si possono costruire muri costieri e di supporto, coste, moli e frangiflutti, sistemare costruzioni e dispositivi per l'ormeggio delle imbarcazioni e della segnaletica, sistemare costruzioni, dispositivi e installazioni necessarie allo svolgimento della navigazione sicura, organizzare località per l'ormeggio degli idrovolanti con la segnaletica relativa, "pontoni" e pontili nonché svolgere attività simili.

(4) Tutte le attività devono essere in conformità con le relative prescrizioni sulle condizioni che devono soddisfare gli interventi pianificati nello spazio, nonché le prescrizioni per una navigazione sicura.

(5) Il numero necessario di posti parcheggio si stabilisce in base ai criteri dell'articolo 94 e risolve nell'ambito del garage - autosilo pubblico, ovvero in conformità al comma 2 dell'articolo 93 delle presenti Disposizioni.

(6) Nell'ambito della superficie destinata a porto aperto al traffico pubblico la quota obbligatoria di piantagioni e/o superfici verdi non viene stabilita nel presente Piano, eccetto per le superfici destinate a contenuti accompagnatori amministrativo-commerciali e sportivi-di servizio (JP1-1) - parte di terraferma dove il 20% della superficie della particella edificabile deve essere sistemata a piantagioni e/o zone verdi naturali.

(7) All'interno della superficie destinata a porto aperto di traffico pubblico, porto passeggeri Riva (JP1) -parte di mare, eccezionalmente dal comma 2 e 3 del presente articolo, si può sistemare e ormeggiare un'unità di pontone/galleggiante per l'approvvigionamento dei natanti con combustibile, allacciata alla terraferma con ponte di accesso in conformità alle prescrizioni vigenti della Legge marittima (GU 181/04), della Legge sul demanio marittimo e sui porti (GU 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16) e tutta la legislazione subordinata e in conformità alle disposizioni del presente Piano.

1.3.1 1.3.1.1. Porto passeggeri Riva (JP1) - parte di terraferma e di mare

Articolo 37

(1) La destinazione territoriale del porto passeggeri Riva (JP1) - parte di mare e di terraferma nel Piano è suddivisa nelle seguenti sotto-destinazioni:

1.3.1.1. Porto passeggeri Riva (JP1) - parte di terraferma e di mare

1.3.1.2 contenuti accompagnatori di servizio amministrativo - commerciale e di contenuto sportivo (JP1-1) - parte di terraferma

(2) All'interno della zona destinata a porto passeggeri Riva (JP1) - parte di mare e di terraferma nel Piano si consente l'esecuzione delle seguenti attività o gruppi di attività:

- attività di traffico: ormeggio, trasporto di passeggeri via mare e lungo la costa, trasporto taxi sull'acqua
- attività commerciali: vendita al dettaglio affine alla funzione principale,
- attività di ristorazione: ristoranti, bar eccetto night club e discoteche, cantine e rifornimento con cibi pronti,
- attività di servizio: servizi nel traffico marittimo, attività

delle agenzie di viaggio e operatori di viaggio, noleggio barche e automobili,

- attività sanitaria: attività di prassi medica legata alla medicina sportiva (ambulatorio sportivo, palestra e simile),
- attività di rifornimento delle imbarcazioni con combustibile, esclusivamente dall'unità di pontone/galleggiante per l'approvvigionamento dei natanti con combustibile in conformità a tutte le leggi, alle decisioni e regolamenti relativi all'installazione di questo tipo di impianti.

(3) All'interno della zona destinata a porto passeggeri Riva (JP1) - parte di mare e di terraferma, eccetto alle attività menzionate del comma precedente del presente articolo si possono eseguire anche attività educative legate alla navigazione e vela, attività di club e altre organizzazioni associative.

1.3.1.1. 1.3.1.1. Porto passeggeri Riva (JP1) - parte di terraferma e di mare

Articolo 38

(1) Le superfici stabilite nel presente Piano per porto passeggeri Riva (JP1) - parte di mare e terraferma, sono destinate alla ristrutturazione del porto passeggeri esistente Riva (JP1) - parte di terraferma e parte di mare di importanza regionale.

(2) La zona di mare del porto passeggeri Riva (JP1) è stabilita per il porto esistente operativo con ormeggio per barche in traffico di linea internazionale o nazionale o traffico circolare di passeggeri e per yacht accanto al porto Fiume e ormeggio sulla linea costiera per i natanti turistici e locali, barche da pesca e barche, imbarcazioni nautiche e yacht, navi e barche per il trasporto occasionale di passeggeri.

(3) La parte di terraferma del porto passeggeri Riva (JP1) è stabilito per l'edificio dell'infrastruttura esistente - porto Fiume. Sulla superficie della parte di terraferma del porto passeggeri Riva (JP1) non si pianifica la costruzione di edifici in elevazione.

(4) All'interno della zona destinata a porto passeggeri Riva (JP1) - parte di mare e di terraferma nel Piano si consente l'esecuzione delle seguenti attività o gruppi di attività:

- attività di traffico: ormeggio, trasporto di passeggeri via mare e lungo la costa, trasporto taxi sull'acqua
- attività di servizio: servizi in traffico marittimo,
- attività di rifornimento delle imbarcazioni con combustibile, esclusivamente dall'unità di pontone/galleggiante per l'approvvigionamento dei natanti con combustibile in conformità a tutte le leggi, alle decisioni e regolamenti relativi all'installazione di questo tipo di impianti.

(5) All'interno della zona di mare del porto passeggeri Riva (JP1) è possibile realizzare la superficie/località per l'attracco/ormeggio degli idrovolanti e un'unità di pontone/galleggiante per l'approvvigionamento dei natanti con il carburante in base alle disposizioni del presente Piano e in conformità con tutte le leggi relative, decisioni e prescrizioni rilevanti per la sistemazione di questo tipo di impianti.

1.3.1.2. 1.3.1.2 Contenuti accompagnatori di servizio amministrativo - commerciale e di contenuto sportivo (JP1-1) - parte di terraferma

Articolo 39

(1) La superficie di contenuti a destinazione accompagnatoria di servizio amministrativa - commerciale e sportiva (JP1-1) - parte di terraferma, che si costruirà all'interno della superficie a destinazione di porto aperto

al traffico pubblico, porto passeggeri Riva (JP1) - parte di terraferma, nel presente Piano è destinata alla costruzione di edifici accompagnatori con contenuti di attività amministrativo-commerciali di servizio e sportivi.

(2) Le condizioni di ubicazione per la costruzione degli edifici del comma precedente del presente articolo sono stabilite negli articoli 55. - 59 delle presenti Disposizioni per la zona a indicazione numerica 1 alla quale è stabilita la particella edificabile contrassegnata con I della rappresentazione cartografica n. 4.A. - Modo e condizioni di costruzione - modi di costruzione.

(3) Nell'ambito della superficie destinata a contenuti accompagnatori di servizio amministrativo - commerciali e sportivi (JP1-1) - parte di terraferma, oltre alle attività citate nel comma 2 articolo 37, con il presente Piano si consentono le attività:

- attività amministrative in funzione del traffico portuale e marittimo (capitaneria di porto e autorità portuale) e del traffico legato per l'attracco/ormeggio di idrovolanti,
- attività di ristorazione: fiere tematiche,
- attività sportive e ricreative eccetto le attività di marina,
- attività di servizio che sono legate allo sport e alla ricreazione nonché per l'attracco/ormeggio di idrovolanti,
- attività formative legate alla navigazione, vela e simile,
- attività di club e altri tipi di organizzazioni legati alla navigazione, vela e simile, guardaroba per i club sportivi, servizi igienici, magazzino per le attrezzature sportive e simile.

(4) Il numero necessario di posti parcheggio si stabilisce in base ai criteri dell'articolo 94 e risolve nell'ambito del garage - autosilo pubblico, ovvero in conformità al comma 2 dell'articolo 93 delle presenti Disposizioni.

(5) All'interno delle superfici a destinazione accompagnatoria di contenuti di servizio amministrativo - commerciali e sportivo (JP1-1) - parte di terraferma il 20% della superficie della particella edificabile deve essere sistemato come piantagioni e/o superfici verdi naturali.

(6) All'interno delle superfici a destinazione accompagnatoria di contenuti di servizio amministrativo - commerciali e sportivo (JP1-1) - parte di terraferma lungo la linea costiera, si deve modellare e sistemare la fascia costiera nella larghezza di 10,0 m che si utilizzerà come relativa costa e come zona pedonale che è collegata alla "riva".

(7) Le superfici non edificate a destinazione accompagnatoria di contenuti di servizio amministrativo - commerciali e sportivo (JP1-1) - parte di terraferma, si devono sistemare come zone pedonali pubbliche, che si usano allo stesso tempo per il passaggio dei mezzi di soccorso, senza la possibilità che si utilizzino per il traffico viario e per il parcheggio.

(8) Eccezionalmente, fino alla costruzione degli edifici pianificati del comma 1 del presente articolo, si consente l'allestimento di chioschi e altri elementi edili prefabbricati sulla particella edificabile contrassegnata con I all'interno della zona per la sistemazione di chioschi e altri elementi edili prefabbricati evidenziati nella parte della zona con parte edificabile contrassegnata con 1 rappresentata nella rappresentazione cartografica n. 4.A. - Modi e condizioni di costruzione - modi di costruzione in conformità al Regolamento sugli edifici semplici e lavori (NN 79/14, 41/15 i 75/15) e in conformità con Decisioni particolari della Città di Pola.

(9) I chioschi e altri edifici prefabbricati del comma precedente, sono destinati all'accoglienza e alla partenza

di passeggeri legati all'attracco/ormeggio di idrovolanti e attività di ristorazione di servizio e commerciale.

1.3.2 1.3.2 Porto generale aperto al traffico pubblico Vallelunga (J1) - parte di mare

Articolo 40

(1) La zona dell'area di mare del porto generale aperto al traffico pubblico Vallelunga (J1) - parte di mare è stabilita nel Piano per la sistemazione e l'ancoraggio di "pontoni" e pontili sulle superfici destinate a:

1.3.2.1. Contenuti accompagnatori sportivi (J11) - parte di mare - (J11-1), (J11-2) e (J11-3)

1.3.2.2. Contenuti accompagnatori culturali (J12) - parte di mare

1.3.2.3. Contenuto accompagnatorio dei porti sportivi (J13) - parte di mare - (J13-1) i (J13-2) - ormeggio comunale „Mandrachio-Tivoli“

1.3.2.4. Contenuti accompagnatori commerciali - di servizio (J14) - parte di mare

(2) All'interno della zona destinata a porto generale aperto al traffico pubblico Vallelunga (J1) - parte di mare con il seguente Piano si consente l'espletamento delle seguenti attività e gruppi di attività:

Attività stabilite per porto di passeggeri Riva (JP1),

Ormeggio comunale con attività in conformità alle disposizioni del presente Piano,

Ormeggio marittimo con attività in conformità alle disposizioni del presente Piano.

(3) All'interno della zona destinata a porto generale aperto al traffico pubblico Vallelunga (J1) - parte di mare non è consentito svolgere le attività di rifornimento dei natanti con carburante.

(4) La zona acquatica a destinazione di porto aperto al traffico pubblico Vallelunga (J1) si può allestire con tutta l'attrezzatura portuale necessaria e gli impianti per la sicurezza della navigazione sicura con la relativa segnaletica. L'allestimento della zona di mare sottintende l'organizzazione che rende possibile il flusso del traffico marittimo e l'ormeggio di natanti minori al "pontone" e pontili nonché l'allestimento all'infrastruttura comunale necessaria.

(5) Tutte le attività all'interno della zona di mare del porto aperto al traffico pubblico Vallelunga (J1) - parte di mare devono essere in conformità con le relative prescrizioni sulle condizioni che devono soddisfare gli interventi pianificati nello spazio, nonché le prescrizioni per una navigazione sicura.

1.3.2.1. 1.3.2.1. Contenuti accompagnatori sportivi (J11) - parte di mare - (J11-1), (J11-2) e (J11-3)

Articolo 41

(1) Le superfici destinate ai contenuti accompagnatori sportivi (J11) - parte di mare comprendono le zone (J11-1), (J11-2) e (J11-3) che si realizzeranno all'interno della zona di mare del porto generale aperto al traffico pubblico Vallelunga (J1) - parte di mare, nel presente Piano sono destinate alla sistemazione e all'ormeggio di "pontoni" con contenuti accompagnatori sportivi.

(2) Nell'ambito della superficie destinata a contenuti sportivi accompagnatori (J11) - parte di mare che comprendono le superfici (J11-1), (J11-2) e (J11-3) si può svolgere la sistemazione e l'ormeggio di "pontoni" destinati alle attività

sportive e ricreative e sistemare campi da gioco sportivi e ricreativi con vani e contenuti accompagnatori.

(3) Le condizioni di ubicazione per la sistemazione e ormeggio di "pontoni" del comma precedente del presente articolo sono stabili nell'articolo 62 delle presenti Disposizioni all'indicazione numerica 3a, 3c e 3e.

(4) Nell'ambito delle superfici destinate a contenuti sportivi accompagnatori (J11) - parte di mare - (J11-1), (J11-2) e (J11-3), si consente una quota di contenuti d'affari secondari che completano il contenuto primario al massimo per il 49% della superficie (lorda) "edificabile" del "pontone".

(5) All'interno delle superfici destinate a contenuti sporti accompagnatori (J11) - parte di mare - (J11-1), (J11-2) e (J11-3) non si possono realizzare i vani a destinazione abitativa.

(6) All'interno delle superfici destinate a contenuti sportivi accompagnatori (J11) - parte di mare - (J11-1), (J11-2) e (J11-3) oltre alle attività menzionate nel comma 2 dell'articolo 40 delle presenti Disposizioni, con il presente Piani si consentono anche i contenuti stabiliti per lo sport e porto sportivo:

- attività sportive e ricreative eccetto le attività di marina (parchi gioco sportivi aperti e coperti (costruzione a pallone) campi gioco con la possibilità di montare tribune prefabbricate),
- noleggio di attrezzature e di altri servizi che sono legati alle attività sportive e ricreative,
- attività istruttive: quelle legate allo sport e quelle legate alle imbarcazioni, alla navigazione, vela e simili,
- attività di associazioni organizzative che sono legate allo sport (guardaroba per club sportivi, servizi igienici, magazzino per attrezzature sportive e simile) e navigazione, vela, immersione e simile,
- attività di traffico: ormeggio, trasporto taxi sull'acqua.

(7) All'interno delle superfici destinate a contenuti accompagnatori sportivi (J11) - parte di mare - (J11-1), (J11-2) e (J11-3), oltre ai contenuti menzionati nel comma precedente del presente articolo, si consente l'espletamento di contenuti sportivi in base alle necessità: palcoscenico all'aperto, spazi espositivi e di vendita, proiezioni di film e altre attività teatrali.

(8) All'interno di una delle tre superfici destinate a contenuti sporti accompagnatori (J11) - parte di mare - (J11-1), (J11-2) e (J11-3) delle possibili tre, si consente la realizzazione del club di canottaggio.

(9) Le parti libere non "edificate" della coperta del "pontone" si devono sistemare come zone pedonali, senza la possibilità di utilizzo per qualsiasi tipo di traffico di autoveicoli eccetto quelli di soccorso.

(10) L'ormeggio di oggetti galleggianti minori al "pontone" è possibile con la possibilità di organizzare un ormeggio di transito, e tutto in conformità al presente Piano, alle leggi, alle decisioni e prescrizioni rilevanti per questo tipo di impianto. La zona di mare destinata all'ormeggio di oggetti galleggianti minori al "pontone" è rappresentata nella parte cartografica n. 4.A. - Modo e condizioni di costruzione - modi di costruzione.

1.3.2.2. 1.3.2.2. Contenuti accompagnatori culturali (J12) - parte di mare

Articolo 42

(1) Le superfici destinate ai contenuti accompagnatori culturali (J12) - parte di mare, che si realizzerà all'interno della zona di mare del porto generale aperto al traffico pubblico Vallelunga (J1) - parte di mare, nel presente Piano

sono destinate alla sistemazione e all'ormeggio di "pontoni" con contenuti accompagnatori di carattere culturale (gallerie, spazio espositivo).

(2) Le condizioni di ubicazione per la sistemazione e ormeggio di "pontoni" del comma precedente del presente articolo sono stabili nell'articolo 62 delle presenti Disposizioni all'indicazione numerica 3d.

(3) All'interno delle superfici destinate a contenuti accompagnatori culturali (J12) - parte di mare eccetto le attività menzionate nel comma 2 dell'articolo 40 delle presenti Disposizioni, nel presente Piano si consentono le attività stabilite per la destinazione culturale che sono stabilite nel comma 4 dell'articolo 33 delle presenti Disposizioni.

(4) Nell'ambito delle superfici destinate a contenuti culturali accompagnatori (J12) - parte di mare, si consente una quota di contenuti d'affari secondari che completano il contenuto primario al massimo per il 30% della superficie (lorda) "edificabile" del "pontone".

(5) All'interno delle superfici destinate a contenuti culturali accompagnatori (J12) - parte di mare non si possono realizzare i vani a destinazione abitativa.

(6) Le parti libere non "edificate" della coperta del "pontone" si devono sistemare come zone pedonali, senza la possibilità di utilizzo per qualsiasi tipo di traffico di autoveicoli eccetto quelli di soccorso.

(7) L'ormeggio di oggetti galleggianti minori al "pontone" è possibile con la possibilità di organizzare un ormeggio di transito, e tutto in conformità al presente Piano, alle leggi, alle decisioni e prescrizioni rilevanti per questo tipo di impianto. La zona di mare destinata all'ormeggio di oggetti galleggianti minori al "pontone" è rappresentata nella parte cartografica n. 4.A. - Modo e condizioni di costruzione - modi di costruzione.

1.3.2.3. 1.3.2.3. Contenuto accompagnatorio dei porti sportivi (J13) - parte di mare - (J13-1) i (J13-2) - ormeggio comunale „Mandrachio-Tivoli“

Articolo 43

(1) Le superfici a destinazione di contenuti accompagnatori dei porti sportivi (J13) - parte di mare, comprendono le zone (J13-1) e (J13-2) - ormeggio comunale "Mandrachio - Tivoli", che si realizzerà all'interno delle zone di mare del porto generale aperto alla circolazione pubblica Vallelunga (J1) - parte di mare, nel presente Piano sono destinate per la sistemazione e l'aggancio dei pontili per l'ormeggio di natanti minori (barche e yacht fino a 12,0 m) con contenuti accompagnatori dei porti sportivi.

(2) In base al permesso di ubicazione con validità giuridica nel Piano è incorporata parte della zona dell'ormeggio comunale "Mandrachio - Tivoli" per l'attracco delle barche della popolazione locale che si trova all'interno della copertura del Piano e che comprende due pontili a sud con un totale di 52 ormeggi per natanti da 6,0 - 10,0 m.

(3) Nell'ambito della superficie destinata a contenuti accompagnatori ai porti sportivi (J13-1) - parte di mare è pianificata la sistemazione e l'attracco di un nuovo pontile per l'ormeggio di imbarcazioni minori. In totale è pianificato un pontile perpendicolare alla costa della lunghezza fino a 90,0 m con al massimo 36 ormeggi come equivalente di imbarcazioni dalla lunghezza di 12,0m e larghezza dell'ormeggio di 5,0 m. Si pianifica la possibilità di un ormeggio sportivo per imbarcazioni minori da 6,0 m a

12,0 m.

(4) Nell'ambito delle zone destinate a contenuti accompagnatori del porto sportivo (J13-2) - ormeggio comunale "Mandracchio - Tivoli" è pianificato l'allargamento dell'esistente capacità di ricezione dell'attracco comunale "Manmdracchio - Tivoli" tramite l'allungamento dei pontili esistenti nella lunghezza fino a 90,0 m nella parte della zona di mare all'interno della copertura del Piano fino al totale di 100 ormeggi per natanti da 6,0 - 10,0 metri.

(5) All'interno delle superfici destinate a contenuti sportivi accompagnatori (J13) - parte di mare - (J13-1) e (J13-2) - ormeggio comunale "Mandracchio - Tivoli", oltre alle attività menzionate nel comma 2 dell'articolo 40 delle presenti Disposizioni, con il presente Piano si consentono anche i contenuti stabiliti per il porto sportivo:

attività di ormeggio, eccetto le attività di costruzione e riparazione delle imbarcazioni e barche degli utenti e del cantiere,

attività delle altre organizzazioni associative che sono legate alla navigazione, vela, immersione e simili.

(6) Nella zona di mare per la sistemazione e l'allacciamento dei pontili destinati all'attracco di imbarcazioni minori con la possibilità di organizzare l'ormeggio comunale - k e l'ormeggio sportivo - sp è rappresentata nella rappresentazione cartografica n. 4.A. - Modo e condizioni di costruzione - modi di costruzione.

1.3.2.4. 1.3.2.4. Contenuti accompagnatori commerciali - di servizio (J14) - parte di mare

Articolo 44

(1) Le superfici destinate ai contenuti accompagnatori commerciali - di servizio (J14) - parte di mare, che si realizzeranno all'interno della zona di mare del porto generale aperto alla circolazione pubblica Vallelunga (J1) - parte di mare, nel presente Piano sono destinate alla sistemazione e all'ormeggio di "pontoni" con contenuti accompagnatori di carattere commerciale - di servizio.

(2) Le condizioni di ubicazione per la sistemazione e ormeggio di "pontoni" del comma precedente del presente articolo sono stabili nell'articolo 62 delle presenti Disposizioni all'indicazione numerica 3b.

(3) All'interno delle superfici destinate a contenuti commerciali - di servizio (J14) - parte di mare, oltre alle attività menzionate nel comma 2 dell'articolo 40 delle presenti Disposizioni, con il presente Piani si consentono i contenuti stabiliti per la destinazione d'affari, commerciale - di servizio:

- attività commerciali che non influiscono negativamente sulle condizioni di vita e lavoro sulle particelle edificabili adiacenti, indipendentemente del tipo di inquinamento,
- attività di servizio: tutte quelle che non influiscono negativamente sulle condizioni di vita e lavoro sulle particelle edificabili adiacenti, indipendentemente dal tipo di inquinamento,
- attività di ristorazione: ristoranti, bar, parchi di divertimento, casinò, centri scommesse, club notturni e sim.,

(4) Le parti libere non "edificate" della coperta del "pontone" si devono sistemare come zone pedonali, senza la possibilità di utilizzo per qualsiasi tipo di traffico di autoveicoli eccetto quelli di soccorso.

(5) L'ormeggio di oggetti galleggianti minori al "pontone" è possibile con la possibilità di organizzare un ormeggio di transito, e tutto in conformità al presente Piano, alle leggi,

alle decisioni e prescrizioni rilevanti per questo tipo di impianto. La zona di mare destinata all'ormeggio di oggetti galleggianti minori al "pontone" è rappresentata nella parte cartografica n. 4.A. - Modo e condizioni di costruzione - modi di costruzione.

1.4 Porto a destinazione speciale

Articolo 45

(1) Il porto a destinazione particolare è stabilito nel Piano sulla superficie destinata a:

1.4.1 porto di turismo nautico (LN) - Porto 1 - marina - parte di terraferma e di mare.

(2) Porto di turismo nautico (LN) - Porto 1 - marina - parte di terraferma e di mare, comprende la parte esistente del porto di turismo nautico (LN) - Porto 1 - marina di importanza statale, all'interno dei confini stabiliti della zona di mare e della posizione nello spazio, nelle dimensioni esistenti secondo il permesso del concessionario.

(3) All'interno della superficie destinata a porto di turismo nautico (LN) - Porto 1 - marina - parte di terraferma e di mare eccetto le attività principali di fornitura di servizi di ormeggio questo piano consente l'esercizio delle seguenti attività:

- attività di riparazione e manutenzione delle imbarcazioni esclusivamente allo scopo di manutenzione delle imbarcazioni degli utenti dei servizi della marina,
- attività di ristorazione - turistica: ristoranti, bar, cantine e fornitura di cibi preparati e tutte le altre attività che sono affini alla destinazione principale, e che non disturbano il funzionamento delle attività principali, ovvero non influenzano negativamente le condizioni di vita e lavoro sulle particelle edificabili vicine, indipendentemente dal tipo di inquinamento,
- attività commerciali: vendita al dettaglio e accessori per imbarcazioni a motore e altro commercio al dettaglio che è legato alle imbarcazioni e allo scopo principale eccetto la fornitura delle imbarcazioni con combustibile,
- attività di servizio: taxi, servizi nel traffico marittimo, attività di agenzie da viaggio e tour operator, posta e telecomunicazioni, attività di intermediazione finanziaria, eccetto assicurazioni e fondi pensionistici, noleggio di automobili e imbarcazioni, attività fotografiche, attività di promozione e tutte le altre attività che sono affini alla destinazione principale, e che non disturbano il funzionamento delle attività principali, ovvero non influiscono negativamente sulle condizioni di vita e lavoro sulle particelle edificabili vicine, indipendentemente dal tipo di inquinamento,
- attività sanitarie: tutte eccetto le attività ospedaliere e veterinarie,
- attività istruttive: quelle legate alle imbarcazioni, alla navigazione, vela e simili.
- tutte le attività sportive e ricreative.

(4) Tutte le attività devono essere in conformità con le relative prescrizioni sulle condizioni che devono soddisfare gli interventi pianificati nello spazio, nonché le prescrizioni per una navigazione sicura nel caso di una circolazione di imbarcazioni intensificata.

(5) Nella zona di mare dell'area destinata a porto di turismo nautico - Porto 1 - marina, si possono sistemare congegni e dispositivi per l'attracco e la segnaletica in funzione di porto per il turismo nautico ed esercitare la circolazione marittima e la navigazione.

(6) Il numero necessario di posti parcheggio si stabilisce in base ai criteri dell'articolo 94 e risolve nell'ambito del garage - autosilo pubblico, ovvero in conformità al comma 18 e 19 dell'articolo 95 delle presenti Disposizioni.

(7) All'interno delle aree destinate a porto di turismo nautico (LN) - Porto 1 - marina - parte di terraferma e di mare, all'interno dei confini visibili nella rappresentazione cartografica n. 4.A. - Modo e condizioni di costruzione - modi di costruzione si consente quanto segue:

- nella parte di terraferma dell'area portuale: ristrutturazione degli edifici esistenti nelle dimensioni esistenti, in conformità alle condizioni di ubicazione stabilite nell'articolo 55 all'indicazione numerica 5b e nell'ambito delle attività menzionate nel comma 3 del presente articolo nonché ristrutturazione del molo di San Teodoro nell'ambito delle aree pedonali.
- nell'area marittima portuale: sistemazione dell'infrastruttura necessaria in funzione del porto di turismo nautico e svolgimento della circolazione marittima e della navigazione.

(8) L'edificio esistente del comma precedente del presente articolo e il molo San Teodoro all'interno del porto di turismo nautico (LN) - Porto 1 - marina - parte di terraferma sono, in rapporto alla valorizzazione del patrimonio culturale, segnalati i numeri di identificazione I.14a. e I.14.b., e rappresentati nella rappresentazione cartografica n. 3 Condizioni di utilizzo, assetto e protezione delle superfici. Nella ristrutturazione di presenti edifici è necessario attenersi alle condizioni di ristrutturazione stabilite nel paragrafo n. 7 Misure di protezione e tutela delle unità naturali e storico-culturali - 7.3.1. Patrimonio architettonico delle presenti Disposizioni.

1.5 Aree verdi pubbliche (JZ) - (JZ1), (JZ2), (JZ3) e (JZ4)

Articolo 46

(1) Le aree verdi pubbliche (JZ) sono spazi pubblici non edificati assestati e formati dalla vegetazione sistemata in modo pianificato e destinati al gioco dei bambini, alle passeggiate e riposo nel verde.

(2) Le aree verdi pubbliche (JZ) pianificate nel presente Piano comprendono le superfici dei parchi e cioè: (JZ1) - Parco Re Zvonimir, (JZ2) - Parco Imperatore Francesco Giuseppe I e (JZ4) - Parco sotto la Cattedrale che nel presente Piano e nel piano regolatore generale sono categorizzati come monumenti dell'architettura dei parchi di importanza locale nonché la superficie di Parco Tito (JZ3).

(3) Le aree verdi pubbliche (JZ) menzionate nel comma precedente del presente Piano nel senso di assestamento si possono sistemare come parchi, tramite la costruzione di parchi gioco per bambini, passeggiate, equipaggiandoli con l'arredo urbano necessario, sistemando indicazioni e tramite la bonifica del materiale vegetale esistente e la piantagione di specie autoctone.

(4) Le aree verdi pubbliche (JZ) si devono sistemare tramite i progetti di assetto paesaggistico.

(5) I parchi gioco per bambini si assesteranno tramite la sistemazione di impianti speciali destinati al gioco dei bambini.

(6) Nelle zone delle aree verdi pubbliche (JZ) non si può svolgere la costruzione di edifici in elevazione, ed eccezionalmente nell'ambito delle superfici destinate ad aree verdi pubbliche (JZ2) - Parco Imperatore Francesco

Giuseppe I, si consente la ristrutturazione degli edifici esistenti (servizi igienici pubblici) nelle dimensioni esistenti.

(7) Le condizioni di ubicazione per la ristrutturazione degli edifici esistenti del comma precedente del presente articolo sono stabilite nell'articolo 159 delle presenti Disposizioni all'indicazione numerica 5d.

(8) L'edificio esistente del comma 6 del presente articolo all'interno della superficie destinata ad area verde pubblica è, in relazione alla valorizzazione del patrimonio architettonico, contrassegnato con il numero di identificazione II.12. e indicato nella rappresentazione cartografica n. 3. Condizioni di utilizzo, assetto e protezione delle superfici. Nella ristrutturazione dell'edificio esistente è necessario attenersi alle condizioni di ristrutturazione stabilite nel paragrafo n. 7. Misure di protezione e tutela delle unità naturali e storico-culturali - 7.3.1. Patrimonio architettonico delle presenti Disposizioni.

(9) All'interno delle zone delle aree verdi pubbliche (JZ1), (JZ2) e (JZ3), si possono praticare attività ricreative, ma non nel senso di attività ricreative come attività lavorativa in conformità ai comma 5 e 6 dell'articolo 135 delle presenti Disposizioni.

1.6. Aree verdi protette (Z) - (Z1) e (Z2)

Articolo 47

(1) Le aree verdi protettive (Z) pianificate nel presente Piano riguardano le superfici che rappresentano una zona cuscinetto tra diverse destinazioni d'uso (accanto alle strade, tra singole zone e simile) e comprendono le zone (Z1) e (Z2).

(2) Le aree verdi protettive (Z) si regolano principalmente attraverso la conservazione della vegetazione esistente e con l'aggiunta di nuove piante verdi autoctone alte e basse. Si assestano nel modo da non disturbare la sicurezza dello svolgimento della circolazione nel senso di preservare la visibilità delle zone di traffico.

(3) Nell'ambito delle aree verdi pubbliche (Z) si possono costruire e assestare tutte le reti di infrastrutture necessarie, e in modo eccezionale nell'ambito delle aree verdi protettive delle superfici verdi (Z1), sulla particella indipendente si consente la costruzione/collocazione della sottostazione elettrica (TS-3) in base alle condizioni dell'articolo 137 delle presenti Disposizioni.

1.7. Aree di circolazione pubblica

Articolo 48

(1) Nel Piano sono definiti i corridoi protettivi per la costruzione delle aree di circolazione pubblica e il modo del loro allacciamento alla rete stradale pianificata ed esistente. La rete di corridoi di protezione dello spazio delle zone di circolazione è data nella rappresentazione cartografica del Piano. Il contrassegno grafico del corridoio protettivo della strada rappresenta la linea di demarcazione e di contatto delle zone destinate alla circolazione pubblica che si considera particella edificabile e zona ad altre destinazioni d'uso.

(2) Le zone di circolazione pubblica sono introdotte graficamente nella rappresentazione cartografica n. 1. - Uso e destinazione delle aree e 2.1. - Rete di infrastrutture stradali, varie e comunali- traffico e sono destinate alla costruzione delle aree di traffico.

(3) La micro località delle aree di circolazione pubblica si stabilisce nel procedimento di rilascio della licenza edilizia e/o degli atti per la realizzazione del piano, quando

si stabilirà la forma definitiva e la grandezza della particella edificabile per tale area di circolazione, per cui è possibile allontanarsi dal corridoio pianificato dello spazio protettivo dato nella rappresentazione cartografica rappresentata nel Piano (per richieste tecniche-tecnologiche, stati nello spazio, rapporti giuridico-patrimoniali).

(4) Fino al rilascio della licenza edilizia e/o degli atti per la realizzazione del piano per l'area di circolazione pubblica, le altre destinazioni (di contatto) si possono sviluppare (e formare particelle edificabili) fino alla linea che indica il corridoio protettivo pianificato nonché le aree di circolazione pubblica.

(5) Nelle aree di circolazione pubblica pianificate si può costruire la rete di infrastrutture necessaria.

(6) I tracciati delle piste ciclabili sono rappresentati nella parte grafica del Piano, rappresentazione cartografica n. 2.1. - Rete di infrastrutture stradali, viarie e comunali - circolazione.

(7) Oltre alle strade rappresentate nella parte grafica del Piano, nell'ambito della destinazione dell'area di circolazione pubblica, nell'ambito di allargamento della carreggiata all'interno del profilo trasversale allungato di Via alla stazione tra la zona a destinazione di stazione ferroviaria (ZK) e la zona destinata a area verde protettiva (Z1), è possibile realizzare delle aree di posteggio per gli autobus.

1.8. Garage (G)

Articolo 49

(1) La zona destinata a garage (G) nel presente Piano è stabilita per la costruzione dell'autosilo pubblico della capacità di 400 posti di parcheggio mantenendo l'edificio protetto esistente che faceva parte dell'ex complesso storico della stazione ferroviaria.

(2) Le condizioni di ubicazione per la costruzione del nuovo edificio e ristrutturazione di quello esistente del comma precedente del presente articolo sono stabiliti negli articoli 86 - 91 delle presenti Disposizioni per le zone con l'indicazione numerica 2a - parte edificabile fuori terra e 2b - parte edificabile interrata alle quali è stabilita la particella edificabile II della rappresentazione cartografica n. 4.A. - Modo e condizioni di costruzione - modi di costruzione.

(3) L'edificio esistente all'interno della zona destinata a garage (G) del comma 1 del presente articolo è, in relazione alla valorizzazione del patrimonio architettonico, contrassegnato con il numero di identificazione II.25. e indicato nella rappresentazione cartografica n. 3 Condizioni di utilizzo, assetto e protezione delle superfici. Nella ristrutturazione dell'edificio esistente è necessario attenersi alle condizioni di ristrutturazione stabilite nell'articolo 89 delle presenti Disposizioni e nel paragrafo n. 7. Misure di protezione e tutela delle unità naturali e storico-culturali - 7.3.1. Patrimonio architettonico delle presenti Disposizioni.

(4) All'interno della zona destinata a garage (G) nel presente Piano si consente l'esercizio delle attività legate alla circolazione stradale, ovvero, attività accompagnatorie di servizio e commerciali compatibili alle attività per la fornitura dell'infrastruttura comunale e di altro tipo a condizione che la loro superficie (lorda) edificabile non superi il 40% della superficie (lorda) edificabile dell'autosilo.

(5) All'interno della zona destinata a garage (G) si possono esercitare anche le attività stabilite per i sistemi di infrastrutture.

(6) All'interno dell'autosilo pubblico si possono

esercitare le seguenti attività:

- attività di circolazione, come le altre attività nella circolazione stradale,
- attività di servizio: attività di agenzie da viaggio e tour operator, posta e telecomunicazioni, attività di intermediazione finanziaria, eccetto assicurazioni e fondi pensionistici, affari legati ai beni immobili, noleggio di automobili, noleggio di altri mezzi di trasporto via terra e tutte le altre attività che sono affini alla destinazione principale, e che non disturbano il funzionamento delle attività principali, ovvero non influiscono negativamente sulle condizioni di vita e lavoro sulle particelle edificabili vicine, indipendentemente dal tipo di inquinamento,
- attività commerciali commercio al dettaglio affine alla destinazione principale dell'edificio che non disturba il funzionamento dell'attività principale, ovvero non influisce negativamente sulle condizioni di vita e lavoro sulle particelle edificabili vicine, indipendentemente al tipo di inquinamento, eccetto il commercio di carburanti e lubrificanti,
- attività di ristorazione: ristoranti e bar esclusivamente di carattere diurno senza la possibilità di effettuare quelle attività che in base a un regolamento specifico consentono il lavoro notturno,
- attività di fornitura delle infrastrutture comunali ed altre (sottostazioni elettriche e stazioni di pompaggio delle acque reflue dal centro di raccolta entro i piani interrati del garage pubblico e autosilo).

(7) Nell'ambito delle zone non edificate e su tutta la superficie del tetto verde percorribile della parte interrata e fuori terra dell'edificio dell'autosilo si devono sistemare delle aree verdi che si utilizzeranno come parco, come è stabilito nell'articolo 141 delle presenti Disposizioni.

(8) Per le zone del comma precedente del presente articolo si stabilisce la formazione e l'assetto del tetto verde percorribile con uno spessore sufficiente dello strato per la sistemazione delle piante e del verde come è definito negli articoli 87 e 88 delle presenti Disposizioni.

1.9. Stazione ferroviaria (ZK)

Articolo 50

(1) La zona a destinazione di stazione ferroviaria (ZK) nel presente Piano è stabilita per la ristrutturazione dell'esistente area della stazione ferroviaria di Pola, all'interno della quale si può svolgere la ristrutturazione degli edifici esistenti che sono destinati allo svolgimento delle attività legate alla circolazione ferroviaria, e delle attività accompagnatorie compatibili commerciali e di servizio.

(2) Nel presente Piano si definisce la ristrutturazione dell'esistente area della zona della stazione ferroviaria di Pola con la nuova rete di infrastrutture e contenuti accompagnatori con il mantenimento degli edifici esistenti protetti del complesso della stazione ferroviaria.

(3) Le condizioni di ubicazione per la ristrutturazione degli edifici del comma a del presente articolo sono stabiliti negli articoli 104 - 109 delle presenti Disposizioni per le zone con l'indicazione numerica 4a - parte edificabile fuori terra e 4b - parte edificabile interrata alle quali è stabilita la particella edificabile II della rappresentazione cartografica n. 4.A. - Modo e condizioni di costruzione - modi di costruzione.

(4) Gli edifici esistenti all'interno della zona destinata alla stazione ferroviaria (ZK) del comma 1 del presente articolo, in relazione alla valorizzazione del patrimonio architettonico,

sono contrassegnati con i numeri di identificazione II.19., II.20., II.22. e II.35. e indicati nella rappresentazione cartografica n. 3. Condizioni di utilizzo, assetto e protezione delle superfici. Nella ristrutturazione dei presenti edifici è necessario attenersi alle condizioni di ristrutturazione stabilite nel paragrafo n. 7. Misure di protezione e tutela delle unità naturali e storico-culturali - 7.3.1. Patrimonio architettonico delle presenti Disposizioni.

(5) All'interno delle zone destinate a stazione ferroviaria (ZK) si possono esercitare le seguenti attività:

- attività di circolazione e trasporto, come le altre attività accompagnatorie nella circolazione stradale,
- attività commerciali tutte quelle che non influiscono negativamente sulle condizioni di vita e lavoro sulle particelle edificabili adiacenti, indipendentemente del tipo di inquinamento,
- attività di servizio tutte quelle che non influiscono negativamente sulle condizioni di vita e lavoro sulle particelle edificabili adiacenti, indipendentemente dal tipo di inquinamento,
- attività di ristorazione: ristoranti, bar, cantine, fiere e parchi divertimento, casinò e centri scommesse e simile.

(6) La ristrutturazione necessaria del binario industriale esistente del Cantiere navale "Uljanik" e l'area della stazione ferroviaria di Pola si realizzerà in base agli standard tecnici, alla regolativa di legge e alle condizioni tecniche particolari dell'organismo competente.

(7) Il numero necessario di posti parcheggio si stabilisce in base ai criteri dell'articolo 94 e risolve nell'ambito del garage - autosilo pubblico, ovvero in conformità al comma 2 dell'articolo 93 delle presenti Disposizioni.

1.10. 1.10 Zone pedonali - viarie (PK) - (PK1) e (PK2)

Articolo 51

(1) Per rispettare le reali necessità della situazione attuale, nel Piano sono stabilite le zone pedonali-viarie all'interno delle zone delle aree pedonali della "riva" sul territorio accanto all'entrata principale del Cantiere navale "Uljanik" (PK1) e nella parte accanto al porto di turismo nautico (LN) - Porto 1 - marina - parte di terraferma (PK2).

(2) Le aree pedonali-viarie sono destinate alla circolazione dei pedoni e del traffico.

(3) All'interno di tali aree si può svolgere la costruzione degli edifici di opere infrastrutturali destinate alla circolazione primaria dei pedoni, mentre la circolazione stradale sottintende la circolazione stradale per gli utenti del Cantiere navale "Uljanik" e gli utenti del porto di turismo nautico (LN) - Porto 1 - marina - parte di terraferma e parte marittima e veicoli di servizio, di fornitura e mezzi di soccorso, nel modo che si assicuri il funzionamento della circolazione pedonale e stradale in conformità alle prescrizioni vigenti.

1.11. Aree pedonali (PP)

Articolo 52

(1) All'interno delle zone destinate ad aree pedonali, si può svolgere la costruzione degli edifici delle opere di infrastruttura destinate alla circolazione pedonale e viaria.

(2) Eccezionalmente dal comma 1 del presente articolo, nell'ambito delle zone destinate ad aree pedonali, si consente la ristrutturazione degli edifici esistenti delle gru nelle dimensioni esistenti.

(3) Le condizioni di ubicazione per la ristrutturazione degli edifici esistenti del comma 2 del presente articolo sono stabilite nell'articolo 159 sotto l'indicazione numerica 5c all'interno della zona destinata ad area pedonale.

(4) L'edificio esistente all'interno della zona destinata all'area pedonale del comma 2 del presente articolo è, in relazione alla valorizzazione del patrimonio architettonico, contrassegnato con il numero di identificazione II.10. e indicato nella rappresentazione cartografica n. 3. Condizioni di utilizzo, assetto e protezione delle superfici. Nella ristrutturazione dell'edificio esistente è necessario attenersi alle condizioni di ristrutturazione stabilite nel paragrafo n. 7. Misure di protezione e tutela delle unità naturali e storico-culturali - 7.3.1. Patrimonio architettonico delle presenti Disposizioni.

(5) La delimitazione della circolazione pedonale e ciclabile all'interno della destinazione dell'area pedonale è visibile nella parte grafica del piano foglio n. 2.1. - Rete di infrastrutture stradali, viarie e comunali - circolazione.

(6) Le aree pedonali eccetto la destinazione principale- circolazione dei pedoni, sono destinate anche alla circolazione dei mezzi di soccorso, ai mezzi di rifornimento e di servizio, e regolare la circolazione in conformità alle relative prescrizioni specifiche.

(7) All'interno delle aree pedonali è possibile collocare l'arredo urbano, e solo nella parte anteriore degli edifici in via Riva, esclusivamente dopo la costruzione del profilo completo dell'allargamento pianificato della "riva" è possibile la sistemazione di tettoie portatili prefabbricate minori in base alle condizioni dell'articolo 98 delle presenti Disposizioni in base alla Decisione particolare della città di Pola.

(8) Eccezionalmente dal comma 1 del presente articolo, all'interno della zona destinata ad area pedonale che va dal molo Fiume a Vallelunga, sono possibili degli interventi che comprendono l'assetto della parte pedonale della zona per le attività ricreative nell'area aperta, ma non nel senso di attività ricreative come attività lavorativa in base al comma 20 dell'articolo 95 e sistemazione della parte dell'area pedonale citata tramite l'inverdimento in conformità all'articolo 139 delle presenti Disposizioni.

(9) Eccezionalmente dal comma 1 del presente articolo, nell'ambito della zona destinata ad area pedonale che va dall'entrata principale del Cantiere navale "Uljanik" fino alla via San Giovanni, da entrambe le parti di Via Riva, è possibile la sistemazione di parte dell'area pedonale menzionata in conformità all'articolo 140 delle presenti Disposizioni.

Articolo 53

La rappresentazione delle destinazioni e la lista delle aree sono date nella tabella che segue:

DESTINAZIONE DELL' AREA			AREA (ha)	QUOTA NELLA ZONA DI COPERTURA (%)	
DESTINAZIONE DELL' AREA SULLA TERRAFERMA					
1.1. Destinazione economica	1.1.1 Destinazione d'affari	1.1.1.1. Destinazione circolazione pubblica (K4)	0,095	0,24	
1.2. Destinazione pubblica e sociale	1.2.1 Generale pubblica e sociale (D)		0,090	0,23	0,27
	1.2.2 Amministrativa (D1)		0,008	0,02	
	1.2.3 Religiosa (D8)		0,006	0,02	
DESTINAZIONE DELL' AREA			AREA (ha)	QUOTA NELLA ZONA DI COPERTURA (%)	
DESTINAZIONE DELL' AREA SULLA TERRAFERMA					
1.3. Porto aperto alla circolazione pubblica	1.3.1 Porto passeggeri Riva (JP1) - parte di terraferma	1.3.1.1. Porto passeggeri Riva (JP1) - parte di terraferma	0,477	1,20	4,05
		1.3.1.2. Contenuti accompagnatori di servizio amministrativo - commerciale e di contenuto sportivo (JP1-1) - parte di terraferma	1,129	2,85	
1.4. Porto a destinazione particolare Destinazione	1.4.1 Porto di turismo nautico (LN) - Porto 1 - marina - parte di terraferma e di mare		0,178	0,45	
1.5. Aree verdi pubbliche (JZ)	- (JZ1) - Parco Re Zvonimir		0,739	2,228	5,62
	- (JZ2) - Parco Imperatore Francesco Giuseppe I.		0,735		
	- (JZ3) - Parco Tito		0,614		
	- (JZ4) - Parco sotto la Cattedrale		0,14		
1.6. Zone verdi protette (Z)	- (Z1)		0,165	0,194	0,49
	- (Z2)		0,029		
1.7. Zone di circolazione pubblica			5,958	15,05	
1.8. Garage (G)			1,221	3,08	
1.9. Stazione ferroviaria (ZK)			2,386	6,03	
1.10. Zone pedonali e veicolari (PK)	- (PK1)		0,01	0,080	0,20
	- (PK2)		0,07		
1.11. Aree pedonali (PP)			3,273	8,27	
DESTINAZIONE DELL' AREA SULLA TERRAFERMA - TOTALE			17,323	43,75	

DESTINAZIONE DELL'AREA MARITTIMA							
1.3. Porto aperto alla circolazione pubblica	1.3.1 Porto passeggeri Riva (JP1) - parte marittima		9,964		26,16		
	1.3.2 Porto generale aperto al traffico pubblico Vallelunga (J1) - parte marittima	1.3.2.1. Contenuti accompagnatori sportivi (J11)	- (J11-1)	1,941	4,593	4,90	24,49
			- (J11-2)	1,279		3,23	
			- (J11-3)	1,373		3,47	
		1.3.2.2. Contenuti accompagnatori culturali (J12)		1,260		3,18	
		1.3.2.3. Contenuti accompagnatori dei porti sportivi (J13)	- (J13-1)	0,958	2,226	2,42	5,62
	- (J13-2) - ormeggio comunale "Mandraccio - Tivoli"		1,268	3,20			
	1.3.2.4. Contenuti accompagnatori commerciali - di servizio (J14)		1,619		4,09		
DESTINAZIONE DELL'AREA			AREA (ha)	QUOTA NELLA ZONA DI COPERTURA (%)			
DESTINAZIONE DELL'AREA MARITTIMA							
1.4. Porto a destinazione particolare Destinazione	1.4.1 Porto di turismo nautico (LN) - Porto 1 - marina - parte marittima		2,612		6,60		
DESTINAZIONE DELL'AREA MARITTIMA - TOTALE			22,274		56,25		
COPERTURA TOTALE DEL PIANO			39,597		100,00		

2. CONDIZIONI DI SISTEMAZIONE DEGLI EDIFICI DI ATTIVITÀ ECONOMICHE

Articolo 54

(1) Le Disposizioni sulle condizioni per la collocazione degli edifici delle attività economiche del presente capitolo riguardano le condizioni di costruzione/ristrutturazione degli edifici economici-d'affari che in base alle disposizioni del presente Piano si possono edificare all'interno delle zone con le seguenti destinazioni:

1.1.1.1 destinazione traffico pubblico (K4),

1.3.1.1 contenuti accompagnatori amministrativo-commerciali di servizio e sportivi (JP1-1) - parte di terraferma, e che si costruiranno all'interno della zona destinata a porto aperto alla circolazione pubblica, porto passeggeri Riva (JP1) - parte di terraferma,

1.4.1 destinazione del porto di turismo nautico (LN) -marina - Porto 1 - parte di terraferma.

(2) Le condizioni di ubicazione e il modo di costruzione degli edifici del comma precedente del presente articolo sono stabiliti negli articoli 55 e 59 delle Disposizioni.

2.1. CONDIZIONI PER LA SISTEMAZIONE DEGLI EDIFICI A DESTINAZIONE ECONOMICA-D'AFFARI

Articolo 55

(1) Gli edifici a destinazione economica-d'affari che si possono edificare/ristrutturare all'interno della zona con le destinazioni d'uso stabilite nel comma 1 articolo 54, in base alle condizioni di ubicazione e dei modi di costruzione sono classificate all'interno della zona con indicazione numerica 1, sulla particella edificabile contrassegnata I, indicazione numerica degli edifici esistenti 5b e 5g della rappresentazione cartografica n. 4.A. - Modo e condizioni di costruzione - modi di costruzione.

(2) Nella ristrutturazione degli edifici esistenti all'interno dell'area destinata a porto di turismo nautico (LN) -marina - Porto 1 - parte di terraferma - indicati con l'indicazione numerica 5b e aree destinate alla circolazione pubblica (K4) - indicate con l'indicazione numerica 5g dalla rappresentazione cartografica n. 4.A. - Modi e condizioni di costruzione - modo di costruzione è necessario attenersi alle condizioni di ristrutturazione stabilite nel capitolo n. 7. Misure di protezione e tutela delle unità naturali e storico-culturali - 7.3.1. Patrimonio edilizio storico. Nella rappresentazione cartografica n. 3. - Le condizioni di utilizzo, sistemazione e protezione è in rapporto alla valorizzazione del patrimonio edilizio degli edifici esistenti all'interno della zona destinata alla circolazione pubblica (K4) indicata con il numero di identificazione II.33, e l'edificio esistente all'interno della zona destinata a porto di turismo nautico (LN) - marina - Porto 1 - parte di terraferma al numero di identificazione I.14.b.

(3) L'edificio a destinazione economica-d'affari, che si costruirà all'interno della zona d'intervento dell'indicazione numerica 1 è limitata dalla linea di costruzione.

(4) Le condizioni di ubicazione legate alla tipologia dell'edificio, superficie di edificabilità, coefficiente di edificabilità, altezza massima e numero massimo di piani fuori terra, stabiliti per zona e/o indicazioni numeriche dei comma precedenti del presente articolo, sono dati nella tabella di seguito:

EDIFICI ECONOMICO - D'AFFARI				
Identificazione della particella edificabile	Identificazione numerica della zona/edificio esistente dalla rappresentazione cartografica n. 4.A.	Tipologia consentita dell'edificio	Superficie di edificabilità (m2)	
			Min.	Mass.
I	1	E	2250	5645
-	5b	esistente	esistente	esistente
-	5g	esistente	esistente	esistente
EDIFICI ECONOMICO - D'AFFARI				
Identificazione della particella edificabile	Identificazione numerica della zona/edificio esistente dalla rappresentazione cartografica n. 4.A.	k-ig massimo	Altezza massima (m)	Numero massimo di piani fuori terra
I.	1	0,5	5,5	1
-	5b	esistenti	esistente	esistenti
-	5g	esistenti	esistente	esistenti

Articolo 56

(1) L'edificio a destinazione economica-d'affari, che si costruirà all'interno della zona a destinazione numerica 1 e al quale è stabilita la forma e la grandezza della particella edificabile I dalla rappresentazione grafica del Piano foglio n. 4.A. Modo e condizioni di costruzione - modo di costruzione, è pianificato come edificio con un elemento di tettoia in comune della dimensione di tutta la parte edificabile della particelle edificabile. L'elemento della tettoia serve come cornice e unificare i contenuti sotto, e tali contenuti formano una serie di volumi diversi con le attività consentite e l'area pubblica che formano l'area pedonale e verde.

(2) Elemento della tettoia comune, con al minimo 180 m della propria lunghezza, deve essere costruito sulla linea di costruzione obbligatoria. L'introduzione di volumi diversi a pianoterra con attività consentite sotto gli elementi della tettoia non si considera deviazione dalla linea di costruzione.

(3) Coefficiente massimo di sfruttamento (k-is) è 0,4.

(4) La forma di tale edificio deve essere semplice e moderno con un'alta qualità di realizzazione e dei materiali utilizzati.

(5) La tettoia sotto la quale si trovano i volumi chiusi è possibile realizzare come diritta o con pendenza fino a 22°. La tettoia può essere leggera, piena o con aperture più grandi per la penetrazione del verde. I tetti dei volumi chiusi è possibile realizzare come diritti o con pendenza fino a 22°, e possono essere realizzati fino all'altezza della tettoia o come staccati dal volume sotto la tettoia.

(6) Le superfici non costruite di pavimentazione devono essere sistemate come superfici verdi e aree pedonali, e il materiale della pavimentazione deve essere unico.

Articolo 57

(1) Eccezionalmente, fino alla pianificazione degli edifici a destinazione economica-d'affari dell'articolo 56, sulla particella edificabile contrassegnata con I all'interno della parte della zona della parte edificabile a indicazione numerica 1 si consente la collocazione del chiosco e altri edifici di costruzione finita in conformità ai comma 8 e9 dell'articolo 39 delle presenti Disposizioni.

(2) La zona all'interno della quale è possibile la sistemazione dei chioschi e altri edifici prefabbricati è rappresentata nella rappresentazione cartografica n. 4.A. - Modo e condizioni di costruzione - modi di costruzione.

(3) I chioschi e gli altri edifici di costruzione pronta devono essere sistemati e realizzati in conformità alle disposizioni del presente Piano, del Regolamento sugli edifici semplici e altri edifici e i lavori (GU 79/14, 41/15 i 75/15) e la Decisioni particolare della Città di Pola.

(4) La somma totale della pianta delle superfici dei chioschi e di altri elementi di costruzione prefabbricata non deve superare la superficie massima di 100,0 m², mentre la superficie del singolo edificio prefabbricato non deve superare la superficie della pianta massima di 15,0 m² e l'altezza massima di 3,0 m misurato dal livello della quota più bassa del terreno

definitivamente assestato.

(5) I chioschi e gli altri edifici prefabbricati devono avere un design uniforme e moderno per i quali è necessario realizzare il progetto tipo.

(6) La forma del tetto dei chioschi e di altri edifici della costruzione prefabbricata non si prescrivono in modo specifico e non si consente la loro recinzione.

Articolo 58

(1) L'edificio a destinazione economica-d'affari che si costruirà sulla particella edificabile a indicazione numerica 1 all'interno della zona a indicazione numerica 1 dalla parte grafica del Piano foglio n. 4.A. - Modo e condizioni di costruzione - modo di costruzione, deve essere di forma moderna, e si condiziona la forma architettonica che deve essere adattata in modo qualitativo alla visuale caratteristica dal mare dell'Arena e dell'unità urbanistica di Via alla Stazione.

Articolo 59

(1) Le particelle edificabili a destinazione economica - d'affari non possono essere recintate.

Articolo 60

(1) Le condizioni di ubicazione per la costruzione/ristrutturazione degli edifici a destinazione economica-d'affari sono contenuti negli altri capitoli delle presenti Disposizioni.

3. Condizioni di sistemazione dei "pontoni" all'interno della zona di mare del porto generale aperto alla circolazione pubblica Vallelunga (J1) - area marittima

Articolo 61

(1) Le Disposizioni sulle condizioni per la sistemazione dei "pontoni" all'interno della zona di mare del porto generale aperto alla circolazione pubblica Vallelunga (J1) - area marittima del presente capitolo riguardano le condizioni per la sistemazione e l'allacciamento di "pontoni" che in base alle disposizioni del presente Piano si possono realizzare all'interno della aree con seguente destinazione d'uso:

1.3.2.1. Contenuti accompagnatori sportivi (J11) - area marittima - (J11-1), (J11-2) e (J11-3),

1.3.2.2. Contenuti accompagnatori culturali (J12) - area marittima,

1.3.2.4. Contenuti accompagnatori commerciali - di servizio (J14) - area marittima,

(2) Le condizioni di ubicazione, il modo di sistemazione e il modo di allacciamento dei "pontoni" del comma precedente del presente articolo, sono stabiliti negli articoli 21 - 27 e nell'articolo 62 delle presenti Disposizioni.

Articolo 62

(1) I "pontoni" che si possono sistemare all'interno delle zone delle destinazioni d'uso stabilite nel comma 1 articolo 61, in base alle condizioni di ubicazione e dei modi di costruzione sono classificate all'interno della zona con indicazione numerica 3a, 3b, 3c, 3d e 3e della rappresentazione cartografica n. 4.A. - Modo e condizioni di costruzione - modi di costruzione.

(2) Le condizioni di ubicazione legate alla tipologia di "pontoni", superficie di edificabilità, coefficiente di edificabilità, altezza massima e numero massimo di piani fuori terra, stabiliti per zona del comma precedente del presente articolo, sono dati nella tabella di seguito:

"PONTONI"			
Identificazione numerica della zona dalla rappresentazione cartografica n. 4.A.	Tipologia consentita dell'edificio	"Superficie di edificabilità (m2)"	
		Min.	Mass.
3a	J	500	4850
3b	J	500	4045
3c	J	500	4220
3d	J	500	3150
3e	J	500	3155
"PONTONI"			
Identificazione numerica della zona dalla rappresentazione cartografica n. 4.A.	k-ig massimo	Altezza massima (m) dei "pontoni"	Numero massimo Piani sovrastruttura
3a	0,25	8	2
3b	0,25	8	2
3c	0,33	8	1
3d	0,25	6	1
3e	0,23	6	1

Articolo 63

(1) Le altre condizioni di ubicazione per la sistemazione e l'allacciamento di "pontoni" sono stabilite nei contenuti degli altri paragrafi delle presenti Disposizioni.

4. CONDIZIONI DI SISTEMAZIONE DEGLI EDIFICI A DESTINAZIONE SOCIALE

Articolo 64

(1) Le Disposizioni sulle condizioni per la collocazione degli edifici a destinazione sociale del presente capitolo riguardano le condizioni di ristrutturazione degli edifici pubblici a destinazione pubblica e sociale che in base alle disposizioni del presente Piano si possono realizzare all'interno delle zone con le seguenti destinazioni:

- 1.2.1. generale pubblica e sociale (D),
- 1.2.2 amministrativa (D1),
- 1.2.3. religiosa (D8).

(2) Le condizioni di ubicazione e il modo di costruzione degli edifici del comma precedente del presente articolo, sono stabiliti negli articoli 65 e 66 delle presenti Disposizioni.

Articolo 65

(1) Gli edifici a destinazione pubblica e sociale che si possono ristrutturare all'interno delle zone delle destinazioni d'uso stabilite nel comma 1 articolo 64, in base alle condizioni di ubicazione e dei modi di costruzione sono classificate all'interno della zona con indicazione numerica 5a, 5e, 3c, 5f (*) della rappresentazione cartografica n. 4.A. - Modo e condizioni di costruzione - modi di costruzione.

(2) Nella ristrutturazione degli edifici esistenti all'interno della zona a destinazione generale pubblica e sociale (D) - evidenziate con l'indicazione numerica 5f(*), zone a destinazione amministrativa (D1) - evidenziate con l'indicazione numerica 5e e le zone a destinazione religiosa (D8) - evidenziate con indicazione neumarica 5a della rappresentazione cartografica n. 4.A. - Modi e condizioni di costruzione - modo di costruzione è necessario attenersi alle condizioni di ristrutturazione stabilite nel capitolo n. 7. Misure di protezione e tutela delle unità naturali e storico-culturali - 7.3.1. Patrimonio edilizio storico. Nella rappresentazione cartografica n. 3. - Le condizioni di utilizzo, sistemazione e protezione è in rapporto alla valorizzazione del patrimonio edilizio degli edifici esistenti all'interno della zona a destinazione generale pubblica e sociale (D) indicata con il numero di identificazione II.13, l'edificio esistente all'interno della zona a destinazione amministrativa (D1) al numero di identificazione II.11, e l'edificio esistente all'interno della zona a destinazione religiosa (D8) al numero di identificazione I.5.

(3) Le condizioni di ubicazione legate alla tipologia dell'edificio, superficie di edificabilità, coefficiente di edificabilità, altezza massima e numero massimo di piani fuori terra, stabiliti per zona e/o indicazioni numeriche dei comma precedenti del presente articolo, sono dati nella tabella di seguito:

EDIFICI A DESTINAZIANE PUBBLICA E SOCIALE			
Identificazione numerica dell'edificio esistente nella rappresentazione cartografica n. 4.A.	Tipologia consentita dell'edificio	Superficie di edificabilità (m2)	
		Min.	Mass.
5a	esistente	esistente	esistente
5e	esistente	esistente	esistente
5f	esistente	esistente	esistente
EDIFICI A DESTINAZIANE PUBBLICA E SOCIALE			
Identificazione numerica dell'edificio esistente dalla rappresentazione cartografica n. 4.A.	k-ig massimo	Altezza massima (m)	Numero massimo di piani fuori terra
5a	esistenti	esistente	esistenti
5e	esistenti	esistente	esistenti
5f	esistenti	esistente	esistenti

(4) Le condizioni di ubicazione sono stabilite nella tabella del comma precedente per l'edificio esistente all'indicazione numerica 5f della rappresentazione cartografica n. 4A - Modo e condizioni di costruzione - modo di costruzione, che si riferiscono all'edificio esistente accanto al Parco Imperatore Francesco Giuseppe I e che in base alla documentazione della Sovrintendenza all'antichità dell'articolo 147 è stabilita la possibilità di ristrutturazione con la rimozione di parti inadeguate dell'edificio (parte indicata nella cartografia n. 4B - Modo e condizioni di costruzione - modi di utilizzo per la rimozione).

(5) Eccezionalmente, parte della destinazione generale pubblica e sociale (D) che nella rappresentazione cartografica n. 4A - Modo e condizioni di costruzione - modo di costruzione evidenziato con il segno (*) rappresenta la superficie nell'ambito della quale si consente la costruzione di un annesso all'edificio esistente di indicazione numerica 5F a condizione di ottenere l'approvazione della relativa Sovrintendenza all'antichità dopo la realizzazione del procedimento di lavoro dell'articolo 153 delle presenti Disposizioni. Durante la costruzione di annessi all'edificio di indicazione numerica 5f nella parte della

superficie stabilita come (*), si devono rispettare le seguenti condizioni di costruzione per la parte aggiunta: la superficie minima di edificabilità non si stabilisce, la superficie massima di edificabilità ammonta a 260,0 m², kig massimo 0,29, altezza massima 4,0 m e un piano fuori terra. La distanza della parte edificabile del confine della particella edificabile non deve essere inferiore a 4 m.

Articolo 66

(1) Le particelle edificabili a destinazione pubblica e sociale non possono essere recintate.

Articolo 67

(1) Le altre condizioni di ubicazione per la ristrutturazione degli edifici a destinazione pubblica e sociale sono contenuti negli altri capitoli delle presenti Disposizioni.

5. CONDIZIONI DI SISTEMAZIONE OSSIA COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E ALLESTIMENTO DELLA RETE VIARIA, ELETTRICA, DI COMUNICAZIONE E COMUNALE CON STRUTTURE E ZONE CORRISPONDENTI

Articolo 68

(1) Nel Piano sono stabilite le zone (percorsi, corridoi) e gli edifici dei sistemi di circolazione, di comunicazione elettronica, energia e di gestione idrica. Gli elementi della rete di infrastrutture si stabiliranno in modo più dettagliato nel procedimento di rilascio della licenza edilizia e/o degli atti per la realizzazione del piano in conformità con le disposizioni del presente Piano, prescrizioni specifiche e l'approvazione dell'organo competente. I sistemi pianificati delle strade e di altre infrastrutture soddisfano le esigenze future della zona di copertura a livello dello standard attuale.

(2) Il rapporto tra le destinazioni pianificate delle zone verso la rete delle aree pubbliche viarie è rappresentato nella rappresentazione cartografica del Piano. Il luogo e il modo di allacciamento delle singole particelle edificabili e degli edifici alla rete della zona viaria si stabilirà nel procedimento di rilascio degli atti per la realizzazione del piano e/o delle licenze edili, e viene rappresentato fondamentalmente nella parte grafica del piano, foglio n. 4.A. Modo e condizioni di costruzione - modi di costruzione.

(3) Il luogo e il modo di allacciamento degli edifici all'infrastruttura comunale e di altro tipo sarà stabilito dall'organismo statale competente nel procedimento di rilascio della licenza edile e/o degli atti per la realizzazione del piano in base al presente Piano.

Articolo 69

(1) I corridoi protettivi delle strade pianificate, rappresentati nella parte cartografica, sono destinati alla costruzione delle strade. La rappresentazione grafica del corridoio protettivo rappresenta la linea di delimitazione e di intersecazione delle zone destinate alla strada e alle zone ad altre destinazioni.

(2) Accanto alle strade rappresentate nella rappresentazione cartografica del Piano, all'interno della superficie a tutte le destinazioni d'uso, si possono costruire e sistemare gli accessi necessari e zone di circolazione interne.

Articolo 70

(1) I percorsi, l'ubicazione e gli elementi della rete di infrastrutture stabiliti nel Piano si considerano fondamentali, mentre la loro micro collocazione si stabiliranno nel procedimento di rilascio della licenza edile e/o degli atti per la realizzazione del piano.

(2) Le soluzioni tecniche territoriali in base alle quali si rilasceranno gli atti per la realizzazione del piano e/o della licenza edilizia per la rete di infrastrutture viarie ed altre, possono deviare dai tracciati pianificati (modifica o risoluzione) e altri elementi delle condizioni di costruzione se si dimostra la necessità per lo sviluppo tecnico o tecnologico, ovvero nuove conoscenze, ossia se ciò rappresenterà temporaneamente e/o la soluzione più razionale, per cui è necessario attenersi alle prescrizioni e prendere in considerazione gli standard accettati e le regole tecniche della prassi, e ciò non si considererà in discrepanza con il presente Piano.

Articolo 71

(1) Durante la progettazione e la realizzazione della rete dell'infrastruttura viaria e di altro tipo, è obbligatorio attenersi alle prescrizioni con le quali sono stabiliti i rapporti con gli altri edifici di infrastrutture, sistemi e/o macchinari, e ottenere le approvazioni necessarie e/o pareri di altri utenti del corridoio di infrastrutture.

Articolo 72

(1) Nel corso della realizzazione di tutti i lavori infrastrutturali (approvvigionamento idrico e drenaggio, erogazione dell'energia elettrica, rete di comunicazione elettronica, rete di alimentazione del gas, rete viaria e simile) allo scopo di tutelare il patrimonio archeologico è necessario attenersi a dei procedimenti adeguati e al metodo archeologico di ricerca stabilito nell'articolo 160 delle presenti Disposizioni nelle zone rappresentate nella parte grafica del Piano, foglio n. 3. - Condizioni di utilizzo, regolazione e protezione nonché esisto delle condizioni specifiche della relativa sovrintendenza ai beni culturali.

5.1. Condizioni di costruzione della rete stradale

5.1.1 CIRCOLAZIONE STRADALE

Articolo 73

(1) La rappresentazione della circolazione stradale è raffigurata nella parte grafica del Piano, rappresentazione cartografica 2.1. - Rete di infrastrutture stradali, viarie e comunali - circolazione.

(2) Nel piano sono stabiliti i corridoi cuscinetto per la costruzione delle zone di circolazione pubblica e il modo del loro allacciamento alla rete di circolazione esistente e pianificata, le zone di posteggio all'interno del corridoio protettivo e la fascia cuscinetto dell'esistente tracciato della statale D-400. La rete di corridoi di protezione dello spazio delle zone di circolazione è data in tutte le rappresentazioni cartografiche del Piano.

(3) La micro collocazione della zona pubblica di circolazione si stabilisce nel procedimento di rilascio della licenza edilizia e/o degli atti per la realizzazione del piano, per cui essi possono allontanarsi causa necessità tecniche-tecnologiche, stati nello spazio, rapporti giuridico-patrimoniali e simile.

Articolo 74

(1) La soluzione di circolazione pianificata all'interno della copertura del Piano sottintende la regolazione delle strade pubbliche esistenti e la costruzione di una nuova rete viaria e la sistemazione della rotatoria e incroci a livello.

(2) La soluzione della circolazione è stabilita nel modo da assicurare uno sviluppo uniforme della circolazione stradale, dei trasporti pubblici, della circolazione pedonale e ciclabile, con lo svolgimento indisturbato da tutti i tipi di trasporto e senza disturbare la circolazione del traffico al di fuori della copertura del Piano.

(3) La zona di copertura del Piano ha una posizione importante nello spazio della città. Il centro principale della circolazione stradale all'interno del Piano si realizza da Via della 119 Brigata e attraverso la rotatoria alla Via Riva e Via degli Statuti Vecchi.

(4) Nel Piano sono comprese le vie principali locali: Via della 119 Brigata, Via degli Statuti Vecchi e Via Riva e la via di raccolta San Giovanni.

(5) La documentazione progettuale della rete di infrastrutture pianificata all'interno della copertura del corridoio protettivo della strada e nel corridoio protettivo della statale, è necessario pianificare in conformità alle condizioni stabilite precedentemente dall'autorità pubblica competente.

(6) Nella copertura del Piano la via locale principale, Via degli Statuti Vecchi è pure la strada statale D-400, e il tracciato è pianificato come quello esistente.

(7) Nel Piano è stabilita la larghezza della fascia protettiva dell'esistente strada statale D-400, per una larghezza da entrambe le parti di 25,0m. La larghezza della zona cuscinetto della strada statale si misura da entrambe le parti della strada dall'orlo esterno della fascia di terra. La zona cuscinetto necessaria per la manutenzione indisturbata della strada si stabilisce da entrambe le parti della strada, e non meno di 1,0 m dalla linea che collega i punti estremi della sezione trasversale della strada.

(8) La larghezza della zona cuscinetto e il modo della sua sistemazione sono stabiliti dalle disposizioni della Legge sulle strade in vigore (GU 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13

i 92/14).

(9) Durante la progettazione delle altre strade e intersezioni è necessario attenersi alle leggi speciali, prescrizioni, regole e norme:

- Legge sull'edificazione (GU 153/13), Legge sull'assetto territoriale (GU 153/13),
- Legge sulle strade (GU n. 84/11, 18/13, 22/13, 54/13 e 148/13 e 92/14),
- Legge sulla sicurezza stradale (GU n. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13 e 158/13 e 92/14),
- Regolamento sul tipo e contenuto del progetto per le strade pubbliche (GU n. 53/02),
- Regolamento sulle condizioni per la progettazione e costruzione della connessione e dell'accesso alla strada pubblica (GU 95/14),
- Regolamento sui segnali stradali, sulla segnaletica e sull'attrezzatura nelle strade (GU nn. 33/05, 64/05, 155/05 i 14/11),
- Regolamento sull'assicurazione dell'accessibilità agli edifici alle persone disabili oppure con mobilità ridotta (GU 78/13).

(10) In caso di modifica di un singolo regolamento, nell'esecuzione del Piano si attuerà quello in vigore.

Articolo 75

(1) La soluzione del percorso dei tracciati delle strade è posto con l'obiettivo di creare l'ipotesi di pianificazione per l'approvvigionamento dell'intera area.

Articolo 76

(1) La rete stradale all'interno della copertura del Piano è strutturata, in rapporto all'importanza nel traffico e alla funzionalità, in:

- vie principali,
- vie di raccolta,
- altre vie.

(2) Le vie principali sono strade pubbliche che accolgono pienamente tutto il traffico veicolare nell'ambito della zona del Piano e lo indirizzano alla rete di strade pubbliche nella zona più ampia. Come vie principali nel presente Piano sono stabilite Via Riva e Via delle 119 Brigate nonché Via degli Statuti Vecchi.

(3) Le vie di raccolta accolgono il traffico dalle altre vie e lo indirizzano verso le vie principali. Come via di raccolta nel presente Piano è stabilita la Via San Giovanni.

(4) Per altre vie si intende tutte le vie all'interno del Piano eccetto le vie del comma 2 e 3 del presente articolo.

(5) Le sezioni trasversali di ogni singola strada pubblica sono riportate nella rappresentazione cartografica n. 2.1. - Rete di infrastrutture stradali, viarie e comunali - circolazione.

(6) Le strade pubbliche devono essere realizzate con le caratteristiche tecniche che assicurano l'accesso ai mezzi comunali, dei vigili del fuoco e dell'ambulanza e in conformità al Regolamento sull'assicurazione dell'accesso agli edifici alle persone con invalidità o mobilità ridotta (GU 78/13).

Articolo 77

(1) Sulle strade principali è assicurata la divisione dei pedoni dalla circolazione dei veicoli da un marciapiedi o da aree pedonali. La larghezza di ogni carreggiata ammonta al minimo a 3,5 m, e del marciapiedi al minimo a 1,6 m, che vista la specificità della località, nella parte della tratta di Via

alla Stazione, è pianificata unilateralmente.

(2) Nella strada pubblica, ovvero nella sua zona cuscinetto, si pone l'infrastruttura in conformità alle presenti Disposizioni e ai criteri particolari degli organismi pubblici.

(3) La larghezza minima della nuova strada pianificata è di 7,0 m.

Articolo 78

(1) All'interno della copertura del Piano nell'ambito del profilo di tutte le strade pubbliche che lo consentono, è pianificata la costruzione e l'assetto delle piste ciclabili.

(2) I tracciati delle piste ciclabili sono rappresentati nella parte grafica del Piano, rappresentazione cartografica n. 2.1. - Rete di infrastrutture stradali, viarie e comunali - circolazione.

(3) I percorsi ciclabili si costruiscono - sistemano in conformità degli elementi come segue:

- se si costruiscono e sistemano come parte dei marciapiedi, il marciapiede tramite contrassegno si divide nella parte in cui si svolge la circolazione pedonale e in quella in cui si svolge la circolazione delle bici che non deve essere minore a 1,6 m,
- se si costruiscono e sistemano come parte della strada, la strada tramite contrassegno si divide nella parte in cui si svolge la circolazione stradale e in quella in cui si svolge la circolazione delle bici che non deve essere minore a 1,6 m,
- pista ciclabile accanto alla strada, ovvero il marciapiede, e pista ciclabile come costruzione indipendente, nei cui casi la larghezza minima consentita della pista ciclabile è di 1,6 m, e si aumenta per la larghezza necessaria dell'arredo urbano aggiuntivo,
- se si realizza, la larghezza della superficie verde marginale dell'altezza delle piante verdi va fino a 3,0 m, mentre delle piante più basse va fino a 1,5 m,
- la pendenza trasversale per le piste ciclabili è di 1,5% - 2%.

Articolo 79

(1) La forma e la collocazione delle fermate autobus nella zona del Piano sono pianificate lungo la via 119.me Brigate e si considerano fondamentali. Le fermate si sistemano lungo la carreggiata destra al di fuori della strada del tracciato pianificato della Via 119.me Brigate con la larghezza di 3,0 m e alla distanza minima di 20,0 m dall'incrocio sull'intersezione della pendenza longitudinale della strada non superiore del 5%, eccezionalmente anche maggiore (ma non maggiore del 10%).

(2) Le corsie di sosta pianificate è necessario equipaggiare con una pensilina per i viaggiatori e con altre attrezzature necessarie in conformità al Regolamento sulle fermate degli autobus (GU 119/07). I punti esatti si stabiliranno nella realizzazione della documentazione progettuale per la strada pubblica in oggetto.

Articolo 80

(1) Gli elementi orizzontali delle assi, i livelli e le pendenze delle zone di circolazione si stabiliscono in conformità con le relative prescrizioni, alle normative tecniche e alle condizioni speciali, partendo dallo stato attuale della configurazione e altre caratteristiche del terreno e dell'esistente ovvero della futura costruzione e di altre caratteristiche del terreno e dell'esistente ovvero della futura costruzione di edifici che sono in funzione di tale zona di circolazione.

(2) La pendenza longitudinale delle strade che vengono

utilizzate per la circolazione dei veicoli non deve essere superiore al 12%.

(3) Le pendenze trasversali minime delle strade devono essere 2,5% in direzione fino al massimo 5,0 in curva.

(4) Progettare le strade per la velocità calcolata fino a $v=40\text{km/h}$, ovvero in base alle condizioni reali per singola strada o sezione.

(5) Tutte le aree di traffico devono essere in grado di supportare il carico dell'asse prescritto per una determinata categoria di traffico.

(6) La segnaletica orizzontale e verticale pianificare ovvero sistemare in base alla classificazione stradale.

(7) La capacità delle costruzioni edili, le cui superfici sono previste per l'accesso dei vigili del fuoco, devono poter supportare la pressione assiale di 100 kN.

(8) Le zone stradali che non rappresentate nella parte grafica del piano si realizzeranno da materiali di asfalto, mentre i bordi si completeranno con pietre ciliari.

(9) Gli accessi per i vigili del fuoco possono essere anche di altri materiali, a condizione che possano supportare la pressione assiale di 100 kN.

(10) Le strade all'interno della copertura del Piano è necessario progettare e realizzare nel modo che soddisfino la propria destinazione, le prescrizioni vigenti e gli standard nonché le richieste sulla sicurezza del traffico.

(11) Nella formazione delle strade è necessario attenersi al Regolamento sull'assicurazione dell'accessibilità agli edifici alle persone disabili oppure con mobilità ridotta (GU 78/13).

(12) Tutte le zone di traffico devono essere realizzate nel modo da favorire la circolazione delle persone disabili o con mobilità ridotta.

5.1.1.1. ACCESSO ALLA PARTICELLA EDIFICANILE DALLA ZONA DI CIRCOLAZIONE PUBBLICA

Articolo 81

(1) L'accesso stradale e pedonale alla particella edificabile che si svolgerà all'interno della copertura del Piano è assicurato dalle strade pubbliche pianificate, indicate nella rappresentazione cartografica del Piano.

(2) L'accesso alla particella edificabile è possibile dalla zona di traffico pubblica, dalla zona pedonale pubblica o dalla zona pedonale-stradale. All'edificio accompagnatorio amministrativo-commerciale e di contenuto sportivo (JP-1) - parte di terraferma, che si costruirà sulla particella edificabile I all'interno della zona destinata a porto per la circolazione pubblica, porto passeggeri Riva (JP1) - parte di terraferma e ai "pontoni" di contenuto accompagnatorio sportivo, culturale che si sistemeranno e ormeggeranno all'interno della zona destinata a porto aperto al traffico pubblico, porto generale aperto al traffico pubblico Vallelunga (J1) - parte marittima, è possibile solo l'accesso pedonale dalla zona pedonale "riva".

(3) L'accesso alle particelle edificabili indicate con I, II e III e ai "pontoni" è rappresentato fondamentalmente nella rappresentazione cartografica n. 4.A. - Modo e condizioni di costruzione - modo di costruzione, mentre la loro posizione esatta si definirà nel procedimento di rilascio della licenza edilizia e/o degli atti per la realizzazione del piano.

(4) La particella edificabile può avere l'allacciamento alla zona di traffico al massimo in due posti. Eccezionalmente, in situazioni specifiche, ovvero per la particella edificabile

contrassegnata II destinata alla costruzione di parcheggi - autosilo, che si costruirà all'interno della zona a destinazione di garage (G) , si possono realizzare tre allacciamenti alla superficie di traffico pubblico in base alle condizioni e al permesso dell'assessorato responsabile per il traffico.

(5) All'interno del corridoio della Via 119.ma Brigata, nella località stabilita nel presente Piano, nella zona nei pressi immediati della strada, si pianifica di sistemare o delle zone posteggio o aree con piante verdi alte o all'interno di tale corridoio si assicura un'ulteriore corsia d'entrata-uscita per l'entrata nell'autosilo o garage.

(6) L'accesso stradale alla particella edificabile deve soddisfare le condizioni di visibilità e sicurezza nel traffico, in conformità alle regole prescritte.

(7) L'accesso stradale alla particella edificabile che si trova all'incrocio delle strade pubbliche deve essere distanziato dall'inizio dell'incrocio di tali strade al minimo 20,0 m e si effettua dalla strada principale di rango inferiore se nelle disposizioni delle prescrizioni specifiche non è prescritto diversamente.

(8) La larghezza dell'accesso stradale alla particella edificabile è al minimo 5,5 m. La lunghezza dell'accesso stradale è al minimo 5m. La lunghezza dell'accesso stradale può essere anche maggiore, in conformità alla relativa prescrizione.

(9) La larghezza dell'accesso stradale alla particella edificabile è al minimo 1,6 m.

(10) Al di sopra dell'accesso alla particella edificabile deve essere libero lo spazio:

- sopra tutta la larghezza dell'accesso stradale di altezza minima di 4,5 m.
- sopra tutta la larghezza dell'accesso pedonale di altezza minima di 3,0 m.

(11) La particella edificabile della strada deve essere definita territorialmente con gli elementi degli assi e delle intersezioni, da sezioni di strade e nell'ambito dell'allineamento.

Articolo 82

(1) Fino alla realizzazione delle zone di circolazione pianificate nel presente Piano nel loro pieno profilo, la particella edificabile si può allacciare alla superficie di traffico esistente. In tal modo, il senso di regolazione della particella edificabile si determinerà sul corridoio protettivo delle strade pianificate, e fino alla realizzazione del pieno profilo lo spazio tra la zona di traffico esistente e la linea di regolazione della particella edificabile si considererà lo spazio riservato all'allargamento dell'esistente zona di traffico, all'interno della quale non si consente la realizzazione di alcun tipo di intervento eccetto assicurare l'accesso alla particella edificabile e l'assetto con il verde protettivo.

5.1.2 Parcheggi pubblici e garage

Articolo 83

(1) Nell'ambito di copertura del Piano non sono pianificati parcheggi pubblici su particelle edificabili a parte, eccetto zone di posteggio nell'ambito dell'espansione della strada all'interno del profilo trasversale della strada di Via alla Stazione e Via 119.ma Brigata, indicate nella rappresentazione cartografica n. 2.1. - Rete di infrastrutture stradali, viarie e comunali - circolazione.

(2) Nel pianificare e sistemare i posteggi, così per le motociclette e per le automobili personali come per

gli autoveicoli di dimensioni maggiori, è necessario applicare le prescrizioni e gli standard acquisiti in rapporto all'accessibilità e alla grandezza dei posti di posteggio.

(3) Nell'ambito delle zone di posteggio, nell'ambito dell'espansione della strada all'interno della sezione trasversale delle strade pubbliche del comma 1 del presente articolo, è necessario assicurare al minimo il 5% di posteggi per le persone con invalidità o mobilità ridotta. Con il piano si consente la costruzione delle zone per il posteggio nell'ambito della strada all'interno dell'allargamento dei profili trasversali delle strade pubbliche, sistemati con l'asfalto, elementi di calcestruzzo e materiali simili.

(4) Nell'ambito della destinazione dell'area di circolazione pubblica, nell'ambito di allargamento della carreggiata all'interno del profilo trasversale allungato di Via alla stazione tra la zona a destinazione di stazione ferroviaria (ZK) e la zona destinata a area verde protettiva (Z1), è possibile realizzare delle aree di posteggio per gli autobus.

Articolo 84

(1) L'autosilo o il garage che si costruirà all'interno della zona destinata a garage (G), alla quale è stabilita la forma e la grandezza della particella edificabile II dalla rappresentazione grafica del Piano foglio n. 4.A. Modo e condizione di costruzione - modo di costruzione, si trova all'interno del confine della zona di influenza del traffico ferroviario.

(2) Nel procedimento di rilascio della licenza edile e/o degli atti per la realizzazione del piano per la costruzione dell'autosilo - parcheggio pubblico che si trova all'interno dei confini della zona di influenza di sviluppo del traffico ferroviario, è necessario chiedere il previo consenso/opinione dell'organo competente per l'intervento previsto nello spazio in senso di impatto sul traffico ferroviario.

Articolo 85

(1) Zone di posteggio all'interno del corridoio protettivo della strada nell'ambito dell'allargamento della strada e del garage pubblico - autosilo, sono destinati esclusivamente alla risoluzione di traffico stazionario ed è possibile costruirli solo all'interno delle zone previste nel presente Piano.

(2) Nell'ambito del Piano è pianificata la zona destinata alla costruzione di parcheggio pubblico - autosilo della capacità di 400 posti di parcheggio.

(3) I livelli interrati del parcheggio pubblico - autosilo è possibile costruire se tramite il progetto principale si dimostra che la loro costruzione non compromette la struttura, la statica, le installazioni e le altre proprietà degli edifici esistenti, e se con la costruzione non si influisce sul già ottenuto livello di sistemazione delle zone pubbliche e altre zone nonché sui beni archeologici.

(4) Nell'atto di costruzione dei piani interrati dei parcheggi pubblici - autosilo la quota del livellamento del terreno definitivamente spianato e assestato è necessario allineare con la configurazione dell'area circostante.

5.1.2.1. Condizioni per la sistemazione dei parcheggi pubblici - autosilo (G)

Articolo 86

(1) L'edificio del parcheggio pubblico - autosilo si può costruire all'interno della zona destinata a garage (G), che con la propria superficie soddisfa i requisiti di costruzione spaziali di base di questo tipo di costruzione, e in base alle

condizioni di ubicazione e al modo di costruzione pianificato sulla particella edificabile contrassegnata con II rappresentata nella rappresentazione cartografica n. 4.A. Modo e condizioni di costruzione - modi di costruzione.

(2) La particella edificabile indicata con II destinata alla costruzione del parcheggio pubblico -autosilo e divisa nella parte delle condizioni di ubicazione e modo di costruzione, nelle zone dell'intervento con indicazione numerica 2a - parte edificabile fuori terra e 2b - parte edificabile interrata, con ciò che la parte interrata dell'edificio deve essere completamente interrato e può essere collocato sul confine stesso della particella edificabile, mentre la parte fuori terra della particella edificabile è stabilita dalla linea di costruzione e dalle linee di inizio e fine dell'innalzamento del piano del tetto della parte fuori terra dell'edificio.

(3) Nella ristrutturazione dell'edificio esistente all'interno della zona destinata a garage (G) - zona a identificazione numerica 2a - parte edificabile fuori terra e 2b - parte edificabile interrata dalla rappresentazione cartografica n. 4.A. - Modi e condizioni di costruzione - modo di costruzione è necessario attenersi alle condizioni di ristrutturazione stabilite nel capitolo n. 7. Misure di protezione e tutela delle unità naturali e storico-culturali - 7.3.1. Patrimonio edilizio storico. Nella rappresentazione cartografica n. 3. - Condizioni di utilizzo, assetto e tutela delle zone è in rapporto alla valorizzazione del patrimonio architettonico dell'edificio esistente all'interno della zona destinata a garage (G) indicata al numero di identificazione II. 25 Condizioni di ubicazione per la ristrutturazione dell'edificio esistenti stabiliti nell'articolo 89 delle presenti Disposizioni.

(4) Le condizioni di ubicazione legate alla tipologia dell'edificio, superficie di edificabilità, coefficiente di edificabilità, altezza massima e numero massimo di piani fuori terra, stabiliti per zona e/o indicazioni numeriche dei comma precedenti del presente articolo, sono dati nella tabella di seguito:

Edificio dei parcheggi pubblici - autosilo (G)				
Identificazione della particella edificabile	Identificazione numerica della zona dalla rappresentazione cartografica n. 4.A.	Tipologia consentita dell'edificio	Superficie di edificabilità (m2)	
			Min.	Mass.
II.	2A - parte edificabile fuori terra	E	600	6100
	2A - parte edificabile interrata	E	600	12205
Edificio dei parcheggi pubblici - autosilo (G)				
Identificazione della particella edificabile	Identificazione numerica della zona dalla rappresentazione cartografica n. 4.A.	k-ig massimo	Altezza massima (m)	Numero massimo di piani
II.	2A - parte edificabile fuori terra	0,5	10	3
	2A - parte edificabile interrata	1,0	-	2

NUMERO 05/17
PAGINA 40

Articolo 87

(1) All'interno della zona a indicazione numerica 2b - parte interrata edificabile sulla particella edificabile con indicazione II dalla parte grafica del Piano foglio n. 4.A. Modo e condizioni di costruzione - modo di costruzione, si stabilisce la costruzione di piani interrati del garage pubblico - autosilo con la realizzazione del tetto verde diritto utilizzato come parco e destinato alla circolazione, passeggiate e riposo nel verde. All'interno dell'intervento della zona a destinazione numerica 2b - parte edificabile interrata, al livello del terreno, si possono costruire e sistemare aree pedonali, organizzare accessi antincendio, sistemare aree verdi e l'arredo urbano stabiliti nell'articolo 141 delle presenti Disposizioni.

Articolo 88

(1) L'edificio a destinazione di garage pubblico - autosilo, che si costruirà all'interno della zona a destinazione numerica 2a - parte edificabile fuori terra della particella edificabile II dalla rappresentazione grafica del Piano foglio n. 4.A. - Modo e condizioni di costruzione - modo di costruzione è pianificata come costruzione che è composta da un volume fuori terra che si protrae in direzione nord-sud con pendenza caratteristica della superficie del tetto, lungo tutta l'unità della lunghezza della facciata, collegate con il livello del terreno definitivamente spianato e sistemato del tetto piano verde transitabile dei piani interrati e/o delle aree non edificate della particella edificabile nella parte stabilita con senso d'inizio dell'innalzamento della superficie del tetto della parte fuori terra dell'edificio.

(2) L'aspetto della parte fuori terra dell'edificio deve essere di espressione moderna con l'esecuzione di un tetto verde transitabile.

(3) La pendenza della superficie del tetto inverdita crea una superficie di "parco sopraelevato" cioè un'area verde paesaggistica collegata con la rete delle altre aree pedonali e del parco, e dal punto di vista della forma si ricollega ai parchi austro-ungarici formando una nuova unità rappresentativa. La superficie del tetto verde transitabile del volume fuori terra è necessario sistemare come un'area parco in base all'articolo 141 delle presenti Disposizioni.

(4) La superficie del tetto della parte fuori terra dell'edificio si realizza come una superficie con lieve pendenza continua fino al massimo il 10% della possibilità di realizzazione delle parti diritte fino al massimo il 15% della pianta della superficie totale della parte fuori terra dell'edificio. La superficie obliqua del tetto si realizza nel modo che la pendenza inizi dal terreno definitivamente spianato e sistemato del tetto verde piano transitabile dei piani interrati e/o delle aree non edificate della particella edificabile lungo il confine meridionale della parte edificabile fuori terra stabilite dalla linea di inizio della sopraelevazione della superficie del tetto dall'altezza complessiva di 0,0 m e si innalza verso il confine settentrionale della parte fuori terra edificabile fino al massimo 10,0 m dell'altezza complessiva stabilite dalla linea del termine della sopraelevazione della superficie del tetto, ovvero la pendenza della superficie del tetto diminuisce di altezza da nord a sud dalla stazione ferroviaria verso i parchi austro-ungarici.

(5) Per la sistemazione e la dotazione della superficie del tetto del garage pubblico - autosilo ad area verde è necessario realizzare una soluzione paesaggistica ed è necessario equipaggiarla con un arredo urbano di qualità. È possibile l'utilizzo di cupole per tetti o elementi simili moderni e dettagli per lucernari.

(6) Nella costruzione dei piani fuori terra del garage pubblico - autosilo è vietato nascondere il susseguirsi delle facciate storiche di villa Munz in conformità alle condizioni stabilite nella documentazione della Sovrintendenza alle antichità.

Articolo 89

(1) L'edificio esistente al numero di identificazione II.25 del comma 3 dell'articolo 86 è possibile ristrutturare tramite annesso nell'ambito delle condizioni di ubicazione del comma 4 articolo 86. L'edificio esistente deve essere adeguatamente presentato ed evidenziato quale elemento del patrimonio storico, e la nuova costruzione del comma 1 articolo 86 deve avere un aspetto tale da includersi in modo adeguato all'edificio esistente. All'edificio esistente è possibile rifare tutti quegli elementi architettonici, sia nel rinnovo della facciata che nel volume dell'edificio, che non rappresentano delle determinanti importanti in rapporto al tempo di costruzione, per cui si consente un approccio creativo nell'estensione dell'edificio in conformità alle disposizioni complessive del presente Piano.

Articolo 90

(1) La collocazione dell'edificio pianificato del comma 1 articolo 86 in rapporto all'edificio esistente del comma 3 articolo 86 all'interno della zona a indicazione numerica 2a - parte edificabile fuori terra, deve permettere l'accesso carrabile indisturbato e le manovre dei mezzi nonché l'organizzazione degli accessi antincendio.

(2) All'interno dei piani interrati pianificati per il garage pubblico- autosilo è necessario prevedere lo spazio per la collocazione degli impianti fognari con impianto di raccolta e installazione di due sottostazioni elettriche (TS-1 i TS-2).

Articolo 91

(1) La particella edificabile del garage pubblico - autosilo non può essere recintata.

Articolo 92

(1) Le condizioni di ubicazione per la costruzione del garage pubblico - autosilo sono contenute negli altri capitoli delle presenti Disposizioni.

5.1.2.2. POSTI DI PARCHEGGIO

Articolo 93

(1) Per ogni intervento previsto sul territorio è necessario assicurare la superficie per la sistemazione dei veicoli in base alle normative dell'articolo 94 delle presenti Disposizioni.

(2) Il numero necessario dei posti di parcheggio è necessario assicurare all'interno dell'autorimessa pubblica - autosilo pianificata. Se si rilascia l'atto per la realizzazione del piano per la costruzione del nuovo edificio o per la ristrutturazione degli edifici esistenti e per la sistemazione e l'attracco dei "pontoni" e pontili, e l'autorimessa pubblica - autosilo non è realizzata, il numero necessario di posti di parcheggio si assicurerà su parcheggi pubblici su particelle edificabile a parte o in autorimesse - autosilo al di fuori della copertura del Piano, distanziati al massimo 250,0 m in linea d'aria dalla particella edificabile.

(3) Il numero necessario di posti di parcheggio su parcheggi pubblici su particelle edificabili a parte o autorimesse - autosilo al di fuori della copertura del Piano, si risolve in base alle condizioni particolari dell'organo pubblico competente per i lavori di circolazione che tiene l'evidenza ufficiale sulle condizioni stabilite e il numero di posti di parcheggio su ogni parcheggio pubblico.

(4) Se il numero necessario di posti di parcheggio si risolve nel parcheggio pubblico su particelle edificabili a parte o in autorimesse - autosilo al di fuori della copertura del piano e al di fuori della particella edificabile sopra alla quale si realizzerà l'intervento pianificato nello spazio, la necessità per una tale soluzione per la sosta dei veicoli, deve essere rappresentata nello spazio nel progetto in base al quale si rilascerà l'atto per la costruzione. Nel procedimento di rilascio delle licenze edilizie e/o degli atti per la realizzazione del piano l'organo competente stabilirà e riporterà di che parcheggio pubblico si tratta.

Articolo 94

Il numero minore di posti di parcheggio si stabilisce in base alle normative della tabella:

DESTINAZIONE – ATTIVITÀ	NUMERO DI POSTI MACCHINA
per attività d'ufficio, su 30 m2 di superficie netta	1
per attività commerciali, su 30 m2 di superficie netta	1
per attività comunali - di servizio, su 30 m2 di superficie netta	1
per attività di servizio, su 15 m2 di superficie netta	1
per attività culturali, su 7 posti a sedere	1
per ambulatori, su 15 m2 di superficie netta	1
per attività religiose, su 7 posti a sedere nell'edificio religioso	1
per impianti sportivi, parchi gioco, su 10 posti a sedere ovvero fruitori	1
per attività ricreative, su 500 m2 di superficie netta assestata per la ricreazione	1
per complessi di ristorazione dalla categoria "ristoranti" e "bar", su 15m2 di area di servizio netta	1
per porti con 10 ormeggi	1

(2) Nella superficie netta del comma precedente non si calcolano le superfici in cui non si svolge il lavoro con i clienti/parti/cittadini (servizi igienici e guardaroba per i dipendenti, deposito, magazzini (non-vendita) e sim.

(3) Se nello stesso edificio si realizzano diverse attività o funzioni il numero di posti macchina si definisce in base a tali attività o funzioni, e in conformità agli standard o dimensionato con il metodo analitico (cumulativo).

(4) Con il presente Piano si definiscono le dimensioni dei posti macchina per il parcheggio e lo spazio per eseguire le manovre degli autoveicoli, autobus e motociclette in conformità alla norma HRN U.S.4.234. In via eccezionale, con disposizioni specifiche è possibile prescrivere normative anche più severe di quelle citate nel HRN nel caso in cui si attueranno normative da prescrizioni specifiche.

(5) Le altre condizioni con cui si regola il parcheggio nella Città di Pola saranno determinate dall'organo della Città di Pola competente per gli affari dell'economia comunale con prescrizioni specifiche.

(6) Per la stazione ferroviaria il numero minimo di posti di parcheggio sarà stabilito dall'organo della Città di Pola competente per gli affari dell'economia comunale con prescrizioni specifiche.

5.1.3 Piazze e altre aree pedonali maggiori

Articolo 95

(1) La rappresentazione delle aree pedonali è data nella parte grafica del Piano, rappresentazione cartografica 2.1. - Rete di infrastrutture stradali, viarie e comunali - circolazione.

(2) Per la circolazione dei pedoni si possono costruire percorsi pedonali e altre aree pedonali.

(3) Nella concezione della soluzione del piano nel senso di circolazione pedonale, è pianificato allargamento della "riva" e la ristrutturazione della fascia costiera esistente della "riva" nel senso di collegamento con la parte settentrionale del golfo in un'unica unità che collega le aree di attività accompagnatorie sopra i "pontoni" con la zona del centro storico.

(4) Accanto all'area pedonale "riva", sono pianificate le aree pedonali- carrabili come pure le strade di accesso: al Cantiere navale "Scoglio Olivi" accanto all'entrata principale (PK1) e nel porto di turismo nautico Porto 1 - marina - parte di costa e di terraferma all'indicazione (PK2). Come parte integrante della comunicazione pedonale "riva" l'elaborazione finale delle aree pedonali-carrabili (PK1) e (PK2) deve essere conformata/identica all'elaborazione finale dell'area pedonale "riva".

(5) La strada di accesso per il porto di turismo nautico (LN) - porto 1 - marina - parte di mare e di terraferma è pianificata come area pedonale-carrabile (PK2) della larghezza di 10,2 m che deve soddisfare gli standard delle strade regionali per consentire la circolazione di specie particolari di veicoli per le necessità del porto di turismo nautico.

(6) L'allacciamento delle aree pedonali-carrabili (PK1) e (PK2) si deve eseguire in base alla Legge sulle strade pubbliche (GU 180/04, 138/06, 146/08, 38/09, 124/09, 153/09 i 73/10), al Regolamento sulle condizioni di progettazione e costruzione di collegamenti e accessi alle strade pubbliche (GU 119/07 i 95/14), il Regolamento sulle condizioni per determinare l'intersezione delle ferrovie e di altre strade (GU 111/15), Regolamento relativa al metodo per assicurare il traffico su passaggi ferroviari e passaggi dei pedoni attraverso i binari (GU 111/15) nonché i fini e le altre condizioni specifiche dell'organo pubblico competente.

(7) Per la ristrutturazione della "riva" esistente nella tratta dal Cantiere navale "Scoglio olivi" fino a Porto Fiume, nel presente Piano si stabilisce la larghezza complessiva totale dell'area di circolazione pubblica nella superficie fino a 37,0 m misurato dalle facciate storiche in Via Riva fino alla linea costiera, con ciò che parte della linea costiera operativa è al minimo 6,0 m.

(8) Lo standard e le altre condizioni che le aree pedonali nella copertura del Piano devono soddisfare in termini di sicurezza del traffico pedonale, ciclabile e dei mezzi di soccorso si stabilirà in conformità alle regole degli esperti ovvero in conformità a disposizioni specifiche.

(9) Prestare particolare attenzione alla sistemazione delle aree pedonali nell'ambito della Cattedrale dell'Assunzione della Beata Vergine Maria considerando le possibili apparizioni di eventuali reperti archeologici.

(10) Le aree pedonali della "riva" devono essere progettate nel modo da avere una lavorazione finale adeguata dell'area pedonale che può sopportare una pressione assiale di 100 kN e accanto alla destinazione pedonale primaria possono servire all'accesso dei mezzi di servizio, di rifornimento e di intervento, nel modo che si assicuri il funzionamento di tutti i tipi menzionati di circolazione in conformità a prescrizioni specifiche. Nel presente piano si vieta l'uso di superfici pedonali per qualsiasi tipo di parcheggio, fatta eccezione per quanto stabilito nel comma 18 del presente articolo.

(11) Tutte le zone pedonali si devono eseguire in conformità al Regolamento sull'assicurazione dell'accessibilità degli edifici alle persone disabili e con

difficoltà motorie (GU 78/13).

(12) La larghezza minima consentita del percorso pedonale ammonta a 1,6m, e si allarga per la larghezza necessaria dell'arredo urbano (panchine, il verde posto ai margini, l'illuminazione pubblica e sim.).

(13) Se si sistema il verde ai margini, la larghezza della superficie verde marginale dell'altezza delle piante verdi va fino a 3,0 m, mentre delle piante più basse va fino a 1,5 m.

(14) La pendenza trasversale per i percorsi pedonali è di 1,5% - 2%.

(15) Tutte le aree pedonali devono avere un'elaborazione finale unica complementare dell'area pedonale e devono essere dotate di illuminazione pubblica. L'altezza minima del profilo libero della via pedonale è 3,0m. L'elaborazione finale delle aree pedonali si stabilirà nel procedimento di rilascio delle licenze edificabili e/o degli atti per la realizzazione del piano.

(16) Su tutte le aree pedonali si prescrive nel Piano l'installazione e la sistemazione dell'arredo urbano, eccetto cassonetti per l'immondizia e contenitori per i rifiuti utili.

(17) La recinzione della costa e parti di costa nella zona del Piano non è concessa.

(18) Eccezionalmente dalle disposizioni del presente articolo, all'interno della zona a indicazione numerica 7b rappresentate nella rappresentazione cartografica n. 4.A. - Modo e condizioni di costruzione - modi di costruzione che comprende il molo San Teodoro, si consente l'assetto dell'area menzionata anche per le necessità di risoluzione della sosta dei veicoli degli utenti del porto di turismo nautico (LN) - Porto 1 - marina - parte di terraferma e di mare fino alla costruzione del profilo completo di allargamento della "riva". Dopo la costruzione del pieno profilo dell'allargamento pianificato della "riva", i posti di parcheggio per gli utenti del porto di turismo nautico (LN) - Luka 1 - marina - parte di terraferma e di mare, è necessario assicurare sul parcheggio pubblico più vicino su una particella edificabile a parte o nell'autorimessa - autosilo al di fuori della copertura del Piano fino alla realizzazione dell'autorimessa - autosilo pianificata.

(19) In rapporto alle disposizioni del comma precedente del presente articolo, nel Piano si stabilisce la sistemazione dei posti di parcheggio scoperti, dalle dimensioni in conformità con le regole della professione e in conformità al Regolamento sull'assicurazione dell'accesso alle persone con invalidità e mobilità ridotta (GUI 78/13).

(20) All'interno della zona a destinazione di area pedonale nel tratto da Porto Fiume verso l'insenatura di Vallelunga si consente la realizzazione di attività ricreative nello spazio aperto, non nel senso di attività d'affari ma nel senso di assetto di percorsi ginnici, sistemazione di attrezzi per gli esercizi all'aperto e la realizzazione di interventi simili con la dotazione delle attrezzature necessarie. La loro sistemazione e collocazione è necessario regolare in base alla Decisione della Città di Pola e l'assetto delle parti del percorso pedonale menzionato tramite inverdimento in conformità dell'articolo 139 delle presenti Disposizioni.

(21) Nell'ambito della zona destinata ad area pedonale che va dall'entrata principale del Cantiere navale "Uljanik" fino alla via San Giovanni, da entrambe le parti di Via Riva, è possibile la sistemazione delle parti menzionate dell'area pedonale adibite ad aree verdi, con piante basse o pavimentazione con elementi tipici tramite inverdimento in conformità dell'articolo 140 delle presenti Disposizioni.

Articolo 96

(1) All'interno della copertura del Piano sulle zone pubbliche è possibile sistemare costruzioni mobili minori prefabbricate (chioschi tipizzati) e altri dispositivi prefabbricati (pensiline accanto alle stazioni autobus, costruzioni per la pubblicità e simili) in conformità al Regolamento sugli edifici semplici, sugli edifici e lavori (GU 79/14, 41/15 i 75/15) in conformità alle Decisioni speciali della Città di Pola.

Articolo 97

(1) All'interno della copertura del Piano, solo nella parte delle aree pedonali lungo le facciate costiere degli edifici in Via Riva, esclusivamente in seguito alla costruzione al pieno profilo dell'allargamento pianificato della "riva", è possibile la sistemazione di tettoie mobili prefabbricate (tettoie accanto agli edifici che formano le facciate di Via Riva legate ai contenuti d'affari dell'edificio) in conformità all'articolo 98 delle presenti Disposizioni, nella rappresentazione cartografica n. 4.A. - Modo e condizioni di costruzione - modo di costruzione e in base alla Decisione specifica della Città di Pola.

(2) Le tettoie mobili prefabbricate devono essere di costruzione finita e dal design uniforme e con la loro sistemazione non devono compromettere la sicurezza sotto tutti gli aspetti della circolazione, e devono assicurare il passaggio indisturbato dei mezzi di intervento.

5.1.3.1. CONDIZIONI PER LA SISTEMAZIONE DI TETTOIE MOBILI MINORI PREFABBRICATE

Articolo 98

(1) La sistemazione di tettoie minori prefabbricate dell'articolo 97 è possibile all'interno della superficie destinata ad aree pedonali stabilite nel presente Piano, che che soddisfano le condizioni spaziali di base di questo tipo di edificio, e in base alle condizioni di ubicazione e al modo di costruzione sono sistemate all'interno della zona a indicazione numerica 7a della rappresentazione cartografica n. 4.A. - Modo e condizioni di costruzione - modi di costruzione.

(2) Nell'area pedonale del comma precedente del presente articolo è possibile sistemare tettoie prefabbricate mobili minori in base ai criteri che seguono:

- le tettoie si realizzano come superfici della pianta separate dell'altezza complessiva totale fino a 4,0 m misurato dalla quota più bassa del terreno definitivamente sistemato fino alla cima della tettoia con ciò che non oltrepassino l'altezza del primo piano degli edifici esistenti accanto ai quali si collocano,
- la superficie massima ammonta a 35,0 m²,
- la distanza minima dalla facciata ammonta 6,0 m,
- la distanza minima dal bordo della strada di Via Riva ammonta 2,0 m,
- la forma del tetto non si stabilisce in modo particolare.

5.1.4 Traffico ferroviario

Articolo 99

(1) All'interno della copertura del Piano si trova, in base all'Ordinanza sulle modalità e le condizioni per la conduzione sicura del traffico ferroviario (GU 133/09, 144/09, 14/10 i 56/12), l'area ferroviaria della stazione ferroviaria Pola come pure il binario industriale per il cantiere navale "Scoglio

Olivi”, che si distingue dalla stazione ferroviaria di Pola.

Articolo 100

(1) Nel presente Piano si stabilisce di mantenere nello spazio, la ristrutturazione e l’allungamento del tracciato del binario industriale della stazione ferroviaria Pola - Cantiere navale “Scoglio olivi” che tramite elementi rettificati del nuovo tracciato si potrebbe utilizzare anche a scopi di tram turistico o relativo trasporto su rotaie.

(2) Il tracciato del binario industriale stazione ferroviaria Pola - Cantiere navale “Scoglio olivi” è pianificato all’interno del corridoio della strada come una singola sezione del relativo raggio degli archi.

(3) La larghezza complessiva dei corridoi del tracciato del binario industriale della stazione ferroviaria Pola - Cantiere navale “Scoglio olivi” si stabilisce nel Piano a 3,4 m.

Articolo 101

(1) Nel presente Piano si pianifica la ristrutturazione della zona ferroviaria della stazione ferroviaria Pola come stazione ferroviaria passeggeri principale.

Articolo 102

(1) La superficie a destinazione di stazione ferroviaria (ZK) nel presente Piano è stabilita per la ristrutturazione della zona ferroviaria esistente di Pola. (1) La rappresentazione dei binari ferroviari di partenza ed arrivo è data nella parte grafica del Piano, rappresentazione cartografica n. 2.1. - Rete di infrastrutture stradali, viarie e comunali - circolazione e si considera in linea di principio.

(2) La micro località delle aree di circolazione ferroviaria si stabilisce nel procedimento di rilascio della licenza edilizia e/o degli atti per la realizzazione del piano, quando si stabilirà la forma definitiva e la grandezza della particella edificabile per tale area di circolazione, per cui è possibile allontanarsi dal corridoio pianificato dello spazio protettivo dato nella rappresentazione cartografica rappresentata nel Piano (per richieste tecniche-tecnologiche, stati nello spazio, rapporti giuridico-patrimoniali).

(3) Nel Piano è stabilito il confine della zona di impatto dello sviluppo del traffico ferroviario che comprende: l’area destinata alla stazione ferroviaria (ZK), l’area destinata alla circolazione pubblica (K4), l’area destinata al posteggio (G) nonché l’area del corridoio protettivo esteso della Via alla Stazione tra la destinazione di stazione ferroviaria (ZK) e la destinazione dell’area verde protettiva (Z1) e il corridoio protettivo della strada tra l’area destinata a stazione ferroviaria (ZK) e il garage (G).

(4) Nel procedimento di rilascio della licenza edile e/o degli atti per la realizzazione del piano per la costruzione e ristrutturazione dei contenuti pianificati all’interno dei confini della zona di influenza di sviluppo del traffico ferroviario, è necessario chiedere il previo consenso/opinione dell’organo competente per l’intervento previsto nello spazio in senso di impatto sul traffico ferroviario.

Articolo 103

(1) La ristrutturazione necessaria del binario industriale esistente del Cantiere navale “Scoglio olivi” e l’area della stazione ferroviaria di Pola si realizzerà in base agli standard tecnici, alla regolativa di legge e alle condizioni tecniche particolari dell’organismo competente.

(2) è necessario mantenere, ristrutturare e costruire

l’infrastruttura ferroviaria in conformità alla Legge sulla ferrovia (GU 94/13, 148/13), alla Legge sulla sicurezza ferroviaria e sull’interoperabilità (GU 82/13, 18/15, 110/15), al Regolamento sulle condizioni tecniche per la sicurezza del traffico ferroviario che devono soddisfare le ferrovie (GU 128/08), al Regolamento sulle condizioni tecniche per la sicurezza del traffico ferroviario che devono soddisfare i binari industriali ed altri che non sono bene pubblico in uso pubblico (GU 99/11), al Regolamento sulle condizioni per determinare l’intersezione dei binari ferroviari e di altre strade (GU 111/15), al Regolamento sul modo di assicurare la circolazione dei passaggi stradali-ferroviari (GU 111/15) e tutte le norme e regolamenti subordinati.

5.1.4.1. CONDIZIONI PER LA SISTEMAZIONE DEGLI EDIFICI DELLA STAZIONE FERROVIARIA - (ZK)

Articolo 104

(1) Gli edifici e la zona della stazione ferroviaria di Pola si può ristrutturare all’interno della zona destinata a stazione ferroviaria (ZK), che con la propria superficie soddisfa i requisiti di costruzione spaziali di base di questo tipo di costruzione, e in base alle condizioni di ubicazione e al modo di costruzione pianificato sulla particella edificabile contrassegnata con III rappresentata nella rappresentazione cartografica n.4.A. - Modo e condizioni di costruzione - modi di costruzione.

(2) La particella edificabile contrassegnata III è destinata alla ristrutturazione degli edifici della stazione ferroviaria e divisa nella parte delle condizioni di ubicazione e modo di costruzione, nelle zone dell’intervento con indicazione numerica 4a - parte edificabile fuori terra e 4b - parte edificabile interrata e la zona dei binari di arrivo e di partenza della stazione ferroviaria, con ciò che la parte interrata dell’edificio deve essere completamente interrata e può essere collocata sul confine stesso della particella edificabile, mentre la parte fuori terra della particella edificabile è stabilita dalla linea di costruzione.

(3) Nella ristrutturazione dell’edificio esistente all’interno della zona destinata a stazione ferroviaria (ZK) - zona a indicazione numerica 4a - parte edificabile interrata e zona dei binari di partenza e di arrivo della stazione ferroviaria dalla rappresentazione cartografica n. 4.A. - Modi e condizioni di costruzione - modo di costruzione è necessario attenersi alle condizioni di ristrutturazione stabilite nel capitolo n. 7. Misure di protezione e tutela delle unità naturali e storico-culturali - 7.3.1. Patrimonio edilizio storico. Nella rappresentazione cartografica n. 3. - Le condizioni di utilizzo, assetto e tutela delle zone sono, in rapporto alla valorizzazione del patrimonio architettonico, e gli edifici esistenti che si mantengono all’interno della zona destinata a stazione ferroviaria (ZK) indicate ai numeri di identificazione II.19, II.20, II.22 e II.35a. Le condizioni di ubicazione per la ristrutturazione degli edifici esistenti che si mantengono sono stabiliti nel comma 3 e4 dell’articolo 105 delle presenti Disposizioni.

(4) Le condizioni di ubicazione legate alla tipologia dell’edificio, superficie di edificabilità, coefficiente di edificabilità, altezza massima e numero massimo di piani fuori terra, stabiliti per zona dei comma precedenti del presente articolo, sono dati nella tabella di seguito:

Edifici della stazione ferroviaria - (ZK)				
Identificazione della particella edificabile	Identificazione numerica della zona dalla rappresentazione cartografica n. 4.A.	Tipologia consentita dell'edificio	Superficie di edificabilità (m2)	
			Min.	Mass.
III.	2A - parte edificabile fuori terra	G	400	5965
	4b - parte edificabile interrata	G	-	835
Edifici della stazione ferroviaria - (ZK)				
Identificazione della particella edificabile	Identificazione numerica della zona dalla rappresentazione cartografica n. 4.A.	k-ig massimo	Altezza massima (m)	Numero massimo di piani
III.	2A - parte edificabile fuori terra	0,25	10	2
	4b - parte edificabile interrata	0,035	-	1

Articolo 105

(1) L'edificio a destinazione di stazione ferroviaria (ZK) che si ristrutturerà sulla particella edificabile indicata con III all'interno della zona a indicazione numerica 4a - parte edificabile fuori terra, dalla parte grafica del Piano foglio n. 4.A. - Modo e condizione di costruzione - modo di costruzione, è pianificata come edificio complesso con pensilina al di sopra dei binari nella zona del terminal passeggeri.

(2) La collocazione dell'edificio all'interno della zona a indicazione numerica 4a - parte edificabile fuori terra, deve permettere l'accesso carrabile indisturbato e le manovre dei mezzi nonché l'organizzazione degli accessi antincendio. All'interno della zona dell'intervento a indicazione numerica 4a - la parte edificabile fuori terra, a livello del terreno si può edificare e sistemare l'infrastruttura ferroviaria - i binari di arrivo e di partenza, le zone pedonali e sistemare le aree verdi, sistemare l'arredo urbano e simile.

(3) Gli edifici esistenti al numero di identificazione II.19, II.20, II.22 i II.35a. si possono ristrutturare tramite annesso nell'ambito delle condizioni di ubicazione del comma 4 articolo 104 delle presenti Disposizioni. Durante la ristrutturazione pianificata dell'edificio nel comma 1 del presente articolo, è necessario l'edificio esistente della stazione ferroviaria al numero di identificazione II.19 elaborare in base al metodo di lavoro integrato in base all'articolo 153 delle presenti Disposizioni.

(4) Durante la ristrutturazione degli edifici della stazione ferroviaria, gli edifici esistenti si devono presentare adeguatamente e sottolineare come elemento del patrimonio storico, e l'edificio nuovo del comma 1 articolo 104 deve adeguarsi dal punto di vista della forma agli edifici esistenti.

Articolo 106

(1) Sulla particella edificabile indicata con III all'interno della zona a indicazione numerica 4b - la parte edificabile interrata della parte grafica del Piano foglio n. 4.A. - Modo e condizioni di costruzione - modo di costruzione, si stabilisce la costruzione di piani interrati dell'edificio della stazione ferroviaria con la realizzazione del tetto diritto transitabile utilizzato come area pubblica. All'interno della zona dell'intervento a indicazione numerica 4b - parte edificabile interrata del presente comma, a livello del terreno si può edificare e sistemare l'infrastruttura ferroviaria - i binari di arrivo e di partenza, le zone pedonali e sistemare le aree verdi, sistemare l'arredo urbano e simile.

(2) I livelli interrati della stazione ferroviaria è possibile costruire se tramite il progetto principale si dimostra che la loro costruzione non compromette la struttura, la statica, le installazioni e le altre proprietà degli edifici esistenti, e se con la costruzione non si influisce sul già ottenuto livello di sistemazione delle zone pubbliche e altre zone nonché sui beni archeologici.

(3) Sulla particella edificabile indicata con III all'interno della zona destinata a stazione ferroviaria i binari di arrivo e di partenza dalla parte grafica del Piano foglio n. 4.A. - Modo e condizioni di costruzione - modo di costruzione è pianificata la ristrutturazione dell'infrastruttura ferroviaria che deve essere dotato di tutti i dispositivi necessari e dispositivi di sicurezza stradali e dispositivi di segnalazione conformemente alla legge e tutte le norme e regolamenti subordinati. All'interno della zona dei binari di arrivo e partenza dell'intervento del presente comma, si possono costruire e sistemare edifici ausiliari stabiliti nell'articolo 19 delle presenti Disposizioni.

Articolo 107

(1) I tetti degli edifici sono possibili come diritti o in pendenza fino a 22° ed è necessario integrarli alla costruzione esistente.

(2) La copertura del tetto dell'edificio complesso e della pensilina al di sopra della banchina è necessario pianificare come costruzioni dal design moderno, adeguate alla funzione e alle condizioni climatiche. In tal senso si possono utilizzare materiali adeguati, sia per la costruzione che per la copertura.

Articolo 108

(1) La forma e il modo di realizzazione dell'edificio complesso e della pensilina al di sopra della banchina si devono realizzarli in modo moderno e in modo da adeguarli all'altezza dell'edificio esistente della stazione ferroviaria. I materiali e la costruzione è necessario adeguare alle condizioni climatiche con un'espressione e forma moderne.

(2) La forma e i materiali nel piano interrato devono corrispondere alla forma del pianoterra dell'edificio pianificato

(coperture dei pavimenti, i materiali di rivestimento dei muri e simile).

Articolo 109

(1) La particella edificabile indicata III destinata alla ristrutturazione della zona ferroviaria della stazione ferroviaria di Pola è possibile recintare ma solo nella parte dei binari di arrivo e partenza. La recinzione dei binari di partenza e di arrivo in base alla linea di regolazione si consente come recinzione viva e per eventuali motivi di sicurezza come recinzione trasparente in cui prevedere obbligatoriamente anche la recinzione viva che ha la funzione di mascherare la recinzione trasparente.

(2) L'altezza del muro di recinzione può ammontare al massimo 1,5m.

(3) L'altezza della recinzione si misura dal terreno definitivamente spianato e assestato in ogni singolo posto lungo la recinzione.

(4) La recinzione con la sua posizione, altezza e forma non deve minacciare la visibilità del traffico della superficie della strada, e con ciò influenzare la sicurezza del traffico.

Articolo 110

(1) Le altre condizioni di ubicazione per la ristrutturazione degli edifici della stazione ferroviaria sono contenuti negli altri capitoli delle presenti Disposizioni.

5.1.5 Traffico marittimo

Articolo 111

(1) La zona del Piano comprende parte della zona costiera all'interno dell'area portuale di Pola (golfo di Pola):
- porto marittimo aperto al traffico pubblico di importanza regionale Pola.

(2) All'interno del porto marittimo aperto al traffico pubblico di importanza regionale Pola la circolazione marittima si suddivide in:

- porto passeggeri Riva (JP1),
- porto generale aperto al traffico pubblico Vallelunga (J1)
- porto di mare a destinazione specifica di importanza statale (LN) - Porto 1 - marina,
- valico di frontiera marittimo permanente di categoria I Riva,
- zona/località per l'aggancio/ancoraggio di idrovolanti,
- località per unità di pontoni/galleggianti per la fornitura di imbarcazioni con carburante.

Articolo 112

(1) Nella copertura del Piano è pianificata la località fondamentale per l'unità di pontone/galleggiante per la fornitura di imbarcazioni con carburante e la superficie/località per l'ancoraggio/attracco di idrovolanti, visibili nella parte grafica del Piano, rappresentazione cartografica n. 2.1. - Rete di infrastrutture stradali, viarie e comunali - circolazione.

(2) La zona/località per l'attracco/ancoraggio di idrovolanti e unità di pontoni/galleggianti per la fornitura con carburante di imbarcazioni è possibile realizzare all'interno dell'area destinata a porto aperto alla circolazione pubblica, porto passeggeri (Riva) (JP1) - parte marittima, in base alle disposizioni del presente Piano e in conformità con tutte le relative leggi, decisioni e prescrizioni rilevanti per la sistemazione di un tale di tipo di impianti.

(3) Per l'unità di pontone/galleggiante per la fornitura

con carburante di imbarcazioni e la zona/località per l'attracco/ancoraggio degli idrovolanti è necessario ottenere le licenze di ubicazione e/o gli atti per la realizzazione del piano, e le condizioni speciali nel procedimento di rilascio delle stesse le danno l'organo competente.

(4) Per l'unità di pontone/galleggiante per la fornitura di imbarcazioni con carburante è necessario realizzare un progetto tipo.

5.2. Condizioni di costruzione della rete di comunicazione elettronica

Articolo 113

(1) Il luogo e il modo di allacciamento delle particelle edificabili e dei "pontoni" alla rete di comunicazione elettrica sono visibili dalla rappresentazione cartografica n. 2.2. - Rete di infrastrutture viarie, stradali e comunali- comunicazione elettrica e dalle disposizioni complessive del presente Piano.

Articolo 114

(1) Gli elementi della rete di infrastrutture stabiliti nel Piano si considerano fondamentali, mentre la loro micro collocazione si stabilirà nel procedimento di rilascio della licenza edilizia e/o degli atti per la realizzazione del piano.

Articolo 115

(1) I sistemi pianificati delle strade e di altre infrastrutture soddisferanno le esigenze future della zona di copertura a livello dello standard attuale. L'infrastruttura di comunicazione elettrica è prevista come una canalizzazione di cavi per la posa di cavi di rame e fibre ottiche che supportano la nuova generazione di sistemi e tecnologie di trasmissione.

(2) Le soluzioni in base alle quali si rilasceranno gli atti per la realizzazione del piano e/o della licenza edilizia in via eccezionale possono deviare da quelli pianificati, se si dimostra la necessità di sviluppo tecnico o tecnologico, ovvero di nuove conoscenze.

(3) La condotta esistente sotterranea (marina) magistrale TK è necessario spostare ovvero ristrutturare sul profilo trasversale della superficie pedonale in base alle condizioni dell'organo pubblico.

Articolo 116

(1) Con la costruzione della rete di comunicazione elettrica, in conformità alla Legge sulla comunicazione elettrica (GU 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i 71/14) si eseguirà quanto segue:

- la canalizzazione della comunicazione elettrica sarà posta nei marciapiedi o nella banchina lungo la stessa,
- si realizzerà la rete via cavo di comunicazione elettrica attraverso la canalizzazione di comunicazione elettrica,
- si realizzeranno gli armadietti di allacciamento di comunicazione elettrica per ogni particella edificabile e per ogni "pontone". Gli armadi devono essere sistemati sulla facciata degli edifici o dei "pontoni" da parte dell'accesso del traffico.

Articolo 117

(1) Gli impianti domestici di telecomunicazione (all'interno dell'edificio e dell'impianto) devono essere progettati ed eseguiti in conformità alle condizioni tecniche per la rete di comunicazioni elettroniche degli edifici commerciali e residenziali (HAKOM, dicembre 2009).

Articolo 118

(1) I lavori relativi alla progettazione e alla conduzione delle infrastrutture di comunicazione elettronica e delle relative apparecchiature devono essere eseguite in conformità con le norme e le normative vigenti, in particolare in conformità alle disposizioni:

- Regolamento sulle condizioni tecniche di costruzione e utilizzo delle infrastrutture della telecomunicazione (GU 88/01),
- Legge sulla comunicazione elettrica (GU n. 73/08, 90/11, 133/12, 54/13 e 80/13 e 71/14),
- Legge sull'assetto territoriale (GU 153/13),
- Legge sulla costruzione (GU 153/13),
- Regolamento sugli edifici semplici ed altri edifici e sui lavori (GU 79/14, 41/15 e 75/15),
- Regolamento sul modo e sulle condizioni per stabilire le zone delle infrastrutture di comunicazione e delle attrezzature collegate, zone di protezione e corridoio radio, nonché gli obblighi dell'investitore dei lavori o degli edifici (GU 75/13),
- Regolamento sulle condizioni tecniche per la rete di comunicazione degli edifici d'affari e abitativi (GU 155/09),
- Ordinamento sulle misure di sviluppo dell'infrastruttura di comunicazione elettronica e di altre attrezzature correlate (GU 131/12 e 92/15),
- Regolamento sulle condizioni tecniche per la canalizzazione dei cavi (GU 114/10, 29/13),
- Regolamento sulle condizioni tecniche e di funzionamento delle reti di distribuzione di fibra ottica (GU 108/10).

Articolo 119

(1) La sistemazione dell'attrezzatura attiva si può prevedere in spazio chiuso a pianterreno degli edifici con entrata a parte e accesso illimitato.

(2) Le condotte principali, di connessione e di utenza possono essere sotterranee e sottomarine.

5.3. Condizioni di costruzione della rete comunale e di altre reti infrastrutturali

5.3.1 Condizioni di costruzione della rete ELETTRICOENERGETICA

Articolo 120

(1) Il luogo e il modo di allacciamento delle particelle edificabili e dei "pontoni" alla rete di comunicazione elettrica sono visibili dalla rappresentazione cartografica n. 2.3. - Rete stradale, comunale e infrastrutturale - Energia elettrica - media tensione, 2.4 - Rete di infrastrutture stradale, comunale e viaria - Energia elettrica - bassa tensione, 2.5 - Rete di infrastrutture viarie, stradali e comunali- comunicazione elettrica - illuminazione pubblica e dalle disposizioni complessive del presente Piano.

(2) Per la zona compresa nel Piano, è prevista la costruzione di tre 10(20)/0,4 kV cabine di trasformazione elettrica contrassegnate (TS-1), (TS-2) e (TS-3) con il collegamento sotterraneo di tutte le sottostazioni progettate alla rete esistente di media e bassa tensione. La collocazione delle cabine stabilite nel Piano è di principio e nella realizzazione del Piano alcune di esse, in base alla disposizione dei consumatori nello spazio, non si devono realizzare, ovvero si possono collocare in maniera più adeguata all'interno della zona che riforniscono, o alla rete pianificata si possono aggiungere anche cabine nuove destinate

alla realizzazione di interventi stabiliti nello spazio.

(3) Al fine di preservare il concetto di progettazione, questo piano determina la rimozione e lo smantellamento delle cabine esistenti dopo la costruzione delle pianificate e cioè: TS Riviera 10/0,4kV dell'area del parco (JZ2) - Parco Imperatore Francesco Giuseppe I. e TS Stazione ferroviaria 10(20)/0,4kV e la loro collocazione nella località delle cabine pianificate (TS-1) i (TS-3) con allacciamento sotterraneo alla rete esistente di media e bassa tensione. La collocazione delle cabine pianificate (TS-1) e (TS-2) è prevista nell'ambito dei piani sotterranei pianificati dell'autorimessa-autosilo mentre il luogo di principio per la sistemazione delle cabine di trasformazione elettrica (TS-3) è stabilita nella cornice della zona destinata alle zone cuscinetto verdi (Z1). La posizione precisa delle cabine di trasformazione (TS-1), (TS-2) e (TS-3) si stabilirà tramite il rilascio degli atti per la realizzazione del piano e/o delle licenze edilizie in conformità alle prescrizioni specifiche e le approvazioni degli organi pubblici competenti.

(4) Per l'allacciamento delle zone alla rete elettrica è necessario realizzare quanto segue:

- Le nuove cabine di trasformazione sono previste come edifici a sé stanti su particelle edificabili separate o sono collocate all'interno di altri edifici ad altre destinazioni d'uso in accordo con l'investitore. Le sottostazioni saranno tipiche con blocco di media tensione con possibilità di rifornimento della rete in conformità alle esigenze stabilite.
- La collocazione delle cabine stabilite nel Piano è di principio e nella realizzazione del Piano alcune di esse, in base alla disposizione dei consumatori nello spazio, non si devono realizzare, ovvero si possono collocare in maniera più adeguata all'interno della zona che riforniscono, o alla rete pianificata si possono aggiungere anche cabine nuove destinate alla realizzazione di interventi stabiliti nello spazio.
- La distribuzione a bassa tensione sarà composta da NN trasformatori di campo (fino a due) con relativo campo di distribuzione composto da otto NN esecutori.
- I tracciati dei nuovi cavi 20 kV sono previsti sulle superfici pubbliche o su tracciati già definiti lungo il tracciato degli altri sistemi di infrastrutture.

(5) Dal momento che nella zona in questione sono in corso i preparativi per l'imminente passaggio dall'attuale sistema di alimentazione cioè 110/35/10 kV a 110/20 kV ovvero alla graduale eliminazione 10 kV del livello di tensione e l'introduzione di quello nuovo 20 kV, tutta l'attrezzatura di media tensione deve essere prevista per 20 kV di livello di tensione (la parte di media tensione delle cabine di trasformazione e cavi di media tensione). Nel caso di ricostruzione delle cabine di trasformazione è necessario pianificare la sostituzione eventuale di attrezzature esistenti 10 kV con quelle di 20 kV.

(6) La nuova rete di bassa tensione è necessario realizzare con cavi di tipo PP00-A 4x150 mm²; 0,6/1 kV. Gli armadietti di distribuzione a sé stanti (SSRO) è necessario sistemare al bordo delle superfici pubbliche lungo il bordo delle particelle edificabili. Al posto di SSRO è possibile installarlo nelle pareti degli armadi di distribuzione ovvero ROZ.

(7) Tutte le cabine di trasformazione, rete SN e rete NN, devono essere pianificate e costruite in base agli standard limite del HEP - ODS Elektroistra Pola, mentre l'illuminazione pubblica deve essere in conformità alle raccomandazioni CIE.

5.3.2 Condizioni di costruzione della rete IDRICA

Articolo 121

(1) Il luogo e il modo di allacciamento delle particelle edificabili e dei “pontoni” alla rete idrica si darà nel procedimento di realizzazione della documentazione progettuale allo scopo di ottenere le licenze edilizie e/o gli atti per la realizzazione del piano in base alle condizioni dell’organo pubblico competente.

(2) La soluzione di approvvigionamento idrico è visibile nella rappresentazione cartografica n. 2.6. - Rete di infrastrutture stradale, comunale e infrastrutturale - Approvvigionamento idrico

(3) La fornitura agli utenti all’interno della copertura del Piano si assicura dal sistema di approvvigionamento idrico Acquedotto istriano Pola s.r.l. - zona bassa dal serbatoio di Monte Serpo.

(4) La pianificazione di nuove vie comprende anche la pianificazione del sistema di approvvigionamento idrico e la sistemazione della rete che è collegata al sistema cittadino di rifornimento.

(5) La posa dei tubi per l’approvvigionamento idrico si pianifica all’interno dei corridoi della strada ma non nella struttura della strada stessa. Allo scopo di assicurare l’approvvigionamento idrico costante e stabile e assicurare una pressione di lavoro obbligatoria a scopi antincendio, i tubi sono chiusi ad anelli.

(6) La rete all’interno della zona dell’intervento è necessario adeguare alle nuove richieste in modo che per necessità future della zona si assicuri la capacità necessaria di acqua per la cui definizione è necessario il progetto concettuale di approvvigionamento idrico in base al bilancio idraulico considerando i bisogni pianificati della zona complessiva dell’intervento armonizzata alle esigenze delle zone limitrofe.

(7) Nella realizzazione del progetto concettuale e del progetto principale di costruzione dell’impianto di approvvigionamento fino alla zona stessa e all’interno della zona è necessario ottenere delle condizioni particolari di progettazione e di edificazione da parte dell’Acquedotto istriano s.r.l., assolutamente realizzare il bilancio idraulico dettagliato e ottenere la documentazione per la costruzione in conformità alla Legge sull’assetto del territorio (GU 153/13) e alla Legge sulla costruzione (GU 153/13).

(8) Le condizioni di allacciamento nonché le condizioni tecniche della rete idrica all’interno e al di fuori della copertura del Piano è necessario conformare con le Condizioni generali e tecniche e modifiche e integrazioni delle Condizioni generali e tecniche dell’Acquedotto istriano Pola pubblicate sulle pagine web dell’Acquedotto di Pola www.vodovod-pula.hr

Articolo 122

(1) Allo scopo della protezione antincendio con idranti all’interno della zona di copertura del Piano, nel corridoio della strada pianificata si deve realizzare la rete di idranti in conformità con il regolamento vigente della rete di idranti per l’estinzione di incendi (GU 8/06) e in conformità all’articolo 185 delle presenti Disposizioni.

(2) La necessità per la rete di idranti per singolo impianto o edificio e la quantità necessaria di acqua per l’estinzione degli incendi si definirà con la realizzazione della documentazione tecnica per singolo impianto o edificio e per oggetti galleggianti minori in base alla frequenza degli

incendi e all’elaborato antincendio che deve essere parte integrante della documentazione progettuale, in conformità alla regolativa vigente che tratta la protezione da incendi.

Articolo 123

(1) Nella soluzione del piano è data la posizione orientativa della rete idrica mentre la posizione esatta all’interno e al di fuori della superficie di traffico si stabilirà nella documentazione progettuale.

(2) Nel procedimento di realizzazione della documentazione progettuale allo scopo di ottenere le licenze edilizie e/o gli atti per la realizzazione del piano si consente il cambiamento di tutte le parti del sistema in base alla situazione all’altezza se richiesto dalle caratteristiche geotecniche e idrotecniche del terreno se il cambiamento è giustificato dal punto di vista tecnico, tecnologico e economico e se la realizzazione è possibile.

Articolo 124

(1) Nella realizzazione della documentazione progettuale allo scopo di ottenere gli atti per la realizzazione del piano è necessario attenersi alle seguenti leggi, regolamenti, direttive e norme:

- Legge sulle acque (GU n. 153/09, 63/11, 56/13, 56/13, 14/14),
- Strategia di gestione delle acque (NN 91/08),
- Regolamento sul contenuto, forma e modo di mantenere la documentazione delle acque (GU 120/10) emanato in base all’articolo 140 della Legge sulle acque (NN 153/09),
- Ordinanza sullo standard della qualità delle acque (GU 73/13, 151/14 e 78/15),
- Regolamento sul rilascio degli atti d’acqua (GU 78/10, 79/13 e 09/14 - entrato in vigore il 01.02.2014),
- Regolamento sui valori limite di emissione delle acque reflue (NN 80/13, 43/14, 27/15, 27/15, 3/16),
- Regolamento sui confini dei territori dei sottobacini, piccoli bacini e settori (GU 97/10 e 31/13),
- Regolamento sulle condizioni specifiche per espletare le attività di rifornimento pubblico dell’acqua (GU 28/11,16/14 - entrato in vigore il 15/02/2014),
- Regolamento sulle condizioni per la determinazione delle zone di tutela sanitaria delle fonti (“Gazzetta ufficiale n. 66/11 e 47/13);
- Piano statale delle misure in caso di inquinamento improvviso ed eccezionale delle acque (GU 5/11 emanato in base all’articolo 70 comma 2 della Legge sulle acque).
- Regolamento sulle condizioni specifiche per esercitare l’attività di prova di impermeabilizzazione degli edifici per lo smaltimento e il trattamento delle acque reflue (GU 1/11 - entrato in vigore il 01/07/2011).
- Regolamento sui requisiti tecnici per gli edifici di smaltimento delle acque reflue, come pure le scadenze obbligatorie di controllo della funzionalità degli edifici di smaltimento e depurazione delle acque reflue (GU 3/11 - entrato in vigore il 01/07/2011).
- Piano statale per la protezione delle acque (GU 8/99)
- Regolamento sulle aree di servizio (GU 67/14 - entrato in vigore il 10/06/2014)
- Delibera sulla classificazione delle acque di I ordine (GU 79/10),
- Regolamento sul contenuto del piano di gestione delle zone d’acqua (GU 74/13 - entrato in vigore il 01/07/2013)

- Regolamento sull'emanazione del Piano di gestione delle zone d'acqua (GU 82/13 - entrato in vigore il 01/07/2013)
- Legge sul cibo (GU 14/14 - entrato in vigore il 06/02/2014)
- Legge sull'acqua per il consumo umano (GU n. 56/13, 64/15)
- Regolamento sui parametri di conformità e sui metodi di analisi dell'acqua per il consumo umano (GU 125/13, 141/13, 128/15)
- Regolamento sulle condizioni tecnico sanitarie e altre condizioni che devono soddisfare gli impianti di approvvigionamento idrico (GU 44/14 - entrato in vigore il 15/04/2014)
- Legge sull'ispezione sanitaria (GU 113/08, 88/10),
- Condizioni generali e tecniche e Modifiche e integrazioni delle Condizioni generali e tecniche dell'Acquedotto istriano pubblicate sulle pagine web dell'Acquedotto istriano di Pola www.vodovod-pula.hr nonché la relativa documentazione in vigore.

5.3.3 Condizioni di costruzione della rete di Smaltimento delle acque reflue

Articolo 125

(1) Il luogo e il modo di allacciamento delle particelle edificabili e dei "pontoni" alla rete di smaltimento delle acque reflue e meteoriche si darà nel procedimento di realizzazione della documentazione progettuale allo scopo di ottenere le licenze edilizie e/o gli atti per la realizzazione del piano in base alle condizioni dell'organo pubblico competente.

(2) La soluzione di smaltimento è visibile nella rappresentazione cartografica n. 2.7. - Rete stradale, comunale e infrastrutturale - Rete di smaltimento delle acque reflue.

(3) Allo scopo di mantenere il concetto progettato, nel Piano si stabilisce di smantellare e smontare la stazione di pompaggio della fognatura CS Riviera dopo le costruzioni pianificate nell'area del parco (JZ1) - Parco Re Zvonimir e la sua collocazione nella posizione pianificata della stazione di pompaggio della fognatura con una struttura di raccolta prevista nei piani sotterranei dell'edificio progettato dell'autorimessa - autosilo con allacciamento alla rete di smaltimento esistente. La posizione precisa della stazione di pompaggio della fognatura dalla struttura di raccolta si stabilirà tramite il rilascio degli atti per la realizzazione del piano e/o delle licenze edilizie in conformità con le prescrizioni specifiche e con il consenso degli organi pubblici competenti.

(4) L'allacciamento sanitario-di consumo e delle acque meteoriche delle particelle edificabili e dei "pontoni" a tutte le destinazioni d'uso e delle altre particelle edificabili si realizzerà nel sistema di smaltimento pubblico, che si pianifica come sistema di drenaggio separato.

(5) Nel Piano si pianifica il trasferimento parziale della canalizzazione sanitaria lungo Via della 119 Brigata fino all'allacciamento al collettore di gravitazione costiero in via degli Statuti vecchi. La rete di collettori per raccogliere e trasportare le acque reflue sanitarie raccolte lungo la via della 113 Brigata si allaccerà tramite canalizzazione sottovuoto fino alla centrale di raccolta prevista delle acque reflue all'interno dei piani interrati dell'autorimessa - autosilo che si allaccerà al collettore gravitazionale costiero in via degli Statuti Vecchi.

Il sistema di sottovuoto della fognatura si forma da un sistema di tubazioni completamente chiuso, che si mantiene costantemente sotto pressione. La generazione del vuoto avviene nella stazione di sottovuoto. I singoli utenti del sistema si allacciano tramite gravità al pozzetto di raccolta sottovuoto, sistemato sulla superficie pubblica.

La parte centrale del sistema di fognatura sottovuoto è una stazione di pompaggio sottovuoto con un minimo di 2 o 3 pompe. Le acque reflue saranno scaricate nella rete fognaria esistente nella 119 ° Strada della Brigata.

(8) Via Spalato è parte dell'area del bacino di Siana in cui si trova il collettore esistente misto di Siana dal diametro 2000x1200 mm e le soluzioni adottate per la depurazione e lo smaltimento delle acque di scarico sanitarie devono essere elaborate e trattate separatamente, e il tutto in ottemperanza alle condizioni dettate dall'Acquedotto istriano e in conformità con la futura soluzione del drenaggio delle acque piovane dal bacino di Stoia e del collettore costiero di recente costruzione.

(8) L'esercizio delle attività economiche ed altre sul territorio di copertura del Piano si deve svolgere in conformità alle Decisioni vigenti sulle zone di protezione sanitaria delle fonti di acqua potabile nella Regione Istriana.

(10) Nel momento della progettazione e quando si stabiliscono le condizioni è necessario attenersi al Progetto concettuale dello smaltimento meteorico della città di Pola.

(11) Nell'ambito della realizzazione della documentazione progettuale di tutti gli edifici e impianti è necessario realizzare obbligatoriamente progetti concettuali e principali di smaltimento e purificazione delle acque reflue e meteoriche. Lo smaltimento risolvere con un sistema di separazione, cioè separando le acque sanitarie da quelle meteoriche e le acque degli edifici o impianti in cui si esegue la preparazione dei cibi.

(12) Lo smaltimento dell'acqua sanitaria è necessario nel sistema di smaltimento pubblico. La rete completa di canalizzazione deve essere impermeabile.

(13) Il sistema di smaltimento delle acque sanitarie reflue è necessario dimensionare sulla base del calcolo idraulico appropriato, che deve essere indicato nella documentazione tecnica. Si deve tener conto che gli effluenti devono soddisfare i valori limite degli indicatori e le concentrazioni ammesse di sostanze pericolose e altre sostanze nelle acque reflue tecnologiche prescritti nei regolamenti per il rilascio nel sistema di canalizzazione pubblica. Il diametro minimo del collettore sanitario è DN 250 mm con una pendenza minima dello 0,4%.

(14) Le acque di scarico della cucina (nei locali a destinazione d'affari - commerciale, cioè a scopi pubblici e sociali) depurare in modo adeguato e scaricare nel sistema di smaltimento pubblico. Prima dell'allacciamento prevedere il pozzetto d'ispezione per rilevare i campioni dell'acqua.

(15) Non è concesso scaricare le acque da una particella edificabile in un'altra vicina e su altre particelle o scaricare l'acqua in mare.

(16) Prima del rilascio dell'atto con il quale si concede l'utilizzo dell'edificio e l'iscrizione del "pontone" nel registro degli impianti galleggianti, è necessario presentare il verbale della prova condotta di fluidità e permeabilità dell'acqua del sistema di drenaggio e della prova di impermeabilizzazione dei serbatoi realizzati. Il verbale deve essere certificato dall'esecutore dei lavori e dall'ingegnere che effettua la supervisione.

(17) I proprietari delle particelle edificabili

permetteranno l'accesso permanente indisturbato dei pozzetti d'ispezione delle condotte della rete fognaria.

(18) Al di sopra delle dimensioni delle tubature della rete fognaria non si consente la costruzione di elementi di edifici a destinazione principale ed edifici ausiliari (fondamenta, pilastri, muri portanti e altri elementi costruttivi).

(19) I coperchi dei pozzetti d'ispezione devono rimanere agibili e visibili su tutte le superfici all'interno della copertura del Piano.

(20) I serbatoi di carburante per nafta (olio combustibile) devono essere a due pareti con indicatore del livello del liquido o a una parete posizionati in un serbatoio stagno dal volume sufficiente ad accettare l'intero contenuto del serbatoio in caso di avaria. Il mantello del serbatoio per il carburante e i tubi di distribuzione del carburante devono essere anticorrosivi. Nel caso in cui il tubo di distribuzione del carburante dal serbatoio fino alla caldaia si introduca a stalle, è necessario posarlo in canali di energia stagna o all'interno del tubo di protezione con la possibilità di controllo di perdita del carburante. L'unità galleggiante/di pontone per la fornitura delle imbarcazioni con il carburante deve essere attrezzata con le attrezzature più moderne per la distribuzione del carburante e con il dispositivo per il controllo dell'impermeabilità dello spazio piatto all'interno del serbatoio a due pareti per il carburante.

Articolo 126

(1) L'area del bacino in copertura del Piano è parte della zona del bacino di Siana e le soluzioni di accettazione di purificazione e di disposizione delle acque meteoriche è necessario elaborare a parte, e il tutto in conformità alle condizioni dell'Acquedotto istriano.

(2) le acque meteoriche purificate si possono scaricare direttamente nel sottosuolo e/o in mare laddove lo consentono le condizioni idrogeologiche.

(2) Nella zona di copertura del Piano è prevista la costruzione di una canalizzazione meteorica poco profonda causa la vicinanza del mare e l'influenza del mare e delle acque sotterranee ma dopo la ritenzione e purificazione su tutte le aree verdi pianificate e le aree verdi lungo la strada in superficie, eccetto i parchi storici dove per necessità si deve eseguire una ritenzione sotterranea. Il drenaggio dell'acqua piovana è necessario confermare con il Concetto concettuale di drenaggio dell'acqua meteorica della Città di Pola.

(4) Le acque meteoriche, dipendentemente all'altezza delle acque sotterranee si ritengono in superficie su superfici verdi e ai bordi della strada, e allo stesso con la scelta delle specie di piante e con la purificazione le stesse si rilasciano direttamente nel sottosuolo nella nuova canalizzazione meteorica. Tutte le aree verdi programmate e quelle lungo le strade sono utilizzate come sistemi infrastrutturali assieme alle strade.

(5) Dove ciò è possibile, evitare di condurre il collettore di drenaggio delle acque meteoriche all'interno del corpo stradale e se lo deve sistemare dentro o lungo le superfici verdi e la comunicazione pedonale, e al fine di una facilitare la manutenzione della strada come pure per la possibilità di riciclare le superfici di asfalto.

(6) Il profilo minimo e massimo dei nuovi tubi meteorici sul territorio del bacino costiero è 250 mm. Il collettore dell'acqua meteorica si posa in una trincea comune con il collettore delle acque reflue sanitarie.

5.3.4 Condizioni per la costruzione della rete di gasdotti

Articolo 127

(1) La soluzione della rete di gasdotti è visibile nella rappresentazione cartografica n. 2.8. - Rete di infrastrutture stradale, viaria e comunale - distribuzione di gas

Articolo 128

(1) In base alle prescrizioni tecniche delle reti di gasdotti si utilizzano i tubi di polietilene di alta densità (PE-HD), e per gli impianti domestici tubi in acciaio. Nella costruzione dei gasdotti locali e di distribuzione si utilizzano le norme EN e ISO, per la protezione delle condotte in acciaio EN e DVGW, e per gli impianti domestici (all'interno dell'impianto) generalmente le norme EN.

(2) La rete distributiva di gas realizzare con tubi di duro polietilene in base alle norme DIN 8074, DVGW G 477, ISO 4437, ISO S5, ISO S8.

Articolo 129

(1) La rete di gas si colloca sottoterra. La profondità media di collocazione del gasdotto misurata dal bordo superiore del tubo per il gasdotto a media tensione è 0,8 - 1,5 m.

(2) Attorno ai tubi di gas è necessario sistemare un letto di sabbia dallo spessore minimo di 10,0 cm. Al di sopra dello strato più sottile di materiale che viene sullo strato di sabbia dello spessore di 30,0 c, si sistema la striscia per contrassegnare il gasdotto.

(3) La profondità per la posa delle condutture in polietilene non dovrebbe oltrepassare i 2,0 m. La profondità di posa eccezionalmente può essere minore ma solo in tratti più corti e con una protezione adeguata.

(4) Nella posa del gasdotto è necessario per motivi di sicurezza tener conto della scelta del tracciato e delle distanze di sicurezza con riferimento a:

- impianti edificabili fuori terra,
- impianti interrati e installazioni comunali,
- categoria di terreno e tipo di assetto dell'area pubblica,
- accesso al gasdotto nella fase di utilizzo e manutenzione.

Articolo 130

(1) Il gasdotto è necessario dividere in sezioni che sono separate reciprocamente con mezzi di bloccaggio che sono sistemati in terra o pozzetti impermeabili.

(2) I gasdotti per regola si sistemano in trincee sopra un letto predisposto di sabbia fine. Dopo la posa il gasdotto si copre con uno strato di sabbia fine. La copertura che segue si funge a strati con un adeguato riempimento.

Articolo 131

(1) Nell'area del traffico pubblico si installa sottoterra una valvola principale con cappuccio fuori terra e il segno "GAS". La scatola di controllo del contatore del gas si trova sul terreno del proprietario quanto più vicino alla superficie pubblica. La riduzione della pressione del gas a 22 - 50 mbar (a seconda della pressione di connessione dello scarico) viene effettuata nell'armadietto del gas. Nell'armadietto si sistema la seguente attrezzatura:

- valvola a sfera per gas
- contatore per gas,
- regolatore di pressione del gas,
- filtro per gas.

Articolo 132

Quando si collega un edificio individuale a una rete di distribuzione da un distributore locale di gas, è necessario chiedere condizioni specifiche per la costruzione. In base a ciò è necessario realizzare la documentazione tecnica del gasdotto d'allacciamento e delle installazioni di gas. È possibile effettuare la costruzione dopo aver ottenuto la documentazione tecnica e il consenso del distributore.

(2) Con la realizzazione della documentazione progettuale si stabilirà la posizione esatta della rete di gas all'interno della località sia dal punto di vista della posizione che dell'altezza nonché la pressione nel gasdotto nel posto di allacciamento. Il profilo del gasdotto come pure gli allacciamenti domestici per singole parti saranno definiti nell'atto di realizzazione della documentazione progettuale.

(3) Qualora il distributore locale di gas detti delle condizioni diverse di allacciamento e sistemazione delle installazioni di gas sarà necessario attenersi alle stesse.

6. Condizioni di sistemazione delle aree pubbliche e di altre aree verdi

Articolo 133

(1) Le aree verdi e le altre superfici verdi pianificate nel presente Piano si possono sistemare come:

- parchi (JZ),
- aree verdi cuscinetto (Z),
- altre aree verdi (aree verdi nel corridoio della strada),
- aree piantate ad erba, vegetazione bassa, filari di alberi e simile.

6.1. Condizioni di sistemazione delle aree verdi pubbliche

Articolo 134

(1) Le zone verdi pubbliche (JZ) stabilite nel presente Piano sono rappresentate nella parte grafica, rappresentazione cartografica n. 1. - L'uso e la destinazione delle aree e nella rappresentazione cartografica n. 3. - Condizioni di utilizzo, sistemazione e protezione delle aree, comprendono le aree dei parchi e cioè: parchi che nel presente Piano e nei piani del territorio dell'area vasta sono classificati come monumenti di architettura del parco di importanza urbana locale, che devono essere protetti con misure speciali: (JZ1) - Parco Re Zvonimir, (JZ2) - Parco Imperatore Francesco Giuseppe I e (JZ4) - il Parco sotto la Cattedrale nonché l'area del parco (JZ3) - Parco Tito. Nella rappresentazione cartografica num. 4.A. - Modo e condizioni di costruzione - modo di costruzione, al numero 6 sono contrassegnate le aree verdi pubbliche (JZ).

(2) Nel Piano è definito il recupero e la ristrutturazione del parco esistente (JZ1) - Parco Re Zvonimir in base alle condizioni della documentazione della Sovrintendenza all'antichità.

(3) Tutto il patrimonio del parco deve essere rinnovato e conservato nello stato originale sia dal punto di vista del contenuto e della sistemazione delle aree pedonali sia pure per la forma della copertura vegetale e nelle dimensioni originarie. La struttura delle aree esistenti dei parchi è composta per lo più da una vegetazione alta, passeggiate e percorsi, strutture in funzione del soggiorno degli utenti, compresi i parchi giochi per bambini. La vegetazione esistente può essere mantenuta con la possibilità di introdurre nuove specie e forme autoctone in funzione dell'attrattiva dell'uso del parco. L'espansione delle zone del parco può essere realizzata con la condizione

di una chiara distinzione pavimentale che valorizzerà le dimensioni originali dei parchi storici e cioè: (JZ1) - Parco Re Zvonimir e (JZ2) - Parco Imperatore Francesco Giuseppe I con l'accento che rappresentano una parte integrante ed equivalente della trama urbana dell'inizio del XX secolo.

(4) Considerando l'importanza e la necessità di una soluzione complessiva delle aree verdi pubbliche (JZ), nel Piano si consiglia di realizzare un elaborato per la valorizzazione del verde per stabilire il valore di ogni albero. Gli alberi della prima e della seconda categoria del valore non devono essere abbattuti, e ogni albero abbattuto con una categoria di stato minore deve essere sostituito da un altro.

(5) Per i parchi (JZ1) - Parco Re Zvonimir e (JZ2) - Parco Imperatore Francesco Giuseppe I è necessario realizzare l'elaborato nel quale è necessario proporre le linee guida di rinnovo, la valorizzazione e il trattamento del fondo dendrologico dei parchi storici austro-ungarici come pure le analisi degli schemi originali dei parchi e dei loro cambiamenti nel corso della storia.

Articolo 135

(1) Le aree verdi pubbliche (JZ) si sistemeranno come aree di parchi con la possibilità di sistemare i parchi gioco per bambini, passeggiate, equipaggiandoli con l'arredo urbano necessario, sistemando indicazioni e tramite la bonifica del materiale vegetale esistente e la piantagione di specie autoctone.

(2) Le aree verdi pubbliche (JZ) si sistemeranno nella maggior parte con la piantagione di verde alto, e in misura minore piantando basse vegetazioni e superfici erbose. La scelta delle specie di piante deve essere conformata con le specie esistenti autoctone di clima sia ristretto che più ampio.

(3) Le aree verdi pubbliche (JZ) si devono sistemare tramite i progetti di assetto paesaggistico.

(4) Per aree verdi pubbliche (JZ) di copertura del Piano è necessario realizzare un programma a medio termine di rinnovo e manutenzione delle aree parchi esistenti.

(5) All'interno della zona a destinazione di aree verdi pubbliche (JZ1), (JZ2) e (JZ3) si consente la realizzazione di attività ricreative in spazi aperti, ma non nel senso di occuparsi di ricreazione come attività d'affari, bensì la sistemazione dei percorsi per la corsa, sistemando attrezzature per la ginnastica all'aperto e realizzando interventi simili, con l'equipaggiamento dell'attrezzatura necessaria, in conformità alle disposizioni complessive del presente Piano.

(6) I contenuti ricreativi menzionati nel comma 5 del presente articolo è necessario integrare in modo adeguato nell'assetto complessivo dello spazio nel modo che, tramite la scelta di materiali e forme, si adeguino all'ambiente del parco.

s6.2. Condizioni di sistemazione delle aree verdi cuscinetto

Articolo 136

(1) Le zone verdi cuscinetto (Z) pianificate nel presente Piano sono rappresentate nella parte grafica, rappresentazione cartografica n. 1. - Utilizzo e destinazione delle aree, e comprendono le zone (Z1) e (Z2) che rappresentano un'area cuscinetto tra i tracciati della strada e le altre destinazioni d'uso su diverse quote del terreno. Nella rappresentazione cartografica num. 4.A. - Modo e condizioni di costruzione - modo di costruzione, al numero 6a e 6b sono contrassegnate le aree verdi cuscinetto (Z).

(2) Le aree verdi cuscinetto (Z) si possono sistemare per lo più tramite la conservazione della vegetazione esistente e con l'aggiunta di nuove piantagioni pluriennali adeguate di piante autoctone e si sistemano nel modo da non disturbare la sicurezza nello svolgimento del traffico nel senso di mantenere la visibilità delle aree di transito e si sistemano con l'attrezzatura urbana in conformità alla relativa Decisione della Città di Pola.

(3) Nell'ambito delle aree verdi cuscinetto (Z) non è consentita la costruzione di edifici in elevazione, eccetto nell'ambito delle aree destinate ad aree verdi cuscinetto (Z1), si consente la costruzione/collocazione delle cabine di trasformazione elettrica sottostazione elettrica (TS-3) in base alle condizioni dell'articolo 137 delle presenti Disposizioni.

(4) Su tutte le superfici delle aree verdi cuscinetto (Z), nel Piano si consente la costruzione dei muri di supporto nelle parti in cui non è possibile modellare la pendenza tramite inverdimento per assicurare il terreno tra l'altopiano superiore e inferiore.

6.2.1 Condizioni per la sistemazione delle cabine di trasformazione elettrica (TS-3)

Articolo 137

(1) Nell'ambito della zona destinata ad aree verdi cuscinetto (Z1) che in base alle condizioni di ubicazione e al modo di costruzione sistemata all'interno della zona a indicazione numerica 6b dalla rappresentazione cartografica n. 4.A. - Modo e condizioni di costruzione - modo di costruzione, è indicata la posizione fondamentale per la costruzione/collocazione della cabina di trasformazione (TS-3).

(2) Per la costruzione della cabina di trasformazione si assicurerà una particella edificabile a parte dalla superficie massima di 56,0 m² con accesso alla strada dalla parte più lunga anteriore. La posizione esatta, la forma e la grandezza della particella edificabile si stabilirà nel procedimento di rilascio dei permessi di costruzione e/o atti per l'attuazione del piano in conformità alle prescrizioni specifiche e alle condizioni dell'organo competente e in base alle disposizioni complessive del presente Piano.

(3) La cabina di trasformazione deve essere distante al minimo 0.5 m dal bordo della particella edificabile e al minimo 1,0 m dalla di regolazione.

(4) La cabina di trasformazione deve essere a se stante, tipizzata, prefabbricata in calcestruzzo, con tetto a due spioventi.

(5) Per la particella edificabile della cabina di trasformazione non è prevista la recinzione eccetto se ciò non diventa un a necessità in base a prescrizioni specifiche.

6.3. Condizioni di sistemazione delle altre aree verdi

Articolo 138

(1) Le altre aree verdi pianificate nel Piano si sistemeranno con l'innalzamento di nuovi viali alberati nei corridoi delle strade, piantando delle piante a basso fusto e mantenendo i viali alberati esistenti, e il tutto in base al piano di medio termine di rinnovo e manutenzione.

(2) Tutte le aree verdi lungo le strade devono essere condotte di infrastrutture se lo consente la collocazione dell'infrastruttura comunale, e nella pianificazione dell'illuminazione pubblica, i corpi illuminanti è necessario posizionarli nel mezzo del divario tra due alberi. I corpi

illuminanti non devono essere sistemati nella zona in cui è pianificato piantare gli alberi. Nelle fasce in chi si pianifica di piantare gli alberi non è possibile collocare le condotte dell'infrastruttura.

(3) Le superfici verdi all'interno del corridoio delle strade rappresentano un elemento importante della morfologia paesaggistica e con le sue caratteristiche formali evidenziano gli spazi di accesso e di circolazione dei pedoni e dei veicoli.

(4) Oltre alle alberate esistenti sono pianificate delle nuove all'interno del nuovo corridoio della Via 119 Brigate e nella nuova via lungo la facciata meridionale dell'edificio esistente della stazione ferroviaria perpendicolare alla Via della stazione in Via 119 Brigate e sono indicati nella parte grafica del Piano, rappresentazione cartografica n. 2.1. - Rete di infrastrutture stradali, viarie e comunali-traffic, sezioni trasversali di percorsi stradali e pedonali. Le aree verdi nei corridoi della strada sono regolate dal progetto di paesaggistica di sistemazione delle strade.

Articolo 139

(1) Nell'ambito della superficie a destinazione pedonale nel tratto da molo Fiume verso l'insenatura di Vallelunga è possibile la sistemazione di parte dell'area pedonale menzionata tramite inverdimento. Nella zona all'interno della quale è possibile l'inverdimento è possibile sistemare le superfici erbose, le piante basse, i viali alberati e simile in cui possono essere integrati gli elementi dei parchi per bambini, aree pedonali e altri elementi di arredo urbano. Nell'atto di inverdimento delle superfici del presente comma è necessario realizzare il progetto paesaggistico di assetto e utilizzare piante autoctone, arbusti e cespugli.

(2) Nella rappresentazione cartografica n. 4.A. - Modo e condizioni di costruzione - modo di costruzione, con l'indicazione numerica 7c è indicata la zona all'interno della quale è possibile l'inverdimento della zona pedonale del comma precedente del presente articolo.

Articolo 140

(1) Nell'ambito della zona destinata ad area pedonale che va dall'entrata principale del Cantiere navale "Uljanik" fino alla via San Giovanni, da entrambe le parti lungo Via Riva nella parte dell'area pedonale "riva" e delle zone pedonali di fronte agli edifici, esclusivamente nel corso della costruzione del pieno profilo dell'allargamento pianificato "riva", è possibile l'assetto di parte della menzionata area pedonale sistemata con erba, piantando piante basse o eseguendo la pavimentazione con elementi tipici oltre all'inverdimento (ad es. elementi a nido d'ape e simili) per i quali è necessario realizzare il progetto di assetto paesaggistico.

(2) La quota di inverdimento dell'area pedonale menzionata si consente al massimo per il 12% della complessiva area pedonale. L'assetto della parte dell'area pedonale è necessario conformare tramite inverdimento e integrare in una forma unica di pianificazione dell'espansione pianificata "riva" e utilizzare moduli moderni di assetto paesaggistico di spazi aperti con specie di piante autoctone.

Articolo 141

(1) Nell'ambito della destinazione a autorimessa (G), nella particelle edificabile indicata con II nell'ambito delle aree inedificate e sulle aree complessive del tetto verde transitabile della parte fuori terra e interrata dell'autorimessa - autosilo, si devono sistemare aree verdi che si utilizzeranno come par-

co per cui è necessario realizzare il progetto di assetto paesaggistico. La sistemazione del parco è necessario adeguare e integrare nella struttura complessiva del parco dello spazio adiacente e utilizzare moduli contemporanei di assetto paesaggistico degli spazi aperti con specie di piante autoctone.

(2) Nella sistemazione delle aree del comma 1 del presente articolo sono possibili degli interventi che comprendono la sistemazione degli accessi dei vigili del fuoco, dei percorsi pedonali, luoghi di riposo, piazzali (aree pavimentate) e simile nonché gli elementi di arredo urbano in conformità alle disposizioni complessive del presente Piano. Le aree pedonali devono avere una lavorazione della forma finale complementare dell'area pavimentale e devono essere illuminate da un'illuminazione adeguata e si devono realizzare in conformità ai Regolamenti in vigore sull'assicurazione dell'accesso agli edifici alle persone disabili e con mobilità ridotta (GU 78/13). Gli accessi per i vigili del fuoco si devono costruire in conformità al Regolamento sulle condizioni per gli accessi dei vigili del fuoco in vigore (GU 35/94, 55/94 e 142/03), e le aree dei vigili del fuoco e gli accessi nonché gli accessi stradali agli edifici e le strade interne devono essere pavimentati con elementi tipici con inverdimento obbligatorio (es. elementi a nido d'ape e simile).

7. Misure di protezione e tutela delle unità naturali e storico-culturali

Articolo 142

(1) Le aree di applicazione delle misure speciali di assetto e protezione dei valori naturali e storico-culturali e delle aree di utilizzo con limiti specifici è dato nella parte grafica del Piano, rappresentazione cartografica n. 3. - Condizioni di utilizzo, assetto e protezione delle superfici.

(2) Le misure di protezione dei valori naturali e specificità, aree a limitazioni specifiche nell'utilizzo e le unità storico-culturali sono stabilite nel presente Piano e nelle leggi e prescrizioni specifiche.

7.1. Parti naturali protette

Articolo 143

(1) La copertura del piano non interferisce con le aree protette in conformità all'articolo 8 comma 1 della Legge sulla tutela dell'ambiente (GU 80/13).

(2) All'interno della zona di copertura del Piano in base al Piano regolatore generale della città di Pola come aree verdi pubbliche (JZ), sono pianificate unità verdi che si trovano all'interno dell'unità protetta storico-culturale della città di Pola e rimangono nel sistema di protezione e valorizzazione stabilite nel valedole Piano regolatore generale. I parchi storici austroungarici (JZ1) - Parco Re Zvonimir e (JZ2) - Parco Imperatore Francesco Giuseppe I sono ulteriormente classificati per categoria 1, come parte pianificata dell'unità urbanistica degli inizi del 20.mo secolo (giardino storico) mentre (JZ4) - Parco sotto la Cattedrale è evidenziato come monumento dell'architettura dei parchi di importanza locale.

(3) Le aree verdi pubbliche menzionate nel comma 2 del presente articolo in base alla documentazione della Sovrintendenza all'antichità sono segnate come monumento dell'architettura dei parchi di importanza locale.

Articolo 144

(1) Allo scopo di tutela complessiva e del sistema di

valutazione per i parchi di importanza locale cittadina, i monumenti dell'architettura dei parchi si stabiliscono come segue:

- per (JZ1) - Parco Re Zvonimir eseguire un piano a medio termine di rinnovo e manutenzione dell'area del parco esistente, all'interno dell'area ridefinita nel presente Piano, e il tutto allo scopo di tutela dei valori ambientali e della visuale della città con la tutela obbligatoria del fondo verde esistente,
- per (JZ2) - Parco Imperatore Francesco Giuseppe I eseguire un piano a medio termine di rinnovo e manutenzione dell'area del parco esistente, all'interno dell'area ridefinita nel presente Piano, e il tutto allo scopo di tutela dei valori ambientali e della visuale della città con la tutela obbligatoria del fondo verde esistente,
- per (JZ4) - Parco sotto la Cattedrale, in base alla documentazione della Sovrintendenza all'antichità, le misure di protezione si prescrivono con il consiglio per la pubblicazione del concorso architettonico pubblico per la sistemazione delle aree aperte del patrimonio culturale protetto individuale, con particolare attenzione alla presentazione di reperti archeologici.

7.2. Area della rete ecologica (EM) - Natura 2000

Articolo 145

(1) La rete ecologica della Repubblica di Croazia è dichiarata nella Disposizione della rete ecologica ("Gazzetta ufficiale" n. 124/13, 105/2015) e rappresenta le zone della rete ecologica dell'Unione europea Natura 2000. La rete nazionale ecologica della Repubblica di Croazia rappresenta un sistema di aree ecologicamente importanti interconnesse o spazialmente vicine importanti per le specie e gli habitat in via di estinzione, che con la distribuzione biogeografica equilibrata contribuiscono in modo significativo alla tutela della natura e all'equilibrio delle diversità naturali e biologiche. Nella disposizioni inerenti alla rete ecologica sono prescritte le linee guida per le misure di protezione la cui attuazione assicura l'ottenimento e la manutenzione di uno stato ottimale degli obiettivi di tutela di ogni zona della rete ecologica.

(2) Il Piano con la copertura entra all'interno delle seguenti zone della rete ecologica:

- HR 1000032 zona di mare dell'Istria meridionale - area internazionale di tutela importante per gli uccelli (POP),
- HR 5000032 zona di mare dell'Istria meridionale - 2. Aree di protezione importante per le specie e gli habitat (POVS).

(3) Gli obiettivi di tutela sulle zone della rete ecologica HR 1000032 della zona di mare dell'Istria meridionale sono: cormorano di mare (*Phalacrocorax aristotelis desmarestii*), beccapesci (*Sterna sandvicensis*), sterna comune (*Sterna hirundo*), strolaga mezzana (*Gavia arctica*), strolaga minore (*Gavia stellata*), martin pescatore (*Alcedo atthis*).

(4) Gli obiettivi di tutela sul territorio della rete ecologica HR 5000032 zona di mare dell'Istria meridionale sono: tipi: tursiope (*Tursiops truncatus*) e habitat: grotte marine sommerse o in parte sommerse e fondi sabbiosi coperti permanentemente dall'acqua.

(5) Gli obiettivi, le misure e il modo di effettuare la protezione delle specie mirate di uccelli nelle zone di tutela importanti per gli uccelli (POP) sono prescritti nel Regolamento sugli obiettivi di tutela e sulle misure elementari per la tutela degli uccelli nella zona della rete ecologica (GU

15/14), mentre gli obiettivi, misure e il modo di effettuare la tutela delle specie mirate e degli habitat (POVS) nella zona della rete ecologica non sono prescritti ulteriormente nel Regolamento previsto dalla Legge.

(6) Le zone della rete ecologica RH - Natura 2000 sono indicate nella rappresentazione cartografica n. 3. - Condizioni di utilizzo, assetto e protezione delle superfici.

Articolo 146

Parte della zona di copertura del presente Piano riguarda l'area portuale, il complesso spaziale in cui si trovano le strutture per la ricezione e la manutenzione delle imbarcazioni insieme alle relative aree, costa edificata e costruita, parte con aree infrastrutturali destinate a diversi tipi di circolazione, mentre l'entroterra appartiene al nucleo cittadino dove domina l'architettura a più piani.

(2) Tutti gli interventi pianificati che hanno un impatto significativo negativo sui gruppi target e sui tipi di habitat e sull'integrità della zona della rete ecologica sono soggetti al voto di ammissibilità per la rete ecologica, conformemente all'articolo 24 comma 2 della Legge sulla tutela dell'ambiente (GU 80/13).

7.3. Valori storico culturali

Articolo 147

(1) Per le necessità di realizzazione del Piano, per tutta l'area della sua copertura, è eseguita la documentazione della Sovrintendenza all'antichità. Il confine della documentazione della Sovrintendenza all'antichità è indicato nella rappresentazione cartografica n. 3. - Condizioni di utilizzo, assetto e protezione delle superfici.

(3) Tutte le misure di tutela dell'area all'interno della copertura del Piano per le quali è realizzata la documentazione della Sovrintendenza all'antichità, eccetto quelle già pianificate nel presente Piano, si baseranno sulle misure dettagliate prescritte da tale documentazione.

Articolo 148

(1) La copertura della base della Sovrintendenza all'antichità si trova per lo più all'interno dell'unità Storico-culturale della Città di Pola, che è un patrimonio culturale protetto elencato nel registro dei beni culturali della Repubblica di Croazia sotto il segno Z-5638 (GU 46/13).

(2) La rappresentazione dei confini spaziali dell'unità Storico-culturale protetta della città di Pola con indicate le zone di tutela nella rappresentazione cartografica n. 3. - Condizioni di utilizzo, assetto e protezione delle superfici.

(3) All'interno della zona di copertura del Piano si trovano i seguenti beni immobili culturali iscritti nel registro dei beni culturali della Repubblica di Croazia, Lista dei beni culturali protetti:

- parte della cattedrale dell'Assunzione della Beata Vergine Maria ovvero il campanile e il perimetro circostante come bene culturale protetto n. di registro: Z-4448 (GU 73/10).

7.3.1 Patrimonio edilizio

Articolo 149

(1) All'interno della copertura del Piano il patrimonio edilizio è in conformità alla documentazione dettagliata della Sovrintendenza all'antichità e al Piano regolatore generale della città di Pola classificati in sei categorie di

valori, con cui è condizionato il loro modo di conservazione e protezione:

- edifici o complessi di edifici di valore monumentale eccezionale di importanza più ampia statale e internazionale (A0),
- edifici o complessi di edifici di valore monumentale eccezionale (A1),
- edifici o complessi di edifici di valore monumentale elevato (A2),
- edifici o complessi di edifici di valore ambientale (B3),
- edifici o complessi di edifici di valore ambientale modesto (B4),
- edifici o complessi di edifici di valore architettonico modesto (B5).

(2) La classificazione degli edifici in base alle categorie di valore dal comma precedente del presente articolo è visibile nella rappresentazione cartografica n. 3. - Condizioni di utilizzo, assetto e protezione delle superfici.

Articolo 150

(1) Per edifici o strutture di edifici con eccezionale valore monumentale di più ampio stato e di significato internazionale (A0) si sottintendono gli edifici o complessi di edifici che si devono conservare e rinnovare con metodi scientifici e con i principi di conservazione, e in base ai quali è concesso demolire solo le aggiunte moderne agli edifici che sono inadeguate. In tale categorie si include parte del complesso della cattedrale dell'Assunzione della Beata Vergine Maria, solo il campanile della cattedrale dell'Assunzione della Beata Vergine Maria al numero di identificazione I.5.

(2) Per edifici o strutture di edifici con eccezionale valore monumentale (A1) si sottintendono gli edifici o complessi di edifici con valore monumentale eccezionale di importanza più vasta regionale e statale, che si devono assolutamente conservare e rinnovare con metodi scientifici e con i principi di conservazione, e in base ai quali è concesso demolire solo le aggiunte moderne agli edifici che sono inadeguate. In questa categoria si introducono gli edifici ai numeri di identificazione: II.12. e (JZ1) - Parco Re Zvonimir e (JZ2) - Parco Francesco Giuseppe I.

(3) Per edifici o strutture di con valore monumentale alto (A2) si sottintendono gli edifici o complessi di edifici con valore monumentale eccezionale di importanza più vasta cittadina e regionale, che si devono conservare e rinnovare con metodi scientifici, riportando gli edifici o parte degli edifici alla loro condizione originaria, e in base ai quali è concesso demolire solo le aggiunte moderne agli edifici che sono inadeguate ovvero rinnovare i modificati dettagli architettonici rilevanti e parti dell'organismo architettonico: ordine tipologico-funzionale, struttura architettonica dei singoli elementi e lo spazio primario. In questa categoria si introducono gli edifici ai numeri di identificazione: I.14.a., II.10.a., II.11, II.19. e II.20.

(4) Per edifici o complessi di edifici di valore ambientale (B3) si sottintendono gli edifici o complessi di edifici di valore ambientale cittadino, che si possono bonificare e rinnovare dal punto di vista tipologico con metodi di elaborazione scientifica con possibilità di ripristinare l'edificio o le parti dell'edificio alla condizione originale, che significa tutela degli elementi originari delle facciate con possibilità di adattamento, e sopra ai quali è permessa la demolizione di inadeguate aggiunte moderne agli edifici. Sopra agli edifici di tali categorie è possibile modellare quegli elementi

architettonici e parti che non rappresentano determinanti importanti della loro modellazione in rapporto al tempo della costruzione. In questa categoria si introducono gli edifici ai numeri di identificazione: II.22, II.33, II.35.a.

(5) Nella categoria degli edifici o complessi di edifici con valore ambientale modesto (B4) di importanza per la città, si sottintendono gli edifici o complessi di edifici sopra i quali è permesso di alterare parzialmente la struttura architettonica e gli elementi individuali della struttura, preservando gli elementi originali della facciata. Sopra a tali edifici è possibile modellare tutti quegli elementi architettonici, come nella modellazione della facciata così nel volume dell'edificio, che non rappresentano determinanti importanti della loro modellazione in rapporto al tempo della formazione. In questa categoria si introducono gli edifici ai numeri di identificazione: II.13. i II.25.

(6) Per edifici o complessi di edifici a valore architettonico modesto (B5) si sottintendono gli edifici o complessi di edifici a valore architettonico modesto, sopra i quali si consente la completa modifica della struttura e della facciata e che possono essere demoliti. In questa categoria si introducono gli edifici ai numeri di identificazione: I.14.b, I.15, II.10.b, II.14, II.15, II.16, II.17, II.18, II.21, II.23, II.24, II.26, II.27.a, II.27.b, II.28, II.29, II.30, II.31, II.32, II.34, II.35.b. i II.36.

Articolo 151

(1) Allo scopo di incentivare l'elaborazione scientifica del patrimonio edificato nel Piano in conformità alla documentazione dettagliata della Sovrintendenza all'antichità si prescrivono i criteri e i metodi di ristrutturazione degli edifici esistenti del patrimonio edificato in base alle categorie stabilite dei trattamenti (10 categorie di trattamenti) e il modo della loro conservazione e tutela è condizionato da tali trattamenti e dalle categorie dei valori dati precedentemente (6 categorie di valori).

1. la conservazione assoluta dell'edificio con la possibilità di rinnovo si riferisce a edifici che devono essere completamente conservati, e tutti gli interventi devono essere eseguiti secondo i metodi di elaborazione scientifica. Sotto i metodi dell'elaborazione scientifica sono inclusi ricerche e azioni che assicurano la preservazione dell'integrità degli elementi costruttivi, tipologici, formativi e formali che caratterizzano il quadro architettonico attraverso:

- conservazione di tutti gli elementi architettonici, dettagli e resti rilevanti che rappresentano parte della storia dello sviluppo della costruzione (il valore storico architettonico);
- conservazione e valorizzazione di tutte le caratteristiche formali (la struttura, tipologia e l'ordine funzionale);
- rinnovo dell'organizzazione urbanistica originale dello spazio esterno immediato;
- rinnovo dei dettagli architettonici cambiati rilevanti e parti della struttura dell'organismo architettonico (ordine tipologico - funzionale, struttura architettonica dei singoli elementi e lo spazio di base);
- rimozione di aggiunte non adeguate o parti in conflitto con l'ambiente, che non rappresentano un valore architettonico storico e non sono importanti nel senso "di lettura" delle fasi originali di sviluppo dell'organismo architettonico, e che è il risultato degli studi sullo sviluppo dello spazio;
- rinnovo o mantenimento degli spazi liberi interni ed esterni all'edificio. Per questi edifici evidenziati

da questo trattamento si consente anche un'altra destinazione accanto a quella originaria, ma anche il più piccolo cambiamento della struttura, funzione, disposizione e simile deve derivare dallo studio basato sui metodi scientifici di elaborazione edilizia degli insediamenti, rispettando al massimo le caratteristiche tipologiche originali (sistema portante, tecnica di costruzione, parametri e moduli di progettazione e costruzione, materiali utilizzati originari e simile). Le aperture originali e gli altri elementi originali strutturali non si devono modificare (allargare, trasferire, annullare o simile), e quelli che sono stati intaccati si devono restituire nello stato originale.

2. Il recupero dei resti originali dell'edificio con la ristrutturazione si riferisce agli edifici in cui si manifesta l'interesse di conservazione:

- di tutti gli elementi esterni come la facciata, portici, logge, cortili interni, ingressi e coperture;
- delle caratteristiche tipologiche funzionali e strutturali come lo sono costruzioni portanti, posizione delle scale, ordine spaziale e funzionale;
- l'edificio ristrutturato deve tramite il rispetto degli elementi succitati, essere condizionato dalla condizione originale. Si rimuovono aggiunte non idonee avvenute successivamente, e per le quali, in base ai lavori di ricerca, si stabilisce che è possibile

3. Il ritorno delle parti dell'edificio allo stato precedente.

Per questi edifici che rappresentano dei valori ambientali rilevanti si consente la sostituzione di alcuni elementi esistenti con alcuni nuovi, rispettando sempre la struttura tipologica di base e la caratteristica del tessuto architettonico e urbano esistente. Se queste caratteristiche nelle aggiunte successive sono andate perdute, è necessario tendere alla loro ristrutturazione.

4. Rimozione delle aggiunte inadeguate all'edificio

Per gli edifici sopra ai quali nel corso della storia sulla struttura originaria si sono avute delle aggiunte a casaccio e di carattere temporaneo, al fine di preservare l'atmosfera di un particolare periodo architettonico e temporale, o se la struttura tipologica dell'edificio deve essere conservata, è necessario eseguire le azioni per stabilire l'integrità dello stato originale o la valorizzazione del livello più prezioso. Dagli edifici il cui aspetto, la storia o la tipologia non indica un valore architettonico di rilievo, le aggiunte inappropriate dovrebbero essere rimosse o trasformate per riflettere la natura dell'ambiente in cui si trovano.

5. Il rispetto per le dimensioni esistenti con o senza la possibilità di utilizzare il solaio riguarda tutti gli edifici, indipendentemente dal valore, le cui dimensioni elementari non devono essere cambiate in base al carattere dell'edificio e dell'ambiente in cui sono collocati. In tali edifici si consente di utilizzare il solaio (per vani abitati o d'affari), se le dimensioni interne e gli accessi a tali vani consentono la ricostruzione e l'adattamento. Nell'ambito di tali cambiamenti eccezionalmente è possibile localmente sistemare aperture orizzontali e verticali integrate nella costruzione del tetto, rispettando le corone e altri elementi architettonici originali dell'edificio.

6. La possibile aggiunta riguarda gli edifici ai quali è necessario, per assicurare migliori condizioni di abitazione e lavoro, consentire l'aggiunta, non diminuendo le qualità dell'ambiente e le caratteristiche tipologiche originarie dell'edificio.

7. La possibile aggiunta riguarda gli edifici sopra i quali

è possibile l'innalzamento di ancora un piano e del solaio (o solo del solaio) se con tali aggiunte non si intaccano le caratteristiche architettoniche elementari dell'edificio e le condizioni di abitazione e lavoro negli edifici vicini, con allegata la prova di stabilità e portata della costruzione esistente. Per aggiunte del genere è necessario mantenere gli elementi architettonici originari che caratterizzano la fase (fasi più vecchie) dello sviluppo architettonico e di stile dell'edificio, al fine di consentire la lettura di elementi architettonici originali. Se l'analisi della stabilità e della capacità portante di una costruzione esistente dimostra l'impossibilità di aggiunta, è necessario desistere dall'aggiunta prevista o ciò consentire con una costruzione aggiunta, che non intaccherà l'attuale sistema costruttivo, e in particolare l'aspetto dell'edificio.

8. Demolizione con possibile aggiunta, 8~ demolizione con possibili costruzioni sotterranee A questo gruppo fanno parte quegli edifici che non è necessario conservare. Queste in base al criterio di valorizzazione non rientrano nel patrimonio architettonico. È possibile demolirli, e al loro posto costruire edifici nuovi, in base ai piani delle destinazioni.

9. Demolizione senza nuove costruzioni -spazio vuoto

A questo gruppo comprendono tutti gli edifici costruiti all'interno delle aree del cortile, giardini o su spazi aperti che nella struttura dei complessi storici registrati rappresentano spazi vitali vuoti, o sono collocati in modo che, in seguito alla loro demolizione, ottengono un valore più elevato dello spazio ineditato. Superfici così ottenute si prevedono nel piano come aree verdi o aree pavimentate libere per i bisogni pubblici.

10. possibile cambiamento della struttura edificabile esistente

Per il gruppo di edifici senza valore edificabile e valore edificabile modesto esiste la possibilità di ristrutturazione, adattamento, cambiamento della struttura e del volume. In questa categoria è desiderabile cambiare le caratteristiche tipologiche, perché sono questi degli edifici creati in ere più recenti con caratteristiche atipiche per l'ambiente dei complessi presenti, sia dal punto di vista del volume, che per la forma esterna della facciata.

Articolo 152

(1) Le categorie di trattamento dell'edificio esistente sono date nella rappresentazione cartografica n. 3. - Condizioni di utilizzo, assetto e protezione delle superfici.

L'edificio esistente all'interno dell'area pubblica e sociale (D) che, in relazione alla valorizzazione del patrimonio architettonico, è identificato con il numero di identificazione II.13. nella rappresentazione cartografica n. 3. - Condizioni di utilizzo, assetto e tutela delle aree, è anche contrassegnato dalla designazione (*) nella parte della zona entro cui è possibile un'aggiunta dell'edificio esistente del presente comma indicazione numerica 5f dalla rappresentazione cartografica n. 4.A. - Modo e condizioni di costruzione - modo di costruzione, a condizione di ottenere l'approvazione della relativa Sovrintendenza all'antichità dopo la realizzazione del procedimento di lavoro dell'articolo 153 delle presenti Disposizioni.

(3) Poiché la valorizzazione del patrimonio architettonico è un processo continuo, che tramite le nuove conoscenze, basate sul lavoro scientifico, cambia e arricchisce, si consente che per edifici stabiliti valorizzati nel presente Piano di valorizzazione nel senso di categorie

stabilite, ovvero trattamenti di modifiche, ma esclusivamente nel procedimento di realizzazione dell'elaborato dettagliato della Sovrintendenza all'antichità nel processo di esecuzione del processo di lavoro integrato. In tal caso, tale differenza di categoria o di trattamento non sarà considerata in violazione del Piano.

(4) Le categorie di trattamento stabilite, nel caso in cui superino le possibilità di intervento stabilite da determinate categorie di valorizzazione, non saranno considerate incompatibili con le stesse.

Articolo 153

(1) Il patrimonio architettonico sarà elaborato attraverso il processo integrale di lavoro su edifici e siti di patrimonio architettonico.

(2) Per processo integrale di lavoro su tutti gli edifici esistenti e spazi di patrimonio architettonico, in base al presente Piano si sottintende:

- preparazione della documentazione degli stati attuali (architettonici, registrazioni fotogrammetriche e foto) e raccolta della documentazione grafica e scritta attempata a disposizione, che darà un'immagine obiettiva dello stato esistente dell'edificio e del patrimonio architettonico,
- realizzazione degli studi dello sviluppo spaziale e storico dell'edificio o dello spazio del patrimonio architettonico, che si basa sulle ricerche sull'edificio stesso nello stato in cui si trova e sulla documentazione precedentemente menzionata, allo scopo di studiare in modo integrale la struttura architettonica attuale degli edifici che spesso è molto stratificata, struttura architettonica degli edifici,
- valorizzazione e il trattamento della struttura architettonica degli edifici e spazi del patrimonio architettonico allo scopo di presentare e valorizzare il valore totale monumentale e dei singoli dettagli monumentali,
- stabilire le condizioni di assetto (forma) dell'edificio o dello spazio del patrimonio architettonico da parte della relativa Sovrintendenza alle antichità per gli edifici dell'area in questione,
- esecuzione della documentazione concettuale ed esecutiva necessaria per ottenere i permessi prescritti dalla legge,
- esecuzione dei lavori sulla sistemazione degli edifici o spazi del patrimonio architettonico. In tale fase si realizzano e seguono i lavori finali sull'edificio o spazio del patrimonio architettonico, e si stabiliscono o cambiano le assunzioni stabilite prima della realizzazione della documentazione. Allo stesso tempo si completa o adegua la documentazione tecnica con nuove conoscenze, cosa che richiede un controllo permanente da parte dei ricercatori nel corso dell'esecuzione di lavori.

(3) Per processo di lavoro integrato nella costruzione di nuovi edifici nel contesto del patrimonio architettonico, in base al presente Piano si sottintende la realizzazione della documentazione, che si deve effettuare sia per ogni singola particella edificabile che per complessi di particelle quando sono unite, in continuità del relativo blocco (unità complessive di intervento), e che comprende:

- piano della situazione dell'unità d'intervento (rapporto minimo 1-200) con disegnati: gli edifici limitrofi; rappresentazione orizzontale e verticale del terreno rappresentato in quote assolute; stato e posizione delle installazioni comunali e dei dispositivi; edifici o parti di edifici che sono previsti per essere conservati o demoliti (in conformità alla realizzazione della valorizzazione);

la lottizzazione esistente e della proprietà delle terre; situazione e posizione del verde e delle conoscenze disponibili circa la posizione di eventuali reperti archeologici,

- rappresentazione dello sviluppo spaziale delle unità di intervento (grafica e/o testuale) basata sullo sviluppo territoriale della città e delle fonti scritte disponibili,
- valorizzazione e trattamento (testuale),
- soluzione concettuale-architettonica delle singole unità o complessi di unità d'intervento (rapporto minimo 1:200) per tutti i piani, sezioni e facciate.

(4) Il processo integrale di lavoro sul patrimonio architettonico si condiziona per gli edifici di categoria A0, A1, A2 e B3 e nei casi in cui i lavori di assetto e rinnovo riguardano l'edificio in totalità.

Articolo 154

(1) Con il processo di lavoro integrale dell'articolo 153 delle presenti Disposizioni d'esecuzione per necessità si analizzerà anche la possibilità di realizzazione dell'intervento che non sono consentiti dalla singola categoria di trattamento dell'articolo 151 (Utilizzo dei solai, annessi o aggiunte e altri interventi) a condizione che ciò consenta il terreno che serve per l'utilizzo ordinario dell'edificio (giardino), le possibilità spaziali della costruzione circostante e le caratteristiche architettoniche dell'edificio.

(2) Nel procedimento per stabilire le condizioni di modellazione del pianterreno come pure dei vani d'affari, si devono stabilire i requisiti minimi per l'intera facciata su strada, in particolare modo quando la facciata è intaccata da nuove devastazioni.

(3) Quando i lavori di progettazione e di ristrutturazione non si riferiscono all'edificio nel suo complesso, la necessità della destinazione e il contenuto della documentazione necessari per l'esecuzione del processo integrale di lavoro stabilirà successivamente l'organo competente della Città di Pola o la relativa Sovrintendenza alle antichità nel procedimento di rilascio della licenza edilizia.

(4) Per tutti gli interventi all'interno dell'unità Storico-culturale della città di Pola, è necessario da parte della Sovrintendenza all'antichità ottenere le condizioni specifiche di costruzione e il previo consenso per i lavori sul bene culturale. Per tutti gli edifici che si trovano all'interno dell'unità storico-culturale protetta della città di Pola, e per i quali è prevista la rimozione, si deve eseguire l'analisi dello stato esistente e la realizzazione della documentazione con cui si motivano le cause e il modo di rimozione dell'edificio. La decisione finale relativa alla rimozione dell'edificio sarà portata dalla relativa Sovrintendenza all'antichità in seguito all'analisi dell'edificio tramite il procedimento del processo integrato di lavoro dell'articolo 153 delle presenti Disposizioni.

7.3.2 Modi di utilizzo degli edifici esistenti: Ricostruzione e rimozione

Articolo 155

(1) Il modo di utilizzo degli edifici esistenti in base alla realizzazione della documentazione della Sovrintendenza all'antichità dell'articolo 147 in termini di soluzione di progettazione di rimozione e ricostruzione è determinato per ogni singolo edificio nella rappresentazione cartografica n. 4B. - Modo e condizioni di costruzione - modi di utilizzo.

(2) Gli edifici esistenti sono nella rappresentazione cartografica n. 4B. - Modo e condizioni di costruzione - modi di utilizzo stabiliti come edifici pianificati per la rimozione

si possono mantenere. Per gli stessi nella rappresentazione cartografica n. 3. - Condizioni di utilizzo, assetto e protezione delle superfici è stabilita la categoria di trattamento 9.

(3) Eccezione del comma precedente è stabilita per gli edifici esistenti che nella rappresentazione cartografica n. 3. - Condizioni di utilizzo, sistemazione e protezione delle superfici in rapporto alla valorizzazione del patrimonio architettonico indicate al numero di identificazione numero II.16, II.17, II.26 e II.18, che in rapporto alla specificità della destinazione pianificata mantengono anche la categoria di trattamento 8 e 8~. Categoria di trattamento 8 riguarda l'edificio esistente al numero di identificazione II.18 nella parte della ricostruzione prevista, mentre per gli edifici esistenti al numero di identificazione II.16, II. 17 e II. 26 la categoria di trattamento 8~. Riguarda la costruzione pianificata della parte interrata dell'autorimessa -autosilo.

(4) Gli edifici esistenti che nella rappresentazione cartografica del Piano foglio n. 4B. - Modo e condizioni di costruzione - modi di utilizzo stabiliti come edifici pianificati per la ristrutturazione si possono ristrutturare in conformità alle disposizioni complessive del presente Piano.

Articolo 156

(1) Gli edifici esistenti degli articoli 31., 33., 34, 35, 45, 46. e 52. Sono stabiliti nella rappresentazione cartografica n. 4A. - Modo e condizioni di costruzione - modo di costruzione al numero 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f (*) e 5g.

(2) Eccezione del comma precedente è stabilita per gli edifici esistenti all'interno dell'area destinata a stazione ferroviaria (ZK) che nella rappresentazione cartografica n. 3. - Condizioni di utilizzo, sistemazione e protezione delle superfici in rapporto alla valorizzazione del patrimonio architettonico indicate al numero di identificazione numero II.19, II.20, II.26 e II.35a, per i quali le condizioni di ristrutturazione sono stabilii nella cornice delle condizioni di ubicazione dell'articolo 104 e dell'articolo 105 delle presenti Disposizioni.

(3) Eccezione del 1.mo comma del presente articolo è stabilito per gli edifici esistenti all'interno dell'area destinata ad autorimessa (G) che nella rappresentazione cartografica n. 3. - Condizioni di utilizzo, sistemazione e protezione delle superfici in rapporto alla valorizzazione del patrimonio architettonico indicata al numero di identificazione II.25, II.26 per la quale le condizioni di ristrutturazione sono stabilii nella cornice delle condizioni di ubicazione dell'articolo 86 e dell'articolo 89 delle presenti Disposizioni.

Articolo 157

(1) Le condizioni di ubicazione della ristrutturazione per gli edifici esistenti delle indicazioni numeriche 5a, 5e e 5f (*) della rappresentazione cartografica n. 4A. - Modo e condizioni di costruzione - modo di costruzione sono stabiliti nell'articolo 65 delle presenti Disposizioni.

(2) Le condizioni di ubicazione della ristrutturazione per gli edifici esistenti delle indicazioni numeriche 5b e 5g della rappresentazione cartografica n. 4A. - Modo e condizioni di costruzione - modo di costruzione sono stabiliti nell'articolo 55 delle presenti Disposizioni.

(3) Le condizioni di ubicazione della ristrutturazione per gli edifici esistenti delle indicazioni numeriche 5c e 5d della rappresentazione cartografica n. 4A. - Modo e condizioni di costruzione - modo di costruzione sono stabiliti nell'articolo 159 delle presenti Disposizioni.

Articolo 158

(1) L'esistente porto di turismo nautico (LN) - Porto 1 - marina - parte di terraferma e parte di mare si può fino alla costruzione del profilo completo dell'allargamento pianificato "riva" ristrutturare nell'ambito delle aree a destinazione stabilita nel presente Piano nelle dimensioni esistenti.

(2) Se nel corso della ristrutturazione si cambia il numero di ormeggi nel senso di aumento delle capacità, lo stesso si deve unificare con il numero minimo di piani spaziali prescritti dell'area più ampia, che ammonta a 400 posti barca.

Articolo 159

(1) Durante la ristrutturazione degli edifici esistenti all'interno dell'area destinata pedonale - indicazione numerica 5c e la zona destinata ad area verde (JZ2) - indicazione numerica 5d della rappresentazione cartografica n. 4.A. - Modi e condizioni di costruzione - modo di costruzione è necessario attenersi alle condizioni di ristrutturazione stabilite nel capitolo n. 7. Misure di protezione e tutela delle unità naturali e storico-culturali - 7.3.1. Patrimonio edilizio storico. Nella rappresentazione cartografica n. 3. - Condizioni di utilizzo, sistemazione e protezione è in rapporto alla valorizzazione del patrimonio edilizio degli edifici esistenti all'interno della zona destinata ad area pedonale indicata con il numero di identificazione II.10a, e l'edificio esistente all'interno della zona destinata ad area verde pubblica (JZ2) al numero di identificazione II.12.

(2) Le condizioni di ubicazione legate alla tipologia dell'edificio, superficie di edificabilità, coefficiente di edificabilità, altezza massima e numero massimo di piani fuori terra, sono stabiliti per zona alle indicazioni numeriche del comma precedente del presente articolo, sono dati nella tabella di seguito:

Edifici esistenti			
Identificazione numerica dell'edificio esistente dalla rappresentazione cartografica n. 4.A.	Tipologia consentita dell'edificio	Superficie di edificabilità (m2)	
		Min.	Mass.
5c	esistente	esistente	esistente
5d	esistente	esistente	esistente
Edifici esistenti			
Identificazione numerica dell'edificio esistente dalla rappresentazione cartografica n. 4.A.	k-ig massimo	Altezza massima (m)	Numero massimo di piani fuori terra
5c	esistenti	esistente	esistenti
5d	esistenti	esistente	esistenti

7.3.3 Patrimonio archeologico

Articolo 160

(1) Al fine di proteggere il patrimonio archeologico, è necessario eseguire adeguate procedure e metodi di ricerca che contribuiscano alla conservazione e all'adeguata presentazione dei resti archeologici conservati di singoli luoghi.

(2) Nel caso di opere di infrastruttura o costruzione di un edificio dovrebbe essere applicato un metodo di ricerca archeologico adeguato. I metodi e le procedure per la protezione del patrimonio archeologico sono:

- Sorveglianza archeologica - è necessario eseguire tutte le opere terrestri sugli edifici pianificati nel nucleo storico della città e nei suoi dintorni, nelle aree in cui si possono prevedere resti di strutture archeologiche più antiche o strati più antichi. La sorveglianza archeologica, in base all'importanza dei reperti, può diventare un sondaggio o una ricerca archeologica sistematica.
- Ispezione archeologica tramite sondaggio - è necessario eseguire tutte le opere di terra nell'area degli edifici e la zona la cui posizione indica una maggiore possibilità di trovare strati o strutture archeologiche. Il sondaggio archeologico, in base all'importanza dei reperti, può diventare un sondaggio o una ricerca archeologica sistematica.
- Ispezione archeologica sistematica - è necessario eseguire tutte le opere di terra nell'area degli edifici e la zona la cui posizione indica una maggiore possibilità di trovare strati o strutture archeologiche.

(3) Le aree dei suddetti metodi e procedure per la protezione del patrimonio archeologico del precedente articolo si possono vedere dalla presentazione cartografica del Piano, n. 3. - Condizioni di utilizzo, assetto e protezione delle superfici.

(4) Tutti i lavori archeologici elencati possono essere eseguiti esclusivamente da società autorizzate o da persone addette e le opere devono essere eseguite secondo le regole della professione e conformemente alle disposizioni della Legge sulla protezione e la conservazione del patrimonio culturale (GU 69/99, GU 151/03, GU 157/03 Correzione, GU 87/09, GU 88/10, GU 61/11, GU 25/12, GU 136/12, 157/13, 152/14 i 98/15) e al Regolamento sulle ricerche archeologiche (GU 102/10).

7.4. Territori con particolari limitazioni nell'uso

Articolo 161

(1) L'area compresa nel Piano della zona a costruzione limitata si trova all'interno della zona isometrica dell'aeroporto di Pola e, di conseguenza, è necessario attenersi a tutte le prescrizioni relative alla regolazione delle regole nello spazio legate per tale zona.

- (2) Le misure di costruzione limitata sono:
- divieto di costruire impianti che possono essere fonte di disturbo nel funzionamento di dispositivi di navigazione e apparecchiature per volo strumentale, sorgenti di disturbo per volo visivo e di altri oggetti che in qualche modo possono compromettere la sicurezza dei voli nella zona aeroportuale.

8. GESTIONE DEI RIFIUTI

Articolo 162

(1) Nella zona di copertura del Piano la gestione dei rifiuti si risolverà in conformità alla Legge sulla gestione sostenibile dei rifiuti (GU 94/13).

(2) La Città di Pola tramite il Piano di gestione dei rifiuti della Città di Pola per il periodo fino al 2015 (Bollettino ufficiale della Città di Pola 13/10) ha optato per la creazione di un sistema integrato di gestione dei rifiuti (CSGO) in conformità al Piano di gestione dei rifiuti della Repubblica di Croazia per il periodo 2017-2022 (GU 03/17).

(3) All'interno della zona di copertura del Piano si presuppone solo la generazione di rifiuti comunali e rifiuti di produzione non pericolosi.

Articolo 163

(1) I principi di gestione dei rifiuti ambientali ed economici sono stabiliti da leggi e altri regolamenti e documenti di pianificazione. In base ad essi, è necessario tendere nella gestione dei rifiuti a:

- la riduzione primaria della quantità di rifiuti attraverso la produzione di meno rifiuti nel processo produttivo e l'uso multiplo di imballaggi, ove possibile,
- il riciclaggio o la raccolta differenziata e la trasformazione dei rifiuti - prevede la separazione dei rifiuti nel luogo di produzione, di raccolta e di lavorazione di taluni tipi di rifiuti,
- smaltimento dei rifiuti - implica che i rifiuti residui siano trattati con adeguate procedure fisiche, chimiche e termiche.

(2) La gestione dei rifiuti in conformità alla copertura del Piano è necessario organizzare in base ai principi fondamentali di gestione dei rifiuti (IVO - evitare, valutare, recupero / elaborazione) e alla metodologia applicata per il territorio più ampio, in cui è necessario organizzare la raccolta differenziata dei rifiuti utili e dannosi comunali.

(3) La Città di Pola in conformità a un regolamento specifico fornirà un servizio pubblico per la raccolta di rifiuti urbani misti e rifiuti urbani biodegradabili, mettendo a disposizione degli adeguati contenitori all'interno della copertura del Piano.

(4) La Città di Pola, tramite la sistemazione di un numero adeguato e di tipi di contenitori, assicurerà all'interno della copertura del Piano la raccolta di rifiuti problematici, di rifiuti di carta, metalli, vetro, materie plastiche e tessili, che non sono coperti dal sistema di gestione "categoria speciale di rifiuti" in conformità all'articolo 35, comma 1 punto 2 della Legge sulla gestione sostenibile dei rifiuti.

(5) La Città di Pola assicura il servizio di trasporto di grandi (ingombranti) rifiuti urbani su richiesta dell'utente.

Articolo 164

(1) La raccolta e lo smaltimento di rifiuti urbani e di altri rifiuti solidi saranno effettuati in conformità all'attuale legge sul trattamento dei rifiuti (GU 94/13).

Articolo 165

(1) Tutti gli interventi nell'ambiente devono rispettare le regole vigenti sul trattamento dei rifiuti, e soprattutto:

- Legge sulla tutela dell'ambiente (GU 80/13,153/13 i 78/15),
- Legge sulla gestione sostenibile dei rifiuti (GU 94/13),
- Strategia di gestione dei rifiuti della Repubblica di Croazia (GU 130/05),
- Piano di gestione dei rifiuti nella Repubblica di Croazia per il periodo dal 2017-2022 (GU 3/17),

(2) In caso di modifica di un singolo regolamento, nell'esecuzione del Piano si attuerà quello in vigore.

9. MISURE PER PREVENIRE L'IMPATTO NEGATIVO SULL'AMBIENTE

Articolo 166

(1) La protezione delle parti in pericolo dell'ambiente sarà effettuata in conformità a tutte le leggi, decisioni e regolamenti relativi a questa problematica, in particolare in conformità con la legge sulla protezione ambientale, le disposizioni del piano regolatore in vigore dell'area più vasta e del presente Piano.

Articolo 167

(1) Nel territorio compreso dal Piano non si pianifica la costruzione di edifici che potrebbero avere un impatto negativo sull'ambiente in termini di Legge sulla tutela dell'ambiente (GU 80/13 e 78/15) e di altre prescrizioni.

(2) Ai sensi del decreto sulla valutazione dell'impatto ambientale (GU 61/14), sulla Lista degli interventi per i quali si effettua una valutazione della necessità di valutazione dell'impatto ambientale, e per i quali è competente il Ministero si trovano:

- porti marittimi di particolare importanza per la Repubblica di Croazia secondo le prescrizioni specifiche,
- porti marittimi con più di 100 ormeggi,
- tutti gli interventi che coinvolgono la costa, l'approfondimento e l'essiccazione del fondo marino e la costruzione di edifici

- in mare di profondità 50 m e più,
- la ristrutturazione di impianti e attrezzature esistenti per i quali sono stabilite le condizioni ambientali di tutela dell'ambiente, che potrebbero avere un impatto negativo significativo sull'ambiente, per i quali l'impatto negativo significativo sull'ambiente su richiesta del portatore viene valutato dal Ministero, ovvero nel processo di valutazione sulla necessità di valutazione dell'impatto sull'ambiente.

9.1 Tutela delle acque

Articolo 168

(1) La zona di copertura del Piano si trova al di fuori della zona di protezione sanitaria delle acque in conformità alla Delibera vigente sulle zone di protezione sanitaria delle sorgenti di acqua potabile (GU della Regione Istriana 12/05 e 2/11).

(2) La protezione delle acque sotterranee e delle acque superficiali e del mare deve essere determinata da misure volte a prevenire e ridurre l'inquinamento, soprattutto mediante la creazione di un sistema di drenaggio delle acque reflue.

(3) Il sistema di drenaggio previsto nel presente Piano è pianificato come separato.

(4) Lo smaltimento delle acque fecali sanitarie-di consumo si pianifica tramite lo scarico nel sistema fognario pubblico. Nel sistema di drenaggio pubblico l'acqua di scarico può essere scaricata al livello delle acque reflue domestiche. Prima di scaricare nel sistema pubblico delle acque reflue le acque di scarico dell'edificio devono essere purificate fino a soddisfare i criteri di ciascun inquinante, secondo lo standard generale vigente. Nei luoghi dove c'è la possibilità di rilasciare grassi nell'acqua di scarico (cucina, locale caldaia, ecc.) è necessario costruire separatori di olio e grassi all'interno di ogni edificio prima di connetterli alla fognatura come pure i separatori di olio o di prodotti petroliferi nell'autorimessa-autosilo.

(5) In magazzini aperti, su parcheggi all'aperto, superfici di manipolazione, operative e simili, dove sono possibili fuoriuscite di grassi, benzina e altri agenti inquinanti, è necessario realizzare elementi bloccanti (separatori di oli o di prodotti petroliferi) e letti di sabbia. L'acqua reflua così filtrata rilasciare nel collettore delle acque meteoriche.

(6) Per attività economiche stabilite da regolamenti specifici è necessario stabilire le condizioni idriche.

(7) Durante il periodo di progettazione degli interventi pianificati è necessario controllare regolarmente e pulire il funzionamento dell'intero sistema fognario, in particolare la qualità delle acque di scarico e delle acque reflue, secondo le condizioni del permesso idrico. L'acqua della piscina prima dello scarico e del lavaggio del filtro deve essere decolorata.

Articolo 169

(1) La qualità delle acque reflue, ovvero il valore limite degli indicatori e la concentrazione ammissibile di sostanze pericolose e altre sostanze immesse nel sistema di drenaggio pubblico o del ricevitore, deve rispettare le norme legali e le altre norme adottate in conformità a queste leggi (Regolamento sull'emissione limite delle acque reflue (GU 80/13, 43/14, 27/15, 3/16).

Articolo 170

(1) Impostando e ancorando il "pontone" e altri impianti

galleggianti in mare, e con il riempimento della costa, è necessario assicurare la purificazione del golfo attraverso un cambiamento naturale dell'acqua.

Articolo 171

(1) Al fine di assicurare una navigazione sicura, l'ormeggio, l'ancoraggio e lo stato degli impianti galleggianti, come pure tutelare il mare da agenti inquinanti, è necessario attenersi alle Disposizioni sulle condizioni alle quali devono attenersi i porti (GU 110/04).

9.2. Tutela della qualità dell'aria

Articolo 172

(1) La protezione dell'aria è necessario realizzare in conformità alla Legge sulla tutela dell'aria (GU 130/11 e 47/14) con l'esecuzione obbligatoria delle misure per la tutela della I categoria dell'aria.

(2) Allo scopo di mantenere la prima categoria di qualità dell'aria è necessario:

- incentivare l'utilizzo del gas negli utenti di altri combustibili e in utenti nuovi,
- le fonti stazionarie di inquinamento atmosferico (processi tecnologici, impianti e costruzioni da cui sono emessi inquinanti nell'aria) devono essere fabbricati, attrezzati, utilizzati e mantenuti in modo da non rilasciare sostanze in sospensione al di sopra dei valori limite di emissione stabiliti da regolamenti positivi,
- manutenzione delle aree pubbliche mediante pulizia regolare,
- preservare la vegetazione esistente secondo la soluzione del Piano.

9.3. Protezione da rumore eccessivo

Articolo 173

(1) Le misure di protezione da rumore è necessario eseguire in conformità alla Legge sulla protezione da rumore (GU 30/09, 55/13, 153/13 e 41/16) e il Regolamento sul livello massimo di rumore ammissibile nelle zone in cui le persone vivono e lavorano (GU 145/04).

(2) Nella zona di copertura del Piano il livello di rumore concesso deve essere in conformità alla destinazione dello spazio pianificato. Il livello di rumore sulla superficie del traffico non deve superare il livello massimo di rumore consentito nella zona di contatto.

(3) I requisiti essenziali per gli edifici, in termini di protezione del rumore, devono essere dotati di soluzioni che saranno determinate dal progetto di fisica dell'edificio.

(4) La diffusione del rumore al di fuori dei locali degli impianti di ristorazione deve essere impedita dall'uso controllato di dispositivi sonori, dall'isolamento acustico dei locali e dalla realizzazione di aperture di finestre (finestre e porte) sull'edificio.

(5) Il livello di rumore causato dal rumore al di sopra del livello consentito del lavoro delle strutture di ristorazione sarà regolato regolando l'orario di lavoro delle strutture di ristorazione in base alle normative vigenti.

(6) La soppressione del rumore delle apparecchiature e degli apparecchi (condizionatori d'aria, frigoriferi, altoparlanti, trasmettitori TV e radio e simili) temporaneamente o permanentemente installati in spazi aperti o parti di edifici deve essere effettuata monitorando la loro potenza sonora. Nel sistema di ventilazione e climatizzazione è necessario

installarli dispositivi a basso rumore.

9.4. PROTEZIONE DA INQUINAMENTO LUMINOSO

Articolo 174

(1) L'inquinamento luminoso all'interno della copertura del Piano è necessario prevenire installando l'illuminazione pubblica adeguata e le barriere luminose.

(2) L'illuminazione pubblica è necessario realizzare nel modo da illuminare la superficie alla quale l'illuminazione è destinata.

(3) L'illuminazione pubblica non deve disturbare l'utilizzo delle aree e degli spazi nonché la sicurezza della circolazione.

9.5. ALTRE MISURE DI PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

Articolo 175

(1) Negli edifici nei quali durante la costruzione nasceranno delle operazioni di scavatura sarà necessario eseguire le misure biotecniche di recupero e la sistemazione di intagli e spargimento con un'appropriata miscela di erba, posando un dei cespugli, piante sempreverdi e cespugli a foglia caduca. Nei luoghi con pendenze maggiori è necessario prevedere il terrazzamento del terreno, ed effettuare l'introduzione alle diverse specie autoctone per prevenire l'erosione.

(2) Le infrastrutture idriche porre sotto terra, e scegliere le microterrazze in modo da minimizzare al massimo la minaccia di arbusti e piante preziose. Al di sopra dell'infrastruttura sotterranea e nelle sue vicinanze piantare arbusti medio alti, piante perenni e prati il cui sistema della radice non oltrepassa la profondità di 50,0 cm. Piantare le piante vascolari sulla distanza maggiore di 2,0 m dall'infrastruttura sotterranea ovvero 1 m dalla superficie dura.

Articolo 176

(1) All'interno della copertura del Piano non è concessa la realizzazione di nuovi interventi nello spazio in cui si utilizza la tecnologia e i materiali con radiazioni ionizzanti, nonché le attività che producono rifiuti tossici chimici o biologici e rifiuti che possono essere classificati come un gruppo di sostanze altamente infiammabili o esplosive.

Articolo 177

(1) Nel procedimento di rilascio degli atti per la realizzazione del Piano si prescriverà l'obbligo di attenersi ai regolamenti specifici di tutela dell'ambiente, e in particolare modo:

- Legge sulle sostanze e gas infiammabili (GU 108/95 e 56/10),
- Regolamento sul modo di trasportare sostanze dannose nel traffico stradale (GU 53/06),
- Legge sull'ispezione sanitaria (GU 113/08 e 88/10),
- Legge sulla protezione dal rumore (GU 30/09, 55/13 i 153/13),
- Regolamento sul livello massimo di rumore ammissibile nelle zone in cui le persone vivono e lavorano (GU 145/04),
- Legge sulle acque (GU n. 153/09, 130/11, 56/13, 56/13, 14/14),
- Regolamento sul rilascio degli atti d'acqua (GU 78/10,

79/13 e 9/14),

- Regolamento sui valori limite di emissione delle acque reflue (NN 80/13, 43/14, 27/15, 27/15, 3/16),
 - Legge sulla tutela dell'ambiente (GU 80/153/13 i 78/15),
 - Decreto sulla valutazione dell'intervento nell'ambiente (GU 61/14),
 - Legge sulla tutela dell'aria (GU 130/11 e 47/14),
 - Ordinanza sui valori limite di emissione di sostanze inquinanti nell'aria da fonti immobili (GU 117/12 e 90/14),
 - Ordinanza sul livello di sostanze dannose nell'aria (GU 117/12),
 - Regolamento sui valori limite di emissione di sostanze inquinanti nell'aria da fonti immobili (GU 129/12 e 97/13),
 - Ordinanza sul monitoraggio della qualità dell'aria (GU 3/13),
 - Legge sulla gestione sostenibile dei rifiuti (GU 94/13),
 - Regolamento sulle categorie, i tipi e la classificazione dei rifiuti con un catalogo di rifiuti e un elenco di rifiuti pericolosi (GU 50/05 e 39/09),
 - Strategia di gestione dei rifiuti della Repubblica di Croazia (GU 130/05),
 - Regolamento sugli imballaggi e i rifiuti degli imballaggi (GU 97/05, 81/08, 31/09, 156/09, 38/10, 10/11, 81/11, 126/11, 38/13, 86/13),
 - Legge sulla gestione sostenibile dei rifiuti (GU 23/14), 51/14, 121/15 i 132/15),
 - Piano di gestione dei rifiuti nella Repubblica di Croazia per il periodo dal 2017-2022 (GU 3/17),
 - Ordinanza sul monitoraggio della qualità dell'aria (GU 38/08),
- (2) In caso di modifica di un singolo regolamento, nell'esecuzione del Piano si attuerà quello in vigore.

Articolo 178

(1) La costruzione degli edifici e la sistemazione dello spazio si deve eseguire in conformità del Regolamento sull'assicurazione dell'accessibilità degli edifici alle persone disabili e con difficoltà motorie (GU 78/13).

10. Misure di tutela particolare

10.1. Misure di protezione e salvataggio

Articolo 179

(1) Le misure di protezione sono definite nella soluzione complessiva del Piano, e armonizzate con le normative positive della Repubblica di Croazia.

(2) Le misure di protezione specifiche comprendono le misure di protezione da pericoli naturali e ciò: misure di protezione da terremoti, misure di protezione dall'impatto negativo delle acque e misure di protezione da altre fonti naturali in particolare quelli che fanno parte della categoria di calamità naturali estreme (siccità, onde di calore, tempeste o uragani o vento ciclonico, smottamenti, tempeste di ghiaccio, precipitazioni nevose e gelo) e misure di protezione speciale di pericolosità tecnico-tecnologica che comprendono le misure di tutela antincendio, misure di protezione nelle strutture economiche, misure di protezione del traffico nel trasporto di merci pericolose, misure di protezione contro i rischi epidemiologici e sanitari.

10.2. Luoghi di rifugio

Articolo 180

(1) La costruzione di rifugi e altre misure per la protezione della popolazione, dei beni materiali e di altri beni è prevista in base alle aree minacciate della città di Pola, determinate in conformità alle disposizioni dell'ordinanza sui criteri per la determinazione delle città e degli insediamenti in cui si costruiscono rifugi e altre strutture di protezione (GU 2/91). La protezione della popolazione dalla minaccia di guerra e dai disastri elementari sarà effettuata realizzando o organizzando il progetto di protezione, il cui tipo, resistenza e capacità saranno determinati sulla base di una speciale regolamentazione appropriata della città di Pola.

(2) Negli atti per la realizzazione del piano e/o delle licenze edilizie si prescriverà l'obbligo di attenersi a prescrizioni specifiche in materia di rifugio, e in particolare modo:

- Legge sulla protezione e il salvataggio (GU n. 174/04, 79/07, 38/09, 56/13, 127/10),
- Ordinanza e criteri per le città e gli insediamenti nei quali è necessario costruire dei rifugi e altri impianti di protezione (GU 2/91),
- Regolamento sulla metodologia per l'elaborazione della valutazione del grado di pericolo e dei piani di tutela e salvataggio (G.U. n. 30/14 e 67/14)
- Regolamento sulla procedura per l'allerta della popolazione (GU 47/06, 110/11, 10/15 i 69/16),
- Regolamento sulle misure di protezione dei disastri elementari e pericoli della guerra nella progettazione territoriale e nel paesaggio (GU 29/83, 36/85 i 42/86).

Articolo 181

(1) In base a disposizioni particolari in materia di protezione e salvataggio, tutte le persone giuridiche nell'ambito del Piano che si occupano di un tipo di attività che, per loro natura, può mettere in pericolo la vita o la salute umana, dei beni materiali o dell'ambiente, devono elaborare piani operativi di protezione e salvataggio.

10.3. Allarmi e allerte

Articolo 182

(1) Ai sensi della Legge sulla protezione e del salvataggio e l'Ordinanza sulla procedura per l'allerta della popolazione (GU 47/06, 110/11, 10/15 e 69/16) è necessario obbligare i proprietari e gli utenti delle strutture in cui si riunisce un gran numero di persone e che per rumore o isolamento acustico non possono fornire segnalazioni acustiche sufficienti per l'allarme pubblico, stabilire e mantenere un adeguato sistema di allarme interno e comunicare agli utenti e ai dipendenti (voce, schermi, ecc.) e garantire la ricezione del Centro regionale 112 di Pisino sul tipo di pericolo e sulle misure da adottare.

10.4. Protezione da terremoti

Articolo 183

(1) È necessario tenere presente che l'ambito del Piano copre l'area di intensità del terremoto fino a 7 ° scala MCS (MSK 64). A questo proposito occorre prestare particolare attenzione alla scelta dei materiali e degli oggetti nell'ambito della costruzione degli impianti.

(2) La protezione dei terremoti si effettua tramite una progettazione antisismica e la costruzione di edifici. Il calcolo della stabilità e della resistenza al terremoto nella progettazione degli edifici deve tenere conto di tutti i possibili impatti che potrebbero compromettere i requisiti necessari per l'edilizia.

(3) Al fine di una protezione efficace contro i terremoti, è necessario ricostruire tutte le costruzioni previste per la costruzione con regolamenti speciali per la zona sismica in questione.

10.5. Protezione da siccità, onde di calore, tempesta, forte vento, frane e grandine, tempeste o uragani o vento ciclonico, smottamenti, tempeste di ghiaccio.

Articolo 184

(1) Le misure di protezione da siccità comprendono la realizzazione del sistema di approvvigionamento idrico.

(2) Le misure di protezione da onde di calore prevedono la progettazione di costruzioni con una adeguata protezione dal calore.

(3) Le misure di protezione programmate contro tempeste e vento forte includono la progettazione di strutture, in particolare delle strutture del tetto e dei solai, in conformità alle normative vigenti con resistenza all'influenza del vento e la piantagione di verde autoctono a radice profonda resistente al vento.

(4) Le misure previste per la protezione contro le frane includono la progettazione basata sui risultati dell'analisi geotecnica e il rafforzamento della portata del terreno, in conformità alle norme applicabili e alle norme del bilancio delle strutture di supporto.

(5) Nella costruzione di edifici esterni non protetti, passaggi e piazze, occorre tener conto della scelta dei materiali antiscivolo (pavimentazioni, masselli, pietre scolpite in modo grossolano, ecc.) per evitare scivolamenti.

(6) La zona di copertura non è minacciata da grandine, quindi non è necessario prevedere misure speciali di difesa contro essa.

10.6. Misure di protezione antincendio

Articolo 185

(1) La progettazione dal punto di vista della protezione antincendio è effettuata in conformità con le leggi e le normative croate che si basano su di esse e le norme accettate nel campo della protezione antincendio e le regole della professione.

(2) Con l'obiettivo di protezione antincendio è necessario:

- assicurare gli accessi antincendio e le zone per il lavoro operativo antincendio in conformità alle prescrizioni specifiche,

- assicurare la quantità necessaria di acqua per l'estinzione degli incendi dalla rete di idranti durante la costruzione o la ristrutturazione della rete di approvvigionamento idrico in conformità alle disposizioni dell'articolo 19 del Regolamento sulla rete di idranti per l'estinzione di incendi (GU 8/06),

- allo scopo di evitare l'allargamento dell'incendio agli edifici vicini è necessario attenersi al Regolamento sulla resistenza al fuoco e altri requisiti che gli edifici devono soddisfare in caso di incendio (GU 29/13 e 87/15) in modo tale che nel caso di edifici con un carico di incendio inferiore a

1.000 MJ / m², deve essere prevista una distanza di sicurezza di almeno 3,0 m, altrimenti la parete antincendio della minore resistenza al fuoco REI-M 90 è altrimenti prevista. Per gli edifici con un carico di fuoco di 1.000 MJ / m² e maggiore, la distanza di sicurezza reciproca è determinata dal calcolo secondo NFPA 80A o in base ad un altro calcolo altrettanto valevole. Se non è possibile ottenere una distanza di sicurezza a causa della condizione nello spazio, è necessario prevedere l'esecuzione di un muro resistente all'incendio REI-M 90 per carico d'incendio inferiore a 2.000 MJ / m², ovvero REI-M 120 per carichi di incendio superiori a 2.000 MJ / m².

- al fine di garantire la resistenza al fuoco delle strutture e degli elementi costruttivi e di garantire una reazione adeguata al fuoco dei prodotti da costruzione, e che si prevede di installare negli edifici, è necessario fare la suddivisione in sottogruppi in base al requisito della protezione antincendio ((ZPS1, ZPS2, ZPS3, ZPS4 e ZPS5) e di conseguenza applicare le pertinenti disposizioni del Regolamento sulla resistenza al fuoco e altri requisiti che gli edifici devono soddisfare in caso di incendio (GU 29/13 e 84/15).

(3) L'efficacia dell'estinzione degli incendi deve essere ottenuta applicando tutti i requisiti di cui al paragrafo 2 del presente articolo, con particolare riguardo all'installazione di una rete di idranti esterna e alla rete di idranti interna in edifici in cui la stessa è condizionata dalle disposizioni del Regolamento sulla rete di idranti per l'estinzione antincendio (GU 8/06) e realizzando adeguati approcci antincendio e prevedendo le aree appropriate per il lavoro operativo antincendio, in conformità del Regolamento per gli accessi antincendio (GU 35/94, 55/94 e 142/03).

(4) Come misure efficaci si considerano le misure di prevenzione che comprendono la manutenzione e l'esame di tutte le installazioni e infrastrutture, e che può causare incendi o esplosioni a causa di malfunzionamenti. Tutti i sistemi previsti per la protezione antincendio che sono hanno la funzione di rilevare gli incendi o il fuoco devono avere una manutenzione e revisione costante in conformità alle prescrizioni di legge in vigore.

Articolo 186

(1) Le condizioni di posizionamento dal punto di vista della protezione antincendio e dell'evacuazione per l'installazione e l'ancoraggio dei "pontoni" e pontili e il loro modo di allacciarsi alla costa e alle infrastrutture comunali sono le seguenti:

Per i "pontoni" che sono distanti dalla linea della costa più di 12,0 m è necessario assicurare i ponti di pontoni e i ponti di accesso create per l'accesso dei mezzi antincendio sul "pontone" in conformità alle disposizioni del Regolamento sulle condizioni dell'accesso dei mezzi dei vigili del fuoco (GU 35/94, 55/94 e 142/03). La larghezza utile del ponte e del ponte di accesso per i veicoli antincendio non deve essere inferiore a 3,0 m.

(2) I "pontoni" sopra ai quali è possibile che allo stesso tempo ci siano più di 100 persone, devono avere previsto su ogni loro margine un ponte e/o accesso, nel modo da assicurare l'intervento dei vigili del fuoco dalle due parte più lunghe del "pontone".

(3) Parte del "pontone" che è distante dalla linea della costa più di 45,0 m deve avere realizzata la rete di idranti esterna. La distanza tra gli idranti esterni e gli idranti sul "pontone" può essere al massimo 45,0 m. La quantità necessaria di acqua nella rete esterna di idranti del "pontone" si deve definire in conformità alle disposizioni NFPA 14 e

NFPA 303, che è in conformità alle disposizioni dell'articolo 1 del Regolamento sulla rete di idranti per l'estinzione di incendi (GU 8/06).

(4) Per i ponti di pontoni della lunghezza maggiore di 45,0 m è necessario prevedere l'installazione esterna della rete di idranti. La distanza tra gli idranti esterni sul ponte di pontone può essere al massimo fino a 45,0 m. La quantità di acqua necessaria nella rete esterna di idranti sul ponte di pontone si deve definire in conformità alle disposizioni NFPA 14 e NFPA 303, che è in conformità alle disposizioni dell'articolo 1 del Regolamento sulla rete di idranti per l'estinzione di incendi (GU 8/06).

Articolo 187

(1) La protezione antincendio si basa sulle leggi, sulle prescrizioni e norme che stabiliscono tale problematica, e si attua in conformità alle Valutazioni di rischio di incendio, dei Piani di protezione antincendio e alle categorie di rischio di incendio degli edifici, parti edili e spazi aperti, con una struttura corrispondente del servizio di osservazione e segnalazione e con vigili del fuoco professionali e volontari.

(2) Le misure di protezione antincendio devono essere eseguite conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in questo settore e al Piano di Valutazione di Impatto Ambientale e Ambientale e di Protezione Antincendio della Città di Pula.

(3) Le misure antincendio si attuano in conformità alle disposizioni che prescrivono la:

- Legge sulla protezione da incendi (GU 92/10),
- Legge sulle sostanze e gas infiammabili (GU 108/95 e 56/10),
- Legge sui requisiti tecnici per i prodotti e la valutazione della conformità (GU 20/2010),
- Legge sul trasporto di sostanze pericolose (GU 79/07),
- Regolamento sulla resistenza al fuoco e altri requisiti che gli edifici devono soddisfare nel caso di incendio (GU 29/13 e 87/15),
- Legge sulle sostanze esplosive (GU 178/04, 109/07, 67/08 e 144/10),
- Legge sulla normativa (GU 80/13),
- Regolamento sulle condizioni per l'accesso dei vigili del fuoco (GU 35/94, 55/94, 142/03),
- Regolamento sulle sostanze infiammabili (GU 54/99),
- Regolamento sul gas di petrolio liquefatto (GU 117/07),
- Regolamento sulla rete di idranti per l'estinzione di incendi (GU 8/06),
- Regolamento sulla protezione da incendi di impianti alberghieri (GU 100/99),
- Regolamento sulla protezione da incendi nei magazzini (GU 93/08),
- Regolamento sulle richieste base per la protezione da incendi di impianti e dispositivi elettronico-energetici (GU 146/05),
- Regolamento sulle condizioni tecniche per la rete di comunicazione degli edifici d'affari e abitativi (GU 159/09),
- Regolamento sulla protezione di boschi da incendi (GU 33/14),
- Regolamento sugli interventi nello spazio in cui l'organo competente per la protezione da incendi non partecipa al procedimento di rilascio delle decisioni sulle condizioni di costruzione ossia del permesso di ubicazione (GU 115/11),
- Valutazione del rischio di incendi e piano di protezione

- da incendi della Città di Pola,
- altri Regolamenti e regole adottate di pratica tecnica con le quali sono prescritte le misure di protezione da incendi.

Articolo 188

(1) Le condizioni particolari per la costruzione e la sistemazione dello spazio, che non sono menzionati nel Piano, nel settore della protezione antincendio, saranno stabilite dagli organi competenti con poteri pubblici nel procedimento di rilascio dei permessi di costruzione e/o atti per l'attuazione del piano in conformità alle leggi e ad altre norme.

10.7. Protezione contro i rischi tecnici e tecnologici nei locali commerciali

Articolo 189

(1) Nella zona di copertura del Piano non sono pianificati gli impianti economici con fonti possibili di incidenti tecnico-tecnologici.

Articolo 190

(1) L'inquinamento ecologico è possibile a causa di incidenti stradali, ferroviari e marittimi con conseguenti perdite di sostanze pericolose.

(2) Per le operazioni pianificate è necessario realizzare un Piano operativo per l'intervento in materia di protezione ambientale (GU 82/99 e 12/01), nonché il Piano operativo per l'attuazione delle misure di inquinamento idrico in casi inaspettati, in conformità al Piano nazionale di protezione dell'acqua (GU 8/99).

10.8. Protezione contro i rischi epidemiologici e sanitari

Articolo 191

(1) Le misure previste per la protezione da pericoli epidemiologici e sanitari includono la pianificazione del sistema di approvvigionamento idrico e il drenaggio dello standard e lo smaltimento dei rifiuti nel modo prescritto.

11. Misure d'implementazione del Piano.

Articolo 192

(1) La sistemazione dello spazio, sia con la costruzione di edifici o con l'assetto del territorio e con l'espletamento di altri lavori sulla superficie, ovvero sopra o sotto la superficie della terra, con i quali si cambia lo stato nello spazio, deve svolgersi in conformità con le disposizioni del presente Piano, con le disposizioni del piano del territorio per l'area vasta e delle altre relative Disposizioni/atti della Città di Pola.

(2) Il modo e la dinamica di attuazione del presente Piano dipenderà dagli obblighi assunti dalle sue disposizioni, nonché sulle caratteristiche dell'intervento nello spazio.

Articolo 193

(1) L'implementazione del presente Piano, all'interno della gestione complessiva, della protezione e gestione del territorio della Città di Pola, si svolgerà in maniera continua, che obbliga tutti i soggetti nel procedimento territoriale e di pianificazione ad una collaborazione continua, la preparazione e l'assestamento del terreno per costruire, la

costruzione dell'infrastruttura e dell'attrezzatura comunale, e altre misure della politica di assetto del territorio. La realizzazione degli obiettivi di sviluppo e della concezione di utilizzo dello spazio sarà implementata grazie al monitoraggio continuo e la ricerca delle relazioni e fenomeni nello spazio, e con un'organizzazione specifica del sistema complessivo dell'assetto territoriale e della protezione dell'ambiente nella Città di Pola. Per il monitoraggio e il controllo dell'implementazione del Piano sono responsabili gli organi della Città di Pola.

Articolo 194

(1) Sul territorio complessivo di copertura del Piano si attuerà con il rilascio delle licenze edilizie e/o degli atti per la realizzazione del piano in base al procedimento previsto dalla legge e dalle altre disposizioni.

(2) Tutti gli elementi in base ai quali si rilasceranno i permessi di costruzione e/o gli atti di esecuzione del piano, e che non sono particolarmente menzionati nel presente Piano, sono stabiliti sulla base delle disposizioni del piano territoriale vigente per le aree più vaste.

Articolo 195

(1) Tutti gli interventi sulle singole particelle edificabili sul territorio di copertura del Piano si possono costruire a fasi, fino alla realizzazione finale prevista dal presente Piano, nel modo da soddisfare le condizioni per la minima superficie di edificabilità della particella edificabile. Gli edifici stradali e di altre infrastrutture (opere di infrastruttura) non sono limitati nel presente Piano nella grandezza dell'intervento minimo delle singole fasi.

(2) Le fasi si stabiliscono nel procedimento di rilascio della licenza di ubicazione e/o degli atti per l'esecuzione del piano.

III. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 196

(1) Il Piano è realizzato in 6 (sei) copie originali autenticate con il timbro del Consiglio municipale della Città di Pola e con la sottoscrizione del Presidente del Consiglio municipale della Città di Pola.

(2) Gli originali si conservano:

- - una copia nell'archivio della documentazione della Città di Pola,
- - tre copie nell'Assessorato all'urbanistica, agli affari comunali e al patrimonio della Città di Pola,
- - una copia nel Ministero dell'edilizia e dell'assetto territoriale,
- - una copia nell'Ente per l'assetto territoriale della Regione Istriana.

(3) La visione del Piano dell'articolo 1 della presente Delibera si assicura nella sede del portatore della realizzazione - Assessorato agli affari comunali, all'urbanistica e al patrimonio, Pola, Foro 2.

Articolo 197

La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione nel "Bollettino ufficiale" della Città di Pola.

Classe: 350-01/12-01/34

Num.Prot.: 2168/01-03-02-00-0153-17-323

Pola, giovedì 8 giugno 2017

Ai sensi dell'articolo 79 comma 6 e 7 e dell'articolo 81 comma 3 della Legge sulle elezioni amministrative ("Gazzetta ufficiale" nn. 144/12 e 121/16), in conformità alla Relazione sull'accertamento dello stato della Commissione mandati in cui si constata che sono soddisfatte tutte le condizioni di legge per l'inizio di quiescenza del mandato da consigliere e della verifica del mandato del sostituto, alla seduta del Consiglio municipale della Città di Pula-Pola tenutasi il giorno 8 giugno 2017, si prende conoscenza e emana la seguente:

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI POLA

IL PRESIDENTE

Tiziano Sošić, f.to

CONCLUSIONE

1. Si conferma che il mandato del consigliere SILVANO HRELJA (HSU) dal 06 giugno 2017 presso il Consiglio municipale va in quiescenza per motivi personali in base alla richiesta scritta.
Silvano Hrelja è stato scelto nel Consiglio municipale della Città di Pola dalla lista dei partiti politici SDP-HSU-SDSS-HSLS come candidato al numero ordinario 3 della Lista.
2. Si constata che ROBERTO FABRIS (HSU) dal 06 giugno 2017 esegue la funzione di sostituto del consigliere nel Consiglio municipale della Città di Pola al posto di Silvano Hrelja, in conformità alla notifica scritta della nomina del sostituto, al Consiglio municipale nell'elenco dei candidati per i partiti politici SDP-HSU-SDSS-HSLS, sulla cui lista Roberto Fabris era candidato al numero 13.

CLASSE: 021-05/17-01/54

NUM.PROT.: 2168/01-01-02-0206-17-4

Pola, 8 giugno 2017

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI POLA

IL PRESIDENTE

Tiziano Sošić, f.to

Ai sensi dell'art. 39 e dell'art. 41 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 7/09 e 16/09, 12/11 e 1/13), e degli articoli 15 e 16 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 1/13 e 14/15), il Consiglio municipale della Città di Pula-Pola alla seduta tenutasi il giorno 8 giugno 2017, emana la seguente

DELIBERA
**sull'elezione del vicepresidente del Consiglio
municipale della Città di Pula dalle file della
rappresentanza della minoranza**

1. DIANA KUKIĆ DASKO si elegge vicepresidente del Consiglio municipale della Città di Pola dalle file della maggioranza.
2. La presente Delibera entra in vigore il giorno dell'emanazione e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Città di Pola.

Classe: 021- -05/17-01/59
Num.Prot.: 2168/01-01-02-0206-17-2
Pola, 8 giugno 2017

**IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ
DI POLA**

IL PRESIDENTE
Tiziano Sošić, f.to

Ai sensi dell'art. 39 e dell'art. 41 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 7/09 e 16/09, 12/11 e 1/13), e degli articoli 15 e 16 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 1/13 e 14/15), il Consiglio municipale della Città di Pula-Pola alla seduta tenutasi il giorno 8 giugno 2017, emana la seguente

DELIBERA
**sull'elezione del vicepresidente del Consiglio
municipale della Città di Pula dalle file della
rappresentanza della minoranza**

1. dr. sc. SANJA RADOLOVIĆ si elegge vicepresidente del Consiglio municipale della Città di Pola dalle file della minoranza.
2. La presente Delibera entra in vigore il giorno dell'emanazione e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Città di Pola.

Classe: 021- -05/17-01/60
Num.Prot.: 2168/01-01-02-0206-17-2
Pola, 8 giugno 2017

**IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ
DI POLA**

IL PRESIDENTE
Tiziano Sošić, f.to

NUMERO 05/17
PAGINA 66

Ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pola-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 07/09, 16/09, 12/11 e 1/13), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il giorno 8 giugno 2017, emana la

DELIBERA
sull'elezione del Comitato per lo statuto e gli
altri atti generali

I

Nel Comitato per lo statuto e gli altri atti generali si nominano:

1. Tiziano Sošić, presidente
2. Sanja Radolović, vicepresidente
3. Massimo Brajuha, membro
4. Ardemio Zimolo, membro
5. Siniša Gordić, membro

II

La presente Delibera entra in vigore il giorno dell'emanazione e sarà pubblicata sul "Bollettino ufficiale" della Città di Pola.

Classe: 021- -05/17-01/61
Num.Prot.: 2168/01-01-02-0206-17-2
Pola, 8 giugno 2017

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ
DI POLA

IL PRESIDENTE
Tiziano Sošić, f.to

Ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pola-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 07/09, 16/09, 12/11 e 1/13), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il giorno 8 giugno 2017, emana la

DELIBERA
sull'elezione del Comitato per l'assegnazione
dei premi e altri riconoscimenti della Città di
Pola

I

Nel Comitato per l'assegnazione dei premi e altri riconoscimenti della Città di Pola si nominano:

1. Jadranka Černjul, presidente
2. Petar Ćurić, vicepresidente
3. Radenko Ognjenović, membro
4. Nadija Benčić, membro
5. Jelena Blagojević, membro

II

La presente Delibera entra in vigore il giorno dell'emanazione e sarà pubblicata sul "Bollettino ufficiale" della Città di Pola.

Classe: 021- 05/17-01/62
Num.Prot.: 2168/01-01-02-0206-17-2
Pola, 8 giugno 2017

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ
DI POLA

IL PRESIDENTE
Tiziano Sošić, f.to

Ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pola-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 07/09, 16/09, 12/11 e 1/13), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il giorno 8 giugno 2017, emana la

DELIBERA
sull'elezione del Comitato per il piano
e le finanze

I

Nel Comitato per il piano e le finanze si nominano:

1. Sanja Radolović, presidente
2. Diana Kukić Dasko, vicepresidente
3. Kristina Rabar, membro
4. Damir Ilić, membro
5. Luka Blagović, membro

II

La presente Delibera entra in vigore il giorno dell'emanazione e sarà pubblicata sul "Bollettino ufficiale" della Città di Pola.

Classe: 021- 05/17-01/63
Num.Prot.: 2168/01-01-02-0206-17-2
Pola, 8 giugno 2017

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ
DI POLA

IL PRESIDENTE
Tiziano Sošić, f.to

Ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pola-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 07/09, 16/09, 12/11 e 1/13), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il giorno 8 giugno 2017, emana la

DELIBERA
sull'elezione del Comitato per la
collaborazione con i comuni, le città, le regioni
e la collaborazione internazionale

I

Nel Comitato per la collaborazione con i comuni, le città, le regioni e la collaborazione internazionale si nominano:

1. Ardemio Zimolo, presidente
2. Igor Belas, vicepresidente
3. Dunja Račić, membro
4. Jeta Hoxha, membro
5. Petar Ćurić, membro

II

La presente Delibera entra in vigore il giorno dell'emanazione e sarà pubblicata sul "Bollettino ufficiale" della Città di Pola.

Classe: 021- 05/17-01/64
Num.Prot.: 2168/01-01-02-0206-17-2
Pola, 8 giugno 2017

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ
DI POLA

IL PRESIDENTE
Tiziano Sošić, f.to

Ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 07/09, 16/09, 12/11 e 1/13), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il giorno 8 giugno 2017, emana la

DELIBERA
sull'elezione del Comitato per la realizzazione
dei diritti della comunità italiana autoctona

I

Nel Comitato per la realizzazione dei diritti della comunità italiana autoctona si nomina:

1. Elena Gattoni-Stepanov, presidente
2. Siniša Gordić, vicepresidente
3. Roberto Fabris, membro.

II

La presente Delibera entra in vigore il giorno dell'emanazione e sarà pubblicata sul "Bollettino ufficiale" della Città di Pola.

Classe: 021- 05/17-01/65

Num.Prot.: 2168/01-01-02-0206-17-2

Pola, 8 giugno 2017

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ
DI POLA

IL PRESIDENTE
Tiziano Sošić, f.to

Ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 07/09, 16/09, 12/11 e 1/13), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il giorno 8 giugno 2017, emana la

DELIBERA
sull'elezione del Comitato per l'assetto del
territorio, l'economia comunale
e le relazioni residenziali

I

Nel Comitato per l'assetto del territorio, l'economia comunale e le relazioni residenziali si nominano:

1. Igor Belas, presidente
2. Valter Boljunčić, vicepresidente
3. Radenko Ognjenović, membro
4. Klaudio Paljar, membro
5. Doris Pajković, membro

II

La presente Delibera entra in vigore il giorno dell'emanazione e sarà pubblicata sul "Bollettino ufficiale" della Città di Pola.

Classe: 021- 05/17-01/66

Num.Prot.: 2168/01-01-02-0206-17-2

Pola, 8 giugno 2017

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ
DI POLA

IL PRESIDENTE
Tiziano Sošić, f.to

Ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 07/09, 16/09, 12/11 e 1/13), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il giorno 08 ottobre 2017, emana la

DELIBERA **sull'elezione del Comitato per le attività sociali**

I

Nel Comitato per le attività sociali si nominano:

1. Gordana Ferencić, presidente
2. Gordana Čakić, vicepresidente
3. Sladjana Radošević, membro
4. Bruna Jovanović, membro
5. Roberto Fabris, membro.

II

La presente Delibera entra in vigore il giorno dell'emanazione e si pubblicherà nel "Bollettino ufficiale" della Città.

Classe: 021- 05/17-01/69
Num.Prot.: 2168/01-01-02-0206-17-2
Pola, 8 giugno 2017

**IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ
DI POLA**

IL PRESIDENTE
Tiziano Sošić, f.to

Ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 07/09, 16/09, 12/11 e 1/13), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il giorno 8 giugno 2017, emana la

DELIBERA **sull'elezione del Comitato per l'economia**

I

Nel Comitato per l'economia si nominano:

1. Ivan Nekić, presidente
2. Ivona Gudelj, vicepresidente
3. Redžep Raimović, membro
4. Ivan Mihovilović, membro
5. Dejan Janković, membro

II

La presente Delibera entra in vigore il giorno dell'emanazione e si pubblicherà nel "Bollettino ufficiale" della Città di Pola.

Classe: 021- 05/17-01/70
Num.Prot.: 2168/01-01-02-0206-17-2
Pola, 8 giugno 2017

**IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ
DI POLA**

IL PRESIDENTE
Tiziano Sošić, f.to

Ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 07/09, 16/09, 12/11 e 1/13), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il giorno 08 ottobre 2017, emana la

DELIBERA **sull'elezione del Comitato per lo sviluppo**

I

Nel Comitato per lo sviluppo si nominano:

1. Mirko Jurkić, presidente
2. Kristina Rabar, vicepresidente
3. Massimo Brajuha, membro
4. Sara Bužleta, membro
5. Alka Starac, membro

II

La presente Delibera entra in vigore il giorno dell'emanazione e si pubblicherà nel "Bollettino ufficiale" della Città di Pola.

Classe: 021- 05/17-01/71
Num.Prot.: 2168/01-01-02-0206-17-2
Pola, 8 giugno 2017

**IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ
DI POLA**

IL PRESIDENTE
Tiziano Sošić, f.to

Ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 07/09, 16/09, 12/11 e 1/13), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il giorno 8 giugno 2017, emana la

CONCLUSIONE

1. Si approva la Relazione sull'esecuzione del Programma di costruzione degli impianti e delle installazioni dell'infrastruttura comunale per il 2016.
2. La presente Delibera entra in vigore il giorno dell'emanazione, e si pubblica nel "Bollettino ufficiale" della Città di Pola.

CLASSE: 361-01/17-01/47
NUM.PROT.: 2168/01-01-02-0206-17-10
Pola, 8 giugno 2017

**IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ
DI POLA**

IL PRESIDENTE
Tiziano Sošić, f.to

Ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 07/09, 16/09, 12/11 e 1/13), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il giorno 08 ottobre 2017, emana la

CONCLUSIONE

1. Si approva la Relazione sull'esecuzione del Programma di manutenzione dell'infrastruttura comunale per il 2016.

2. La presente Delibera entra in vigore il giorno dell'emanazione, e si pubblica nel "Bollettino ufficiale" della Città di Pola.

CLASSE: 361-01/17-01/43
NUM.PROT.: 2168/01-01-02-0206-17-4
Pola, 8 giugno 2017

**IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ
DI POLA**

**IL PRESIDENTE
Tiziano Sošić, f.to**

Ai sensi del comma 6 art. 19 della Legge sui consigli dei giovani ("Gazzetta ufficiale" nn. 41/14), comma 5 dell'articolo 19 della Delibera sulla fondazione del Consiglio dei giovani della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 09/14) e dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 07/09, 16/09, 12/11 e 01/13), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il giorno 8 giugno 2017, emana la

CONCLUSIONE

**sull'approvazione del Rapporto del lavoro del
Consiglio dei giovani
della Città di Pola per il 2016**

I

Si approva il Rapporto sul lavoro del Consiglio dei giovani della Città di Pola per il 2016.

II

La presente Delibera viene pubblicata nel Bollettino ufficiale della Città di Pola ed entra in vigore il giorno dell'emanazione.

Classe: 023-01/17-01/350
Num.Prot.: 2168/01-05-01-0277-17-4
Pola, 8 giugno 2017

**IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ
DI POLA**

**IL PRESIDENTE
Tiziano Sošić, f.to**

**NUMERO 05/17
PAGINA 72**

Ai sensi degli articoli 86 e 87 della Legge sul bilancio ("Gazzetta ufficiale" nn. 87/08, 136/12 e 15/15) e dell'art. 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 7/09, 16/09, 12/11 e 1/13), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il giorno 8 giugno 2017, emana la

D E LIBERA

sulle modifiche e integrazioni della Delibera di indebitamento della Città di Pula-Pola

Articolo 1

Nella Delibera di indebitamento della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 2/17) nell'articolo 1 comma 1 dopo la parola "infrastrutture" si aggiungono le parole "Progetto capitale: Costruzione della Strada Brigate d'Oltremare".

Articolo 2

La presente Delibera entra in vigore il giorno in cui è emanata e sarà pubblicata sul "Bollettino ufficiale" della Città di Pola.

CLASSE: 023-01/17-01/269

NUM.PROT.: 2168/01-02-01-0243-17-12

Pola, 8 giugno 2017

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI POLA

IL PRESIDENTE
Tiziano Sošić, f.to

Ai sensi dell'articolo 20 e all'articolo 42 comma 1 della Legge sulle imposte locali ("Gazzetta ufficiale" nn. 115/16) e dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 7/09, 16/09, 12/11, 1/13), il Consiglio municipale della Città di Pola tenutasi il giorno 8 giugno 2017 emana la

DELIBERA

sulle imposte locali della Città di Pula-Pola

I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Con la presente Delibera si stabiliscono i tipi di imposte che spettano alla Città di Pula-Pola (di seguito nel testo: Città), i contribuenti, la base imponibile, i tassi e le aliquote fiscali, nonché il metodo di calcolo e di pagamento delle imposte in conformità alla Legge sulle imposte locali.

II IMPOSTE DELLA CITTÀ

Articolo 2

La Città introduce le seguenti imposte:

1. sovrimposta sull'imposta sul reddito,
2. imposta sul consumo,
3. imposta sulla casa vacanze,
4. imposta sull'utilizzo delle superfici pubbliche.

Articolo 3

La Città di Pola ha l'obbligo di introdurre l'imposta sugli immobili.

1. Sovrimposta sull'imposta sul reddito

Articolo 4

La sovrimposta sull'imposta sul reddito viene pagata dai contribuenti sull'imposta sul reddito del territorio della città di Pola in conformità alle disposizioni della Legge sull'imposta sul reddito e al Regolamento sull'imposta sul reddito e alla presente Delibera.

Il contribuente dell'imposta sul reddito è una persona fisica che è un contribuente dell'imposta sul reddito e ha una residenza permanente o abituale sul territorio della città di Pola.

Articolo 5

La base per aumentare l'imposta sul reddito è l'imposta sul reddito determinata in conformità alla legge sul reddito e al Regolamento dell'imposta sul reddito di cui all'articolo 4 della presente Delibera.

Articolo 6

La sovrimposta sull'imposta sul reddito si paga in base al tasso del 12% della base stabilita di cui all'articolo 5 della presente Delibera.

Articolo 7

L'Agenzia delle Entrate svolge le funzioni relative alla determinazione e alla riscossione della sovrimposta dell'imposta sul reddito.

2. Imposta sul consumo

Articolo 8

La tassa sul consumo viene pagata sul consumo di bevande alcoliche (cognac, grappe e bevande alcoliche), vini naturali, vini speciali, birra e bevande analcoliche nelle strutture di ristorazione nel comprensorio di Pula.

Articolo 9

Il contribuente è una persona giuridica e fisica che fornisce servizi di ristorazione nel comprensorio di Pola.

La base imponibile sul consumo è il prezzo di vendita delle bevande vendute nelle strutture di ristorazione della città di Pula, che non è inclusa nell'imposta sul valore aggiunto.

Il periodo di calcolo dell'imposta sui consumi è dal primo all'ultimo giorno del mese.

Il contribuente dichiara l'obbligo di pagamento della tassa sul consumo per il periodo di rendiconto tramite il Modulo PP-MI-PO e lo consegna fino al 20 del mese per il mese precedente all'organo competente della Città singolarmente per ogni singolo vano d'affari. Il contribuente ha l'obbligo di saldare l'importo stabilito entro l'ultimo giorno del mese per il mese precedente.

Articolo 10

L'imposta sul consumo viene pagata ad un tasso del 3%.

3. Imposta sulla casa vacanze

Articolo 11

L'imposta sulla casa vacanze viene pagata dalla persone fisiche e giuridiche che sono proprietari delle case vacanze sul comprensorio della città di Pola.

Casa di vacanze è qualsiasi edificio o parte di un edificio o appartamento che viene utilizzato periodicamente o stagionalmente.

Per casa vacanze non si considera un edificio commerciale che viene utilizzato per la sistemazione di macchine agricole, attrezzi e altri utensili.

Articolo 12

L'imposta sulla casa vacanze ammonta a 12 kune per metro quadrato di superficie utile.

Articolo 13

L'imposta sulla casa vacanze non si paga per le case vacanze che non possono essere utilizzate causa danni di guerra e disastri naturali (inondazioni, incendi, terremoti) e dello stato di conservazione dell'edificio (vecchiaia e degradazione).

L'imposta sulla casa vacanze non si paga per il periodo in cui in essa alloggiano sfollati e rifugiati.

L'imposta sulla casa vacanze non si paga sulle case di riposo sindacali in possesso dell'unità d'autogoverno locale e territoriale (regionale) utilizzate per l'alloggio di bambini nell'età fino a 15 anni.

Articolo 14

Il contribuente della casa vacanze ha l'obbligo di inoltrare tutti i dati all'organo competente della Città che riguardano il luogo in cui si trova l'edificio e la superficie utile, come pure i dati del contribuente stesso.

L'imposta sulla casa vacanze deve essere pagata entro 15 giorni dalla data di consegna della decisione sulla determinazione di tale imposta.

4. Imposta sull'utilizzo delle superfici pubbliche

Articolo 15

Le imposte sull'utilizzo delle aree pubbliche della città di Pola sono pagate da persone giuridiche e fisiche alle quali l'autorità competente per la gestione degli immobili ha emesso il Provvedimento sull'imposta per l'uso dell'area pubblica con la quale si consente l'utilizzo dell'area in questione.

Nel Provvedimento per l'utilizzo delle aree pubbliche si stabiliscono:

- i dati sull'utente dell'area pubblica,
- l'importo dell'imposta sull'utilizzo delle aree pubbliche,
- i termini di pagamento e gli strumenti di pagamento, e
- i diritti e gli obblighi dell'utente dell'area pubblica (condizioni d'uso, tipo di apparecchiature, dati sulla località, superficie e destinazione d'uso, dati inerenti al periodo di tempo in base al quale si rilascia la Delibera, ecc.).

Articolo 16

Le aree pubbliche nella città di Pola previste per la sistemazione dell'attrezzatura urbana si classificano in zone, in conformità alla rappresentazione grafica che è parte integrante della presente Delibera, come segue:

Zone molto frequentate all'interno della zona I che comprende: Piazza Forum, Piazza Port'Aurea, Piazza Capitolina, Piazza Dante, P.zza Popolare, Giardini, Via Sergia, Via Kandler, Via Flanatica, Via del Fondaco, via Ciscutti, via Verona,

via Massimiano, via Clerisseau, via Porta Stovagnana, ovvero parti della città colorate nella rappresentazione grafica con il colore giallo,

Zona 1. Comprende le vie come pure le parti della città delimitate nel grafico in allegato dal colore blu,

Zona 2. Comprende le vie come pure le parti della città delimitate nel grafico in allegato dal colore rosso,

Zona 3. Comprende le vie come pure le parti della città che non sono comprese nella zona 1 e 2.

Articolo 17

L'uso di una zona pubblica non può essere approvato al richiedente che non ha interamente estinto tutti i debiti nei confronti della Città.

Utilizzo delle aree pubbliche per la sistemazione di chioschi o altri impianti prefabbricati

Articolo 18

L'imposta per l'utilizzo delle aree pubbliche per la sistemazione di chioschi o altri impianti prefabbricati si stabilisce come segue:

attività/destinazione d'uso	importo mensile dell'imposta in kune per m ²			
	zona molto frequentata all'interno della I zona	I zona - al di fuori della zona molto frequentata	II zona	III zona
commerciale	3.000,00	2.400,00	1.800,00	1.200,00
di ristorazione	3.600,00		3.000,00	2.400,00
Bancario, lotteria	4.800,00			

Gli utenti esistenti delle aree pubbliche in cui sono collocati i chioschi conservano i diritti stabiliti dall'approvazione precedente, e agli stessi in base alla presente delibera, si rilascerà il Provvedimento sull'imposta per l'utilizzo delle aree pubbliche.

La Città può approvare l'entrata nei diritti e obblighi all'utente corrente, ovvero contribuente, ai suoi successori legali, a condizione che continuino ad eseguire la stessa attività, e che siano estinte tutte le pendenze che il predecessore aveva nei confronti della Città.

Utilizzo delle aree pubbliche per la sistemazione delle terrazze per la ristorazione

Articolo 19

L'imposta per l'utilizzo delle aree pubbliche per la sistemazione di terrazze per la ristorazione si stabilisce come segue:

Tipo della terrazza per la ristorazione in base al periodo in cui viene sistemata	importo mensile dell'imposta in kune per m ²			
	zona molto frequentata all'interno della I zona	I zona - al di fuori della zona molto frequentata	II zona	III zona
permanente (01.01. - 31.12)	100,00	80,00	60,00	40,00
Stagionale + due/quattro mesi (01.05. - 31.10) (01.04. - 30.11)	110,00	90,00	70,00	50,00
stagionale (01.06. - 30.09)	140,00	120,00	100,00	80,00

Il Provvedimento sull'imposta per l'utilizzo delle aree pubbliche per la sistemazione di terrazze per la ristorazione si stabilisce come segue:

- dal 1.06 al 30.09 /Periodo stagionale/, per la superficie totale delle terrazze previste nel Piano,
- dal 1.05 al 31.10 /Periodo stagionale prolungato per due mesi/, (gennaio e ottobre) per la superficie totale delle terrazze stabilite nel Piano,
- dal 01.04 al 30.11 /Periodo stagionale allargato per 4 mesi, con l'aggiunta della durata delle festività pasquali/. (Aprile, maggio, ottobre e novembre) per la superficie complessiva delle terrazze previste nel Piano,
- dal 01.01 al 31.12 /Terrazza permanente/ per la superficie complessiva della terrazza, o minore, e ciò al massimo per

il 50% della superficie complessiva prevista nel Piano per la sistemazione delle terrazze nel periodo extra-stagionale (dicembre, gennaio, febbraio e marzo), con ciò che la possibilità di diminuzione della superficie permanente della terrazza per il 50% riguarda solo la parte della terrazza che è dall'asse più lungo della parte della terrazza prolungato dall'entrata nell'impianto di ristorazione.

Utilizzo delle aree pubbliche per la sistemazione degli impianti temporanei

Articolo 20

L'imposta per l'utilizzo delle aree pubbliche per la sistemazione di impianti temporanei si stabilisce come segue:

Impianto temporaneo	tipo dell'impianto/destinazione	periodo/tipo di rendiconto
dispositivo mobile	fabbricati temporanei e dispositivi mobili per le necessità di ristorazione (tendoni e simili)	20,00 kn/m2/al giorno.
	impianti per la vendita occasionale e per le attività di ristorazione in occasione delle festività	35,00 kn/m2/al giorno.
	esposizione di libri	10,00 kn/m2/al giorno.
	carrelli, campione espositivo	60,00 kn/m2/al giorno.
dispositivi di servizio	dispositivi (bancone) per bibite e gelati, cottura di frutti, palačinke e simile	50,00 kn/m2/al giorno.
	dispositivi a per promoyioni e simile	800,00 kn/al mese
	veicolo speciale per ristorazione e simile	80,00 kn/al giorno.
	vendita ambulante	60,00 kn/al giorno.
stand	prefabbricati/mobili Frutta, verdura, uova, tessile e simile	9,00 kn/m2/al giorno.
	prefabbricati/mobili Fiori, candele e simile	700,00 kn/al mese
	prefabbricati/mobili Suvenir, numismatica, foto e simile	3.000,00 kn/al mese
	prefabbricati/mobili tavolino per tatuaggi	3.000,00 kn/al mese
	prefabbricati/mobili ritratti e simile	1.500,00 kn/al mese

NUMERO 05/17
PAGINA 76

Utilizzo delle aree pubbliche per la sistemazione di articoli pubblicitari

Articolo 21

L'imposta per l'utilizzo delle aree pubbliche per la sistemazione di annunci pubblicitari si stabilisce come segue:

oggetti pubblicitari	importo dell'imposta in kune	periodo/ modo di rendiconto	
trasparenti, bandiera pubblicitaria	75,00	al giorno/m ²	
nome pubblicitario	50,00	mensilmente/m ²	
Pannelli pubblicitari a se stanti	singoli	150,00	mensilmente
	complessivi	75,00	mensilmente
	mobili	15,00	al giorno/m ²
pubblicità sulle facciate degli edifici, arredo urbano e simile	150,00	mensilmente/m ²	
Pannello pubblicitario - gigante	Fino a 15 m ²	400,00	mensilmente/ per pagina
	> da 15 m ²	800,00	
	> da 27 m ²	1.200,00	
armadietti pubblicitari, vetrine pubblicitarie	180,00	mensilmente	
logo pubblicitario	120,00	mensilmente	
tende pubblicitarie	75,00	mensilmente/m ²	
colonna pubblicitaria - totem	450,00	mensilmente	
recinzione pubblicitaria, pubblicità sulla recinzione protettiva del cantiere, pubblicità sulla tela protettiva del ponteggio	20,00	mensilmente/m ²	

Articolo 22

L'imposta per l'utilizzo sulle altre aree pubbliche si stabilisce come segue:

organizzazione di feste e manifestazioni	periodo/ modo di rendiconto
parco divertimenti, circo, installazione di palcoscenici prefabbricati, palcoscenici e simile	1,00 kn/al giorno/m ²
presentazione di prodotti e servizi e simile	75,00 kn/al giorno/m ²
Distribuzione di volantini e materiale di promozione	300,00 kn/al giorno.
organizzazione di cantieri e sistemazione di materiale edile	0,25 kn/al giorno/m ²
sistemazione di container per le necessità dei cantieri e simile	10,00 kn/al giorno.
registrazione di film	1.000,00 kn/al giorno.
registrazione di spot pubblicitari	3.000,00 kn/al giorno.
fotografia commerciale	2.000,00 kn/al giorno.
attività politiche - sistemazione di dispositivi mobili	50,00 kn/m ² /al giorno.

Articolo 23

I termini di arredo urbano sono definiti nella Delibera sull'ordine comunale della Città di Pola.

Nel comprensorio della città di Pola l'utilizzo delle aree pubbliche allo scopo di sistemare l'arredo urbano si effettua in conformità a :

- alle disposizioni della presente Delibera,
- Alla Delibera sul modo e sui criteri per l'utilizzo delle aree pubbliche che emana il Sindaco su proposta dell'organo amministrativo nella sua competenza sono i lavori di gestione dei beni e
- ai Piani dell'arredo urbano sul comprensorio della Città che emana il Sindaco su proposta dell'organo amministrativo di competenza per l'assetto territoriale.

Articolo 24

L'importo delle imposte, stabilite nella presente Delibera, per l'utilizzo delle aree pubbliche che si danno in utilizzo tramite concorso, si considera tassa iniziale.

Il modo e il procedimento di realizzazione del concorso pubblico si stabilisce nella Delibera sul modo e i criteri per l'utilizzo delle aree pubbliche.

Le aree pubbliche si possono dare in utilizzo senza pubblicazione del concorso pubblico rilasciando il Provvedimento sull'imposta per l'utilizzo delle aree pubbliche nei seguenti casi:

- per la sistemazione di impianti temporanei (eccetto impianti mobili, impianti di servizio e stand),
- per la sistemazione di impianti pubblicitari,
- allo scopo di realizzazione delle manifestazioni, spettacoli pubblici, feste e altri incontri d'occasione
- allo scopo di organizzare il cantiere, innalzare impalcature e sistemazione del materiale edile.

Articolo 25

Per tutti gli altri utilizzi delle aree pubbliche che non sono definiti nella presente Delibera, se l'occupazione dell'area pubblica non dura più di 3 (tre) mesi nel corso dell'anno di calendario l'importo dell'imposta per l'utilizzo delle aree pubbliche stabilirà il Sindaco emanando una Conclusione.

L'imposta sull'utilizzo delle aree pubbliche non si paga per la realizzazione di manifestazioni e attività accompagnatorie che si finanziano dal Bilancio della Città, come pure quelle religiose, umanitarie, culturali, sportive e ecologiche di importanza per la Città.

5. Imposta sugli immobili

Articolo 26

Tramite una Delibera speciale del Consiglio municipale della Città e in conformità alla Legge sulle imposte locali si stabilirà l'oggetto dell'imposta, i contribuenti, il pagamento e altre questioni relative all'imposta sugli immobili.

III DISPOSIZIONI D'IMPLEMENTAZIONE

Articolo 27

L'organo competente per stabilire l'importo e il pagamento delle imposte locali stabilite nell'articolo 2 comma 2 e 3 è il

relativo organo per le finanze della Città.

L'organo competente per stabilire l'importo e il pagamento delle imposte locali stabilite nell'articolo 2 comma 4 è il relativo organo per gli affari di gestione della Città.

Articolo 28

Nel procedimento si stabilire e pagamento delle imposte della presente Delibera e altre questioni relative che non sono stabilite nella presente Delibera si attua la Legge sulle imposte locali ("Gazzetta ufficiale" n. 115/16) nonché la legge con cui si stabilisce il procedimento delle imposte.

IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 29

Nel giorno di attuazione della Delibera si abroga la Delibera sulla sovrainposta sull'imposta sul reddito ("Gazzetta ufficiale" n. 151/14, "Bollettino ufficiale" della Città di Pola", n. 17/14) nonché la Delibera sulle imposte cittadine della Città di Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 11/13, 11/15, 06/16).

Disposizioni dell'articolo 11 e 14 della presente Delibera che riguardano l'imposta sulle case vacanze, e in conformità all'articolo 68 della Legge sulle elezioni amministrative ("Gazzetta ufficiale" nn. 115/16), abrogati al 1 gennaio 2018.

Articolo 30

La presente Delibera entra in vigore il giorno in cui è emanata, e sarà pubblicata nel "Bollettino ufficiale" della Città di Pola, e si applica a partire dal 1 luglio 2017.

La presente Delibera verrà pubblicata sul "Bollettino ufficiale della Città di Pola".

CLASSE: 410-01/17-01/5

NUM.PROT.: 2168/01-01-02-02-0318-17-4

Pola, 8 giugno 2017

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI POLA

IL PRESIDENTE
Tiziano Sošić, f.to

Ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 7/09, 16/09, 12/11 e 01/13), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il giorno 8 giugno 2017, emana la

DELIBERA

sulle modifiche e integrazioni della Delibera sulle condizioni, sui criteri e sul procedimento per il cofinanziamento del Programma di rinnovo delle facciate e dei tetti nell'ambito del complesso storico-culturale protetto della Città di Pola

Articolo 1

Della Delibera sulle condizioni, i criteri e il procedimento per il cofinanziamento del Programma di rinnovo delle facciate e di tetti degli edifici nell'ambito del complesso storico-culturale protetto della città di Pola ("Gazzetta ufficiale" della Città di Pula-Pola nn. 14/15 e 13/16), nell'art. 2

- comma (2), in seguito alla parola "edifici" si aggiunge il testo "d'affari",

Articolo 2

Nell'art. 13 comma (1):

- nel comma 3, dopo la parola "offerta" si aggiunge il testo "ovvero la prova che le stesse sono richieste",
- nel comma 4 testo, dopo la parola "lavori", "scelto in base al criterio del prezzo più basso", si cancella.

Articolo 3

Nell'art. 14 comma (2):

- dopo il testo "Via Flaccio", si aggiunge la parola "Riva",.

Articolo 4

Nell'articolo 17 testo "di un anno", dopo la parola "termine", si cambia e recita "di diciotto mesi".

Articolo 5

La presente Delibera entra in vigore il giorno dell'emanazione e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Città di Pula-Pola.

Classe: 372-01/14-01/450

Num.Prot.: 2168/01-03-02-01-0366-17-20

Pola, 8 giugno 2017

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI POLA

IL PRESIDENTE
Tiziano Sošić, f.to

Ai sensi dell'art. 15 comma 2 Legge sull'appalto pubblico ("Gazzetta ufficiale" n. 120/16) e dell'art. 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn.7/09, 16/09, 12/11 e 01/13), il Consiglio municipale della Città di Pola nella seduta tenutasi l' 8 giugno 2017 emana il

REGOLAMENTO

sull'attuazione dei procedimenti d'appalto semplice negli organi amministrativi della Città di Pula-Pola

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Allo scopo di rispettare i principi fondamentali degli appalti pubblici nonché l'uso dei mezzi del bilancio ai sensi di legge, in modo intenzionale ed efficace, nel presente Regolamento si stabilisce il procedimento che anticipa la realizzazione del rapporto contrattuale per l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi, dal valore stimato fino a 200.000,00 kune per la fornitura di prodotti e servizi, ovvero fino a 500.000,00 kune per l'esecuzione di lavori (di seguito nel testo: appalto semplice) nella Città di Pola come committente pubblico, e per il quale in conformità alle disposizioni dell'articolo 12 comma 1 della Legge sull'appalto pubblico (di seguito nel testo: Legge sull'appalto pubblico 2016) non esiste l'obbligo di realizzazione del procedimento di appalto pubblico.

Nell'attuazione dei procedimenti di appalto pubblico per l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi, oltre al presente Regolamento, è obbligatorio applicare anche altri atti legislativi e subordinati alla legge vigenti, come pure atti interni che riguardano un singolo oggetto d'appalto, in riferimento a leggi speciali (ad esempio la Legge sulle relazioni obbligatorie, la legge sulla costruzione, ecc.).

Articolo 2

Le regole, le condizioni e le procedure nel processo di appalto semplice sono disciplinate dal valore stimato dell'appalto e cioè:

- per gli appalti il cui valore stimato è inferiore a 20.000,00 kune,
- per gli appalti il cui valore stimato è uguale o maggiore a 20.000,00 HRK, e inferiore a 70.000,00 kune,
- per gli appalti il cui valore stimato è uguale o maggiore a 70.000,00 kune e minore a 200.000,00 kune per la fornitura di prodotti e servizi, ovvero minore a 500.000,00 kune per l'esecuzione di lavori.

II. OGGETTO DELL'APPALTO E STIMA DEL VALORE D'APPALTO

Articolo 3

L'oggetto dell'appalto deve essere descritto in modo chiaro, inequivocabile, completo e neutro per consentire di paragonare le offerte in riferimento alle condizioni poste. La descrizione dell'oggetto d'appalto non deve favorire neanche un soggetto economico. Nella descrizione dell'oggetto d'appalto si riportano tutte le circostanze che

sono importanti per l'esecuzione del contratto, e anche per fare l'offerta (ad esempio il luogo d'esecuzione, le scadenze, requisiti speciali relativi al modo di esecuzione dell'oggetto d'appalto, ecc.).

L'oggetto dell'appalto si stabilisce nel modo da rappresentare un'unità tecnica, tecnologica, formale, funzionale o un'altra unità da definire oggettivamente. Nel definire l'oggetto dell'appalto pubblico, il cliente è tenuto ad agire nello spirito di un buon imprenditore sul principio del "miglior rapporto qualità / prezzo".

Il valore di appalto stimato deve essere validamente determinato al momento dell'avvio del procedimento di appalto semplice. Il calcolo del valore stimato dell'appalto si basa sull'importo complessivo, senza tassa sul valore aggiunto (PDV), comprese tutte le opzioni e l'eventuale rinnovo del contratto.

Non è consentito condividere il valore dell'appalto con l'intenzione di evitare l'applicazione della Legge sull'appalto pubblico o delle regole che valono in base al valore d'appalto stimato.

III. EVITARE SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSE

Articolo 4

Per evitare eventuali situazioni legate al conflitto di interesse in modo adeguato si applicano le disposizioni della Legge sull'appalto pubblico 2016.

IV. AVVIO E PREPARAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI APPALTO PUBBLICO

Articolo 5

I procedimenti dell'appalto pubblico devono essere conformati al Piano d'acquisto dell'acquirente, ad eccezione dell'oggetto dell'appalto dal valore stimato minore a 20.000,00 kune.

La preparazione e l'esecuzione del procedimento di appalto semplice minore a 20.000,00 kune viene svolto conformemente alla disposizione dell'art. 7 del presente Regolamento.

L'avvio, la preparazione e l'esecuzione dell'appalto semplice di valore uguale o maggiore a 20.000,00 kune, e inferiore a 70.000,00 kune viene eseguito dai dipendenti degli organi amministrativi.

La preparazione e l'esecuzione del procedimento di appalto pubblico del valore uguale o maggiore a 70.000,00 kune viene eseguita da una commissione esperta per l'appalto semplice nei singoli organi amministrativi nominati dal Sindaco con una decisione interna, e precisando i loro obblighi e poteri nella procedura di appalto semplice.

Articolo 6

Il Sindaco emana la Delibera sulla nomina della commissione esperta per l'appalto semplice del valore uguale o maggiore a 70.000,00 kune, che obbligatoriamente contiene:

- titolo dell'oggetto d'appalto,
- il valore stimato dell'appalto,
- i dati delle persone che preparano o eseguono il procedimento, e altri dati importanti.

I membri della commissione esperta per l'appalto semplice possono essere anche altre persone, se hanno un'influenza sul processo decisionale e / o altre azioni legate

ad una determinata procedura di appalto pubblico.

Gli obblighi e i poteri della commissione per l'appalto pubblico sono:

- Preparazione del procedimento per l'appalto pubblico: un accordo sui termini relativi all'oggetto dell'appalto, il contenuto richiesto della documentazione/istruzioni per la raccolta delle offerte, le specifiche tecniche, le fatture di offerta e altri documenti relativi all'appalto in questione,
- esecuzione del procedimento di appalto pubblico: Invito a presentare offerte a soggetti economici in modo provvisorio, spedizione e pubblicazione di Inviti per inviare offerte sul sito web del cliente, apertura delle offerte presentate, elaborazione di verbali di apertura, revisione e valutazione delle offerte, classificazione delle offerte secondo criteri di selezione, proposta di selezione della migliore offerta in conformità con i criteri di selezione e le condizioni prescritte dalla documentazione/istruzioni per la raccolta delle offerte o per l'annullamento della procedura.

Nella preparazione e nella realizzazione del procedimento di appalto pubblico devono partecipare al minimo 3 (tre) membri della commissione esperta per l'appalto semplice, di cui uno (1) può avere un certificato valido nel settore degli appalti pubblici in procedure di acquisto semplici di un valore stimato pari o superiore a 70.000,00 kune.

Il membro del comitato per l'appalto semplice che è responsabile della preparazione delle specifiche tecniche non deve valutare le offerte, e il membro della commissione esperta che controlla l'esecuzione del contratto non può partecipare alla presentazione delle proposte di selezione alla persona responsabile.

Il Modulo sulla decisione relativa alla nomina del comitato professionale per l'appalto semplice è parte integrante del presente Regolamento (Modulo 1).

V. IMPLEMENTAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI APPALTO SEMPLICE IL CUI VALORE STIMATO È MINORE A 20.000.00 KUNE

Articolo 7

L'appalto semplice il cui valore stimato è minore a 20.000.00 kune, si effettua mediante l'emissione di un modulo d'ordine o mediante la stipula di un contratto con un unico soggetto economico a propria discrezione.

Il modulo d'ordine viene firmato dall'assessore del singolo organo amministrativo in cui si esegue l'ordinazione.

Il contratto viene firmato dal Sindaco.

VI. IMPLEMENTAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI APPALTO SEMPLICE IL CUI VALORE STIMATO È UGUALE O MAGGIORE A 20.000.00 KUNE, E MINORE A 70.000.00 KUNE

Articolo 8

L'appalto semplice il cui valore stimato è uguale o maggiore a 20.000.00 kune, e inferiore a 70.000,00 kune, l'acquirente esegue tramite l'invito per la presentazione delle offerte ad 1 (uno) o più soggetti economici o a più soggetti economici a propria discrezione.

L'invito a presentare le offerte in regola si inoltra tramite posta elettronica, e in ogni caso nel modo che dimostri che lo stesso è stato ricevuto dall'impresa (conferma e-mail,

fattura, rapporto sull'invio di successo tramite fax).

L'invito a presentare un'offerta deve comprendere almeno: il nome dell'acquirente pubblico, la descrizione dell'oggetto dell'appalto, la distinta delle spese, la stima del valore dell'appalto, i criteri per la scelta dell'offerta, le condizioni e le richieste che gli offerenti devono compilare (se richiesta), la scadenza per la presentazione delle offerte e il modo di presentazione delle offerte, la persona di contatto, il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica.

L'offerta di regola si inoltra tramite posta elettronica, eccetto se nell'invito di presentazione dell'offerta non è stabilito diversamente ad esempio se è possibile inoltrala tramite posta o di persona all'indirizzo dell'acquirente.

Nel caso in cui l'offerta sia presentata elettronicamente, viene consegnata in modo tale che tutta la documentazione pertinente e richiesta con l'elenco delle offerte e la fattura sia scansionata in formato PDF e consegnata via posta elettronica: pisarnica@pula.hr. Nell'e-mail accompagnatorio l'offerente deve scrivere nel titolo (soggetto): Appalto semplice - nome dell'oggetto dell'appalto al quale si riferisce l'appalto e riferirsi alla CLASSE riportata nell'invito per l'invio delle offerte.

Giorno di consegna dell'offerta si considera il giorno della ricezione all'email ufficiale pisarnica@pula.hr, e l'offerente riceverà la conferma all'indirizzo e-mail.

Se l'offerta si consegna di persona o tramite posta, si consegna in busta chiusa con l'indicazione del nome del committente, il nome dell'offerente, il nome dell'appalto e l'indicazione "non aprire".

Il termine per il recapito delle offerte non dev'essere inferiore a 8 giorni dal giorno di invio/pubblicazione dell'invito.

Per la selezione dell'offerta basta una (1) offerta pervenuta che soddisfi tutti i requisiti richiesti e le condizioni del committente.

L'addetto dell'organo amministrativo che esegue il procedimento di appalto pubblico dà la proposta per la scelta della persona responsabile al committente ovvero al Sindaco.

L'informazione legata alla selezione o alla mancata selezione delle offerte, il committente ha l'obbligo di inviare contemporaneamente a ogni offerente con conferma (fax, e-mail, fattura, certificato di consegna, ecc.).

L'appalto semplice del valore uguale o superiore a 20.000,00 kn e inferiore a 70.000,00 si effettua mediante emissione di un ordine di acquisto o stipulazione di un contratto con il soggetto economico scelto.

Il modulo d'ordine viene firmato dall'assessore del singolo organo amministrativo in cui si esegue l'ordinazione, mentre il contratto viene firmato dal Sindaco.

VII. IMPLEMENTAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI APPALTO SEMPLICE IL CUI VALORE STIMATO È UGUALE O MAGGIORE A 70.000.00 KUNE, E MINORE A 200.000.00 KUNE

Articolo 9

Nel procedimento di appalto semplice il cui valore stimato è uguale o superiore a 70.000,00 kune e inferiore a 200.000,00 kune per la merce e i servizi, ovvero inferiore a 500.000,00 kune per i lavori, il committente inoltra l'invito per la consegna all'indirizzo di almeno 3 (tre) soggetti economici a propria discrezione.

L'invito per la consegna delle offerte può essere pubblicato anche sulle pagine internet della Città di Pola.

L'invito a presentare le offerte in regola si inoltra tramite posta elettronica, e in ogni caso nel modo che dimostri che lo stesso è stato ricevuto dall'impresa (conferma e-mail, fattura, rapporto sull'invio di successo tramite fax).

L'invito a presentare un'offerta deve comprendere almeno: il nome dell'acquirente pubblico, la descrizione dell'oggetto dell'appalto, la distinta delle spese, la stima del valore dell'appalto, i criteri per la scelta dell'offerta, le condizioni e le richieste che gli offerenti devono compilare (se richiesta), la scadenza per la presentazione delle offerte e il modo di presentazione delle offerte, la persona di contatto, il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica.

L'offerta di regola si inoltra tramite posta elettronica, eccetto se nell'invito di presentazione dell'offerta non è stabilito diversamente ad esempio se è possibile inoltrala tramite posta o di persona all'indirizzo dell'acquirente.

Nel caso in cui l'offerta sia presentata elettronicamente, viene consegnata in modo tale che tutta la documentazione pertinente e richiesta con l'elenco delle offerte e la fattura sia scansionata in formato PDF e consegnata via posta elettronica: pisarnica@pula.hr. Nell'e-mail accompagnatorio l'offerente deve scrivere nel titolo (soggetto): Appalto semplice - nome dell'oggetto dell'appalto al quale si riferisce l'appalto e riferirsi alla CLASSE riportata nell'invito per l'invio delle offerte.

Se l'offerta si consegna di persona o tramite posta, si consegna in busta chiusa con l'indicazione del nome del committente, il nome dell'offerente, il nome dell'appalto e l'indicazione "non aprire".

Il termine per il recapito delle offerte non dev'essere inferiore a 15 giorni dal giorno di invio/pubblicazione, dell'invito alla consegna delle offerte.

Per la selezione dell'offerta basta una (1) offerta pervenuta che soddisfi tutti i requisiti richiesti e le condizioni del committente.

Eccezionalmente, secondo la natura dell'oggetto d'acquisto e il livello di concorrenza, l'invito al recapito delle offerte si può trasmettere ad almeno 1 (un) soggetto economico, nei seguenti casi:

- quando è necessario per motivi tecnici o artistici, nella tutela dei diritti esclusivi e in base a diritti esclusivi in base a Leggi speciali e ad altre normative,
- nel caso di servizi alberghieri e di ristorazione, servizi di avvocato, servizi notarili, servizi sanitari, servizi sociali, servizi di istruzione, servizi di consulenza, servizi di conservazione, servizi di esperti, servizi di manutenzione corrente dei rifugi in cui c'è la condizione che l'offerente abbia l'autorizzazione per svolgere il lavoro,
- come nel caso di un appalto che richiede urgenza e in altri casi secondo la decisione del committente.

Il Modulo dell'Invito alla consegna delle offerte e la Distinta delle spese è parte integrante del presente Regolamento (Modulo 2) e (Modulo 2a).

Il Modulo del foglio dell'offerta è parte integrante del presente Regolamento (modulo 3).

VIII. BASE PER L'ESCLUSIONE, LA SELEZIONE QUALITATIVA DEL SOGGETTO ECONOMICO E DELLA GARANZIA

Articolo 10

Per l'appalto semplice del valore uguale o maggiore a 20.000.00 kune, il Committente può nell'invito alla

consegna delle offerte stabilire le basi per l'esclusione dei soggetti economici e i criteri per la scelta qualitativa dei soggetti economici (condizioni di abilità) con l'applicazione adeguata dell'articolo 251 e dell'articolo 268 Della Legge sull'appalto pubblico, e in questo caso tutti i documenti che il committente cerca dall'offerente possono essere consegnati in copia non autenticata, eccetto la garanzia (se la stessa viene richiesta).

La copia non autenticata si considera anche la stampa non autenticata di documenti elettronici.

Gli offerenti possono consegnare le prove di capacità richieste in forma di modulo compilato, sottoscritto e scannerizzato ESPD (European Single Procurement Document), ovvero sotto forma di documenti pubblici scannerizzati rilasciati dalle autorità competenti.

Articolo 11

Per appalto semplice del valore uguale o superiore a 20.000,00 HRK, il Committente può richiedere agli enti economici la garanzia della serietà dell'offerta, la garanzia per un tempestivo adempimento del contratto, la garanzia per eliminare le carenze nel periodo di garanzia e una garanzia assicurativa per coprire le responsabilità delle attività a cui si applicano le disposizioni della disposizione della Legge sull'appalto pubblico 2016.

Indipendentemente quale sia il tipo garanzia che il Committente ha stabilito, l'offerente può dare un deposito monetario nell'importo richiesto.

IX. CRITERI PER LA SCELTA DELLE OFFERTE

Articolo 12

I criteri per la scelta dell'offerta sono il prezzo più basso o il prezzo economicamente più vantaggioso.

Se come criterio viene usata l'offerta economicamente più vantaggiosa, oltre al criterio del prezzo si possono usare anche altri criteri legati all'oggetto dell'acquisto come: la qualità, i vantaggi tecnici, le proprietà estetiche e funzionali, le caratteristiche ecologiche, le spese operative, l'economicità, il termine di consegna o il termine di attuazione, il termine di garanzia e altro.

X. APERTURA, CONTROLLO E VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

Articolo 13

Nel procedimento di appalti semplici al valore uguale o maggiore a 70.000,00,00, almeno 2 (due) membri della commissione esperta per gli appalti semplici dovranno aprire l'offerta entro 3 (tre) giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Nel caso di rifiuto delle offerte in modo adeguato si applicano le disposizioni della Legge sull'appalto pubblico 2016.

Il comitato di esperti per gli appalti semplici esamina e valuta le offerte in base ai termini e alle condizioni dei criteri per la selezione delle offerte dell'invito.

Il procedimento di controllo e valutazione delle offerte sono eseguiti dal Comitato professionale per l'appalto semplice e/o il servizio di esperti del committente e se necessario anche da comitati indipendenti, e si compone un verbale.

Il Modulo del Verbale sull'apertura, controllo e valutazione delle offerte è parte integrante del presente Regolamento (Modulo 4).

XI. SCELTA E ANNULLAMENTO DEL PROCEDIMENTO

Articolo 14

Negli appalti semplici dal valore uguale o maggiore a 70.000,00 kune, in base ai risultati del controllo e della valutazione delle offerte, il Sindaco emana l'Avviso sulla scelta dell'offerta più vantaggiosa che si basa sul criterio per la scelta delle offerte.

L'Avviso sulla scelta dell'offerta più vantaggiosa contiene obbligatoriamente:

1. i dati sul committente,
2. l'oggetto dell'appalto per il quale riguarda l'avviso,
3. il nome dell'offerente la cui offerta è scelta per la stipulazione del contratto di appalto,
4. il motivo del rifiuto dell'offerta,
5. la data dell'emanazione e la firma del Sindaco.

L'Avviso sulla scelta dell'offerta più vantaggiosa con la copia del verbale sull'apertura, controllo e valutazione delle offerte il committente ha l'obbligo di inviare, senza proroga, a ciascuno degli offerenti (con la prova della consegna di successo tramite fax, e-mail ed altro).

Il termine per la presentazione dell'Avviso sulla scelta dell'offerta più vantaggiosa è di 15 giorni dal termine per la presentazione delle offerte.

Il Committente con la consegna dell'avviso sulla scelta dell'offerta più vantaggiosa, in modo tangibile ottiene le condizioni per la stipulazione del contratto sull'appalto, che deve essere stipulato al più tardi nell'arco di 30 giorni dalla consegna dell'avviso.

Il contratto deve essere stipulato e deve essere eseguito in conformità con le condizioni dettate nell'invito per la consegna delle offerte e delle offerte selezionate.

(9) Per l'avviso sulla selezione o la cancellazione del procedimento non è consentito presentare ricorso.

Il Modulo sull'Avviso sulla scelta dell'offerta più vantaggiosa è parte integrante del presente Regolamento (Modulo 5).

Articolo 15

Il Committente annullerà il procedimento di appalto semplice del valore uguale o maggiore a 70.000,00 kune per le ragioni previste dalle disposizioni della Legge sull'appalto pubblico 2016.

Se ci sono delle ragioni per l'annullamento dell'appalto pubblico, il Sindaco senza proroga emana l'Avviso sull'annullamento del procedimento di appalto semplice.

Nell'Avviso sull'annullamento del procedimento di appalto pubblico, il committente riporta:

1. i dati sul committente,
2. l'oggetto dell'appalto,
3. l'avviso sull'annullamento,
4. la spiegazioni sui motivi dell'annullamento,
5. la data dell'emanazione e la firma del Sindaco.

Il termine per la presentazione dell'Avviso sull'annullamento dell'appalto semplice è di 8 giorni dal termine per la presentazione delle offerte.

L'Avviso sull'annullamento dell'appalto semplice il committente ha l'obbligo, senza proroga, di inviare contemporaneamente a ogni offerente in modo tangibile (con la prova della consegna di successo tramite fax, e-mail ed altro).

Non è possibile presentare ricorso all'avviso sull'annullamento dell'appalto semplice.

Il Modulo sull'Avviso di annullamento dell'appalto semplice è parte integrante del presente Regolamento (Modulo 6).

XII. ORGANO CENTRALE PER L'APPALTO

Articolo 16

Il Committente può avvalersi per l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi degli Organi centrali per l'appalto.

Nel caso del comma 1 del presente articolo il committente autorizzato che svolge il procedimento di appalto pubblico stabilito e stipula il contratto sull'appalto pubblico per il committente si considera Organo centrale per l'appalto.

XIII. APPALTO COMUNE PERIODICO

Articolo 17

Due o più committenti pubblici possono accordarsi sull'attuazione comune del procedimento di appalto pubblico, nel cui caso determinano autorizzazioni e doveri reciproci.

Articolo 18

Se il procedimento di appalto pubblico non si effettua in totalità in comune a nome e a conto di tutti committenti pubblici che partecipano nell'appalto comune, essi sono responsabili congiuntamente solo per quelle parti dell'appalto che svolgono insieme, mentre ogni committente pubblico è responsabile in modo indipendente per l'adempimento dei propri obblighi in conformità al Regolamento per quelle parti del procedimento che effettua a proprio nome e a proprio conto.

XIV. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 19

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento cessa la validità del Regolamento sull'esecuzione del procedimento di appalto dei valori minimi, Classe: 023-01/14-01/399, N.Prot.: 2168/01-02-04-00-0265-14-2, del 27 marzo 2014 del Regolamento sulle modifiche e integrazioni del Regolamento sull'esecuzione del procedimento di appalto dei valori minimi negli organi amministrativi della Città di Pula-Pola, Classe: 023-01/16-01/262, N.Prot.: 2168/-02-04-00-0265-16-2, del 31 marzo 2016.

Articolo 20

Le procedure di appalto che devono essere avviate fino all'entrata in vigore del presente Regolamento in cui non sono stati stipulati contratti o moduli di ordinazione, verranno completati conformemente alle disposizioni del Regolamento sull'esecuzione del procedimento di appalto dei valori minimi che era in vigore nel periodo in cui è iniziata la procedura di appalto.

Il presente Regolamento, come pure le future modifiche e integrazioni, in conformità alla disposizione dell'articolo 15 comma 3 della Legge sull'appalto pubblico, sarà pubblicato sulle pagine web della Città di Pola.

Articolo 21

Il presente Regolamento entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione sul "Bollettino ufficiale" della Città di Pola.

CLASSE: 023-01/17-01/580

NUM.PROT.: 2168/01-02-04-00-0265-17-3

Pola, 8 giugno 2017

**IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ
DI POLA**

IL PRESIDENTE

Tiziano Sošić, f.to

Ai sensi dell'art. 58 dello Statuto della scuola elementare Vidikovac di Pola e dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 07/09, 16/09, 12/11 e 1/13), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il giorno 8 giugno 2017, emana la

CONCLUSIONE

**sulla previa approvazione della Proposta
sulle Modifiche e integrazioni dello Statuto
della Scuola elementare Vidikovac di Pola**

Articolo 1

Si dà la previa approvazione alla Proposta delle Modifiche e integrazioni dello Statuto della Scuola elementare Vidikovac di Pola, Classe: 003-05/17-01/06, N.Prot.: 2168/01-55-56-01-17-01 dell'20/03/2017,

Articolo 2

La presente Conclusione entra in vigore il giorno dell'emanazione.

Classe: 602-02/17-01/42

Num.Prot.: 2168/01-04-02-0291-17-4

Pola, 8 giugno 2017

**IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ
DI POLA**

IL PRESIDENTE

Tiziano Sošić, f.to

Ai sensi dell'art. 58 Dello Statuto della Scuola elementare "Giuseppina Martinuzzi" di Pola e all'articolo 39 dello Statuto della Città di Pola-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 07/09, 16/09, 12/11 e 1/13), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il giorno 8 giugno 2017, emana la

CONCLUSIONE
sulla previa approvazione della Proposta
sulle Modifiche e integrazioni dello Statuto
della Scuola elementare
„Giuseppina Martinuzzi“ Pola-Pola

Articolo 1

Si da la previa approvazione alla Proposta delle Modifiche e integrazioni dello Statuto della Scuola elementare "Giuseppina Martinuzzi" di Pola, Classe: 002-01/17-01/01,N.PROT.: 2168/01-55-51-07-17-02 dell'17/03/2017,

Articolo 2

La presente Conclusione entra in vigore il giorno dell'emanazione.

Classe: 602-02/17-01/40
Num.Prot.: 2168/01-04-02-0291-17-5
Pola, 8 giugno 2017

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ
DI POLA

IL PRESIDENTE
Tiziano Sošić, f.to

Ai sensi dell'art. 39 comma 1 al. 4. dello Statuto della Città di Pola-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 7/09, 16/09, 12/11 e 1/13), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il giorno 8 giugno 2017, emana il

PROGRAMMA DI LAVORO
del Consiglio municipale della Città di Pola
per l'anno 2017

Articolo 1

Il programma annuale di lavoro del Consiglio municipale si emana con l'obiettivo di assicurare una tempestiva organizzazione, analisi e soluzione dei quesiti attuali di importanza per la Città di Pola e la gestione degli affari pubblici di importanza locale.

Il programma di lavoro si stabilisce nel modo da assicurare l'applicazione della Costituzione della Repubblica di Croazia, della Legge sull'autogoverno locale e territoriale (regionale) e altre prescrizioni giuridiche applicandole all'autogoverno locale nonché allo Statuto della Città di Pola-Pola.

Articolo 2

I proponenti autorizzati degli atti generali ed altri, ovvero i portatori dei compiti e le persone incaricate per l'elaborazione professionale del materiale per la discussione in sede di Consiglio municipale, hanno l'obbligo di preparare le proposte degli atti generali, di quelli singoli ed altri in modo da poter essere esaminati alle sedute del Consiglio municipale nei termini stabiliti.

I proponenti autorizzati hanno l'obbligo di consegnare i materiali per la seduta al presidente del Consiglio municipale, di regola al più tardi 15 giorni prima dal termine stabilito per il dibattito alla seduta del Consiglio municipale.

Articolo 3

Il Consiglio municipale, sulla base dei diritti e dei poteri previsti dalla legge, dello Statuto e da altri atti generali della Città di Pola, nel suo ambito di autogoverno, intende considerare e adottare i seguenti atti nel 2017:

1. **Programma di lavoro del Consiglio municipale per l'anno 2017**
Termine: Il trimestre 2017
2. **Delibera sulla distribuzione dei mezzi per il finanziamento delle attività dei partiti politici del Consiglio municipale della Città di Pola per l'anno 2017**
Termine: Il trimestre del 2017
3. **Relazione sull'esecuzione del Programma di costruzione degli impianti e delle opere di infrastruttura comunale per il 2016.**
Termine: Il trimestre 2017
4. **Relazione sull'esecuzione del Programma di manutenzione dell'infrastruttura comunale per il 2016.**
Termine: Il trimestre 2017
5. **Modifiche del Programma di costruzione degli impianti e delle installazioni dell'infrastruttura comunale per il 2017**
Termine: Il trimestre 2017

6. **Delibera sull’emanazione del Piano di assegnazione delle concessioni per il 2017**
Termine: II trimestre 2017
7. **Delibera sulla revoca di parte del Piano urbanistico d’esecuzione “Stari grad Pola”**
Termine: II trimestre 2017
8. **Delibera sull’emanazione delle II Modifiche e integrazioni mirate del Piano d’assetto territoriale della Città di Pola**
Termine: II trimestre 2017
9. **Delibera sull’emanazione delle I Modifiche e integrazioni del Piano regolatore generale della Città di Pola**
Termine: II trimestre 2017
10. **Delibera sull’emanazione del Piano d’assetto urbanistico “Riva”**
Termine: II trimestre 2017
11. **Delibera sulle modifiche e integrazioni del Regolamento sui modelli per il cofinanziamento del Programma di rinnovo delle facciate e dei tetti nell’ambito del complesso storico-culturale protetto della città di Pola**
Termine: II trimestre 2017
12. **Relazione annuale sull’esecuzione del Bilancio della Città di Pola per il 2016**
Termine: II trimestre 2017
13. **Delibera sulle imposte locali della Città di Pola-Pola**
Termine: II trimestre 2017
14. **Regolamento sull’attuazione dei procedimenti di appalto semplice negli organi amministrativi della Città di Pola-Pola**
Termine: II trimestre 2017
15. **Delibera sull’accettazione della proposta della Delibera sull’aumento del capitale sociale della Pola Sport s.r.l. Pola**
Termine: III trimestre 2017
16. **Relazione sul lavoro dalla Scuola dell’infanzia Pola per l’anno 2016**
Termine: III trimestre 2017
17. **Relazione sul lavoro dalla Scuola dell’infanzia “Mali svijet” per l’anno 2016**
Termine: III trimestre 2017
18. **Relazione sul lavoro della Scuola dell’infanzia “Rin Tin Tin” Pola-Pola per l’anno 2016**
Termine: III trimestre 2017
19. **Relazione sul lavoro del Centro diurno di riabilitazione Veruda - Pola per l’anno 2016**
Termine: III trimestre 2017
20. **Relazione sul lavoro svolto dalla Biblioteca civica e sala di lettura di Pola per l’anno 2016**
Termine: III trimestre 2017
21. **Relazione sul lavoro del Teatro popolare istriano - Teatro cittadino di Pola per l’anno 2016**
Termine: III trimestre 2017
22. **Relazione sul lavoro dell’Unità dei vigili del fuoco di Pola per l’anno 2016 e Relazione sul lavoro del Consiglio d’amministrazione dell’Unità dei vigili del fuoco di Pola per l’anno 2016**
Termine: III trimestre 2017
23. **Relazione sul lavoro svolto dal Università popolare aperta di Pola per l’anno 2016**
Termine: III trimestre 2017
24. **Relazione sul lavoro dell’ente pubblico Pola Film Festival per l’anno 2016**
Termine: III trimestre 2017
25. **Relazione sul lavoro svolto dal Comitato etico della Città di Pola-Pola per l’anno 2016**
Termine: III trimestre 2017
26. **Relazione sul lavoro del Club calcistico Istra 1961 s.p.a.s. Pola per l’anno 2016**
Termine: III trimestre 2017
27. **Relazione sul lavoro TD Castrum Pola 97 s.r.l. Pola per l’anno 2016**
Termine: III trimestre 2017
28. **Relazione sul lavoro della società Fratarski s.r.l. per l’anno 2016**
Termine: III trimestre 2017
29. **Relazione sul lavoro TD Kaštijun s.r.l. Pola per l’anno 2016**
Termine: III trimestre 2017
30. **Relazione sul lavoro TD Luka Pola s.r.l. Pola per l’anno 2016**
Termine: III trimestre 2017
31. **Relazione sul lavoro TD Monte Giro s.r.l. Pola per l’anno 2016**
Termine: III trimestre 2017
32. **Relazione sul lavoro TD Plinara s.r.l. Pola per l’anno 2016**
Termine: III trimestre 2017
33. **Relazione sul lavoro della TD Pragarnde s.r.l. per l’anno 2016**
Termine: III trimestre 2017
34. **Relazione sul lavoro TD Pola Herculeana s.r.l. Pola per l’anno 2016**
Termine: III trimestre 2017
35. **Relazione sul lavoro TD Pola Parking s.r.l. Pola per l’anno 2016**
Termine: III trimestre 2017
36. **Relazione sul lavoro TD Pulapromet s.r.l. Pola per l’anno 2016**
Termine: III trimestre 2017
37. **Relazione sul lavoro della Pola Sport s.r.l. Pola per l’anno 2016**
Termine: III trimestre 2017
38. **Relazione sul lavoro TD Trznica s.r.l. Pola per l’anno 2016**
Termine: III trimestre 2017
39. **Relazione sul lavoro TD Vodovod Pola.s.r.l. Pola per l’anno 2016**
Termine: III trimestre 2017
40. **Delibera sulle modifiche della Delibera sull’assegnazione dei nomi alle vie e delle piazze della Città di Pola**
Termine: III trimestre 2017
41. **Delibera sulla protezione degli impianti in grafite**
Termine: III trimestre 2017
42. **Delibera sulla realizzazione del Piano d’assetto urbanistico “Karšiole”**
Termine: III trimestre 2017
43. **Delibera sulla realizzazione delle II modifiche e integrazioni del PAU “Max Stoja”**
Termine: III trimestre 2017
44. **Relazione semestrale sull’esecuzione del Bilancio della Città di Pola per il 2017**
Termine: III trimestre 2017
45. **Delibera sulla realizzazione delle II modifiche e integrazioni del PAU “Max Stoja”**
Termine: IV trimestre 2017

- 46. Delibera di abrogazione di parte del Piano “Stari grad Pula”.**
Termine: IV trimestre 2017
- 47. Delibera sull’emanazione delle V Modifiche e integrazioni del Piano di assetto del territorio della Città di Pola**
Termine: IV trimestre 2017
- 48. Delibera sull’emanazione delle VI Modifiche e integrazioni del Piano regolatore generale della Città di Pola**
Termine: IV trimestre 2017
- 49. Delibera sull’emanazione delle VI Modifiche e integrazioni del Piano di assetto del territorio della Città di Pola**
Termine: IV trimestre 2017
- 50. Delibera sull’emanazione delle VII Modifiche e integrazioni del Piano regolatore generale della Città di Pola**
Termine: IV trimestre 2017
- 51. Modifiche e integrazioni del Bilancio della Città di Pola per il 2017, con relativi programmi**
Termine: secondo la necessità indicata
- 52. Delibera sulla ripartizione dei risultati per il 2016**
Termine: secondo la necessità indicata
- 53. Piano di gestione dei rifiuti della Città di Pola**
Termine: IV trimestre 2017
- 54. Programma di protezione dell’ambiente (con la presupposizione che lo stesso sia portato precedentemente a livello della Repubblica di Croazia)**
Termine: IV trimestre 2017
- 55. Programma dei bisogni pubblici per l’esercizio delle attività del Servizio di salvataggio montano, Stazione di Pola per l’anno 2018**
Termine: IV trimestre 2017
- 56. Bilancio della Città di Pola per l’anno 2018 e proiezione del Bilancio della Città di Pola per il 2019 e il 2020 con relativi programmi**
Termine: IV trimestre 2017
- 57. Delibera sull’esecuzione del Bilancio della Città di Pola per l’anno 2018**
Termine: IV trimestre 2017
- 58. Relazione sullo stato del sistema di protezione civile nel territorio della Città di Pola nel 2017**
Termine: IV trimestre 2017
- 59. Piano di sviluppo del sistema di protezione civile nel territorio della Città di Pola per il 2018 con effetti finanziari per il periodo 2018-2020**
Termine: IV trimestre 2017
- 60. Delibera sull’imposta sugli immobili**
Termine: IV trimestre 2017
- 61. Sedute tematiche**
Il presidente del Consiglio municipale convocherà le sedute tematiche in base alla necessità al fine di dare informazioni sul tema e vari quesiti di particolare interesse e importanza per la vita dei cittadini della Città di Pola
- 62. Al Consiglio municipale nel corso dell’anno si darà a conoscenza:**

- relazioni mensili
 - Relazione sui consensi dati per l’indebitamento e le garanzie
 - III trimestre 2017
- 62.2. - in base alla Legge sull’autogoverno locale e territoriale (regionale) (“Gazzetta ufficiale” nn. **33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 e 144/12, 19/13 i 137/15**):
- Relazione sul lavoro del Sindaco della Città di Pola, che il sindaco presenta due volte all’anno in base all’articolo 35 b. della Legge
 - Delibera sulla nomina/destituzione del rappresentante della Città di Pola negli organi delle istituzioni pubbliche, società commerciali e altro (ai sensi dell’articolo 48 comma 4 della Legge).

Articolo 4

Si stabilisce che il Consiglio municipale in base alla necessità emanerà anche altri atti generali, singoli e altri atti in conformità alle competenze, alle autorizzazioni e ai termini stabiliti dalle leggi speciali e da altre normative positive e dagli atti in vigore della città di Pula.

Articolo 5

La presente Delibera entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Città di Pola.

CLASSE: 021- 05/17-01/49
NUM.PROT.: 2168/01-01-02-00-0206-17-7
Pola, 8 giugno 2017

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI POLA

**IL PRESIDENTE
Tiziano Sošić, f.to**

Ai sensi dell'articolo 7 della Legge sul finanziamento delle attività dei partiti politici e della campagna elettorale ("Gazzetta ufficiale" nn. 24/11, 61/11, 27/13, 02/14 e 96/16) e dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 07/09, 16/09, 12/11, 01/13), il Consiglio municipale della Città di Pola tenutasi il giorno 8 giugno 2017 emana il

DELIBERA
sulla ripartizione dei mezzi per il
finanziamento della attività
dei partiti politici nel Consiglio municipale
della Città di Pola per l'anno 2017

Articolo 1

Con la presente Delibera si assegnano i mezzi di finanziamento ai partiti politici rappresentati nel Consiglio municipale della Città di Pula-Pola (di seguito nel testo: Consiglio municipale) che sono assicurati nel Bilancio della Città di Pola per il 2017.

Articolo 2

Per ogni membro del Consiglio municipale si stabilisce un uguale importo mensile di mezzi in modo che ad ogni singolo partito politico appartengono i mezzi in proporzione al numero dei suoi membri nel Consiglio municipale nel momento della costituzione del Consiglio stesso.

Per ogni membro eletto del Consiglio municipale del genere delle quota rosa, ogni partito politico ha pure il diritto ad un compenso pari al 10% dell'importo previsto per ciascun membro del Consiglio Comunale.

Articolo 3

Per ogni membro del Consiglio municipale si stabilisce l'importo mensile di 2.736,73 kune.

Per ogni membro del Consiglio municipale appartenente alle quote rosa si stabilisce l'importo mensile di 3.010,40 kune.

Articolo 4

Ai partiti politici rappresentati nel Consiglio cittadino si distribuiscono i mezzi assicurati nel Bilancio della Città di Pola per il 2017 nel modo stabilito nell'articolo 2 della presente Delibera per l'importo mensile come di seguito:

- Dieta democratica istriana - IDS -31.746,05,76 kune
- Partito Popolare Croato - Democratici Liberali - HNS - 2.736,73 kuna
- Partito Istriano dei Pensionati - ISU - 3.010,40 kuna
- Alleanza verde - Verdi - 3.010,40 kuna
- Partito Socialdemocratico Croato - SDP - 13.957,32 kuna
- Partito Croato dei Pensionati - HSU - 5.473,46 kuna
- Hrvatska demokratska zajednica - HDZ - 8.483,86 kuna“
- Živi zid - 3.010,40 kuna

Articolo 5

I mezzi dell'articolo 4 della presente Delibera, sono assegnati dalla relativa sezione per le finanze sul giroconto dei partiti politici in importi trimestrali uguali.

Articolo 6

La presente Delibera entra in vigore il 1 giugno 2017.

Articolo 7

La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione nel "Bollettino ufficiale" della Città di Pola.

Delibera sulle modifiche della Delibera sulla distribuzione dei mezzi per il finanziamento delle attività dei partiti politici del Consiglio municipale della Città di Pola per l'anno 2017 ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola n. 02/17)

Classe: 006-01/17-01/2

Num.Prot.: 2168/01-05-01-0277-17-3

Pola, 8 giugno 2017

**IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ
DI POLA**

**IL PRESIDENTE
Tiziano Sošić, f.to**

NUMERO 05/17
PAGINA 87

INDICE

1. Delibera sulla revoca di parte del Piano urbanistico d’ esecuzione “Stari grad Pula”.....	1
2. Delibera sull’ emanazione delle II Modifiche e integrazioni mirate del Piano di assetto del territorio della Città di Pula-Pola	2
3. Delibera sull’ emanazione delle I Modifiche e integrazioni mirate del Piano regolatore generale della Città di Pula-Pola	5
4. Delibera sull’ emanazione del Piano d’ assetto urbanistico “Riva”	13
5. Conclusione sulla quiescenza del mandato del consigliere Silavno Hrelja e la verifica del mandato del sostituto Roberto Fabris	65
6. Delibera sull’ elezione della vicepresidente del Consiglio municipale della Città di Pula-Pola dalle file della rappresentanza della maggioranza (Diana Kukić Dasko)	66
7. Delibera sull’ elezione della vicepresidente del Consiglio municipale della Città di Pula-Pola dalle file della rappresentanza della minoranza (dr.sc. Sanja Radolović).....	66
8. Delibera sull’ elezione del Comitato per lo statuto e gli altri atti generali	67
9. Delibera sull’ elezione del Comitato per l’ assegnazione dei premi e altri riconoscimenti della Città di Pula-Pola	67
10. Delibera sull’ elezione del Comitato per il piano e le finanze	68
11. Delibera sull’ elezione del Comitato per la collaborazione con i comuni, le città, le regioni e la collaborazione internazionale	68
12. Delibera sull’ elezione del Comitato per la realizzazione dei diritti della comunità nazionale italiana autoctona	69
13. Delibera sull’ elezione del Comitato per l’ assetto del territorio, l’ economia comunale e le relazioni residenziali	69
14. Delibera sull’ elezione del Comitato per le attività sociali	70
15. Delibera sull’ elezione del Comitato per l’ economica.....	70
16. Delibera sull’ elezione del Comitato per lo sviluppo	71
17. Conclusione sull’ adozione della Relazione di esecuzione del Programma di costruzione degli impianti e delle opere di infrastruttura comunale per il 2016.....	71
18. Conclusione sull’ adozione della Relazione sull’ esecuzione del Programma di manutenzione dell’ infrastruttura comunale per il 2016.....	72
19. Conclusione sull’ adozione della Relazione sul lavoro svolto dal Consiglio dei giovani della Città di Pula-Pola per l’ anno 2016	72
20. Delibera sulle modifiche e integrazioni della Delibera di indebitamento della Città di Pula-Pola.....	73
21. Delibera sulle imposte locali della Città di Pula-Pola.....	73
22. Delibera sulle modifiche e integrazioni del Regolamento sui modelli per il cofinanziamento del Programma di rinnovo delle facciate e dei tetti nell’ ambito del complesso storico-culturale protetto della città di Pula-Pola	78
23. Regolamento sull’ attuazione dei procedimenti di appalto semplice negli organi amministrativi della Città di Pula-Pola	79
24. Conclusione sulla previa approvazione alla Proposta delle Modifiche e integrazioni dello Statuto della Scuola elementare Vidikovac.....	83
25. Conclusione sulla previa approvazione alla Proposta delle Modifiche e integrazioni dello Statuto della Scuola elementare “Giuseppina Martinuzzi” di Pola.....	84
26. Programma di lavoro del Consiglio municipale per l’ anno 2017	84
27. Delibera sulla distribuzione dei mezzi per il finanziamento delle attività dei partiti politici del Consiglio municipale della Città di Pula-Pola per l’ anno 2017.....	87

Declino di responsabilità:

„Questo documento è redatto con il sostegno dei fondi del progetto comune dell'Unione europea e del Consiglio d'Europa.
I pareri ivi riportati in alcun modo non esprimono il parere ufficiale dell'Unione europea e del Consiglio d'Europa.“

Funded
by the European Union
and the Council of Europe



EUROPEAN UNION

COUNCIL OF EUROPE



CONSEIL DE L'EUROPE

Implemented
by the Council of Europe

„Bollettino ufficiale“ della Città di Pola. L'abbonamento annuale è di 650,00 kune e va versato al giro conto numero:
HR9523600001835900006, presso la Zagrebačka banka d.d. Zagreb.
Redazione; Ufficio della città , Forum 1
tel. 371-715, fax 222-990